



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Handwritten scribbles and faint markings, possibly including the number 125.





CONFUTAZIONE
DELLE SCRITTURE
FATTE A DIFESA DEL PRETESO DOMINIO
DEI
CONTI DELLA GHERARDESCA
SOPRA
CASTAGNETO, BOLGHERI, E DONORATICO
CHE ERRONEAMENTE DICONSI RACCOMANDATI
ALLA REAL CORTE DI TOSCANA
E DIMOSTRAZIONE EVIDENTE DEI DIRITTI SOVRANI
DI SUA ALTEZZA REALE
DEL SERENISSIMO
ARCIDUCA GRANDUCA
NOSTRO SIGNORE
IN QUEI TRE CASTELLI.



IN FIRENZE MDCCLXXIII.
PER GAETANO CAMBIAGI STAMPATOR GRANDUCALE.

Con Licenza de' Superiori.

Ὀπποῖόν κ' εἶπεςθα ἔπος τοῖόν κ' ἐπακέραις

Omero nella Iliade Lib. 20. num. 250.

ADUCCO

105 - 361



ILLUSTRISSIMI E CLARISSIMI SIGNORI..



Rima di venire al dettaglio de' fatti, e delle ragioni, che dimostrano il nostro Augustissimo Sovrano Padrone di Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, in primo luogo è necessario premettere, che le Copie estratte dai Fogli esistenti nell' Archivio Domestico dei Signori Conti della Gherardesca, oltre al non essere autentiche, non provano nè anco per un' altra ragione, e non meritano la minima attenzione, perchè la scrittura estratta da un Archivio proprio non prova a favore del privato Padrone del medesimo, ancorchè fossimo in termini più forti, perchè si trattasse dell' Archivio d' un Monastero, o d' un Capitolo. (1)

Questi fogli, alcuni dei quali non nominano la Famiglia Gherardesca, ma vi si applicano per pura cortesia dal Sig. Avversario passano il Centinaio, onde se si scartano, come

A 2

di

(1) Così fermano comunemente il
De Luc. de Paroc. disc. 12. n. 9.
& disc. 32. num. 3. & de Iurisdic.
disc. 12. num. 9. Rot. cor. Put. disc.
445. n. 1. lib. 2. & cor. Millin.

dec. 34. num. 1. Martin. Andrea
dec. 65. n. 1. & 3. Molines dec. 434.
num. 10. Tom. 2. in recent. dec. 59.
num. 18. part. II.

di ragione si deve fare, il Sommario Contrario rimane la Cornacchia d' Orazio.

Più certamente quando si tratta d' un Archivio privato di persona privata. (1)

La ragione specialmente adattabile a quelli Estranei già solenni impostori, che hanno mestato in quell' Archivio, e perchè tale è anco in astratto la generale presunzione dell' *Ius Comune*, si rende dalla stessa *Decis. 34. della Rot. coram Millino num. 2. e 3.* (2)

Per il che sempre più hò ragione d' insistere nella protesta esibita in Atti delle Sigg. Loro Illustrissime, e riportata in Sommario al *Num I.* la quale è ai termini della preta giustizia, che unicamente imploro, specialmente perchè i Documenti presentati da me sono tutti autentici, ed estratti da Pubblici Archivj.

Se ad ogni particolare fosse lecito formare in Casa propria un Archivio provante, senza che altronde costasse della legittimità dei Documenti in esso riposti, potrebbe farsi creder disceso non solo da Carlo Magno, ma sarebbe applicabile a lui ciò, che ad altro non lontano proposito disse il Menzini. (3)

E' necessario premettere in secondo luogo, che i Documenti portati in Contrario, concernenti una remota antichità, non hanno che far nulla con la presente questione, anzi, per le ragioni addotte dal Muratori nella Lettera portata

(1) *De Luc. detto disc. 32. sotto il num. 3. Add. ad Buratt. dec. 667. num. 16. cor. Scraphin. dec. 320. num. 2. & dec. 642. num. 1. & cor. Coccin. dec. 758. num. 3. Molines dec. 549. n. 18. Tom. 2.*

(2) Le parole della Rota sono le seguenti: „ Tanto magis, quia eius custodia residet penes Capitulum & inter alia substantialia, ut iura extracta ex Archivio probent, hoc quoque est necessarium, quod Custos non sit suspectus. *Ant. Gabr. in tit. de probat. concl. 5. num. 18.* Quia, ut inquit, *Cor.*

„ *in conf. 142. col. 3. vol. 3.* facile
 „ posset committi fraus ponendo in
 „ eo Scripturas falsas, ut postea ex
 „ auctoritate Archivii sumerent fidem: Propter quam rationem fuit
 „ decisum in una *Gadican. Aeditio-
 „ nis Fabricae 4. Maii 1783. cor.
 „ Card. Lancelot. quod scriptura
 „ extracta ex Archivio, cuius custodia erat penes Capitulum non
 „ probabat, contra Episcopum, cum
 „ quo Capitulum litigabat. „*

(3) *Menzini Sat. 2.*

E se io vorrollo, anco
 i Tarquinii aggiungo.

tata in Contrario, non anderebbero neppur portati, se si disputasse la Nobiltà della Famiglia Gherardesca, che non ha bisogno di mendicare il suo Lustrò da Recapiti o Favolosi, od Incerti, molto meno è luogo a dedurli adesso in una specie di Giudizio, che veglia per pura Clemenza di S. A. R. ed in cui si vuole dal Sig. Avversario provare nei Signori Conti la Potestà Legislativa, e l'indipendenza dal proprio Sovrano, affunti impossibili a sostenerli, come dimostreremo nel progresso.

Io seguendo l'insegnamento di Quintiliano (1) non voglio perdere inutilmente il tempo, ed uscire dalla Causa con mettermi a dimostrare favolosi parecchi di quei fogli, e di quei fatti sopra i quali è fondata buona parte a principio della Contraria Scrittura; solamente per l'amicizia che è passata fra il Sig. Avversario, e me, e perchè in avvenire in altre sue Opere non beva tanto grosso nell'adottare le Favole, per verità, lo pregherò a rammentarsi di quello che ha scritto alla Pag. 14. al num. XXVII. = ivi = Nel MXCVII. Il = Conte Guido fece una Concessione feudale, investì Gherardo Arcivescovo di Firenze del Castello, Corte, e Chiesa di Campiano, rinnovando ampiamente la Donazione già fatta dal Conte Gherardo = Guido Comes Filius = quondam Guidonis Comitis per lignum, quem sua detinebat manu finivit, atque investivit Gherardum Archiepiscopum S. Reparatae Florentiae, recipientem pro dicta = Ecclesia de integris omnibus Calis, Cascinis, Ferris, Vineis, Hortis, Domicatis Rebus, & Curte, & Castello, & = Ecclesia quae vocatur S. Maria de loco Campiano, sicut = Gerardus Comes, olim cartulam fecit, & Albergaria de = Planzano, & ubicumque fuerunt res praedictae Ecclesiae, = & pro dicta investitione dictus Guido Comes recipit a = Gherardo. Ognuno conosce l'importanza di questo Documento; sa ognuno da qual nobile origine si parta il = diritto di far similis Constituzioni di Feudo relativamente alle Corti, e Castelli, e come queste appartenessero al-

= le

(1) *Inst. Orat. lib. 5. cap. 13.* „ ivi, „ dem dicere nihil est ad quaestio-
 „ At si extra causam sit adductum, „ nem, nec esse in his morandum „
 „ & tamen coniunctum malim qui-

le più forti qualità d'indipendenza, serva il riflettere, per non diffondersi in altre osservazioni, come il Conte Gherardo conceda, e rilasci il Diritto dell'Albergarie di Planzano = fin qui il Sig. Avversario.

Ora fanno tutti i principianti nella nostra storia, che nell'anno 1098. Firenze non aveva Arcivescovo, e che il primo Arcivescovo di Firenze fu Amerigo Corsini creato tale da Papa Martino V. nell'anno 1419. e così più di tre Secoli dopo l'anno 1098. (1)

Lo pregherò inoltre a ricordarsi di ciò che ha scritto *nello Stato della questione* alla pag. 4. = ivi - La Gloriosa memoria del Gran Duca Cosimo I. riguardò con tenerezza ~~la sua persona, e ben conoscendo non aver quella altro appoggio, se non che nella Protezione della Corona Toscana, conservò alla medesima i suoi Diritti, allai contribuendo al mantenimento di quelli il matrimonio del Conte Ugo con Costanza dei Medici Cugina del Gran Duca = ed alla pag. 467. si riduca a memoria di avere scritto = ognun sa, che Cammilla Martelli fu Gran Duchessa di Toscana, essendo stata sposata dal Gran Duca Cosimo I. dopo Eleonora di Toledo. Questi avvenimenti senza dubbio fondano una prova contraria ai discorsi del Fisco: E sicuramente quando noi sappiamo, che Costanza de Medici Cugina di Cosimo I. e Sorella del Pontefice Leone XI. maritossi al Conte Ugo della Gherardesca, sarà sempre facile il credere ideale la miseria dei Conti, e che la Repubblica gli spogliasse di tutti i loro Beni = anco privati =.~~

Ognun sa (per servirmi della frase del Sig. Avversario) che la Cammilla Martelli fu privatamente sposata da Cosimo I. ma non mai dichiarata Gran Duchessa, nè ebbe mai altro titolo, che di Signora, e neppur di Illustrissima, come ebbe la Virginia lor Comune Figlia, e se non lo crede, può ogni volta che vuole, riscontrarlo alle Decime. (2)


E la

- (1) *L' Ammirato all' anno 1419. e tutti gli altri.* „ per Compagna Cammilla Martelli, ec. ma non avendo il G. Duca dato altro Titolo, che di semplice moglie, ec. „
- (2) *Leggasi l' Ammirato al lib. 35. pag. 550. „ Il che fece pigliando*

E la Costanza de Medici Sorella di Papa Leone XI. è tanto lontana, che fosse Cugina del Gran Duca Cosimo I. che anzi era di una Famiglia privata proveniente da Giovenco di Averardo, come da Chiarissimo Fratello di Giovenco discendeva Cosimo I. da cui erano distanti Leone XI. e la Sorella tanti Gradi, come dall' Albero. (1)

= Si in defensionem mei aliqua scripsero, in te culpa sit, = qui provocasti, non in me qui respondere compulsus sum = scrisse *S. Girolamo* a *S. Agostino Epist.* 105. e così dirò io al Sig. Avversario, che non ha mancato di continuamente attaccarmi, e se gli vengo ad aportare dispiacere, e pena pubblicando questi solenni suoi sbagli, non averà alcun motivo di rimproverarmi quando dia una occhiata a ciò, che in termini più forti insegnò Platone nel Dialògo intitolato Gorgia presso il fine = ivi = προσήκει δὲ παντὶ τῶ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι ὑπ' ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένου ἢ βελτίονι γίνεσθαι, ἢ ἀνίστασθαι, ἢ παραδειγματίζειν τοῖς ἄλλοις γίνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὀρθῶς πάσχοντα δὲ ἀπὸ πᾶσχοι, φοβούμενοι βελτίους γίνωνται. =

Ma tralasciando tante inutilità proposte in contrario, e venendo alla Causa sostengo, che i Sigg. Conti della Gherardesca nè al tempo della Repubblica Pisana, nè dopo presa Pisa al tempo della Repubblica Fiorentina, nè al tem-



tempo del Principato della Casa de Medici non hanno mai avuto nei tre Castelli in questione, nè pieno Dominio, nè piena Giurisdizione, ma che supremi Padroni dei medesimi sono stati prima la Repubblica Pisana, poi la Fiorentina, e finalmente i Gran Duchi di Toscana.

E cominciando dalla Repubblica Pisana prego ad osservare il Diploma dell'anno 1192. esistente nell'Archivio di Palazzo, già detto delle Riformagioni, del quale in Sommario al *Num. II.* esiste una Particola in cui l'Imperatore Arrigo VI. fra l'altre cose concesse in Feudo alla Repubblica Pisana. = *Donoraticum, Castagnerum, Segalari, Bulgari, = Bibboni cum omnibus eorum pertinentiis =*, e con le stesse parole l'altro dell'Imperatore Ottone IV. dell'anno 1209, siccome con le medesime espressioni quello dell'Imperatore Federigo II. dell'anno 1221. confermati di poi nel 1355. dall'Imperatore Carlo IV. nel Diploma esistente ivi al *Num. 2.* con la precisa enumerazione delli stessi Castelli, quali tre ultimi Diplomi sono parimente nello stesso Archivio; perchè da essi ne deriva un sicuro principio, che se Pisa ebbe in Feudo dai suddetti quattro Imperatori i sopra enunciati Castelli, non potè la Famiglia della Gherardesca riconoscerli se non dalla Repubblica Pisana al più al più in un limitato subfeudo, se pure come dimostrano i fatti successivi non li ebbe da Essa con altro titolo di assai minore rilevanza.

Il Sig. Avversario attacca questi Diplomi Imperiali perchè i quattro Cesari, che li spedirono, concedessero ai Pisani diversi luoghi di Napoli, e di Sicilia, che non avessero Diritto di concedere, e che siccome rispetto a questi le Concessioni non ebbero effetto, così deva crederli, che non avessero effetto nè pure rispetto agl'altri luoghi in essi Diplomi contenuti.

Ma la presunzione deve cedere alla verità, giacchè l'effettuazione medesima resta da noi pienissimamente provata rispetto ai precisi Castelli in questione, come dimostreremo in appresso.

E quanto ai Diplomi ci vuol poco a mostrare, che anco i luoghi di Napoli, e di Sicilia non furono concessi senza Poteità, e senza Diritto,

Poi-

la Repubblica Pisana, e poi divenarono come una specie di Feudi è cosa certissima, e notoria per tutti li Scrittori. (1) Oltre a tutto ciò non è legale argomento quello, che siccome la Concessione dei Feudi nelle Sicilie non sembra valutabile, perchè non ebbe effetto, perciò nè pur debba valutarsi quella delli altri Feudi nel Territorio Pisano, la quale ebbe tutto l'effetto immaginabile, come dimostrano i fatti seguenti.

Nello Statuto di Pisa del 1303. vi sono tre Rubriche, cioè la 122. 123. e 124. nelle quali si dispone, che nelle Torze della Capitanía della Gherardesca si mandino tre Capitani, ai quali si destina il Salario, Sommario Num. III. ~~Non. III. Num. IV.~~ Si può dare un fatto più conclusivo, che si veda se i Castelli Superiori ai Diritti dei Gherardeschi risedesse nella Repubblica Pisana?

E di fatto si vedono messi ad esecuzione questi Statuti, perchè dai Documenti esistenti in Sommario Num. VI. risulta, che gl' Uffiziali del Comune di Pisa eletti da quelli Anziani = *Ex Balia quatuor de iis habent per Consilium Populi celebratum anno etc. = nominant, et elegerunt per ben duas volte (giacchè son perduti gl' altri Documenti) i Capitani dei Castelli in questione, il che conferma sempre più i Diritti della Repubblica di Pisa sopra i medesimi.*

Ecco la precisa formula dell' Elezione fatta nel 1340. dalla Repubblica Pisana, e per Essa dalli Uffiziali eletti dalli Anziani del Popolo Pisano in Sommario Num. VI. = *Lemus Pistoria nominatus a Bonaventura Miccati, electus est Capitaneus Donoratici.*

Ugolinus dictus Gota, nominatus a Franceschino Gama-hacurta, electus est Capitaneus Bulghari.

Vannes Lippi de Orlandinis nominatus a Nerio Urselli, electus est Capitaneus Castagneti, & Segalaris.

E in un altro Consiglio posteriore esistente nel medesimo recapito si legge = *Gad-*

(1) Tronci *Annal. Pisani* pag. 217.
Lunig. *Cod. Diplom. Tom. I. part. I.*
Sect. 2. Cap. 3. de Magno Etruriae
Duodiu num. XLV. dalla col. 1067.
E che anco le Potenze d' Italia

concorressero alle Elezioni dell' Imperatori si veda il Muratori *Antiquit. Med. Aevi del Imper. Rom.*
et Reg. Ital. elect. dissert. III.
col. 77. Tom. I.

= Gaddacius Faccios inominatus = Nino Faccio, electus = est Capitaneus Castagneti, & Sagalaris. =

Se dunque la Repubblica Pisana, e non i Conti mandava gl' Iudicenti ad Amministrare Giustizia, in *Castagneto*, *Bolgheri*, e *Donrasica* non potrà negarsi di averne, che questi Castelli furono sudditi della Pisana Repubblica.

A Documenti così stringenti si replica, che bisogna provare, che questi tali Iudicenti fossero ricevuti in quei Castelli dai Conti.

Credo che se occorre, si potrebbe poco a persuadere chiunque ha il senso Comune, che la potenza della Repubblica Pisana averebbe durata poca fatica a far rispettare dai Conti le sue deliberazioni, ma non ve n'è di bisogno, perchè come risulta dalli stessi recapiti Sommario Num. *XL* ha questa Elezione v'intervenne anco il Conte Bonifazio della Gherardesca = ivi = Una cum Domino Comite Bonifatio = il quale era come Doge della Repubblica di Pisa, onde è impossibile il sognarsi, che Ezzo fosse intervenuto a quella elezione se non avesse poi voluto ricevere i datti Iudicenti nei Castelli, per i quali Pisa li aveva eletti.

Ma perchè la verità non può stare lungo tempo nascosta, abbiamo trovata la prova diretta nelle Lettere delli Anziani della Repubblica di Pisa delli anni 1334. ec. Sommario Num. *VII* nelle quali scrivendo ai Capitani dei Castelli dei quali si tratta di aver concessa l'estrazione dai medesimi di Gracce ec. si esprimono così = Antiani Pisani Populi Capitaneis = *pro Communi Pisano salutem, & observantiam mandatorum* = e nella seguente = Antiani &c. Pisani populi providis Viris = *Capitaneis Bibbonae, & Montis Soudarij pro Communi Pisano salutem, & obedientiam.* =

Ma non finiscono qui le piene prove della Sotfezione a Pisa; L'istesso Conte Bonifazio Novello della Gherardesca ebbe bisogno di estrarre da Bolgheri, Guardistallo, e Casale alcune Gracce, e ne chiese ancor Ezzo la Licenza alla Repubblica Pisana, che scrisse le Lettere simili alle sopra riferite, nelle quali si dice, che gl'aveva concessa la permissione di estrarle per un mese. Sommario Num. *VII*.

B 2 Da

Da Documenti così trionfali ognuno fa dedurre la conseguenza, e se dopo averli veduti proseguirà il Sig. Avversario a negare il Dominio di Pisa sopra questi Castelli, sarà sempre repressibile d'una irragionevolissima ostinazione.

Succede l'altro Statuto di Pisa in Somm. Num. VIII. Rub. *De rebus quae inveniuntur in mari*, in cui chiaramente si dispone dalla Repubblica dei Naufragi, che seguono = *A Matrone usque ad fauces Castillonis Piscariae* = nel quale tratto di Littorale non vi è disputa, che sia compreso il Territorio della Gherardesca, il che resta confermato anche dalli Istrumenti riportati dal Tronci, e da Lunig, che si allegheranno in appello.

Da questa estensione deve dettarsi il Littorale della Gherardesca.

Ma si replica, che chi pretende l'eccezione bisogna, che la giustifichi, e non basta ogni Dritto esercitativo dai Contri per escludere i sommi Dritti della Repubblica di Pisa, ostando alla contraria pretensione, tanto la Lettera dello Statuto, quanto la regola di Ragione la quale stabilisce che un piccolo Territorio incluso in un Principato più grande non può giudicarsi che sia da questo indipendente. (1)

Altra riprova della subiezione di questi Castelli alla Repubblica Pisana ci vien data dal Documento esistente nella Cancelleria di Volterra riferito dal Tronci nell'Annali Pisani pag. 285. all'anno 1309. le di cui parole sono le seguenti = Essendo stati rubati, e spogliati a le Moie di Volterra alcuni di Bolgheri, si risentirono alla Comunità di Pisa, e gli Anziani commessero a Chele di Vitale della Parrocchia di S. Barnabè, e a Ristoro della Parrocchia di S. Martino loro Ambasciatori residenti in Volterra, che facessero istanza a quella Comunità, che fossero rifatti i Danari a quei di Bolgheri, e perchè non videro l'effetto desiderato.

(1) Bald. cons. 433. vol. 3. circa princ. lib. 3. Coppen. de Feud. observ. 4. n. 12. Balzaran. ad lib. 2. de Feud. ad §. Item secundum, sub num. 17. pag. 705. 1. Chassandeus in Consuetud. Burgund. Rub. 3. §. 4. in verb. apres ledic. hommages num. 13.

De Real Science du Gouvernement. Droit. Public. Tom. 4. pag. 168. ivi „ Quand' une petite terre est dans l'etendue circonscrite d'un grand Etat, elle est censé en faire partie, a moins, qu' elle ne prove, qu' elle ne l' est point. „

= siderato, Simone di Alberico da Spoleti, e Massimo de
 = Rebbi di Campagna uno dopo l' altro Potestà di Pisa, e
 = Pepo degli Ugurgieri da Siena Capirano del Popolo con-
 = cessero rappresaglia in Pisa contro i Volterrani, rogò il
 = Decreto Ser Giovanni di Lupo da Casanova il 17. Giu-
 = gno. Il tutto è cavato dalla Comunità di Volterra = Que-
 = sto documento autentico, che giustifica il *Tronci* esiste in og-
 gi nel Sommario al *Num. IX.*

Si risponde in contrario, che le Rappresaglie si conce-
 dono anco per torti, e danni fatti agli Amici.

E' però difficile il persuadersi, che la Repubblica Pisana
 per un danno fatto non ai Conti, ma ad un particolare di
 Bolgheri, e non in Bolgheri, ma alle Moie di Volterra vo-
 lesse prendere una così forte risoluzione a rischio manifesto
 di mettere Volterra con Pisa in un cimento di Guerra.

Ma quello, che toglie tutte le dispute si è, che dallo
 stesso Documento risulta, che intanto furono concesse le
 Rappresaglie, in quanto l' offesa, e il Danno era stato infe-
 rito ad un *Distrittuale Pisano*, e però vi entrava lo Statuto
 di Pisa, che ne ordinava il risarcimento; Oltre di che un
 tal fatto non bisogna prenderlo staccato, e separato, ma
 unitamente, ed uniformemente a tutti gl' altri, i quali sicco-
 me importano subiezione a Pisa dei Castelli controversi, co-
 sì quest' ordine delle Rappresaglie non può riferirsi ad una
 semplice Amicizia.

Lo stesso *Tronci* Scrittore dichiarato ora buono, ora cat-
 tivo secondo che torna comodo al Signore Avversario, il
 quale per altro niente di sostanza adduce in di lui discredi-
 to, lo stesso *Tronci* disse all' anno 1345. pag. 359. narra il fat-
 to seguente = Successe in questo medesimo tempo un gran
 = travaglio ai Pisani, che avendo Eglino costituiti Vicarj nel-
 = la Maremma i Figli di Buccarozzo Conte di Monte Scudaio,
 = e mandatogli i Cavalli, e Fanti per la guardia di quei
 = luoghi, che furono collocati in Bibbona, et in Vada, e
 = mentre erano reputati per Cittadini Fedelissimi alla loro
 = Patria, si scoprirono traditori, ed aderenti agli Usciti.
 = Finfero questi di avere avute Lettere di Pisa, e le mo-
 = strarono false, per le quali veniva comandato, che cac-
 cias-

= cialsero via i Soldati, che vi erano in Presidio, perchè
 = si dubitava di violazione di Fede, e che s'intendessero
 = con i Ribelli; Quei Terrazzani per obedirs non solo cac-
 = ciarono i Soldati, ma a molti tolsero quello che avevano,
 = ed alcuni ne ammazzarono, e pochi si ridussero in salvo con
 = la fuga. Seguito questo i medesimi *Vicarii* raddoppiano il
 = tradimento, e finsero, che essendosi ecceduti i termini dei
 = Comandamenti, al sicuro gli Anziani gl'averebbero dato
 = atrocissimi gastighi, e con mostrar loro di temere, spavento-
 = rono in modo quei Popoli, che per fuggire le pene seguen-
 = do il loro proposto pensiero si Ribellorno, et eccoti, quan-
 = do ogn'altra cosa si pensava, venne la nuova a Pisa, che
 = ~~Castagneto, Casaglia, Vada, Guastalla, Poggia~~
 = ~~Castagneto, Casaglia, Vada, Guastalla, Poggia~~ ed altri luoghi si erano Ribellati ec.

Dunque se si erano Ribellati ne veniva per necessaria il-
 lazione, che erano Sudditi di Pisa, non potendo aver luogo
 i termini di Ribellione fra persone libere, ed indipendenti,
 e fra le quali non vi è la subiezione delle une all'altre.

Concludentissimo similmente è il fatto esistente in Som-
 mario al *Num. X.* in cui il Comune, ed Uomini di Castagne-
 ro Debitori alla Repubblica Pisana di una somma considera-
 bile per Diritti dovutigli, ed essendo inabili al pagamento,
 chiesero uno sbasso, e tanto li Anziani, quanto il Consiglio
 Generale del Popolo gli fecero la grazia di concederglielo;
 Dunque se Castagneto pagava i Diritti alla Repubblica Pisana,
 chi può negare che fosse Suddito alla medesima?

Ma quel che corona l'opera si è, che tanto nel 1371.
 quanto nel 1372. l'istessi Conti pagavano le Prestanze, e Gra-
 vezze al Comune di Pisa, come in Sommario al *Num. XI.*
 dunque i Sigg. Conti, che in tutti i recapiti si qualificano per
 Cittadini Pisani, non erano Cittadini di semplice onore, ma
 erano Sudditi attuali della Città di Pisa (1).

Esa-

(1) *Monte de finibus* p. 32. num. 8.
 „ ivi „ Iurisdictionis possessio pro-
 „ batur per onerum praestationem „
 „ L'articolo 18. delle addotte Ca-
 „ pitolazioni dimostra chiaramente
 „ la subiezione dei Sigg. Conti al

Comune di Pisa, perchè la Re-
 pubblica Fiorentina li assolve „ ab
 „ omni debito, ad quod pro prae-
 „ terito tenentur Comuni Pifa-
 „ rum. „

Esamineremo adesso la pretesa Pace del 1396. dedotta a quell' Anno dal Sig. Avversario come un Documento trionfale, perchè trattata da alcuni Ambasciatori della Repubblica Fiorentina.

La verità però si è, che questa non fu una Pace tra Pisa, e i Conti, i quali dalli Istoricisti si dichiarano allora Ribelli di Pisa (1), ma bensì fu un tentativo dei Fiorentini di rimetterli in grazia della Repubblica Pisana, la quale si esibiva = Di perdonar loro ogni *Errore commesso*, rendendo ai Pisani le Terre a lor tolte nel tempo della *Disobbedienza*, e queste rivolevano in ogni modo, e in ogni altra cosa i Conti rimanessero nell' *Obbedienza*, e modi che erano prima, che contro si facesse = Se i Conti erano liberi, e indipendenti da Pisa, come ci entrava il perdono delli errori commessi, come si potevano accusare di *Disobbedienza*, e come potevano aver luogo i termini, che Essi rimanessero nell' *Obbedienza di prima*? Non può esser più letterale, e più certa la prova della lor Subiezione alla Repubblica di Pisa, e questa si ritorce mirabilmente contro i Signori Conti, che l' hanno addotta.

In ultimo non posso ammettere, che la Città di Pisa sia stata in alcun tempo Suddita dei Sigg. Gherardeschi, giacchè alcuni di questi altro non furono, che Potestà, o Capitani delle Masnade, e Difensori del Popolo, e in conseguenza Capi della Repubblica, (2) e come è noto per tutte l' Istorie, ed il Conte Ugolino, che volle aspirare alla Sovranità, ne ebbe il notorio orribile gastigo.

E questa sarebbe la ragione, perchè nelle asserite Capitane

(1) *Tronci Annali Pisani pag. 477. Malevolti Istori. di Siena part. 2. pag. 181.* „ ivi „ Col favore de' „ Conti di Monte Scudaio, che si „ erano Ribellati dai Pisani, e uniti „ tisi con i Fiorentini. „

(2) *Somm. contr. all' an. 1198.* „ ivi „ Comes Tedicius Pisanorum Potestas „ e nei due Documenti all' „ anno 1346. „ ivi „ Dominus Raynerius dictus Novellus Comes de „ Donoratico Potestas Pisanum, &

„ Lucae „ e nel secondo di questi „ che è un Decreto degli Anziani, „ si dice dei suoi Posterì „ Dummodo sint fideles Reipublicae nostrae „ e può vedersi nel Codice del giuramento del Potestà di Pisa il giuramento prestato nel §. ultimo al Conte Ugolino, ed a Nino Visconti „ Pisanum Dei Gratia, & Pisanum Districtus Potestatibus, Capitaneis, Gubernatoribus, & Amministratoibus. „

volazioni dell' Anno 1405, quando sussistessero, non si leggono già parole di antecedente Dominio, e possesso Civile ritolaro al tempo dei Pisani, come sono *habent, possident, &c.* ma bensì le altre *quod ipsi tenent, & hactenus tenuerunt*, le quali altro non significano, che una pura detenzione materiale. (1)

E però se fosse vero, come non è, che la Repubblica Fiorentina in dette pretese Capitolazioni avesse retti ai Gherardeschi i cinque Castelli di Bibbona, Casale, Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, come prima li avevano, ne verrebbe la conseguenza, che Essi avrebbero dovuto possederli in quella forma, che li possedevano mentre sussisteva la Repubblica Pisana; ma si è provato fin qui, che prima li possedevano come soggetti alla Repubblica di Pisa, dunque dipoi avrebbero dovuto possederli come Sudditi della Repubblica di Firenze, essendo impossibile il persuaderli, che i Fiorentini glie li lasciassero con maggiori Diritti di quelli, con i quali glie li lasciavano tenere i Pisani.

Passando adesso dal tempo della Repubblica Pisana a quello della Repubblica Fiorentina, noi sostenghiamo, che le Capitolazioni, che si portano dai Signori Conti come stipulate nell'anno 1405, e dalle quali apparisce, che Essi desfero alla Fiorentina Repubblica i loro cinque Castelli, e ne fossero fatti perpetui Vicarj, o non sussistono, o sono simulate, o fatte ad un altro oggetto, e però ineffettuate, o pure in ogni peggiore ipotesi altro non importano, che una pretratta Concessione feudale fattagliene dalla Repubblica.

E cominciando dall' insuffistenza, o simulazione, resta questa provata chiaramente dalle tre Sommissioni fatte dai Popoli di quei Castelli alla stessa Repubblica.

Poichè sotto dì 14. Gennaio 1406, e così un Anno dopo alle addotte Capitolazioni, i Popoli di Casale, e di Bibbona, che sono due de' cinque Castelli in esse contrarie Capitolazioni contenuti, li diedero liberamente alla Repubblica

Fio-

(1) *Leg. 9. fin. ff. de Rei vindic. L. 18. in fin. ff. de acceptil. L. 38. §. haec quoque stipulatio ff. de verb. oblig. Hotoman. de verb. lur. verb. habet.*

re, Gotofred. in Not. ad instit. tit. quib. mod. toll. oblig., & ad ff. L. 3. Cod. de rei dominic. verb. incubare.

Fiorentina, come dai Recapiti in Sommario *Num. XII. e XIII.* et in ciascun di questi si leggono le seguenti, o simili parole = In primis quod dictum Commune Casalis cum eius = Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum = intelligantur esse, & sint sub Dominio, Obedientia, Regimine, Imperio, & Gubernatione dicti Magnifici Communitatis Florentiae *tamquam eorum UNICI, & veri Domini, & ipsi Communi Florentiae, & non ALII debeant legaliter, & fideliter obedire prout veri SUBDITI Comitatus Florentiae, & sic ut alii Comitatus Florentiae in omnibus tractentur, reputentur, censeantur, & sint.* = Anzi che i Popoli di Casale, Sommario *Num. XII.* si esprimono, che volevano darsi prima al Comune di Firenze = sed non fuerunt permitti, & postea, qui eos tenebat = rebellavit contra Commune Florentiae = E dipoi soggiungono = Item quod dictum Commune Casalis debeat omni = tempore per Commune Florentiae benignè tractari ut devoti SUBDITI, & Servitores ipsius Communis Florentiae, = considerato maximè, quod Homines, & Personae dicti Communis fuerunt deprædati, & derobati, & multi ipsorum = interfecti occasione novitatis motae per aliquos de Comitibus della Gherardesca, = e nella sommissione di Bibbona Sommario *Num. XIII.* non solo la Repubblica Fiorentina si fa Giudice di ciò, che i Figli del Conte Arrigo della Gherardesca dovevano avere da qualunque Bibbonese, ma inoltre concede ai Debitori un Anno di tempo a finir di pagare i loro debiti; si può dare una riprova maggiore della insufficienza delle Capitolazioni pretese celebrate un solo Anno innanzi fra la Repubblica Fiorentina, e i Signori Conti?

Nell' istessa forma sotto dì 10. Febbraio 1407. si diedero alla Repubblica Fiorentina i Popoli di Donoratico, come risulta dal Documento in Sommario *Num. XIV.* con le seguenti effrenatissime espressioni. = In primis quod dictum Commune, & Castrum Donoratici cum eius Curia, Pertinentiis, Hominibus, & Personis, intelligatur esse, & sit, in perpetuum *sub Dominio, Imperio, Iurisdictione, Gubernatione, Regimine, Custodia, & Obedientia, dicti Magnifici Communis Florentiae, & NON ALTERIUS* ullo modo, & ipsi = Com-

= Communi Florentiae, & suis Officialibus, ET NULLI ALII
 = debeant in omnibus obedire legaliter, & fideliter in per-
 = petuum. = Item quod dictum Commune Donoratici cum
 = suis Hominibus, & Personis traçterur, & reputetur ut Com-
 = mune, & ut Homines, & Personae *de Comitatu Florentiae*,
 = & prout VERE, ET MERE SUBJITI Communis Florentiae,
 = ET NON ALTERIUS, & ipsum Castrum cum Fortilitiis sem-
 = per teneatur, & custodiatur per Commune, & pro Com-
 = muni Florentiae. =

E finalmente nella sopra enunciata Dedizione di Bibbona, concepita quasi con l'istesse parole di quelle di Casale, vi si aggiunge la ragion vera dell'ius acquistatovi dalla Repubblica Fiorentina, nella forma seguente cioè: = Et attendentes quod dictum Commune, & eius Curia non propter suum defectum nunc, & non prius venit ad obedientiam Communis Florentiae cum ut asseruit dictus Syndicus postquam Commune Florentiae habuit Dominium Civitatis Pifarum, Homines dicti Communis fuerunt semper parati obedire Communi Florentiae, sed non fuerunt permessi, & postea qui eos tenebat Rebella vit contra Commune Florentiae. =

Ora mi farebbe somma grazia chi mi dicesse come possono conciliarsi con questi tre Recapiti le Capitolazioni addotte da' Signori Conti, e come la Dazione pretesa fatta da' Signori Conti suddetti alla Repubblica Fiorentina, e il successivo ricevimento di essi Castelli in Vicariato possa combinarsi con la Dedizione, e Sommissione dei Popoli dei Castelli medesimi, i quali vollero diventare veri Sudditi della Repubblica Fiorentina con una plenaria Subiezione, e come finalmente possa dirsi, che questi Popoli restassero soggetti ai Conti, ed insieme *veri, e meri* Sudditi della Repubblica Fiorentina, *e non d'altri*.

L'effettuazione di queste sommissioni dei Comunisti, e l'ineffettuazione delle asserite Capitolazioni resta pienamente giustificata dai fatti seguenti.

Il primo è lo Statuto di Donoratico Sommario *Num. XVI*: fatto non dai Signori Conti, ma senza il loro intervento da quei Comunisti, e la di lui approvazione non fatta dai me-

medesimi Signori Conti, ma bensì dalla Repubblica Fiorentina, la quale casò, e corresse in diverse parti lo stesso Statuto, e specialmente dichiarò le Condanne Pecuniarie per qualunque Delitto doverli applicare, e pagare per metà al Comune di Firenze, e per metà al Comune di Donoratico; Parimente ordinò li Statuti di Donoratico non doverli attendere in quei Capitoli, che fossero contrarj alli Statuti del Comune di Firenze, e che dopo tre Anni i Comunisti di Donoratico dovessero rimandare i detti Statuti per una nuova Approvazione alla pena di Lire Dugento in caso, che non li mandassero.

Questa approvazione seguì nell' Anno 1407, e così due soli Anni dopo le Capitolazioni dell' Anno 1405, onde un fatto così prossimo è il miglior testimone, che possa darli contro le Capitolazioni medesime.

Oltre di che rispetto a Donoratico il questionare l'effettuazione della Sommissione di quei Popoli è un cercare il nodo nel giunco, quando nè pure adesso i Sigg. Conti possiedono Donoratico, di cui è attualmente Padrona la Famiglia dei Sigg. Serristori, che lo tiene a Livello dall' Arte del Cambio, a cui nel 1464. fu lasciata nel Testamento rogato Ser Nastagio di Ser Amerigo Vespucci da Giovanni de Medici Figlio del Vecchio Cosimo, come dal Recapito in Sommario *Num. XVI*

Il secondo è lo Statuto di Bolgheri fatto l' Anno 1409. non dai Sigg. Conti, ma dalli Statuenti eletti dal General Consiglio di quel Castello, non ad onore dei Conti, che non vi si nominano, ma ad onore, e gloria della Repubblica Fiorentina = Sub cuius regimine, gubernatione, & devotione = dictum Commune Castri Bulgheri regitur, & gubernatur = Se li governava Firenze, dunque non li governavano i Conti, e tale Statuto non fu rogato dal Ministro dei Conti, ma da Notaio Pubblico Fiorentino della Potestaria di Bibbona Sommario *Num. XVII*.

Combina con i suddetti il terzo fatto nell' Anno 1421. In detto tempo i Rappresentanti la Comunità di Castagneto formarono i loro Statuti, una Rubrica dei quali è, che qualunque Delitto, Maleficio, ed Eccesso dovesse notificarsi non

all' Iudicente di Castagneto, che non vi era, ma bensì al Capitano di Campiglia, ovvero al di lui Ufficiale. Questi Statuti furono approvati non dai Conti, ma dalla Repubblica Fiorentina con simili Correzioni, Cassazioni, Modificazioni, ed altro nella stessa forma, che quelli di Donoratico, come in Sommario *Num. XVIII.*

Ecco dunque dimostrata ad evidenza l'effettuazione delle Sommissioni dei Popoli, l'ineffettuazione delle Capitolazioni dei Conti, ed il Dominio dei Castelli, e la Potestà Legislativa nella Repubblica Fiorentina.

Oppone il Sig. Avversario, che di Cinque Castelli si portano le Sommissioni di soli tre. Se dal tempo presente al tempo delle suddette Sommissioni non vi corresse lo spazio di più di Trecento Anni si potrebbe pretendere, che da noi si producessero anco le altre, ma bisogna necessariamente presumerle seguite, e perdute, giacchè si vede, che anco Bolgheri, e Castagneto formarono liberamente i loro Statuti senza intervento, e senza consenso dei Conti, e la Repubblica Fiorentina glie li approvò come in Somm. *N. XVII. XVIII.* riprova evidente, che dopo l'acquisto di Pisa valurò più le Sommissioni dei Popoli che le Capitolazioni dei Conti.

Risponde in secondo luogo, che i Comunisti Autori delle suddette Sommissioni erano Coloni, Ascrittizzii, Manenti ec. dei Sigg. Conti, e sopra di ciò quasi fosse una materia incognita ci fa una bella lezione.

Ma io lo sfido a provarlo, e lo stimo se lo prova.

Vi erano questi generi di persone, ma tali non erano nè potevano essere gli Abitatori dei Castelli che sono in disputa, perchè come sopra si è esuberantemente provato erano Sudditi della Repubblica Pisana, e non dei Sigg. Conti.

E di fatto si osservi, che questi tali Ascrittizzii come ben dice il Sig. Avversario si vendevano insieme con i Patrimoni, e con i fondi, il che importava l'essere considerati a guisa di Schiavi, e di Bestie inerenti ai fondi medesimi; ora questi uomini = Bestie = compilarono i poco fa riteriti Statuti senza intervento, nè consenso dei Conti, e senza nè pur nominarli, e li fecero approvare dalla Repubblica Fiorentina, e li messero in osservanza; Li Ascrittizzii, Servi, e simili non
fa-

facevano Statuti perchè non avevano nè pure la volontà, e si avevano per non esistenti.

Ma non finiscono quì le prove esclusive della condizione Ascrittizia; nacque questione sopra il Taglio delle Legne fra i Popoli di Castagneto, e il Conte Fazio nell'anno 1507. e 1511. e questa questione restò terminata fra dette Parti con due sonori Istrumenti di Transazione Sommario *Num. XIX.* e *Num. XX.* ne' quali si legge, che non si potessero tagliare Alberi = *Sine licentia Hominum dicti Communis Castagne-* = *ti, & dicti Comitatus Fatii omnium in concordia, quam da-* = *re, & concedere non possit una dictarum Partium sine alia,* = *& data non valeat, & teneat* = Se ad un Colpo di questa sorte non si risente il Sig. Avversario, e non renunzia alla sua dotta lezione sopra gli Ascrittizii nei nostri Castelli, quando per tali non li riconobbe nè pure il lor preteso Padrone, che li trattò da Condomini delle Boscaglie, e contrasse con loro alla pari, dico che in lui *Est Error cum pertinacia.*

L'autorità della Repubblica Fiorentina, e l'ineffettuazione delle asserte Capitolazioni resta sempre più confermata dal Documento esistente nel nostro Sommario *Num. XI.* da cui si vede, che non in parole ma in fatti, e non solo alla Repubblica Pisana quando era in essere, ma anco dopo il 1406. alla Repubblica Fiorentina, i Conti pagarono le Taglie, e Tasse, e le pagarono per mezzo del Comune di Pisa, onde non si può dare maggior riprova della verità del nostro assunto.

Ma quel che deve fare ammuto il Sig. Avversario è lo Statuto del Comune di Firenze registrato l'anno 1415. nel Libro V. delli Statuti Fiorentini alla Rubrica 35. intitolata = *De Potestariis Comitatus Civitatis Pifarum* = le di cui parole sono le seguenti = *Sub Capitaneatu Campigli subline* = *loca infra scripta Commune Campigli, Saffecti, Donorati-* = *chi, Castagneti, & Borgari, Bibbonae, & Casalis, Guardis-* = *stalli, & Monte Scudari; Qui dictus Capitaneus habeat* = *unum Militem socium, tres Notarios, quorum unus ad Re-* = *gimen Donoraticchi, Castagneti, & Borgaris* = e più sotto = *Et habeat dictus Capitaneus merum, & mixtum Imperium* = *in Civilibus, & Criminalibus.* =

Co

Conosce il Sig. Avversario, che questo Statuto non è compatibile con le pretese Capitolazioni, e che solo basta per la decisione di quest' affare contro i Sigg. Conti, e molto più unito a tutti gl'altri fatti da noi riferiti, e da riferirsi, e però procura di evitarlo con due risposte.

La prima, che questo Statuto dia la Giurisdizione all' Iudicenti di Campiglia solamente nelle Cause Capitali, e di Mutilazione di membro, perchè riservate nelle Capitolazioni alla Repubblica.

Ma questo si chiama distruggere, non interpretare lo Statuto, il quale non solo gli dà un indistinta, ed infinita Giurisdizione nelle Cause Criminali, ma quello, che è più, anco nelle Cause Civili = *ivi* = *Et habeat dictas Capitaneus = merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminalibus* = onde non sussiste in fatto questa prima risposta.

Meno sussiste la risposta seconda, che questo Statuto fosse revocato per una Provvisione del 1416. Sommario contrario all' Anno predetto.

Poichè questa Provvisione non ha che far nulla col caso nostro, perchè revoca solamente quelli Statuti fatti nel 1415. che in materia d' Uffizi mutassero, e variassero li Statuti vecchi, e questa è la Lettera della Provvisione medesima, che si porta in Contrario; ora quale era mai il Vecchio Statuto Fiorentino, che disponesse, che i Castelli in questione non fossero sottoposti all' Iudicante di Campiglia? Certo che non ve n'era, nè ve ne poteva essere alcuno.

Oltredichè nelli Statuti di Castagneto fatti l' anno 1421. si dispone chiaramente, che il Sindaco de Malefizi di Castagneto debba manifestare ogni Malefizio, Delitto, ed Eccesso al Capitano di Campiglia, ovvero al suo Offiziale, dunque nel 1421. il Capitano di Campiglia aveva sopra a Castagneto quella Giurisdizione, che gli era stata data nel 1415, il che è contrario alla pretesa revocazione dello Statuto Fiorentino sopraccitato, che gli dava la predetta Giurisdizione, e perciò stà totalmente ferma la nostra proposizione, che il pieno Dominio di questi Castelli non fu nei Conti, ma bensì nella Repubblica Fiorentina, che con Potestà Legislativa li sottoponeva ai suoi Iudicenti.

Ma

Ma tolghiamo al Sig. Avversario ogni refugio anco più miserabile; Questo Statuto fu fatto per la prima volta non nel 1415. ma nel 1408. come si vede dal Documento in Sommario al *Num. XXI.* e fin'd'allora fu registrato nel Volume delli Statuti del Comune di Firenze a 195. e solamente nel 1415. fu riportato nei Volumi nuovi delli Statuti Fiorentini Sommario *Num. XXII.* dunque non vi è applicabile la Provvisione del 1416. che non solo non parla delli Statuti fatti nel 1408., ma in oltre essendo questo il medesimo di quello registrato nell'anno 1415. non possono nè l'uno, nè l'altro venir compresi nella Provvisione del 1416., perchè l'ultimo in cambio di variare s'uniforma in tutto, e per tutto, e con l'istesse parole allo Statuto precedente.

E' mirabile ancora il pretendere di sostenere la sussistenza, ed effettuazione delle Capirolazioni a fronte delle due Lettere esistenti in Sommario al *Num. XXIII.* scritte nel 1406. dalla Repubblica Fiorentina al Capitano di Volterra, in cui gli si ordina, che faccia sfrattare il Conte Giovanni dalle Fortezze di Bibbona, e Donoratico, e che dentro quindici giorni vada ad abitare Cinquanta Miglia lontano ai Confini della Repubblica, altrimenti il Conte Giovanni s'intenda Ribelle, e restino Confiscati i Beni di lui, e de suoi Fratelli, e quanto al Conte Niccolao, e Fratello si comanda, che non possino uscire di Volterra senza licenza.

Era questo un bel Dominio de' Conri in quei Castelli, ai quali nè pure potevano approssimarsi, ed è un bel negare ~~Sudditi quelli, che della Repubblica si~~ dichiararono Ribelli, e gli si volevano Confiscare i Beni, e finalmente dopo tutto ciò è un bel negare il Dominio della Repubblica, la quale senza esitanza chiama quel Territorio *Terreno* suo.

Proseguendo il nostro discorso, e le nostre giustificazioni è cosa parimente certa, che dal 1405. fino al 1716. non hanno avuto nei loro Castelli Iudicante veruno per più di Trecento Anni, ma la Giurisdizione è riseduta sempre nel Capitano di Giustizia di Campiglia, onde si vuole dal Sig. Avversario, che Essi abbiano avuta una Legislazione senza però avere chi promulgasse, ed eseguisse le loro Leggi.

Per evitare questa Trecentenaria mancanza di Iudicante,

se

se ne crea dal Sig. Avversario uno di pianta nel 1440, cioè un Giannozzo de Pitti, che essendo delle prime Famiglie della Città di Firenze, ed essendo una persona molto qualificata nella Repubblica si vuole, che andasse a fare il Vicario nei miserabili Castelli, che sono in disputa, e non per la Repubblica Fiorentina, ma per il Conte Arrigo della Gherardesca.

Ma per tutta prova di questo inverisimile si porta un Foglio esistente nell' Archivio Domestico de' Sigg. Conti incapace di render provante da per se solo qualsivoglia Documento, come in principio si è dimostrato.

Parimente ricorre alla pretesione, che al Capitano di Campiglia fosse raccomandata questa Giurisdizione dalla Madre di alcuni Conti Pupilli, come nel 1611. disse il Provveditore Niccolini.

Una tal Favoletta però altre volte smentita, resta confutata molto più dalla seguente serie di fatto.

Nel 1408. la Repubblica Fiorentina fece il riferito Statuto in cui diede la Giurisdizione ordinaria al Potestà di Campiglia in tutte le Cause Criminali, e Civili di questi Castelli, e glie la confermò con lo Statuto del 1415.

Nel 1421. si vede dalli Statuti di Castagneto approvati dalla Repubblica, che il Potestà di Campiglia esercitava in Castagneto quella Giurisdizione; Nel 1588. l' istesso Potestà disse, che non trovava in quelle Scritture l' origine quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitarlo Sommario Num. XXIV., come dunque nel 1611. quando riferì il Niccolini poteva esservi stata questa Raccomandazione di Giurisdizione, quando nel 1588, e così soli 23. Anni avanti la Relazione del Niccolini era certo, che i Sigg. Conti non l' avevano avuta, ma bensì *da tempo immemorabile* l' aveva sempre esercitata l' Iudicente di Campiglia.

E però il Senator Bonarroti nella sua Informazione sebene citò la Rappresentanza del Niccolini, ridusse però la prova di questo fatto *ad un' antica tradizione, che avevano i Sigg. Conti*, onde ognun vede quanto poco capitale poteva farli di essa a fronte del nostro così concludente Argomento.

Molto più, perchè deducendosi da noi in Sommario
Num.

Num. XXV. Cinquecento fedici Sentenze proferite dall' Iudicente di Campiglia dall' Anno 1458. al 1716. contro Persone di questi Castelli, fra queste si trovano dal Tribunale di Campiglia processati li stessi Signori Conti anche per più Risse (1). Sarebbe certamente una stravagante Delegazione quella in vigore della quale il Delegato processasse anco il Delegante, cosa che io non credo possa esser mai venuta in mente ad anima vivente.

Queste Sentenze in numero così esorbitante non restano vulnerate dalle due Sentenze riportate in contrario, che una del 1415., e l'altra del 1417. Somm. contrario all' Anno 1415. che in esse non si leggano i motivi per i quali viene applicata la metà della pena a quei Conti di Monte Scudaio, che si erano ritirati in Castagneto, se non fosse un sussidio Caritativo stato assegnato a questi Conti dalla Repubblica Fiorentina per poter vivere, giacchè anco secondo le controverse Capitolazioni al Num. 14., e 21. gli aveva spogliati di tutti i lor Beni anco privati.(2)

Anzi che queste due Sentenze corroborano mirabilmente il nostro assunto, perchè si vede che le Condanne in esse contenute contro persone di Castagneto furono proferite dall' Iudicente di Campiglia, e quel che maggiormente conclude si è, che ve n' è una del 1417. la quale sempre più riduce all' evidenza, che nel 1416. non fu revocato lo Statuto del 1415. il quale sottoponeva a Campiglia Castagneto, Bolgheri, e Donoratico.

Tutte queste Sentenze basterebbero sole per il nostro intento, e molto più unite ai gran fatti da noi fin' ora riferiti,

D

ti,

(1) „ Quomodo ille summum re-
 „ tinere potest Imperium, qui ad
 „ Tribunal alterius vocari, puniri-
 „ que, vel absolvi pro meritis po-
 „ test. „ *Jesmaro ad Groc. lib. 1.*
cap. 3. §. 21. lett. O. Barbeyrack.
ad Puffend. de Iur. nat. lib. 8. c. 9.
§. 4. not. 1.

(2) Non ho mai detto, nè sognato di dire, che tutti i Conti della Famiglia Gherardesca fossero spo-

gliati di tutti i Beni anco privati, ma bensì quelli soli di Monte Scudaio, come prova l' istesso Sig. Avversario nelle note alla sua Scrittura pag. 466; ma Effo ha la bontà di decapitare la Risposta mia manoscritta, e levando Monte Scudaio farmi dire quello, che non ho detto, e così *fingit hostem quem feriat.*

ti, specialmente perchè cominciano dal tempo della Repubblica, ed abbracciano il tempo del Principato fino al 1716.

Passando in ultimo all'Esame della Pace fatta nell'Anno 1419. fra il Comune di Firenze, e il Duca di Milano, in cui si nominano i Gherardeschi, si risponde, che se il Sig Difensore Avversario avesse scritto sopra l'intero Istrumento di questa Pace cavato dall'Archivio delle Riformagioni, in più particole di Essa vi averebbe trovati espressi i Sottoposti, Obbedienti, Collegari, Raccomandati, Feudatarj, Vassalli, o Seguaci di una Parte, e dell'altra.

In questi termini lo pregherei a dirmi sotto quale delle suddette Denominazioni restassero compresi i Sigg. Conti della Gherardesca, quando in specie trovo uniti ai Medelimi i Malevolti divenuti in quel tempo Cittadini Fiorentini, e Sudditi sebbene privilegiati della Repubblica Fiorentina.

Nè ciò deve fare alcuna specie, poichè in molti Trattati di Pace fatti tanto in quel medesimo Secolo, che nei precedenti tra lo stesso Duca, e il Comune di Firenze, ed altre Potenze d'Italia, si vede seguita la ratifica dai rispettivi loro Aderenti, Seguaci, e Raccomandati, e talvolta da alcuni Privati, e Particolari, i quali venivano dai rispettivi loro Protettori, o Signori nominati, e compresi ne' Trattati medesimi per qualche fine particolare.

Per esempio nel 1299. seguì in Faenza un Congresso delli Ambasciatori di Matteo Visconte, di Alberto della Scala, di Azzo, e Francesco Marchesi di Este, e de' Bolognesi, e le Città della Romagna, e i *Lambertazzi fuorusciti di Bologna*, fù questa pur anche di poi conchiusa, laonde riuscì degno di Memoria quest'Anno per cagione di tante Paci = sono parole *del Muratori ne suoi Annali nel detto Anno*.

Nell'Istrumento del 1452. esistente nell'Archivio di Palazzo trovasi la Ratifica, ed Accettazione fatta da Gherardo di Giovanni Gambacorti Signore di Bagno della Lega formata sotto di 30. Luglio 1451. tra il Comune di Firenze, e il Duca di Milano, abbenchè detto Gambacorti non fosse, che un semplice Feudatario del Comune di Firenze, da cui aveva ricevuta l'Investitura assai limitata della Terra di Bagno.

Nel

Nel Trattato di Pace seguito l' Anno 1353. fra il Comune di Firenze, e Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano, e Signore di quella Città, trovansi le Ratifiche fatte dalle Famiglie degli Agolanti bandite dal Comune di Firenze, perchè venissero rimesse, e gli fossero restituiti i Beni, che dal Comune gli erano stati Confiscati, dal che, come si è detto ne segue, che l' intervento a simili Paci, o Leghe non prova nè la Sovranità, nè l' indipendenza.

Ecco dunque pienamente provato, che ebbero effetto le Sommissioni dei Popoli, non le Capitolazioni con i Conti, le quali con tutti li sforzi del Sig. Averfano, non ha potuto provare con *Documenti legittimi*, che fossero messe fuori se non circa a Sessanta Anni dopo, che apparirono fatte, e così mentre i Capitolanti Fiorentini (che quando Capitolarono non potevano essere Ragazzi) dovevano per ragione di mondo esser morti, a differenza delle Sommissioni, che si vedono immediatamente, e replicatamente eseguite.

Sebbene abbiamo pienamente giustificata l' insufficienza, o la simulazione delle Capitolazioni, non ostante figuriamole per ipotesi sussistenti. Diciamo, che queste non potrebbero al più importare, che un Feudo della Repubblica ai Conti, ed in oggi del Gran Ducato, come con una solenne *Sentenza*, e ad istanza d' un Ramo della Famiglia Gherardesca decisero sette Giudici, il Motivo de' quali è stampato presso il *Savelli* dopo il secondo Tomo della *Somma al Cap. VII.* benchè ancor questo abbia la *disgrazia del Titolo di essere voluto ora buono, ora cattivo*, ~~perchè non si può dire che non~~ non ne questo oggetto importa che nelle Capitolazioni i nostri Castelli non siano nominati, come Feudi, giacchè quando la Repubblica glie ne dà in Vicariato è segno, che non gli trasferisce il pieno Dominio, come proverassi in appresso, non importando per la qualità Feudale che vi siano le parole Investire, *infundare*, e simili, purchè vi sia quanto basti a produrre il Vincolo nella sostanza (1).

Nell' anno 1635. il Conte Ugo della Gherardesca nel Chirografo sopra enunciato fatto all' Arte del Cambio, e ri-

D 2

feri-

(1) Il Conte Cristiani nella deduzione *Sotto Giudici art. 1. n. 96. 97.* ne sopra Malgrate pag. 49. i detti

ferito in Sommario al *Num. XVI* chiama il Castello di Donoratico = Feudale di S. A. Serenissima = e poi soggiunge, che il Feudo predetto deve ricadere al Gran Duca.

Combina con questa Decisione ottenuta dai Sigg. Gherardeschi, e con questa scritta il Rescritto del Serenissimo Gran Duca Cosimo III. ottenuto pure da Sigg. Gherardeschi, in vigore del quale hanno l'esercizio della Giurisdizione, ed in cui si dice chiaramente = per i luoghi nei quali godono pre-, = sentemente tutte le altre preeminenze, e prerogative = Feudali = Onde quando Essi stessi in due atti così solenni hanno sostenuto, ed ottenuto, ed hanno accordato il titolo Feudale non possono più adesso certamente impugnarlo (1).

Non rileva parimente, che i Gherardeschi, che sostennero la qualità Feudale in quel Giudizio, non siano i presenti Sigg. Conti.

Poichè oltre all'essere la Sentenza proferita super statu (2) è cosa certa, che i Sigg. Gherardeschi di allora sostennero la qualità Feudale per escludere l'Eufrosina Peruzzi, che ripeteva la sua Dote dai Beni della Contea, e gli riuscì di escluderla, sicchè se non si difendevano con quella qualità, l'Eufrosina averebbe portata via una parte della Contea medesima, ed i Sigg. Conti presenti non l'avrebbero avuta intera se non fosse stata dichiarata Feudo; Dunque quella Sentenza giovò anco agli Odierni Sigg. Conti, sicchè non la possono in alcun modo impugnare (3).

Si dice in oltre dal Sig. Avversario, che il Vicariato non impedisce la Sovranità nel Vicario ec.

Ma questo può procedere in quei Vicariati, che sono Feudi Regali, ma non mai nei Vicariati semplici, che portano seco la concessione Feudale di minor rango, come sono quelli dei quali si tratta, e come sarebbe un piccolo Feudo Gran Ducale, che restasse anco adesso concesso con il titolo di Vicario, giacchè in questi termini un tal titolo esclude il Dominio diretto, e molto più la Sovranità, come fermano

i Set-

(1) Ottimamente i Sette Giudici nella Loro dec. art. 1. n. 86. e 87.

(2) Leg. *Ingenuum ff. de Statu Hominum*.

(3) Leg. *Si Servus 53. ff. de Legatis primo Rom. decisi. 408. numer. 67. parti. 16. recent.*

in Sette Giudici nella loro Decis. numer. 67, ed altrove nell' Art. 1.

Tanto più, che a considerare anco le Capitolazioni su cui si fondano i Sigg. Conti, si vede in Esse così snervata la Potestà dei Medesimi, che è impossibile formarne quella grande idea, che vorrebbe persuadere il Sig. Avversario, ed equiparare questi miseri Castellucci a quei Vicariati Imperiali, dei quali parlano li Autori da lui citati.

Poichè circa il principio di Esse si mostra di dargli tutta la Giurisdizione, tutto il resto però di quelle Capitolazioni dimostrano che se gli volle dare ben limitata, e per grazia.

Che ciò sia vero, in primo luogo nel proemio della supplica i Sigg. Conti si dichiararono di volere stipulare quelle Condizioni, Patti, e Favori = Prout, & sicut placeret ipsi = Officio Dominorum Decem Baliae = e di poi = Offerentes = se paratos omnia facere, quae ipsis mandabuntur = si possono dare espressioni più forti?

I Dieci di Balia = Volentes etiam ostendere magnificentiam = dicti Communis = li costituirono Vicarii come si è detto di sopra, e come tali li obbligarono a far la Guerra, e la Pace = Prout ipsis mandatum fuerit ut Vicarii dicti Communis, & = in talibus ipsi Communi Florentiae obedire = gl' obbligarono a custodire i Castelli = in honorem Communis Florentiae ut veri = Vicarii dicti Communis = del quale al Cap. V. si dice = Eorum = Domini, & protectoris = dunque se il Comune di Firenze era lor Padrone, ne viene per legittima conseguenza, che essi erano suoi Sudditi, e non mai dal Medesimo indipendenti.

Nè la parola di Dominio resta snervata dall'aggiunta di protezione essendo benissimo compatibile questa con il Dominio, e con la Sovranità (1).

Si

(1) Schurff. conf. 23. Cent. 3. apud Mag. de Advoc. Arm. cap. 8. n. 380. Nat. conf. 626. numer. 95. apud eundem ibidem, le parole dei quali sono le seguenti: „ Licet enim omnes Subditi debeant esse „ sub protectione Dominorum suorum, & Domini eos teneantur defendere, tamen non obstante „ possunt specialiter recipi sub protectione Dominorum suorum. „ Etiam Subditos proprios sub protectione recipi, & tunc eisdem „ non eximi a Jurisdictione recipientis eos, qui antea subfuerunt „ e può vedersi in questo proposito ciò che disse il Re Teodorico presso Cassiodoro Lib. 7. Epist. 39.

Si riducono all'evidenza le cose sopra riferite da tre altre parti delle stesse Capitolazioni; Una è l'Assoluzione da tutti i Delitti per avanti commessi dai Sigg. Conti, qual Gius d'assolvere, essendo correlativo a quello di condannare, siccome questo, così quello importa una certa sottoposizione dei Sigg. Conti alla Repubblica Fiorentina (1); L'altra è l'Annuo Tributo, giacchè in somma di Fiorini Dieci d'Oro s'obbligano di pagare un Palio per la Festa di S. Gio. Batista, il quale porta seco una Subiezione almeno Feudale, quando in specie è congiunto, e corroborato con altre circostanze indicanti il medesimo (2).

La terza nasce dalle parole Riverenza, ed Obbedienza, che unite ~~Spontaneamente ai promessi Conti~~ in lingua Feudale significano Fedeltà, e Vassallaggio (3). Ma più lo significano nel linguaggio contemporaneo della Repubblica Fiorentina, la quale parlando delli Uomini di Guardistallo certamente suoi Sudditi, scrisse così alla Signora di Piombino sotto dì 25. Gennaio dell'istesso Anno 1405., e però tre soli giorni innanzi alle Capitolazioni delle quali si tratta, come risulta dal contrario Sommario al detto anno = *Cum autem sub = obedientiam nostram venerint, & deforme sit quod nostri = subditi inter vestros exules numerentur =*.

Benchè quando anco nel caso presente occorresse il Giuramento di Fedeltà, sarebbe stato prestato anco questo, come osservano i detti Sette Giudici al num. 129. = *ivi = iuramentum vero Fidelitatis praestitum fuisse ab ipsis recognoscendum = tibus, & ab aliis, qui postea iureiurando ratum habuerunt = con-*

(1) Come rispondendo al Grozio lib. 1. cap. 3. §. 21. num. 4. allegato in contrario fermano Ezechiel. Spanemio Orb. Roman. exercit. 2. cap. 10. Barbeyrack nelle note al detto luogo di Grozio, e Puffendorf. de Iur. nat. lib. 7. cap. 6. §. 18. in fin. & lib. 8. cap. 9. §. 4. vers. Ad hanc quaestionem, ed ivi pure il Barbeyrack nelle note.

(2) Bartolom. Soccin. conf. 186. n. 8. vol. 2. Monte de finibus cap. 67, e nei precisi termini dei nostri

Castelli i Sette Giudici nella detta Decis. art. 1. num. 142. & 143. ove i concord.

(3) Notae ad Cassiodor. Lib. 4. Var. Epist. 5. edit. Geneva anni 1664. ivi „Devoti pro Subditis,“ e con molti concord. la detta Decis. de Sette Giudici art. 1. n. 103. e 104. ove risponde alle parole se recommendaverunt. Il celebre Antonio Bahro nella sua Consultazione contro il Duca di Mantova part. 1 pag. 41.

= constat ex verbis *promiserunt ac iuraverunt* supradicta omnia
 = *fideliter* bono animo, ac *recta fide* effectualiter osservare,
 = & contra aliquo modo de iure, vel de facto non facere,
 = vel venire =.

In ultimo dimostra quanto tenue sia il Diritto dei Sigg. Conti in questi Castelli il venirgli tolto l' *lus Vitae*, & *Necis*, e l' *lus* di condannare alla Mutilazione dei Membri, che in oggi si equipara alla Galera, le quali Condanne si riserbano alli Uffiziali della Repubblica nell'atto stesso in cui si creano Vicarii i Sigg. Conti.

Io non sò se' quelli Scrittori, i quali hanno asserito, che tanto può il Vicario, quanto può l'Imperatore nell'Impero, avessero detto il medesimo, se avessero parlato d'un Vicariato di questa sorte, in cui la pretesa Sovranità dei Sigg. Conti non arriva a potere mandare in Galera un asserito Suddito delinquente, onde quelli istessi Autori farebbero ridere se non avendo i Sigg. Conti l' *lus Gladii*, e così nè pure il mero Impero, *Leg. Imperium ff. de iurisdic. omn. iud.* gli avessero non ostante accordato l'Impero sommo, e la Sovrana Potestà unica produttrice dell' *autorità* Legislativa, e delli altri *Supremi Dritti* di egual natura, ma in cose così chiare è superfluo ulteriormente affaticarli (1).

Ricorre il Sig. Avversario a pretendere che le suddette Capitolazioni altro non importino che una semplice *Accomandigia*.

Ma per dimostrare totalmente insufficiente questa *Aerea e Chimera* proposizione, oltre le cose già dette, basta preventivamente osservare, che la consegna di questi Castelli fatta dai Conti alla Repubblica Fiorentina fu una vera, e propria *Dedizione*, che tale è sempre quando o per la *Guer-
ra*,

(1) Il Dottissimo *Arnoldo Vinnio* nel Trattato de *iurisdictione*, & *Imperio cap. 4. n. 3. in fin.* „ *ivi* „ *Uti-
que merum Imperium cum summo* „ *confundi non debuit. Non meri
sed summi Imperii sunt leges* „ *condere, Magistratus creare, Bel-
lum inferre, Pacem facere, &c.
Nec puto apud ullum idoneum
Auctorem reperiri positum merum
Imperium pro summa in Repub-
blica potestate.* „

ra, o per il timor della Guerra uno rende, e sottopone le sue Città, o i suoi Castelli ad un' altro. (1)

Nel caso di cui si tratta, i Fiorentini nel tempo che facevano la Guerra per la conquista di Pisa, cercavano anche di acquistare i Castelli dei di Lei contorni, e avevano tra l'altre cose ordinato a Gerozzo de Bardi loro Commissario in Val'd' Era di far la Guerra ai Gherardeschi (2). E per quanto gli dessero segrete Istruzioni di procedere Amichevolmente, era però cosa certa, che Essi volevano questi Castelli, o con le buone, o con le cattive.

I Gherardeschi vedendo danneggiato il lor Paese dai Soldati dei Fiorentini, e non potersi difendere (3), per esimersi dai Danni della gente Fiorentina, se ne vennero a Firenze, ed ottennero quelle Capitolazioni (come Essi pretendono), e delle quali si disputa adesso la sostanza, e l'intelligenza.

Questa Dedizione non diversifica dall'altre, se non perchè ella è fatta in tempo da potere ottenere Condizioni più favorevoli, come erano quelle, che a tempo dei Romani seguivano avanti che l'Ariete percuotesse le Muraglie, ed in oggi avanti che sia sparato il Cannone, ma però riducevano e riducono Suddita al Vincitore la Città, o Fortezza resa, come se vi fosse entrato per forza, non differendo l'una Dedizione dall'altra, se non nelle sole Condizioni accordate tra il Vincitore, ed il Vinto (4).

Diffi-

(1) *Grot. de Iur. Bell. & Pacis lib. 3. cap. 11. §. 14. Thomas de spons. Numant. §. 12. numer. 2. vedasi quanto dicono i Sette Giudici artic. 1. num. 100, e 101.*

(2) *Ammirat. Ist. Fiorent. lib. 17. pag. 919. „ ivi „ Vi fu mandato „ Commissario Gerozzo de Bardi, „ al quale fu anche imposto di far „ Guerra ai Conti di Monte Scudaio. „*

(3) Sono parole dell' *Ammirato lib. 17. pag. 923.*

(4) *Grot. al luogo citato, Bald. in cap. 1. in princ. de Pace tenend. Boer. decis. 249. num. 6. egregia-*

mente i Sette Giudici nella Loro Decisione art. 1. num. 76. & seqq. ed ottenuta dalla Famiglia de' Signori della Gherardesca „ ivi „ „ Et licet non constet evidenter de occupatione, sed potius ex verbis concessionis inferatur ipsos Comites eo tempore possidere, „ & se sponte Reipublicae subicere, & recommendare; Nihilominus attento fervore Belli, & ingenti periculo, quod imminabat Comitibus direptionis Castrorum, occisionis Hominum, populationis totius Comitatus, & jacturae fortunarum suarum omnium, quis „ ne „

Difficilmente potrà darli ad intendere alle Signorie Loro Illustrissime, che i Gherardeschi valutati anche per Possessori Plenarii de loro pochi Castelli, potessero fare sbilancio alla potenza della Repubblica Fiorentina, la quale in quei contorni aveva battuti, e sconfitti due grossi soccorsi di Truppe regolate comandate da insigni Capitani, che venivano in aiuto della Città di Pisa, e che se non gli resisteva Pisa, potessero resistervi i Gherardeschi.

Dunque siamo nei termini d'una vera, e propria Dedizione, e per conseguenza dissi benissimo, quando affermai, che non vi erano nè pure i termini dell'Accomandigia, la quale, checchè sia, se si faccia dal Possessore per timore d'un terzo, è però cosa certa, che tra chi s'Accomanda, a quello, che riceve l'Accomandigia, questa deve essere spontanea, ma non coatta, come proveremo in appresso, quando parleremo del Feudo Oblato.

E

Questo

„ negabit Bello dici acquisita, quae „ imminentis Belli facta est per *Text.*
 „ cogentē necessitate ut maius ma- „ cum *Glof. in cap. per tuas il Grande*
 „ lum evitaretur victori etiam tri- „ de *Simonia*, & sic dd. *Castra etiam*
 „ umphanti populo fuerunt oblata, „ statim desierunt esse de Comitatu
 „ sic Bello victi, & superati dicun- „ Pifarum, & acquisita Comuni
 „ tur, qui diurna pressa obsidione „ Florentiae, Accoltus vero quem
 „ tandem se dederunt ceduntque „ satis est dicere fuisse magni Fran-
 „ fortunae vincunt, ut merito „ cisci Accolti Genitorem similiter
 „ ex *l. Pedius de Ruin. Incend. Nauf.* „ multis auctoritatibus corroborans
 „ „ ait Luce clarius patere, quod
 „ „ *ex Bald. in cap. 1. in princ. de pac.* „ Domini Comites submiserunt se,
 „ „ *tenen. ex Boer. dec. 249. n. 6. & a-* „ & Castra sua Comuni Floren-
 „ „ „ liis pluribus dictum fuit in primis „ tiae, qui licet non potuissent si-
 „ „ „ allegationibus D. Neretti *num. 21.* „ ne consensu Pisanorum, tamen
 „ „ Belli timorem idem operari, quod „ in casu praemisso se dederunt ti-
 „ „ Bellum ipsum sequuti duo prae- „ more iustissimo Belli tunc vigen-
 „ „ clarissima Lumina Iurisprudentiae „ tis, & sic eis facere licuit ad
 „ „ Castrensem scilicet, & Michael- „ cautelam personae, bonorum, &
 „ „ lem de Accoltis, quorum ille „ Castrorum praedictorum, cum Pi-
 „ „ Consultus in *Causa Collectarum* „ sani tunc impotentes, & fessi ipsis
 „ „ inter Civitatem Pifarum, & Au- „ Comitibus suffragium necessarium
 „ „ thores DD. Comitum, Respondit „ non posset impertiri. Secundum
 „ „ eosdem timore Belli dedisse se „ quos Sententiam protulit, & sa-
 „ „ Comuni Florentiae ideo perin- „ tis docta Decisione illustravit An-
 „ „ de haberi ac si virtute Bellica „ tonius Goromanus Iudex Pifa-
 „ „ fuissent devicti, licet sponte se „ rum, & Consultor in *causa an-*
 „ „ dedisse videantur, quia non dici- „ no 1414. „
 „ „ tur spontanea Datio quae timore

Questo solo basterebbe per escludere la pretesa Accomandigia, ma vi sono altri fondamenti di più per dimostrare esser verissima la suddetta mia proposizione, quali si dedurranno per mera esuberanza di ragioni, che in un ottima Causa mai non mancano.

Poichè l' Accomandigia di sua natura niente altera i Diritti di quello che si Raccomanda, di maniera che se era prima libero, ed assoluto Padrone del suo Stato, tale rimane anco dopo l' Accomandigia; ma nella presente Ipotesi i Sigg. Gherardeschi ricevono i Castelli in questione come Vicarii della Repubblica Fiorentina, dunque se questa fosse stata un Accomandigia, bisognerebbe confessare, che anco prima i Sigg. della Gherardesca non ci avevano il Dominio Plenario, ma solamente un Diritto subalterno, simile al Vicariato, e che rileva da un' altra Potenza, e però fu meritamente confurata la pretesa Accomandigia dei *Sette Giudici Artic. 1. N. 102. & plur. seqq.*

Similmente non è, nè può esser questo un Feudo Oblato, come subalternamente lo pretenderebbe il Sig. Avverfario, e quando fosse tale nulla rilevarebbe per la presente questione.

Poichè il Feudo Oblato è quando il Padrone di un Territorio spontaneamente, e gratuitamente lo trasferisce in un' altro per riceverlo, e riconoscerlo poi da questo in Feudo. (1)

Ma quando si tratta di una traslazione non volontaria, ma forzata, come fu quella dei Sigg. Conti alla Repubblica Fiorentina, che per tale la riconobbe ogni volta, che si dichiarò almeno sei volte nelle asserite Capitolazioni d' aver Lei concessi i Castelli ai Sigg. Gherardeschi = *ivi = Loca ut supra eis concessa = Locis concessis = Locorum supradictis Comitibus concessorum ec.* = in tal caso disse è impossibile, che sia Feudo Oblato, che desume la sua sostanza, e natura unicamente dalla oblazione, senza che possa chi la riceve arrogarsi i termini di Concedente, e di Concessione.

Sebbene quando anco questo Feudo fosse di tal natura, non

(1) *Stryk. de Feud. cap. 2. §. 16. „ ivi „ Quod sit titulus donationis „ sub modo factae. „*

non ostante non sarebbe immune dalla Censura della nostra Legge, sì perchè Ella è universale, ed in conseguenza comprensiva di tutte le specie dei Feudi soggetti all' Augustissimo Legislatore; sì perchè anco il Feudo Oblato secondo l' opinione più comune è Feudo Proprio, ed assume tutte le proprie qualità di Feudo (1).

La conseguenza di quanto sopra si è stabilito, e provato si è, che nè al tempo della Repubblica Pisana, nè dopo che questa fu vinta al tempo della Repubblica Fiorentina, i Sigg. Gherardeschi non ebbero mai il pieno Dominio dei Castelli in questione, nè l' Indipendenza, e molto meno la Potestà Legislativa, tanto se le Capitolazioni furono o simulate, o ineffettuate, o per altre ragioni insufficienti, quanto ancora nel caso che le medesime sussistessero, giacchè le Regalie maggiori, una delle quali è quella di promulgare le Leggi, mai non passano nel Feudatario (2).

In ultimo resta il tempo del Gran Ducato, nel quale i

E 2

So-

(1) *Stryk. cap. 2. §. 17. e 18.*, ivi,,
 ,, *Quamvis & hoc ad Feuda pro-*
 ,, *pria ob fictionem brevis manus*
 ,, *non male referri possit*,, con quel
 ,, *che, segue Rosent. de Feud. cap. 6.*
 ,, *concl. 68. num. 27.*,, *Res ista ve-*
 ,, *ram Feudi naturam induit &c.*,,
 ,, *e combinano i Sette Giudici all'*
 ,, *art. 1. sotto il n. 99.*,, ivi,, *Si qui-*
 ,, *dem effectus recognitionis rei*
 ,, *quae ab alio est ut brevi manu*
 ,, *Dominium plenum transeat in*
 ,, *eum, a quo recognoscitur utile,*
 ,, *directo remanente apud eum, a*
 ,, *quo recognoscitur.*,,

(2) *I Sette Giudici nella Loro Decis.*
 ,, *art. 2. num. 34. ove i Concord.*
 ,, *ed in termini molto più forti del*
 ,, *Feudo di Malgrate nell' Istrumen-*
 ,, *to d' acquisto, del quale si dice,*
 ,, *Cum mero, & mixto Imperio,*
 ,, *omnimoda Iurisdictione, & Gla-*
 ,, *dii potestate*,, *Etiam quoad al-*
 ,, *tum Dominium, & Supremam*
 ,, *potestatem*,, *Ad proprium, &*

,, *liberum Allodium*,, Non ostante
 ,, sostenne il Conte Cristiani nella
 ,, sua Deduzione pag. 50, che non
 ,, fosse passata nei Feudatarij la Po-
 ,, testà Legislativa, ma questa fosse
 ,, rimasta nel Duca di Milano In-
 ,, feudante, e l' istesso ripete alla
 ,, pag. 51. ,, ivi,, *Al Feudatario, ec.*
 ,, *manca l'autonomia riferibile alla*
 ,, *Potestà Legislativa di cui non si*
 ,, *parla nè punto, nè poco nell' In-*
 ,, *vestitura. La separazione del Go-*
 ,, *verno Giurisdizionale di Milano*
 ,, *trasferì in lui il Gius privativo*
 ,, *di fare eseguire le Leggi (non*
 ,, *può andare disgiunto dal Feudo*
 ,, *Nobile) ma non già il Diritto*
 ,, *Regale, e Supremo di farne delle*
 ,, *nuove.*,, pienamente l' *Altogrado*
 ,, *che scrisse sopra la Contea dei*
 ,, *Signori d' Elci Conf. 71. num. 3.*
 ,, *& seqq., & per tot. lib. 2. ove*
 ,, *nel fine attesta, che così fu de-*
 ,, *ciso in Siena l' anno 1650.*

Sovrani della Toscana hanno sempre esercitato sopra questi Castelli il Supremo Dominio, ed il potere Legislativo.

E quì è da avvertire in primo luogo quanto male a proposito si alleggi dal Sig. Avversario la tenerezza del Gran Duca Cosimo I. per la Famiglia dei Sigg. della Gherardesca, quando Egli stesso produce un Rescritto di quel Principe, in cui disprezzando le distinzioni propostegli dal Vinta, si legge aver dichiarato nella forma seguente =

= Se la facoltà delle loro Capitolazioni gli concede
= l' Estrazione, osservisili *sin* che lo Stato non fussi in necessità,
= ma con li debiti riscontri, e Bullette; *che se volessino stor-*
= *cere questa cosa per farci una Bottega, saremo forzati a*
= *romper ogni Privilegio, o Grazia, però eseguiscafi come di*
= sopra ec. = Somm. Gherardesca a 244.

E quando a 245. ha stampata una Lettera, che dice Scritta da Francesco de Medici Figlio di Cosimo, e Principe Governatore, della quale riporta il seguente tenore.

= Molto Magnifico Signore. =

= Noi abbiamo ordinate tutte le nostre Terre di ma-
= niera con buone Guardie a piedi, ed a Cavallo stieno vi-
= gilanti contro l' invasioni, che da quì avanti si sogliono fa-
= re da Corsali *con danni de sudditi Nostri, come avvenne a*
= *Castagneto* l' Anno passato, la qual diligenza desideriamo pa-
= rimente quanto prima si faccia dai *vostri Vassalli* di Bol-
= gheri per ordine vostro, e in quel modo, e quanto è stato
= lasciato a tutti quei luoghi del Capitan Luigi Dovara, che
= questi dì passati è stato là di nostra commissione a questo
= solo effetto; Che Dio nostro Signor vi contenti. =

= Di Pisa li 6. Aprile 1565. =
= c. Francesco de Medici P. =

Ognun vede, che nel primo di questi due Fogli si dichiarano rompibili i Privilegii de' Conti, e nel secondo si chiamano Sudditi del Gran Duca i Castagnetani, e i Bolgheresi Vassalli dei Conti, il che li dimostrerebbe semplici Feudatarii.

Con-

Contemporanea fu la Relazione della Pratica dell' Anno 1565. alla Supplica di Bernardo de Conti della Gherardesca, che chiedeva di estrarre Mille Sacca di Grano, ed allegava le Capitolazioni, al che rispose la Pratica ostargli la Legge generale dell' Anno 1493., e però l' estrazione gli fu negata con il seguente Rescritto = Per ora S. E. non la vuol = concedere = come dal Documento in Somm. Num. XXVI. siccome l' altra del 1567. in cui fu detto, che i Conti non possino cavar Legne dalla lor Contea, e mandarle fuori del Gran Ducato, *contro le proibizioni, e Bandi Gran Ducali*, e questa Relazione fu approvata con Rescritto dello stesso Anno Sommario Num. XXVII.

Simile è l' altro Rescritto del 1569. in cui si approvò una Relazione della Pratica, che riferì essere obbligati i Conti per la Tratta, e Messa nel Contado di Pisa, o di Firenze dei lor Bestiami, o Mercanzie = ivi = In tutto, e per tutto, come son tenuti, ed obbligati pagargli gli altri Cirradini, e Particolari della Città di Firenze = Somm. N. XXIV. non ostante una contraria Osservanza, e non ostanti alcune Sentenze, che erano state proferite in contrario.

Di egual peso è il Rescritto riportato nel recapito medesimo del seguente tenore = Non è possibile, che mettino, = o cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per = Mare, o per Aria, ed a questo bisogna considerare rispetto = alle fraudi = siccome l' altro = Questo è pernizioso, per = concedesi, che possino mettere, *ma non trarre, e sempre* = *che la Tratta è ferrata per altri si intenda ferrata per* = *Conti ancora*, eccetto che possino trarre per lo Stato: Però = si riformi una volta per sempre, e chiariscasi di sorte, che = ogni dì non si torni a queste dispute =.

Ma Corona poi l' opera l' altro solenne Rescritto del Gran Duca Ferdinando I. de 2. Dicembre 1589. in piè dello stesso recapito, le di cui parole sono le seguenti = Confer = minsi li loro Privilegii in quanto sono in osservanza, e che = non siano stati alterati per Ordini, Bandi, o Rescritti de = Serenissimi Predecessori di S. A. quali Ordini, Bandi, e = Rescritti s' osservino massime nel particolare dell' Estrazio-

= ne delle Gracce, e per conto delle licenze d'armi de Sup-
= plicanti, e loro Famiglie, già S. A. ha provveduto a parte =
e questo fu poi confermato per altro Rescritto de 18. Mar-
zo 1612. = S. A. non si risolve ad alterare li Rescritti de Se-
= renissimi suoi Predecessori. =

Ora come avrebbero potuto i Serenissimi Gran Duchii
soggettare i Conti alle Leggi universali del Gran Ducato, e
a tanti Bandi, e Rescritti da Loro proferiti, e promulga-
ti come sopra, se Castagneto, Bolgheri, e Donoratico, non
fossero stati sottoposti al Gran Ducato, e se la Potestà Le-
gislativa fosse riseduta nei Conti, e non nei Gran Duchii
medesimi?

E se gl' istessi Conti sono stati tante volte dichiarati sog-
getti alle Leggi, Bandi, e Rescritti dei Serenissimi Gran Du-
chi, per qual ragione non devono essere legati dalla Legge
sopra i Feudi promulgata da Sua Maestà Cesareà?

Nè osta il Documento dell' Anno 1517. in cui fu ordi-
nato, che a forma de Capitoli, ed Esenzioni non fossero
aggravati gl' Uomini della Contea per le spese de Fossi.

Perchè tutti quei Territorii, che sono di là dalle Colli-
ne del Pisano sottoposto all' Ufficio de Fossi, e che non sco-
lano di qua dalle Colline predette, come sono i Castelli del-
la Terra nominata *Gherardesca* non sono tenuti a pagare al
detto Ufficio; e ne è una riprova certissima l' osservare, che
non pagano nè Rosignano, nè altri, con tutto che non sia-
no Feudi, come dal Documento in Sommario *Num. XXVIII.*
onde male a proposito, e senza bisogno furono allegate le
Capitolazioni per liberarsi da un aggravio che non avevano.

Oltre di che, se mai i Sigg. Conti pretendessero da ciò
dedurne qualche generale Esenzione dalle Gravezze, gli si ri-
sponderebbe con facilità, che i fatti posteriori sono in con-
trario, vedendosi dal Documento in Somm. *Num. XXIV.*,
che Castagneto fino del 1545. ha pagate le Gravezze al Tri-
bunale de Nove, e che il Gran Duca Ferdinando I. con suo
Rescritto in Sommario *Num. XXIX.* e il Gran Duca Cosimo III.
nel Rescritto del 1716. in Sommario *Num. XXX.* vollero, che
continuassero a pagarle.

Ma

Ma questo, che toglie tutte le dispute si è il Documento in Sommario *Num. XXXI* dal quale risulta, che i Popoli di Cattagneto hanno sempre pagata, e pagano a S. A. R. la Tassa del Macinato, rispetto alla quale, male a proposito si redarguisce di falso l'Attestato del Ministro, che confronta precisamente con i Libri, e con il fatto verissimo dell'attual pagamento.

Da ciò ne seguono due necessarie Illazioni.

La prima, che essendo stabilita la Tassa di Macina con una Legge Universale del Sovrano, ne segue perciò che Essi sono sottoposti alle di Lui Leggi universali.

La seconda, che questi Castelli son Sudditi egualmente, che gl'altri a S. A. R., altrimenti gl'Uomini di Essi non gli pagherebbero questo Dazio così solenne.

Non osta il secondo recapito, in data del Mese di Febbraio 1444. prodotto in contrario, che gli liberò dal pagamento delle Gabelle, Pedaggi, e Passaggi, Sommario contrario al detto Anno 1444.

Poichè questa è una Sentenza, che fu dichiarata erronea e nulla, a Relazione della Pratica approvata da un Rescritto del Sovrano, come dal Documento in Somm. *N. XXIV*.

Non il terzo del 1525., che gli dà la facoltà di Trarre i Grani, che raccolgono in detta Contea, senza pagamento di Gabella.

Poichè non ometta la riflessione, che tutte l'Estrazioni in tutti i Documenti prodotti dalli Avversarii sono state domandate, e rispettivamente concesse dai Sovrani della Toscana, si risponde, che a questo Documento repugnano tutti i Rescritti da noi sopra riferiti, e specialmente quello riportato nel Documento esistente in Sommario al *Num. XXIV*. che comincia = Questo è pernicioso = siccome gli altri due de' 2. Dicembre 1589. e de' 12. Marzo 1612., che come posteriori a quelli prodotti dai Sigg. Conti devono attendersi unicamente: E l'istessa risposta si dà ai Documenti in Sommario contrario esistenti, che parimente riguardano l'Estrazione di Bestiami, e di Grasce.

Giacchè anco questi non possono avere alcun vigore in
con-

confronto dei riferiti successivi Rescritti, i quali, come si è dimostrato, determinano posteriormente il contrario.

E sebbene si pretenda, che nel 1612. i Ministri delle Riformazioni rappresentassero esserli i Sigg. Conti contentati nel 1515. di sottoporsi alla suddetta Legge con certe moderazioni, si vede però che il Sovrano nel 1555. ve li dichiarò sottoposti, perchè gli negò la sostanza dell' Estrazione, e nel 1612. con tutto che i Ministri delle Riformazioni gli facessero quella Rappresentanza, nondimeno il Gran Duca Rescrisse = S. A. non si risolve ad alterare i Rescritti dei = Serenissimi suoi Predecessori = e gli negò l' Estrazione. *Sommario Num. XXIX.*

Anzi che, con una risposta sola si toglie di mezzo quanto deduce il Signore Avversario, cioè, che tutte queste cose furono rappresentate al Gran Duca Ferdinando I. ed Egli con i due Rescritti de 2. Dicembre 1589., e de 18. Marzo 1612. tutte le rigettò, confermando i Rescritti antecedenti.

Nei tempi posteriori ha sognato qualche Ministro particolare per mancanza di notizie di fatto, e di ragione esser nei Sigg. Conti della Gherardesca l' Ius Legislativo, ma quando lo ha Rappresentato ai Gran Duchi, Questi hanno sempre proceduto per via di Grazia, e gl' Istessi Sigg. Conti quando hanno voluto fare qualche Legge di lor premura son sempre ricorsi al Principe, perchè glie la corrobori, e glie la confermi, e sebbene vi hanno aggiunta la protesta, che a forma delle Capitolazioni, potevano Essi far queste Leggi, l' hanno però sempre chiesto per Grazia, onde la protesta contraria al fatto non merita di essere attesa, e non gli dà maggior Diritto di quello, che prima avevano. (1)

E quando abbiano promulgata anche qualche Ordinazione, specialmente dopo il Rescritto del 1716., o questa non è stata saputa, o è stata fatta nei tempi della disattenzione, o non è stata curata dai Ministri, che non l' avendo Rap-
pre-

(1) *Brünem. ad L. Cum implures proteff. consider. 32. num. 1. cap. 1. §. 8. num. 2. ff. locat. Iranc. de num. 21. vers. Certissimum, &c.*

preferata, non hanno potuto pregiudicare ai Diritti del Sovrano. (1)

In ultimo si deducono dai Sigg. Conti alcune Esenzioni, ed Immunità da diverse Imposizioni, e Gravezze.

Ma altrettante Subiezioni, ed Aggravii si portano da noi in contrario, non ristrette alla Tassa dell' Iudicente, o del Bargello di Campiglia, ma bensì estese = alle ragioni acqui- = state dal Magistrato de Nove per l' Imposizioni Univer- = sari, Tasse di Cavallo, e spese di Bargelli, che possa il = detto Magistrato sempre esigerle, come se la *presente Gra- = zia* stata fatta non fosse = come dice il Senatore Bonarrotti nella sua Informazione favorevole ai Sigg. Conti del dì 30. Novembre 1716, e approvata dal Sovrano. Sommario Num. XXX.

Oltre di che qualche Esenzione, o Privilegio particolare ancorchè nascesse da qualche Convenzione, il quale in Toscana si gode anche per diversi motivi da private persone, nulla influisce nel Gius Legislativo, e negli altri Diritti Signoriali, ma queste tali Esenzioni, e Privilegii devono esaminarsi nei casi particolari, ed abbonarsi a forma di Giustizia, e lo stesso deve dirsi della osservanza dei Beni dei Naufraganti, quando si giustifichi a lor favore introdotta a fronte del sopra riportato Pisano Statuto.

E ciò è tanto vero, che i Sigg. Conti non ostanti le Loro pretese Esenzioni hanno sempre prestata l' Obbedienza, e i Servizi a piacimento della Repubblica Fiorentina, e poi dei Serenissimi Gran Duchi. (2)

Dun-

(1) *Natt. conf. 636. n. 119. Tom. 3. Ceph. conf. 21. n. 35. Bartolom. Soccin. conf. 186. num. 22. vol. 2. Solorzan. de Iur. Indiar. num. 31. Tom. 2. pag. 821. e presso Faisard. alleg. 33. e 34. num. 351. e 352. pag. 335. e. num. 1706. pag. 417. scriventi tutti in Cause Giurisdizionali.*

(2) Questo non può controvertersi, perchè l' attestano i *Sette Giudici*

nella Loro Decisione art. 1. n. 88. con le seguenti parole. „ De- „ mum confirmat Observantia diu- „ turna Dominorum Comitum, qui „ semper tamquam Vassalli Obedi- „ entiam, & Servitia ad libitum „ Reipublicae, & Serenissimorum „ Principum praestiterunt, cuius „ observantiae quanta semper fue- „ rit Auctoritas, probat Text. &c. „


Dunque è giustissimo il Rescritto di S. A. R. del dì 18. Maggio 1769., che ordina la Pubblicazione nel Territorio Gherardesca tanto della Legge de Feudi, quanto dell'altre Leggi generali del Gran Ducato, e così non si dubita, che farà Riferito dalle Signorie Loro Illustrissime, ed egualmente giusto è l'altro Rescritto de 13. Marzo 1771. del seguente tenore = Volendo i Supplicanti Estrarre paghino la Tratta, = come li altri Sudditi =, onde a me altro non resta, che persuadere con maggior ragione il Sig. Avversario ad imitare il Poeta Anassandride secondo che racconta Ateneo nelle Cene dei Sapianti lib. 9. pag. 374. Πικρὸς δ' ἦν τὸ ἦθος ἐποίει τι τοιοῦτο περὶ τῆς κωμῳδίας· ὅτε γὰρ μὴ νικῶν λαμβάνων ἔδωκεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν, καὶ οὐ μετεσπύαζεν, ὥσπερ οἱ πολλοί.

IPPOLITO SCARAMUCCI
Luogo-Tenente Fiscale di S. A. R.



S O M M A R I O
D I
D O C U M E N T I
N E L L' A F F A R E
G H E R A R D E S C A .

CONTI DELLA GHERARDESCA



A dì 6. Luglio 1769.

La sopradescritta Discendenza degl' Illustrissimi Signori Conti della Gherardesca è stata ricopiata da me infrascritto dall' Albero intero di detta Famiglia esistente in quest' Archivio Segreto di S. A. R. posto nel Reale Palazzo Vecchio di questa Città di Firenze, col quale concorda ec., ed in fede ec.

c. Gio. Battista Dei Antiquario di S. A. R.,
e Archivista di detto Archivio.

 NUM. I.

Scrittura di Protesta, e Istanza presentata avanti la Pratica di Firenze.

D' avanti ec.
Comparisce ec.

Esib. 14. febbrajo 1771.

L' Illustrissimo Sig. Luogotenente Fiscale Ippolito Scaramucci ne MM., e NN., che altre volte è comparso fuori di revocazione ec. et in ogni ec.

Nell' affare vertente avanti le Signorle Loro Illustrissime, e Clarissime in fra detto Sig. Comparsente da una, e gl' Illustrissimi Signori Conti della Gherardesca dall' altra.

Per Causa, et occasione di due Sommarj di asserti Documenti presentati alle Signorle Loro Illustrissime, e Clarissime per parte di detti Signori Conti della Gherardesca, nei quali Sommarj si trovano le Copie semplici di più, e diversi asserti Recapiti, come da detti Sommarj, ai quali ec.

Costituito in Giudizio, e d' avanti le Signorle Loro Illustrissime si protestò, e protesta, fece, e fa Istanza, che non s' attendino per la resolutione del presente affare, se non i Documenti estratti in forma autentica da originali indubitati, e che non abbiano veruna eccezione, come sono tutti i Documenti, e Recapiti esistenti ne' due Sommarj presentati dal Sig. Comparsente alias ec. E tutto non solo ec., ma in ogni ec. Riserv., Prot. omni ec. salvo ec.

NUM. II.

Particole di Diplomi delli Imperatori Arrigo VI., Ottone IV., Federigo II., e Carlo IV. a favore della Repubblica di Pisa.

A di 29. Luglio 1769.

FEde per me infra scritto, come fra i Diplomi Originali attenenti alla Repubblica Pisana, ed esistenti in questo Archivio di Palazzo della Città di Firenze vi è un Diploma dell' Imperatore Enrico VI. dell' anno 1192. del dì 30. Maggio, in cui il suddetto Impera-

peratore dà, e conferma in Feudo alla Repubblica Pisana diversi Territori, e Luoghi, e fra questi = Donoraticum, Castagnetum, Segalari, Bulgari, Biboni cum omnibus eorum pertinentiis =.

E le istesse formule, parole, e numerazione di Castelli si leggono nel Diploma di Ottone IV. del dì 25. Ottobre 1209. Siccome nella Copia autentica antica dell'altro di Federigo II. Imperatore del dì 17. Novembre 1221., che danno, e confermano alla Repubblica Pisana li stessi Feudi.

E finalmente nella Copia autentica del Diploma dell'Imperatore Carlo IV. del dì 15. Maggio 1355., comprensivo, e confermatario dei Diplomi antecedenti, ove pure si leggono le seguenti parole = Item Vignale, Campilia, Roccha Biserni, Roccha Palmeti, = Donoraticum, Castagnetum, Segalari, Bulgari., & Bibbona, cum = omnibus eorum pertinentibus = In quorum &c.

c. Simone Fabbrini Ministro dell'Archivio di Palazzo,

NUM. III.

Rubrica 122. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Bolgberi.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infra scritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Communis anni 1303., che si conserva nell'Archivio di questa Pubblica Cancelleria in fra l'altre cose alla Rub. CXXII. vi appare quanto appresso.

CXXII. Bulgari.

Bulgari, Oliveti, Castiolinis del pso Capitaneum unum qui sit major annis viginti quinque & habeat pro suo Feudo libras viginti quinque denariorum, & unum Notarium cum eo qui habeat pro suo Feudo lib. quindecim denariorum; & habeant isti Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectos & non denarios pro eis, & stent & morentur in dicta Capitania per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. IV.

NUM. IV.

Rubrica 123. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Castagneto &c.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infra scritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Communis anni 1303., che si conserva nell' Archivio di questa Pubblica Cancelleria infra l' altre cose alla Rub. CXXIII. vi appare quanto appresso.

CXXIII. Segalari, & Castagneti.

Segalari, & Castagneti unum Capitaneum, & unum Notarium cum eo, & habeat dictus Capitaneus pro suo Feudo & expensis libras vigintiquinque denariorum, & Notarius habeat pro suo Feudo libras quindecim; & habeant isti Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectos, & non denarios pro eis; & stent in dicto officio per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. V.

Rubrica 124. dello Statuto di Pisa sopra il Capitano di Giustizia da mandarsi a Monte Scudaio, e altre Terre della Capitania Gherardesca.

A dì 14. Agosto 1769.

FAssi fede per me Canc. Infra scritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa, qualmente in un Libro intitolato Breve Pisani Communis Anni 1303., che si conserva nell' Archivio di questa Pubblica Cancelleria infra l' altre cose alla Rub. CXXIV. v' appare quanto appresso.

CXXIV. Montis Scudarii.

Montis Scudarii, Guardistalli, Colmezani, & aliarum Terrarum

8.
rum quae consueverunt esse in Capitania Gherardeschae unum Capitaneum qui sit major Annis viginti quinque. Et unum Notarium cum eo. Et habeat dictus Capitaneus pro suo Feudo libras viginti quinque denariorum, & dictus Notarius habeat pro suo Feudo libras quindecim; & habeant dictus Capitaneus, & Notarius hospitium, & lectum, & non denarios pro eis; & stare, & morari debeant in dicta Capitania per Menses tres, & plus ad voluntatem Antianorum &c.

In quorum &c. Salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. VI.

Elezione fatta dalla Repubblica Pisana dei Capitani da mandarsi a Castagneto, Bolgheri, e Donoratico &c.

A dì 28. Giugno 1769.

FEde per me infrascritto, come in un fasciculo di diverse scritture, o siano fragmenti diversi, di cose antiche riguardanti la Comunità di Pisa, quali si conservano nell' Archivio di Palazzo di questa Città di Firenze sotto il Num. 36. infra l' altre cose in detto fasciculo vi si leggono le Deputazioni di alcuni Uffiziali eletti nell' Anno 1340. in circa, e sono del seguente tenore.

Sexto. Kalendas Junii.

Infrascripti Officiales Pisani Comunis de sapientibus viris a Dominis Antianis Pisani Populi electis una cum Domino Comite Bonifatio ex Balla quam de iis habent per Consilium Pisani Populi celebratum hoc Anno septimo Kalendas Junii, & ipsius Consilii formam sequentibus, electi sunt ad infrascripta Officia pro sex mensibus proxime venturis incipiendis in Kalendis Julii proxime venturis nominati ab infrascriptis de ipsis electoribus videtur.

Dominus Petrus Rossus de Gualandis, nominatus a Ser Guidone Rodulphi, electus est Potestas Castiglionis Piscariae.

Dominus Jacobus Berzaccherinus quondam Domini Johannis nominatus a Ser Johanne de Agnello, electus est Potestas, & Capitaneus Comunis, & Populi Plumbini.

Puc-

Puccius Cila nominatus a Nerio Urfelli, electus est Potestas, sive Capitaneus a Bathiae de Fango.

Cofcius fecis nominatus a Ser Colo de Muscha, electus est Capitaneus Buriiani.

Bacciameus de Corvaria nominatus a Domino Jacobo de Ripa fracta, electus est Potestas Campiliae.

Cecchus Cini de Buti, nominatus a Nino Rosselmini, electus est Capitaneus Acefese.

Nicolaus Bindi Rossi nominatus a Berto nominato de Spina, electus est Capitaneus Bibbonae.

Gaddus dictus Bizzo de Gaetanis, nominatus a Johanne a Vita rampo, electus est Capitaneus *Montis Studarii*.

Lemmus Pistoia nominatus a Buonaventura Miccari, electus est Capitaneus *Dopnoratici*.

Ugolinus dictus Gota, nominatus a Franceschino Gamba Curta, electus est Capitaneus *Burghari*.

Vannes Lippi de Orlandis, nominatus a Nerio Urfelli, electus est Capitaneus *Castagneti, & Segalari*.

Dominus Ganus Chicholus de Lanfranchis nominatus a Colo de Muscha est Potestas Capoliuri, ab aliarum Terrarum Insulae Ylbæ.

Andreoccus de Vada nominatus a Johanne de Agnello, electus est Capitaneus Vade, & Razzigniani.

Gaetanus de Domo Pieri, nominatus a Domino Johanne Dagmiani de Gragnani, electus est Capitaneus Vignalis.

Dominus Petrus, Domini Bernardi Bughe de Gualannis, nominatus a Ceo Tempanello electus est potestas Vici.

Puccione Seghe, nominatus a Nerio Urfelli electus est Capitaneus Blentinae.

Opizzo del Campo nominatus a Francisco Gamba curta, electus est Capitaneus Montis Calvuli.

Cecchus Benvenuti, nominatus ab Ugone Pellippario, electus est Capitaneus Calcinarie.

Franciscus Montis lungi nominatus a Johanne Avitamizzo, electus est Capitaneus Marti.

Nerius Albizi de Stateris nominatus a Domino Johanne Dagmiani, electus est Potestas, sive Capitaneus Palarie.

Franceschinus Berti frassi, nominatus a Johanne de Agnello, electus est Capitaneus Peccioli.

Franciscus Vannis farsectarius nominatus est a Ser Matteo Garto, electus est Capitaneus Camulliani.

Jucchus de Porcari nominatus a Domino Ceo Tempanello, electus est Capitaneus Montis Castelli.

Ninus Ser Jacobi de S. Illario Nominatus a Chele Gantis Johanne Avitamizzo, electus est. Capitaneus Montis Fosculi.

Jacobus Rau nominatus a Guidone Rodulfi, electus est Capitaneus Chiannis, & Rivalti.

Fasinus Guinizzelli nominatus a Domino Comite Bonifatio, electus est Capitaneus Tojani, & Tempiani.

Lemmus Magri Germani nominatus a Domino Jacobo de Ripafracta, electus est Capitaneus Ghezzi.

Federicus de Navacchio nominatus a Nerio Urfelli, electus est Capitaneus Lajatici, & Orciatichi.

Pierus Lupi Aurifex nominatus a Nicolao Bonconte, electus est Capitaneus Latreti cum Costibus.

Puccianellus Malcondine nominatus a Nerio Urfelli, electus est Capitaneus S. Gervasi.

Manente de Gualandis nominatus a Francisco Gambacurta, electus est Capitaneus Morronae.

Puccius Sciorta nominatus a Colo de Muscha, electus est Capitaneus Sancti Petri.

Johannes Malagevile nominatus a Nerio Urfelli, electus est Capitaneus Pietracasse.

Philippus de Fabrica nominatus a Johanne Nini Marci, electus est Capitaneus Pave.

Marcus Moncini nominatus a Ceo Lantis, electus est Capitaneus Colleguli.

Lapus Gaetallerus nominatus a Ceo Lantis, electus est Castellanus Rocchae Jorgone.

Lemmus Lippi de Sancta Cecilia, nominatus a Ser Simone Lambertucci, electus est Castellanus Rocchae Capalbi.

Johannes Magni Sellarius nominatus a Domino Johanne Dagmiani, electus est Castellanus Rocchae Buriani.

Dinus Vannis de Sancto Silvestro nominatus a Berto de Spina Notario, electus est Castellanus Rocchae veteris de Manti.

Nannes Junctini nominatus a Johanne de Agnello electus est Castellarius Rocchae nove de Manti.

Nerius Guillelmi de S. Cecilia, nominatus a Johanne Avitamizzo, electus est Castellanus Rocchae Blentine.

Mazinus Signoretti, nominatus a Nerio Urfelli, electus est Castellanus Rocchae Montis Calvuli.

Ceus Lupi Tubernarius nominatus a Domino Ceo Tempanello, electus est Castellanus Rocchae Tojani.

Turellus Pelliparius nominatus a Guidone Rodulfi, electus est Castellanus Rocchae Verruche.

Gui

17

Guiduccius Gherarducci de S. Giorgio nominatus a Nerio Urfelli, electus est Castellanus Rocchae Vici.

Cecchus Softegni nominatus a Gabriele Gantis, electus est Castellanus Rocchae Palariae.

Deas Bernarducci, nominatus est a Johanne Avitamizzo, electus est Castellanus Rocchae Plumbini.

Schertinus Betti Mastka, nominatus a Johanne Nini Marci, electus est Castellanus Rocchae Campiliae.

Pasquinus Jucchi, nominatus ab Ugone Pellipario, electus est Castellanus Rocchae Peccioli.

Pierus del Nero, nominatus a Gherardo Martello, electus est Castellanus Rocchae Suvereti.

Ninus de Buri, nominatus a Nerio Urfelli, electus est Castellanus Palassetti Suvereti.

Jacobus Guidonis Ferramosche nominatus a Francisco Gambacurta, electus est Capitaneus Sancti Vincentii.

Nomina sapientium qui interfuerunt supradictae electioni sunt haec Vid.

IN PONTE

IN FORTILITIA

Dominus Jacobus de Ripafracta
Dominus Johannes Dagmiani
Matheus Gactus
Cinius Scarfus
Ugo Pelliparius

Nerius Urfelli
Johannes Nini Marci
Gherardus Martellus
Ninus Pucci Rosselmini
Bonajunta Micchari
Bectus Stefani Notarius

IN MEDIO

IN BANCHIS

Dominus Ceus Bompanellus
Simon Lambertucci
Johannes Avitamizzo
Chele Ghantis
Ceus Lantis.

Franciscus Gambacurta
Colus de Muschà
Johannes de Agnello
Guido Ridolfi
Nicolaus Braconte
Puccius Sera.

Item quarto Kalendas Julii

Infra scripti Officiales Pisani Comunis a Sapientibus Viris a Dominis Antianis Pisani Comunis Populi electi ex Balia qua de hiis habent per Consilium Pisani Populi caelebratum hoc anno septimo Kalendas

lendas Junii, & ipsius Consilii formam sequentibus, electi sunt ad infra-scripta officia pro sex Mensibus proxime venturis incipiendis in Kalendis Julii proxime venturi nominati ab infra-scriptis de ipsis Electoribus Vid.

Cinus Bonajunctae Dagmiani nominatus a Ser Jacobo de Agnello, electus est Capitaneus Lajatici, & Orciatici.

Gadduccius Zaccius nominatus a Nino Zaccio, electus est Capitaneus *Castagneti*, & Segalaris.

Puccius Calcinaris, nominatus a Bernardo Serlonis Vin. electus est Castellanus Rocchae Montis Carvuli.

Meuccius Martini de Vico, nominatus a Francisco Scorta, electus est Castellanus Rocchae Peccioli.

Mazus Gucci de Perlastio, nominatus a Cino de Vecchiano, electus est Castellanus Palaffetti Suvereti.

Nomina Sapientium qui interfuerunt infra-scriptae Electioni sunt haec vid.

IN PONTE

Nerius de Peccioli Notarius
Cinus de Vecchiano
Bosius Menabuoi
Cecchus Menabuoi
Bacciameus Vannis de Casanuova

IN MEDIO

Blasius de Brachiis
Johannes Avitamizzo
Franciscus Sciorta
Jacobus Fini

IN FORTILIZIA

Ninus Zaccius
Pierus Buglasfus
Bettinus Nini Marci
Minus Rossekmini.

IN BANCHIS

Jacobus de Agnello
Accurfus Pandolfini
Perus Sanguinei
Bernardus Ser Leonis Um.
Uguccione de Gineo.

c. Simone Fabbrini Ministro dell' Archivio
di Palazzo della Città di Firenze.

NUM.

NUM. VII.

Lettere della Repubblica di Pisa ai Capitani dei Castelli della Gherardesca suoi soggetti, e nominatamente alcune concernenti l'Estrazioni domandate da alcuni Conti della Gherardesca.

Fides per me infra scriptum, qualiter in Libro inscripto = Pisa Ambascerie, e Lettere dal 1325. al 1372. interpolate = existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiae inter caetera reperiuntur infra scriptae Epistolae tenoris sequentis vid.

A c. 79. Antiani Pisani Populi, Capitaneis Castrorum, & Terrarum de Gherardesca Maritimae pro Communi Pisano salutem, & observantiam mandatorum. Communis Scherlini nuper supplicationibus inclinati eidem Communi, ipsisque Hominibus, & Personis extrahendi, & extrahi faciendi de Terris Gherardescae praedictae, vel aliquibus, aut aliqua earum fomas Centum Grani, ipsumque onerandi, & onerari faciendi, ubicumque eis videbitur, & placebit, & ad Terram Scherlini portandi, & portari faciendi hanc licentiam his Literis praesentialiter dedimus, ac concessimus. Et ideo volumus, & vobis expresse harum tenore mandamus, quod pro dicto Communi quamcumque personam legitimam dicti Communis de dictis Terris extrahere, & extrahi facere dictam Grani quantitatem ipsumque onerari facere, ut dictum est, ac Scarlinum deferri facere infra unius Mensis spatium proximè affuturum libere, ac licite auctoritate praesentium permittatis, vestrum in praedictis assensum liberum exhibentes, nullamque novitatem occasione praedicta alicui inferentes, ut inde possitis merito commendari, & nullatenus reprehendi.

Sigillatae sunt supra scriptae Literae Mandato Dominorum Antianorum praedictorum MCCCXXXIV. Indictione secunda, & die quarta Martii.

Item a c. 87. Antiani &c. Pisani Populi providis Viris Capitaneis Bibbonae, & Montis Scudarii pro Communi Pisano salutem, & obedientiam; Cuique vestrum praesentium tenore mandantes, quod de dictis Terris, videlicet de Terra Bibbonae Staria Viginti quatuor Hordei, & de Terra Montis Scudarii Staria Triginta sex Hordei extrahere, seu extrahi facere Copinum de Campilia liberè, & sine contradictione aliqua permittatis, eum sinentes posse dictum Hordeum in Portu Cecinae licite, & effectualiter onerare pro conducendo ipsum ad Civitatem Pisarum. Haec quidem per dictum Copinum fieri volumus infra Mensis unius spatium proximè venturi,

ruri, quoniam de praesentatione dicti Hordei inter duos Pontes facienda in Curia Grassae Pisanae Civitatis idoneam praestitit cautionem.

Sigillatae fuerunt quinto nonas Maii secunde Indictionis 1334.

Item a c. 91. Similes Literae sigillatae fuerunt, ut suprascriptae de Grano pro Uliverio facere quondam Bartholini de Capella Sancti Bernabae de Stariis Centum quinquaginta inter Granum, & Segalum, extrahendis de Terris Donoratici, Campiliae, Suveteri, & Castagneti, & ipsos portandi ad Terram, & Portum Sancti Vincentii pro reducendo ad Civitatem Pifarum hinc ad duos Menses proxime venturos, quarto Idus Iunii.

Item a c. 95. Antiani Pisani Populi probis viris Officialibus super Exbanno, & Deveto in Maritima Capitaneis Balzani, Montis Scudarii, Vadae, & Rosignani pro Communi Pisano salutem. Volumus, & vobis, & cuicumque vestrum expresse praesentium tenore mandamus, quod pro Magnifico Domino Comite Bonifatio de Donoratico Vivolum de Capella Sancti Bastiani filium quondam Bonistoris de Terris Bulgari, Colmizani, & Vadae, vel aliqua earum Staria Ducenta, & usque in Ducentis quinquaginta Grani, & Hordei, & ipsam quantitatem Bladi onerari, & onerari facere in Portu Vadae pro deferendo ad Civitatem Pifarum hinc ad unum Mensem proximè dimidium proximè venturum licitè, & liberè permittatis sine aliqua contradictione obstaculo, vel noxia novitate; Quoniam de praesentatione dicti Bladi inter duos Pontes eiusdem Civitatis effectualiter factum est in nostra Curia Grassae idonee more solito satis dandum.

Sigillatae sunt mandato suprascriptorum Dominorum Antianorum nonis Novembris tertiae Indictionis.

Item a 109. t. Antiani Populi Pisani probis Viris Capitaneo Bulgari, Officialibus super Exbannitis Pisani Communis, ex Deveto in Maritima, nec non Custodibus dicti Deveti, & universis, & singulis Communi Pisano suppositis has Literas inspecturis salutem, & observantiam mandatorum. Quia Magnifico, & Egregio Viro Domino Bonifacio Novello Comiti de Donoratico nuper licentiam concessimus specialem hinc ad unum Mensem proxime venturum tantummodo duraturam extrahi facere de Terra Bulgari Staria Ducentos Grani, & Staria Centum quinquaginta Hordei, ipsamque quantitatem Bladi licitè onerari apud Cecinam, seu seggium pro facere deferri ad Civitatem Pisanam pro victu suo eiusque Familiae, & equorum; volumus, & vobis, & cuique vestrum expresse praesentium tenore mandamus, quod pro Comite memorato quemcumque latorem praesentium de dicta Terra Bulgari sic extrahere, & ex-

& extrahi facere, onerare, & deferre praedictas Grani, & Hordei quantitates, ut supra dictum est, infra dictum terminum libere, & licite permittatis, sine aliquo contradictionis obstaculo, vel noxia novitate, licet in officio tunc officii praedicti expresse continuatur, Bladum non posse, vel debere alibi onerari, nisi in Portibus Sancti Vincentii, atquae Vadae, quo non obstante volumus, praedicta plenarie cum effectu fieri, ut merito commendari possitis.

Sigillatae sunt suprascriptae Literae mandato dictorum Antianorum quarto Idus Septembris.

Similes Literae concessae sunt suprascripto Domino Comiti Bonifacio extrahendi de Terris Guardistalli, & Casalis Staria Centum Grani, & illa onerandi apud Cecinam, seu Vadam hinc ad unum Mensem proxime venturum.

Sigillatae sunt suprascriptae Literae mandato suprascriptorum Antianorum octavo Kal. Octobris.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civit. Florent.

NUM. VIII.

Provvisione della Repubblica di Pisa circa i Naufragii, che seguivano a Motrone fino a Castiglione della Pescaia.

Die 28. Iunii 1769.

Fides per me infra scriptum qualiter in volumine Statutorum Civitatis Pisarum, originaliter existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiae inter caetera apparet, & legitur a c. 187. infra scripta Provisio sequentis tenoris vid.

De rebus quae inveniuntur in Mari.

De avere si quis in Mari invenerit, ita quod ducat illud avere Mari propter aliquod periculum, & illud liberaverit tres partes Domino sive ei pro quo fuit caricatum, vel eius heredi redere teneantur, & quartam sibi retineat.

Excipimus Aurum, & Gemmas, & Perlas, & Balsamum, & Muscatum, & Ambram, & alia eiusdem praetii, de quibus inventor Octavam partem habeat, Septem vero partes Domino sive ei pro

ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere compellatur, de Argento autem Sextam partem retineat sibi, reliquum vero Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi restituat. Quod si de avere alterius quod in fundo Maris fuerit propter aliquod periculum aliquis liberaverit de ferro grosso, & plumbo Tres partes Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur, & ipse Quartam sibi retineat. De Rame, & Stanno, & Acciario Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi Quinque partes reddere teneatur, & ipse Sextam partem retineat, de Auro vero, & Gemmis, & Perlis Trigesimam partem sibi retineat, reliquum vero Domino reddat. De Argento de XX. partibus Unam sibi retineat, reliquas vero Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur. De ceteris autem rebus Octavam partem sibi retineant, & reliquas Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur. De hiis vero rebus quae propter aliquod periculum in Lictore Maris inveniuntur Duodecimam partem sibi retineat, & reliquas Domino, sive ei pro quo fuerit caricatum vel eius heredi reddere compellatur. Exceptis Argento, & Auro, & Gemmis, & Perlis de quibus in Lictore Maris inveniuntur ut suprascriptum est de Argento Trigesimam, de Auro autem, & Gemmis, & Perlis Quadragesimam partem sibi retineat, & reliquas Domino sive ei pro quo fuerit caricatum, vel eius heredi reddere teneatur.

Cum res ab inimicis captas virtute Hominum Civitatis, vel Districtus aliquando recuperari contingit, ne in eis recuperandis nulla parte eis concessa, unde sint seignores. Hac constitutione firmamus, ut omnes qui ab inimicis vel praedonibus Marinis antequam ab eisdem in eorundem districtu fuerint disaricatae eas abstulerint, Tertiam partem pro premio facultatem habeant libere retinendi. Reliquum vero illis quorum fuerint vel eorum heredibus reddere teneantur. Si Navis perierit, & Homines eiusdem Navis de avere Navis liberaverint, quod avere alterius sit, Vigessimam partem sibi retineant, reliquas vero Domino reddere teneantur.

Quia non est addenda innocenti afflicto afflictio hac constitutione sancimus, ut si contigerit aliquam Navem, vel lignum aliquo casu rumpi, vel frangi a *Motrone, usque ad fauces Castellionis Piscariae*, vel in aliqua parte vel loco, seu Insula nostri districtus quod absit; Et navis, vel lignum aut bona praedictae navis, vel ligni ad Terram a Mari reducta fuerint ut pro stracco, sive naufragio dominus loci, vel alia persona vel locus aliquid inde auferre non valeat. Et si aliquis ex eis aliquid abstulerit, seu acceperit ea, vel id integre sine aliqua diminutione Domino cuius primo fuerat, vel ei pro

ei pro quo caricata fuerint, vel eius heredi, vel alii legitima¹⁷ per-
sonae pro eo restituere compellatur, & homines loci ubi straccus
evenerit, vel circumstantes eis teneantur, quod straccum, seu nau-
fragium passi fuerint prestare pro eorum succurso, auxilium, & fa-
vorem quod poterunt cum eorum comoditate.

Si Fluminis vi res aliqua ducatur, quicumque eam de pericu-
lo liberaverit, quantum bonum, & aequum super ea re iudicanti
visum fuerit exigere possit. Si vero vi Fluminis, vel Maris tempe-
state res aliqua in Terra fuerit alicuius illata, liceat Domino ipsius
rei ipsam rem libere tollere sine contradictione Domini Terrae &
mendando damnum Domini Terrae Iudicis arbitrio,

In quorum.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

Item

Fides quod in fine eiusdem Voluminis Statutorum Civitatis Pi-
sarum pag. 268. t. apparet, & legitur prout infra.

Constitutio supra scripta confirmata fuit in omnibus, & singu-
lis in ea comprehensis per consilia opportuna celebrata Dominicae
Incarnationis Anno MCCCLXXX. Ind. sexta, tertio Kalendas Mar-
tii. In quorum

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. IX.

*Documento dell'anno 1310. estratto dalla Cancelleria di Volterra, &
citato dal Tronci sopra le Rappresaglie pretese dalla Repubblica
di Pisa contro Volterra per un affronto fatto ad uno
di Bolgeri nel Volterrano.*

IN aeterni Dei Nomine Amen. Ego Franciscus de Velleto Legum
Doctor Assidens Domino Massimo de Trebiis Pisano Potestati in
Cancellaria Pisani Comunis, notitiam facio qualiter Lemmus de
Bulgari quondam Nucii constitutus in mea praesentia petiit a me ut
ex Officio meo *secundum formam Capituli Pisani Comunis loquentis de
Lausibus quod incipit. Si quis Pisanus Civis vel aliquis de Districtu
Pisano &c. contra Comune Vulterranum, & eius Districtuales, &*
C homi-

Homines, & Personas Communis Vulterraram, & eius fortiae, & districtus, & eorum cuiusque eorum bona Lausum, & Represaliam concederem ipsi Lemmo, vel eius Procuratori procuratorio nomine pro eo, de Florenis Ducentis tredecim de Auro, & Libris Vingtinti una, & solidis quinque denariorum Pisanorum Florenorum, & denariorum quantitates dictus Lemmus dicit se amisisse in Confinibus Terre Querceti in loco dicto le Moie districtus Vulterraram, videlicet subter Moias in quo loco captus fuit a quinque scheraniis, & malis Hominibus, & ab eisdem despoliatus, & derobatus de dictis Denariis, & Florenorum quantitatibus, cumque Potestas Capitaneus, Priores duodecim defensores, Consilium, & Comune Civitatis Vulterraram, & Homines ipsius Civitatis ex parte Dominorum Simonis Domini Alberigi de Spuleto Massimi de Trebiis de Campania Pisanorum Potestatum Pepi de Ugoruggieri de Senis Capitanei, & Anthianorum Pisani Populi *bis Litteris Pisani Communis Sigillo Pisani Communis munitis* rogati fuerint, quas detulerunt Chele Vitalis de Cappella Sancti Bernabe, & Ristorus de Cappella Sancte Viviane Nuntii Pisani Communis, constituti Nuntii ad hoc Officialibus suprascriptis Civitatis Vulterraram, & ab eis ex parte Pisani Communis petitem, & instanter postulatam fuerit per Nuntios antedictos ut predictas Florinorum, & denariorum quantitates derobatas placeret eis, & vellent restituere seu restitui facere dicto Lemmo vel Duccio quondam Bondonis de Bulgari eius Procuratori procuratorio nomine pro eo vel saltem de praedictis suprascripto Lemmo vel dicto Duccio eius Procuratori procuratorio nomine pro eo facere, & reddere vel fieri & reddi facere ius summarium absque strepito Iudicii vel temporis protardatione, & Iustitiae complementum aliquin contra dictum Comune, & Homines dicti Communis Vulterraram, & bona Hominum dicti Communis & eius Comitatus Represalie concederentur per Comune Pisanum dicto Lemmo; quod facere neglexerunt, seu facere non curarunt ut de presentatione suprascriptarum liberarum, & mora & petitione restitutionis predictorum Florinorum, & denariorum factis a suprascriptis Chele, & Ristoro Nuntiis apparet ex relatione facta per Sacerdotum factum a suprascriptis Nuntiis ut in actis Cancellariae Pisani Communis plenitus continetur.

Unde Ego suprascriptus assidens viso Capitulo predicto, & viso tenore suprascriptarum litterarum quo inter alia continetur quod contra dictum Comune Vulterraram, & Homines dicti Communis per Comune Pisanum Represaliae concederentur de praedictis suprascripto Lemmo, vel eius Procuratori procuratorio nomine pro eo si ab ipsa restitutione facienda eidem Lemmo vel dicto eius Procuratori

iure

iure summario inde reddendo desisterent, & visa etiam relatione facta a suprascriptis Nuntiis referentibus quod de praedictis nullam restitutionem habere potuerunt, & nullum ius sive ractionem inde eis facere voluerunt, & quod in ipsis partibus praedicta occasione quilibet eorum permansit per dies decem continuos petens, & quotidie cum instantia postulans, nomine quò supra, ut superius continetur, recepto quoque Sacramento ab ipso Lemmo quod eidem praedictae Florenorum quantitates derobbatae fuerunt a suprascriptis superius nominatis, & quod suprascriptas Florenorum, & denariorum quantitates recipere habet, & quod eis vel alteri Personae pro eo in totum, vel in parte existit minime de praedictis satisfactum, & quod occasione praedicta expendit & eum expendere oportuit Libras Viginti denariorum Pisanorum minorum, lausum & Represaliam dicto Lemmo contra Comune Vulterraram, & eius districtuales, & Homines ac Personas Comunis Vulterraram, & eius forvie, & districtus, & eorum, & cuiusque eorum bona, pro suprascriptis Florinis & denariorum quantitatibus, quas recipere, & habere debet, & habet ut praedicitur, & de Libris quindecim denariorum Pisanorum minorum pro expensis praedicta occasione factis, taxatione praemissa a me suprascripto assidente, concedo, & inde notitiam facio, & ut suprascriptus Lemmus mittatur in possessione, & tenere bonorum praedictorum Comunis Vulterraram, & eius fortie & districtus, & Hominum, & Personarum dicti Comunis Vulterraram, & eius fortie, & districtus pro suprascriptis Florinis, & denariorum quantitatibus, dico, & pronuntio. Actum Pisis in Domo Pisani Communis ubi fiunt consilia Senatus praesentibus Bonanno Batacta Cancellario Pisani Comunis, & Iacobo Vitalis de Calci Cancellario Anthianorum Pisani Populi, & Taddeo Roggeris Notario, & aliis Testibus ad hoc rogatis Dominicae Incarnationis Anno Millesimo trecentesimo decimo Indictione septima quarto decimo Kalendas Iulii.

c. Iohannes Filius Lupi de Casanova Notari Imperiali auctoritate Iudex ordinarius, & Notarius praedicta omnia ut in actis Cancellariae Pisani Comunis inveni, ita scripsi, & firmavi, & in publicam formam redegi.

Praefens copia extracta fuit, ex suo Originali in Membrana exarato, & in Archivio secreto Communitatis Volaterraram nuncupato = Il Camerotto = esistenti, & in Capsula XXIII. inter caeteras Membranas adservato, cum quo facta de verbo ad verbum diligenti collatione concordare inveni salv. hac die XVI. Decembris MDCCLXX. in quorum

Ego Benedictus Lami Cancellarius dictae
Communitatis Volat.

C 2

NUM.

NUM. X.

Supplica del Comune di Castagneto per ottenere uno Sbasso di quel che doveva alla Repubblica di Pisa.

Die 3. Julii 1769.

Fides qualiter in quodam Fasciculo inscripto Consilia Senatus, & Credentiae Com. Pis. originaliter existente in Archivio Palatii Civitatis Florentiæ inter cætera Pag. 26., & 27. apparet, & legitur prout infra-scripta.

Item Consilium. Cum intellexeritis nunc coram vobis legi, & explanari petitionem ipsis Dominis Antianis Pisani Populi exhibitam pro parte Communis Castagneti, & Hominum ipsius Communis petentium, quod solvendo Libras Septingentas vigintiquinque denariorum Pisanorum hinc ad tres menses proxime venturos liberentur, & absolvantur, & liberi, & exempti sint, & esse intelligantur à ceteris denariorum quantitatibus restantibus solvi per ipsum Comune Comuni Pisano. Et a pena quanti pluris quam ipsum Comune incurrit, & de aliis, & super aliis in dicta petitione contentis cuius quidem petitionis tenor talis est.

Coram vobis Mag. Dominis Dominis Antianis Pisani Populi.

Pro Parte Communis Castagneti, & Universitatum Hominum, & Personarum dicti Communis cum reverentia exponitur, quod dictum Comune, & Homines, & Personæ dicti Communis habent solvere Comuni Pisano Infra-scriptas denariorum quantitates pro infra-scriptis Dirictibus, & per infra-scriptis temporibus; Et quod dictum Comune propter ipsius inhabilitatem solvendi incurrerent quantum plus. Et quod dictæ quantitates pro infra-scriptis dirictibus restantes solvi ascendunt ad summam Librarum Noningentarum septuaginta quatuor Denariorum sex Denariorum Pisani, salvo jure Calculi; & quod dictum Comune, & Homines, & Personæ dicti Communis sunt penitus omni dubitatione cessante inhabiles ad dictas, & infra-scriptas pecuniarum quantitates tam simplices quam quanti pluris integraliter per solvendas nunc vestræ Dominationi Pat., & utinam veritas rei minime processisset, quod dictum Comune a pluribus Annis citra tristes, & parvuas habuit recollectas blandi; Et

ex

ex hoc non potuerunt, nec possunt oneribus tam impositis, quam imponendis plenarie respondere; Quapropter Dominationi vestræ placeat providere per modum de Jure valiturum quod solvendo Libras Septingentas viginti quinque Denariorum Pisanorum hinc ad tres Menses proxime secuturos liberentur, & absolvantur, & liberi, & exempti esse intelligantur a residuo simplici dictarum quantitatum a quanto pluri inde secuto, & plus, & minus ut vestræ dominationi videbitur convenire quæ quantitates sunt iste vid. &c.

Pro anno 1382. resto Farine -- lib. sexg. q. fol. X., & d. VI.

Item pro anno 1383. — lib. C. sexg. q. fol. X., & d. V.

Item pro anno 1384. — lib. C. sexg. q. fol. X., & d. V.

Denariorum Pisanorum.

Et pro Intētiata per an. 1382. lib. C. q. un. fol. XVII. d. VI.

Item pro anno 1383. — lib. C. q. un. fol. XVII. d. VI.

Item pro anno 1384. — lib. C. q. un. fol. XVIII. d. VI.

Et videatur dictis Dominis Antianis Pisani Populi, dictam petitionem esse admittendam, & petita, & comprehensa in ea esse fienda, & concedenda, & fieri, & concedi debere hoc modo vid. Quod ipsum Comune Castagneti, & Homines, & Personæ ipsius Comunis solvendo Comuni Pisano totum simplum eius quod ipsum Comune restatolvere Comuni Pisano infra tres menses a die præsentis celebrati Consilii proxime secuturi, sit liberum, & absolutum, & liberi, & absoluti; Et liberum, & absolutum, & liberi, & absoluti esse intelligantur, & sint a pena quanti pluris inde secuta, & quæ quidem petitio, & comprehensa in ea examinata, & approbata fuerunt in Consiliis, & a Consiliis Quadraginta, & Septuaginta sapientum Virorum Pifarum Civitatis celebratis huris Anno, & Inditione die Vigesimo septimo Junii Consilio Quadraginta, & die Vigesimo octavo Junii Consilio Septuaginta, & ad hoc auctoritas vestri Consilii requiratur, si consulitis, & placet vobis quod dicta petitio, & comprehensa in ea, & omnia, & singula superscripta admittantur, & admitti potuerint, & debuerint, & possint, & debeant; Et petita, & comprehensa in ea concedantur, & fiant, & concessa & facta esse intelligantur, & sint valeant, teneat, & servuntur firma, & rata sint, & executioni mandentur autoritate vestri Consilii vestra Parabola, & Consilio non obstantibus in prædictis, vel aliquo prædictorum aliquibus Capitulis brevium Pisani Comunis, vel Populi Consiliis, Statutis Ordinibus Lege aut contrarietate aliqua, vel si aliud

liud vobis placet, & sit faciendum pro Comuni, & Populo Pisano dicite, & consulite.

In quorum &c.

Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiæ.

NUM. XI.

*Taglie, ò Dazi pagate dai Conti della Gherardesca alla
Comunità di Pisa.*

A dì 22. Dicembre 1769.

FEde per me Cancelliere infra scritto per S. A. R. della Città, e Comunità di Pisa qualmente nella Filza di Taglie, o Date del Comune di Pisa dell' anno 1416. di Num. 3., ed al Libro M. 3. esistente in detta Filza, quale si conserva nell' Archivio della Pubblica Cancelleria di detta Comunità, vi appare fra gli altri a c. 81. l' infra scritto cioè.

Piero del Conte Duccio da Castagneto soldi
sei danari tre. fol. VI. d. III.

Item come nella Filza di Taglie di num. 2. ed al Libro in essa esistente intitolato Meco per Palio 1412., appare fra gli altri a c. 34. t.

Antonio Conte di Monte Scudaio.

Item come nella Filza di Taglie di num. 5. 1420., ed in un Libro di Tasse in essa esistente segnato = P. M. F. K. appare fra l' altre a c. 38. quanto appresso cioè.

Pierus del Conte Duccio da Castagneto de suprascripta Capella solvendo in mensibus quinque pro rato proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra & de summa, & quantitate suarum Talliarum veterum sit, & esse intelligatur &c. liber & absolutus a residuo ut supra &c. exceptis Talliis ut supra &c. & quod teneatur &c. ydonee satisfacere de predictis ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die VII. Februarii.

Item nel Libro suddetto appare a c. 51. t. quanto segue.

Niccolò del Conte Duccio de suprascripta Capella solvendo in mensibus quatuor pro rata proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. in quartam partem sui debi-

debiti Talliarum suarum veterum sit, esse intelligatur &c. liber, & absolutos a residuo dictarum Talliarum veterum exceptis Talliis, ut supra &c. & pertineant &c. ydonee satisfdare ut supra &c. die suprascripto.

Item in detto Libro appare a c. 56. quant' appresso.

Nannes Conte di Segalari de suprascripta Capella solvendo in Mensibus quatuor &c. pro rata proxime futuris a die qua hæc approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. quartam partem sui debiti suarum Talliarum veterum sit, & esse intelligatur &c. liber, & absolutus a residuo ut supra &c. Exceptis Talliis ut supra &c. Et quod teneatur &c. ydonee satisfdare ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die festo.

Item al libro suddetto a c. 118. appare quanto segue.

Lodovicus Comitis Lodovici de Castagneto Civis Silvaticus Quarterii Kintfice solvendo in mensibus quatuor pro rata proxime secuturis a die qua approbata, & confirmata fuerunt ut supra &c. quartam partem sui debiti suarum Talliarum veterum &c. sit, & esse intelligatur liber, & absolutus a residuo ut supra &c. exceptis Taliis pro quibus ut supra, & pertineant &c. ydonee satisfdare ut supra &c. & si fuerit contumax ut supra &c. die suprascripto.

Item come nella Filza di Taglie di num. 5. dell' anno 1420., ed a un Libro segnato di Lettera F. appare a c. 30. t.

Nicola del Conte Lotto, e la Madre restano, e deono pagare per le sopraferite Taglie appare al sopraferito registro a c. 72. lire Trecento novanacinqe soldi cinque — — l. CCCXCV. f. V.

Item al libro suddetto segnato di lettera F. appare a c. 47.

Nanni di Conte da Segalari resta, e dee pagare per le sopraferite Taglie appare al sopraferito registro a c. 79. Lire Cento ottantanove, fol. tre — — — — — L. CLXXXVIII. f. IIII.

Item nella Filza di Prestanze del Comune di Pisa di num. 65. — senz' anni, e ad un Quaderno sciolto in esso esistente appare fra gl' altri a c. 215.

Nicolaus Comes de Monte Scutario — — — 12. 58. 4. =

Item come alla Filza di Distribuzioni di Gravezze di Pisa di num. 66. degl'anni 1423., 1425., e 1426., ed al Libro in essa esistente intitolato Gravezze, e Quaderni di Pali di S. Giovanni apparisce a c. 36. t. quant' appresso.

Gabriel Comes de Monte Scutario Fl. quatuor, fol. otto.

Bernabos Comes de Monte Scutario, & Fratres, & Filii, & uxor ejus Fl. settem Sol. quindecim.

Nicolaus Comitis Lotti, & ejus Mater Fl. decem septem den. otto.

Item ad altro Libro esistente in detta Filza di num. 66. intitolato

lato distribuzione di Gravezze di Pifa del 1423. apparisce fra l'altre a c. 37. t. quanto appresso.

Gabriel Comes de Monte Scudario Fl. quatuor f. otto. —

Bernabos Comes de Monte Scudario, & Fratres, & Filii, & uxor ejus Fl. septem f. quindecim den. otto.

Nicolaus Comitiss Lotti, & ejus Mater Fl. o. sol. decem septem.

Item nella Filza di Taglie di num. 10. dell' anno 1425., ed al Libro F. in essa esistente intitolato Date XI. per le cinque Bandite per in fine a dì primo Gennajo 1425. appare fra l'altre a c. 60. t. a 61. quanto appresso.

Gabriel Comes de Monte Schutario Fl. quatuor f. otto.

Bernabos Comes de Monte Schutario & Fratres, & Filii, & Mater ejus Fl. septem f. quindecim d. otto.

Solvit Francisco del Tignoso Camerario pro quinta sexta septima decima octava, nona, & pro parte decime, datis in totum libras Centum quinquaginta F. p. die vigesimo primo Augusti 1423. a c. 34. =

Bartholomeus Cecchi de Castagnecchio Not. subscripsi.

Solvit Francisco Camerario suprascripto pro suprascripto Comite Bernabouc, & aliis Pierus Domini Stefani de Gatani de sua pecunia propria non animo donandi sed animo reabendi a dicto Comite, & aliis &c. pro parte datarum suarum libras Quinquaginta otto sol. duodecim, & denarios quatuor sp. die quinto Septembris 1425. ad c. 44.

Solvit Francisco Camerario suprascripto pro suprascripto Comite Bernabouc, & aliis Antonius Pieri Guardini dicti Rossetto Tabernario de sua pecunia propria non animo donandi &c. pro parte datarum suarum libr. Triginta duas, & sol. decemnovem f. p. die, & anno, & Mensibus suprascriptis.

Nicolaus Comitiss Lotti, & ejus Mater Fl. o. f. decem septem.

Solvit Jerolimo Pauli de Cascina Camerario datarum Pisani Communis pro quinta sexta septima dimidia octava nona decima undecima, & duodecima datis bannitis ut supra libras Viginti cinque sol. decem sp. die vigesimo secundo Julii 1425. a c. 49.

Item nella Filza di Taglie di num. 12. del 1426., ed al libro F. 8°. di detta Filza, apparisce fra l'altre a c. 59. t. quant' appresso.

Gabbriello Conte di Monte Scudaio — — — F. III. f. VIII.

Item a c. 60. di detto libro.

Bernabò Conte di Monte Scudaio, e Fratelli, e figlioli f. sette, & uxor f. quindici d. otto — — — F. VII. f. XV. d. VIII.

Item a c. 60. t. del libro suddetto.

Nic-

Niccolao del Conte Lotto, e la Madre sol. diceffette, exgravato fol. due resta fol. quindici — — — — — F. — fol. XV. —

Item come in detta Filza, ed al Libro F. del 1426. intitolato *Registrum datarum quatordecim cum dimidia cum sgravato a c. 58. t.* apparisce quanto appresso cioè.

Gabriel Comes de Monte Scudario fr. quatuor f. octo.

Item a c. 59. di detto Libro.

Bernabos Comes de Monte Scudario, & Fratres, & Filii, & uxor Fl. septem fol. quindecim, d. octo.

Item a c. 59. t. del Libro suddetto.

Nicolaus Comitibus Locti, & ejus Mater sol. decem septem exgravatus solidis duobus, & restant F. — fol. quindecim.

Item nella Filza di Taglie di n. 13. del 1428., ed al Libro F. 4^o. intitolato *Sommario quarto* di detta Filza, apparisce fra l'altre a c. 20. t. quanto appresso.

Gabbriello Conte di Monte Scudario de dare per Date Undici, e mezzo per Fior. quattro, e sol. otto per data lir. Dugento due, e sol. otto, come appare al Registro segnato 9. a c. 60. l. 202. f. 8. d. 0.

E de dare per Date Dieci per fior. quattro, e sol. 8. per data lir. Centosessanta sei, come appare al Registro segnato 9. a c. 116. lir. 166.

Item a c. 21. di detto Libro.

Bernabò Conte di Monte Scudaio, e li Fratelli, Figlioli, e la Madre deno dare per resto di Taglie undici, e mezzo lir. Cento sedici, fol. 9., e d. quattro per f. sette, fol. quindici, e d. otto per Taglia come appare al registro segnato Y a c. 60 — — l. 116. f. 9. d. 4.

E deno dare per Taglie diece per F. sette fol. quindici, e d. otto per Taglia, lire Trecento undici, fol. 6., e d. 8. per Taglia lir. Due apparisce al registro segnato Y a c. 117. — — — lir. 311. f. 6. d. 8.

Item a c. 21. t. del Libro suddetto.

Nicolaio del Conte Lotto, e la Madre deno dare per resto di Date Undici, e mezzo per sol. diceffette per data lir. Tredici, e sol. dodici, come appare al Registro segnato Y a c. 61. l. 13. f. 12. —

E de dare per resto di Date per sol. diceffette per data l. Tredici, e sol. dodici come appare al Registro segnato J. a c. 118. l. 13. f. 12.

Item nella Filza di Taglie di num. 14. del 1429., ed al Libro F. in essa esistente intitolato *Balzello*, apparisce fra l'altre a c. 32. t. quant' appresso.

Gabriellus Comes de Monte Schutario Flor. Decem. fol. octo d. quatuor — — — — — — — — — Fl. X. f. VIII. d. IIII. Postea pro debito al Sommario del Bilancio a c. 30. per Balzello fol. 2. $\frac{1}{4}$. in tutto pro libr. Cento quattro sol. 3. d. quatuor.

D

Item

Gabriel Comes de Monte Scutario Fl. Quatuor, fol. octo. posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 30. pro Satis $4\frac{1}{2}$. in tutto per lir. settanta fol. dodici &c.

Item al Libro suddetto apparisce a c. 58. quant' appresso.

Bernabos Comes de Monte Schutario, & Fratres, & Filii, & Uxor ejus.

Dominice Incarnationis Anno Millesimo quadringentesimo trigesimo Inditione Septima die ultimo Maii more Pis.

Spectabiles Viri Priores Populi Pisane Civitatis una cum eorum Venerabilibus Collegiis congregati in loco eorum solite Residentie pro eorum officio exercendo Partitu facto, & obtento inter eos ad fabas nigras, & albas in forma Statutorum nunc Pisis vigentium visa quadam petitione infrascriptorum Comitum Bernabois & Fatiis Germanorum per eos porrecta cujus petitionis tenor talis est. Vobis Coram Spectabilibus viris Priorib. Civitatis Pifarum, & Venerabilibus Collegis supplicet. pro parte.

Bernabois } Germanorum olim recolendae memorie Comitum
Fatii — — } Henrici de Monte Scutario Civium Pisanorum de
Cap. S. Viviane in Florenos Septem, quod cum ipsi fuerint positi in Datis, & Distributionibus Pis. Civitatis inter alios Pisanos Cives in Quarterio foris Porte in Cap. S. Viviane in Florenos Septem de Libris Sexaginta duobus, & denariis octo faciendo de eis mentionem tamquam de fognis, & male solventibus. Et quod fuit facta eis iniuria, & non sint habiles ad solvendum, & dum cert. fuerint, & sint Debitores Pis. Communis in magna quantitate, & velint secundum eorum possibilitatem solvere, & venerint ad Civitatem Pifarum pro concordando de suis Datis, & Balsellis usque hodie bannitis. E fuerint in pratica de solvendo tertiam partem omnium Datarum in presenti distributione Bannitarum & pro Balsellis hoc modos videlicet Tertiam partem totam pro hinc ad vicinum mensem Julii proxime venturum. E hinc ad octo Menses proxime venturos aliam Tertiam partem, & ultimam Tertiam partem a dictis octo Mensibus.

Posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 31. pro Datis $4\frac{1}{2}$ in tutto per lr. Ottocento quaranta fol. due.

Item in detto Libro a c. 58. t. si legge quanto appresso.

Nicolaus Comitum Locti, & ejus Mater fol. Quindici. Posto per Debitore al Sommario del Bilancio a c. 34. per Date $4\frac{1}{2}$. in tutto per lir. Tredici, fol. diece.

Item come nella Filza Prestanze di num. 4. del 1372. ed al Libro in essa esistente, che comincia a c. 154. appare fra l'altre a c. 171. t. quanto appresso.

Dominus Bartholomeus, & } de Segalari — 59. 30. 0. = &
 Gelfus — — — — — } pro lucro ut supra 68. — Guelfucius q. Gani Comitis de Segalari — — — — — 607. 40. —
 Quorum Denariorum Jura dictus Guelfucius emit ad hoc ut sint speciale. Pignus, & securitas Ser Jacobi Notarii qd. Joannis de Appiano pro Petio uno terre cum domibus Turri, & aliis super se positus in Cap. S. Maffei empto ab eo per cartam rogatam à Noccho Not. de Lavaiano D. I. A. 1371. Ind. 9. tertio decimo Kalendas Februarii.

Item al Libro suddetto a c. 172. apparisce quant' appresso.

Bartholomeus de Segalari suprascriptus — — — — — 4. 10. —
 Pro lucro ut supra — — — — — — — — — — — 14. 6. —

Item a detto Libro c. a 172. a. t. si legge quanto appresso.

Bartholomeus qd. Gani Comitis de Segalari — — — — — 400. — —
 Et pro lucro ut supra — — — — — — — — — — — 20. — —
 Que iura emit de summa que scripta erant ipsi Joanni, ut in libro Veteri est notatum.

Item a c. 187. del Libro suddetto.

Niccolò Comes de Monte Schutario — — — — — 29. 68. 4.
 Et pro lucro ut supra — — — — — — — — — — — 1. 34. 11.

Item come della Filza Catastri del Comune di Pisa di num. primo del 1430., ed al libro F. V. in essa esistente, apparisce fra l'altre a c. 47. t. quanto appresso cioè.

Alberto, e Bartolommeo del Conte Nanni da Segalari Fr. — f. III.
 Post. al Lib. del quinto Catastro a c. 88. per V. Catastri.

Item al detto Libro a c. 105. si legge quanto appresso.

Contessa Agata Donna fu del Conte Vincellari di Donoratico Fior. uno, fol. quindici — — — — — — — — — — — Fr. I. f. XV. —
 Posto al Libro pel sesto Catastro a c. 199. per V. Catastri.

Item nella Filza Catastri del Comune di Pisa di num. 3. del 1436., ed al Libro F. intitolato Catastri Arsi in essa, esistente a c. 75. apparisce fra l'altre, quanto appresso cioè.

Redi di Nanni Conte di Segalari, e Beni fol. otto — Fr. — f. 8. —

Pro viginti Catastris de quibus tredecim suprascripti exgravati in totum solvit die 10. Octobris 1438., Jacobo de Vivaria Camerario Pis. Communis lib. Viginti sex. fol. fedecim accreditatos a c. 97. Et pro dictis heredibus solvit Marianus qd. Magistri Dominici de Ceguli pro Ranerio eius fratres procuratore, & legitimo amministratore Guillielmi Filii sui, & heredis cum beneficio Inventarii dicti olim Nannis Comitis ut per pro publicis Instrumentis rogat. & publicatis manu Ser Juliani olim Colini de S. Justo Notari D. I. A. MCCCCXX. die . . . Et Ser Pieri qd. Cei de Luciana Notarii D. I. A.

MCCCCXXX.

= COMUNE CASTAGNETI =

Lodovicus Comitis Ludovici Sol. duodecim
den. decem. — — — — — — — — — — Fl. — f. XII. d. X.
Et postea per debitum al Sommmario del Bi-
lancio a c. 367. per V. 2. $\frac{1}{2}$ in tutto per Tallie
cinque Sol. quindici d. fei p.
In quorum &c. salvo &c.

c. Jacopo Filippo Biagini Canc.

NUM. XII.

Sommissione di Casale alla Repubblica Fiorentina.

IN Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Nostri Iesu
Christi Millesimo quadringentesimo sexto Indictione quintadeci-
ma secundum cursum, & morem Florentinorum die quartadecima
Mensis Ianuarii.

Magnifici, & potentes viri

Bartolus Iacobi Banchi	—	—	—	—	—	—	—	}
Ridolphus Pauli Lotti	—	—	—	—	—	—	—	
Antonius Domini Lucae de Panzano	—	—	—	—	—	—	—	
Cionaccius Francisci Baroncelli	—	—	—	—	—	—	—	
Miniatus Dini Corezziarius	—	—	—	—	—	—	—	
Iohannes Iohannis Aldobrandini	—	—	—	—	—	—	—	
Ceccus Dominici Cecchi Fei, &	—	—	—	—	—	—	—	
Gerozus Francisci de Alcis	—	—	—	—	—	—	—	

Cives honorandi Florentini Octo de Decem Baliae Magnifici,
& potentis Comunis Florentiae absentibus tamen Piero Iohannis Fi-
renzis, & Thomaso Dominici de Oricellariis eorum Collegis simul
congregati in eorum solita audientia. Audita, & intellecta submis-
sione de presente Mense Ianuarii facta de Communi Casalis de Ma-
ricima Comitatus Pisarum, & de Curia, & pertinentiis, Hominibus,
& Personis dicti Comunis Casalis in perpetuum per Antonium Manni-
ni,

ni, & Stephani Baldini de dicto Comuni Cafalis Syndicos, & Procuratores, & indicare, & procurare nominibus dicti Communis Cafalis, & Universitatis Cafalis, & Hominum, & Personarum predictorum, & per alios, & vice, & nomine aliorum dicti Communis. Et audita, & intellecta receptione facta per dictos Dominos Decem Baliae eorum officio recipientes pro dicto Comuni Florentiae, & eius vice, & nomine cum executionibus, immunitatibus, liberationibus, gratiis, oneribus, factionibus, & beneficiis, ac capitulis, partibus, & articulis, de quibus prout, & sicut semel, & pluries, & quotiescumque provisum, ordinatum, & dispositum fuerit, per officium ipsorum Dominorum Decem Baliae, vel eorum successores, aut duas partes eorum.

Et auditis supplicationibus, & postulationibus factis pluries per ipsos Syndicos, & Mandatarios, & pro parte dicti Communis, & Hominum, & Personarum eorundem. Et attendentes quod dictum Commune Cafalis, & eius Curiae non propter suum defectum, & non prius venit ad obedientiam Communis Florentiae cum ut dicti Syndici ut asseruerunt, postquam Commune Florentiae habuit Dominium Civitatis Pisarum, Homines dicti Communis Cafalis fuerunt semper parati obedire Comuni Florentiae, sed non fuerunt permitti, & postea qui eos tenebat rebellaret contra Commune Florentiae, & volentes ipsi Comuni, & eius Curiae Hominibus, & Personis, & pro ut infra scriberetur gratias facere de gratia speciali, & ut recognoscant Commune Florentiae esse *pium Dominum*, super his ad invicem deliberatione matura vigore auctoritatis, & potestatis concessae, & competentis, & omni modo, via, causa, & forma quibus melius, & efficacius potuerunt, providerunt, ordinarunt, deliberaverunt, & disposuerunt omnia, & singula infra scripta videlicet.

In primis quod dictum Commune Cafalis cum eius Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum intelligantur esse, & sint *sub Dominio*, Obedientia, *Regimine*, *Imperio*, & *Gubernatione* dicti Magnifici Communis Florentiae, *taquam eorum unici, & veri Domini*, & ipsi Comuni Florentiae, & non alii debeant legaliter, & fideliter obedire prout *veri Subditi Comitativi Comitatus Florentiae*, & sic ut alii Comitativi Comitatus Florentiae in omnibus tractentur, reputentur, censeantur, & sint.

Item quod dictum Commune Cafalis cum suis Hominibus, & Personis intelligatur esse, & sit exemptum, liberum, & immune per tempus, & terminum Duorum annorum proxime futurorum initiatorum die octava presentis Mensis Ianuarii, qua die fuit facta submissio per Syndicos supradictos ab omnibus, & singulis Datis, pre-

Prestantiis, Impositis, Gravedinibus, & Factionibus quibuscunque realibus, & personalibus, & ordinariis, & extraordinariis, & mixtis, & pro ipsis non possint, nec debeant gravari, vel aliquo modo molestari in persona vel bonis quoquo modo. Et quidquid contra fieret sit, & esse intelligatur irritum, & inane, & de facto revocetur. Salvo tamen, & excepto quod praedicta exemptio immunitatis, & liberatio non intelligatur pro Gabella portarum, & eius membris, nec pro his quae facerent, vel contraherent extra dicta loca.

Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliae Gabellae solitae in dicto Comuni Casalis sint, & esse intelligantur dicti Communis Casalis pro dicto tempore duorum annorum, quo tempore durat eorum exemptio, & ad ipsum Comune Casalis pertineant, & expectent.

Item quod dictum Comune Casalis cum suis Homines, & Personis intelligatur esse, & sit absolutum, & plenissime liberatum ab omnibus, & singulis debitis ad quod pro tempore preterito ipsum Comune Casalis, & seu Homines, & Personae ipsius, vel aliquis ipsorum quomodolibet teneretur. Comune Pisarum, & quod pro aliquo tali debito teneri non possint, nec debeant gravari, vel aliquo modo molestari. Et quidquid contra fieret sit irritum, & inane, sed pro cancellatis exinde habeantur, & censeantur.

Item quod dictum Comune Casalis, & eius Homines, & Personae, vel aliquis eorum non possint, nec debeant quoquo modo gravari, vel aliquo modo molestari in persona, vel bonis durante tempore dictae eorum exemptionis duorum annorum proxime venturorum initiatorum dicto die octavo presentis Mensis Ianuarii pro aliquo debito hactenus ~~contracto vel facto~~ ante diem octavam dicti presentis Mensis Ianuarii quoquo modo cum aliqua singulari persona, & seu ad quod pro tempore tunc preterito tenerentur alicui singulari personae, & sic ipsis, & cuilibet eorum possit, & debeat effectualiter observari, salvo quod pro debitis contractis vel factis inter se ipsos Homines, & Personas dicti Communis Casalis.

Item quod dictum Comune Casalis, & Homines, & Personae ipsius Communis intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus factis pro quibuscunque Maleficiis, Excessibus, & Delictis in Comitatu, vel Districtu Florentiae, aut in Civitate, Comitatu, vel Districtu Pisarum, & pro ipsis Condemnationibus, & Bamnis non possint, nec debeant capi, detineri aut aliquo modo molestari in persona, vel bonis quoquomodo, & nullam executionem dictae Condemnationes, & Bamna habere possint.

E

Item

Item quod dicti Homines, & Personae de dicto Comuni Casalis, & eorum Curiae intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus Maleficiis, Excessibus, & Delictis haecenus commissis vel perpetratis, etiam quantumcunque gravibus, vel gravissimis, & propterea non possint, nec debeant accusari, denunciari, inquiri, condemnari, puniri, vel aliqualiter molestari, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane, & de facto revocetur.

Item quod quaelibet Persona quae sit de dicto Comuni Casalis, cum de dicto Comuni Casalis recessisset, possit libere redire, & habitare in dicto Comuni Casalis, & tenere, & possidere omnia sua bona, & si sibi quomodolibet occupata fuissent indebite, & ipsa bona possit per se sine alia auctoritate capere, & in illis intrare, & ea tenere, & possidere, & usufructare sine contradictione.

Item quod dictum Comune Casalis cum suis Hominibus & Personis debeat omni tempore per Comune Florentiae benigne tractari, ut devoti Subditi, & Servitores ipsius Communis Florentiae. *Considerato maxime quod Homines, & Personae dicti Communis fuerunt depredati, & derobati, & multi ipsorum interfecti occasione novitatis morae per aliquos de Comitibus della Gberardesca.*

Item quod dictum Comune Casalis, & Homines, & Personae ipsius Communis teneantur, & debeant non obstantibus praedictis, & infrascriptis facere omni tempore pro Magnifico Comuni Florentiae Exercitum, & Cavalcatas ad mandatum Communis Florentiae, & suorum Officialium, sed semper debeat haberi consideratio ad possibilitatem ipsius Communis, & secundum eorum possibilitatem, ad haec omni vice requirantur, & non ultra.

Item quod dictum Comune Casalis in signum Obedientiae, & Subiectionis deinceps in perpetuum quolibet anno facere per eorum Syndicum vel Syndicos offerri die Nativitatis Beati Sancti Iohannis Baptistae de Mense Iunii Florentiae in Ecclesia Sancti Iohannis praedicti eo more quo in similibus observatur unum Palium de Serico valoris, & extimationis Florenorum Sex auri ad minus, & in his debita observent sub poena Librarum Ducentarum Florenorum pro qualibet vice Comuni Florentiae applicanda in qua aliquid de praedictis obmitteret.

Item cum dicatur quod in Curia dicti Communis Casalis sit una Moia apta ad producendum, seu faciendum Salinam, & dicta Moia intelligatur esse, & sit Communis Florentiae, & quod ipsi Homines, & Personae faciant, & facere possint de Salina ex dicta Moia, & de ipsa Salina eis sibi detur quantum eis sufficit pro tempore infrascripto ad rationem Solidorum Decem Florenorum parvorum pro qualibet quarta. Et quod si ad dictam, vel ex dicta Moia non fie-

fieret Salina quod pro tempore trium annorum proxime futurorum ipsi Comuni Casalis possit, & debeat dari in Civitate Vulterrae per Officium Comunis Florentiae de Salina ad sufficientiam pro Homini- bus, & Personis dicti Comunis Casalis in dicto tempore trium an- norum ad dictam rationem, & pro pretio Solidorum Decem Flo- renorum parvorum pro quarta Salinae. Et sic ipsis observetur in dicto tempore trium annorum non teneantur, nec cogantur pro Sale, vel ad emendum, seu accipiendum de Sale, vel Salina in alio loco, vel aliter quod supradictum sit, considerata maxime eor- um paupertate.

Item quod Ioannes Antonii habitans in dicto Comune Casalis rebanniatur ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis haecenus datis, & factis in Civitate Vulterrae, vel alibi, & quod per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & eorum Collegia deliberentur, & ordinentur, & deliberare, & ordinare debeant, quod ipse Iohannes absolvatur, & cancelletur in dicta Civitate Vulterrae de qualibet sua Condemnatione, & Bamno, & absque alia solemnitate.

Item quod dictum Comune Casalis possit semel, & pluries, & quandoque, & quotiescunque sibi, & pro ipso, & in ipso Co- muni Casalis *facere Statuta, & Ordinamenta* pro Regimine, & Gu- bernatione Hominum, & Personarum dicti Comunis, & pro Cau- sis Civilibus, & Criminalibus in ipso Comuni *quod Statuta, & Or- dinamenta non valeant nisi postquam approbata fuerint in Civitate Flo- rentiae* per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexil- liferum Iustitiae Populi Comunis Florentiae, & Gonfaloneros So- cietatum Populi, & Duodecim bonos viros Comunis Florentiae prae- dicti, vel duas partes eorum aliis absentibus, vel requisitis, aut contradicentibus vel remotis, vel per alios Cives Florentinos quos ad haec semel aut pluries deputaverint,

Et quod per ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae, & eorum Collegia praedicta, & duas partes eorum, aut alios Ci- ves, qui per eos deputati fuerint, possint dicta *Statuta, & Ordina- menta, & quilibet eorum in totum, & in partem approbati, reproba- ri, & cassari, & eis addi, & detrabi, & mutari, & nova Capitula fieri prout, & quotiescunque voluerint, & cum illis modis, limitationi- bus, & correctionibus, ac mutationibus, de quibus eis, vel duabus partibus eorum videbitur. Et quod de approbatione, & de omni- bus faciendis vigore presentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere scriptura quae inde facta fuerit, per Scribam Reforma- tionum Consiliorum Populi, & Comunis Florentiae, vel eius Coa- diutorem, aut Commissarium, & non per alium, & aliter non valeat.*

Item quod deinceps omni tempore Decem Officiales Baliae Comunis Florentiae pro tempore existentes, & seu duae partes eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis, & non existentes Decem Baliae, Domini Priores, & Vexilliferum Iustitiae Populi, & Comunis Florentiae una cum officio Gonfalonierum Societatum Populi, & Duodecim bonorum Virorum Comunis praedicti, & seu duae partes eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis possint semel, & pluries, & quotiescumque Deliberare, Ordinare, Providere, & Disponere de Gubernatione, Regimine, Immunitate, Exemptione, Onibus, & Factionibus, Favoribus, Custodia, Gratiis, & Beneficiis dicti Comunis Casalis, & de Curia Hominum, & Personarum in genere, & in specie, & pro ut, & sic, & quoties voluerint, aut viderint convenire, & quod de his quae deliberarentur, ordinarentur, vel fierent vigore presentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere scriptura, quae inde fiat per Scribam Reformationum Consiliorum Populi, & Comunis Florentiae, vel eius Coadiutorem, aut Commissarium, & non per alium quoquomodo.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini in loco Audientiae dictorum Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Paulo Ser Landi Fortini, & Ser Martino Lucae Martini Notariis, & Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIII.

Sommessione di Bibbona alla Repubblica Fiorentina.

Ex Libro inscripto Comitatus Pisarum a c. 147.

CAPITULA COMMUNIS BIBBONIS.

IN DEI NOMINE AMEN. ANNO Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Sexto, Indictione quinta decima secundum cursum, & Morem Florentinorum, die quarto decimo Mensis Januarii Magnifici, & potentes Viri

Bartolus Jacobi Banchi	—	—	—	—	—	—	}
Ridolfus Pauli Lotti	—	—	—	—	—	—	
Antonius Domini Luce de Panzano	—	—	—	—	—	—	
Cionaccius Francisci Baroncelli	—	—	—	—	—	—	

Jo-

Johannes Johannis Aldobrandini — — — — }
 Miniatus Dini Coreggiarius — — — — }
 Ceccus Ducci Cecchi Fei — — — — }
 Gerorzus Francisci de Aleis — — — — }

Cives honorabiles Florentini Octo de Decem Baliae Magnifici, & Potentis Communis Florentiae absentibus Piero Johannis Firenzis, & Thomafo Dominici de Oricellariis eorum Collegis simul Congregatis in eorum Audientia audita, & intellecta Submissione de praesenti Mense Januarii facta supradicto Officio Dominorum Decem Baliae recipiente pro dicto Comuni Florentiae de Comuni Bibbonis de Maritima Comitatus Pifarum, & de Curia, & Pertinentiis, Hominibus, & Personis dicti Communis Bibbonis in perpetuum per Chellinum Neri de dicto Comuni Bibbonis Syndicum, & Procuratorem, & Sindacario, & Procuratorio nomine dicti Communis, & etiam vice, & nomine dicti Communis Bibbonis. Et audita, & intellecta receptione facta per dictos Dominos Decem Baliae eorum Officio recipientes pro dicto Comuni Florentiae, & ejus vice, & nomine cum Exemptionibus, Immunitatibus, Liberationibus, Gratiis, Honoribus, Favoribus, & Beneficiis, & Capitulis, Partibus, & Articulis, de quibus pro ut, & sicut semel, & pluries, & quotiescunque provisum, ordinatum, deliberatum, & dispositum fuerit per Officium ipsorum Dominorum Decem Baliae, vel eorum successores, aut duas partes eorum. Et auditis Supplicationibus, & Postulationibus factis pluries, & per ipsos Syndicos, & Mandatarios, & pro parte dicti Communis, & Homines, & Personas eorundem. Et attendentes quod dictum Comune, & ejus Curia non propter suum defectum nunc, & non prius venit ad Obedientiam Communis Florentiae, cum ut asseruit dictus Syndicus postquam Comune Florentiae habuit Dominium Civitatis Pifarum, Homines dicti Communis fuerunt semper parati obedire Comuni Florentiae, sed non fuerunt permitti, & postea qui eos tenebat Rebellavit contra Comune Florentiae. Et volentes ipsi Comuni, & ejus Curiae, & eorum Hominibus, & Personis, & pro ut infra scribere Grantias facere de Gratia speciali, & ut recognoscant Comune Florentiae esse suum Dominum, habita super his ad invicem deliberatione solemnique vigore Auctoritatis, & Potestatis eis concessae, & competentis, & omni modo, via, causa, & forma, quibus melius, & efficacius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, deliberaverunt, & disposuerunt omnia, & singula infra scripta videlicet.

I. In primis quod dictum Comune Bibbonis cum ejus Curia, Territorio, Hominibus, & Personis in perpetuum intelligatur esse, & sit sub Dominio, Obedientia, Regimine, Imperio, & Gubernatione dicti Magnifici Communis Florentiae, tanquam eorum unici, & veri Do-

ri Domini, & ipsi Comuni Florentiæ, & non alii debeant legaliter & fideliter obedire prout veri Subditi, & Comitativi Comitatus Florentiæ in omnibus tractentur, reputentur, censeantur, & sint.

II. Item quod dictum Comune Bibbonis cum suis Hominibus & Personis intelligatur esse, & sit exemptum, liberum, & immune per tempus duorum Annorum inceptorum die Octavo presentis Mensis Januarii, quo die fuit facta Submissio per Syndicos Supradictos ab omnibus, & Singulis Datis, Prestantiis, Impositis, Gravedinibus, & Factionibus quibuscunque realibus, & personalibus, & ordinariis, & extraordinariis, & mixtis, & pro ipsis non possint, vel debeant gravari, vel aliquo modo molestari in persona, vel bonis quocummodo, & quid quid contraheret, sit irritum, & inane, & de facto revocetur, Salvo tamen, & excepto quod prædicta Exemptio liberatio, & Immunitas non intelligatur pro Gabella Portarum, & ejus membris, nec pro his quæ facerent, vel contraherent extra dicta loca.

III. Item quod dictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Personæ, vel aliquis ipsorum non possint, nec debeant quoquomodo gravari, exigi, vel molestari in persona vel bonis durante tempore Exemptionis dictorum duorum Annorum proxime venturorum, inceptorum die Octavo presentis mensis Januarii tunc suprascripto, salvo pro aliquo debito hætenus contracto vel facto ante dictam diem Octavam presentis Mensis Januarii quoquomodo cum aliqua singulari persona, & seu ad quod pro tempore tunc præterito teneretur alicui singulari personæ, & sic p̄s cuilibet eorum possit, & debeat effectualiter observari. Nec in prædictis salvo, & excepto, quod non obstantibus prædictis prædictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Personæ possint exigi, & gravari pro eo quod declaratum fuerit per Officium Decem Baliæ, & ipsum Comune, & seu ejus Homines, & Personas, vel quoscunque ex eis deberi dare Filio, vel Filiis Comitibus Arrighi della Gherardesca. Ita tamen quod per hoc ipsum Comune, Homines, & Personæ habeant terminum ad solvendum, id quod declaratum fuerit, medietatem per unum Annum ante declarationem, & aliam medietatem per alium Annum post primum proximè futurum,

IV. Item quod dictum Comune Bibbonis, & ejus Curia, & eorum Homines, & Personæ intelligatur esse, & sit exemptum, absolutum, & plenissime liberatum ab omnibus, & singulis Debitis, ad quæ pro tempore prædicto dictum Comune Bibbonis, & ejus Homines, & Personæ, vel aliquis eorum tenentur Comuni Pisarum, & pro aliquo tali Debito teneri non possint, nec debeant gravari, vel aliquo modo molestari.

V.

V. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis pro tempore Trium Annorum proxime venturorum habeant, & habere debeant de Salina a Comuni Florentiæ, & seu ejus Officialibus in Civitate, aut Comitatu Vulterræ videlicet unam Quartam Salinæ pro qualibet Testa, & quolibet Anno, & solvantur denarii sex pro qualibet libra dictæ Salinæ, & sic debeat dictum Comune Florentiæ accipere, & eis possit, & debeat dari, & sic effectualiter observari durante dicto tempore trium Annorum, ut superius dictum est.

VI. Item dictum Commune Bibbonis cum suis Hominibus, & Personis debeant pro Comune Florentiæ omni tempore benigne, & gratiose tractari, ut devoti Subditi, & Servitores ipsius Comunis Florentiæ, & considerato quod omnes Homines, & Personæ dicti Comunis Bibbonis fuerunt depredati, & derobati, & etiam certi ipsorum fuerunt interfecti.

VII. Item quod dictum Comune Bibbonis elapsis dictis duobus Annis dictæ eorum Exemptionis teneatur, & debeat solvere, & pagare Comuni Florentiæ, seu Camerario Camerae pro ipso Comuni Florentiæ, seu Camerario Camerae pro ipso Comuni recipienti pro eorum taxa illam quantitatem pecuniæ, de qua deliberatum, ordinatum, seu taxatum fuerit semel, & pluries, & quoties voluerint, & sub illis terminis, & pagis per Magnificos, & Potentes Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiæ Populi, & Comunis Florentiæ una cum Officio Gonfalonierorum Societatum Populi, & Duodecim bonos Viros dicti Comunis, & per duas partes eorum aliis absentibus, & irrequiitis, de qua taxatione fiat scriptura per Scribam Reformationum Comunis Florentiæ, vel eius Coadiutorem, & non per alium.

VIII. Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliæ Gabellæ solitæ esse in dicto Comuni Bibbonis sint, & esse intelligantur dicti Comunis Bibbonis pro dicto tempore duorum Annorum eorum Exemptionis, & ad ipsum Comune pertineant, & expectent pro ipso tempore.

IX. Item quod omnia, & singula Bona, mobilia, & immobilia, ac iura, quæ pertinerent ad ipsum Comune Bibbonis, & seu ipsius essent, & quæ quocunque modo fuissent occupata, vel indebite tenerentur per quemcunque cujuscunque gradus, status, vel conditionis existat, debeant illico restitui, & libere relaxari ipsi Comuni Bibbonis. Et insuper etiam quod ipsum Comune Bibbonis possit, & sibi liceat etiam propria auctoritate ipsa bona, & iura recuperare, apprehendere, & capere, tenere, possidere, usufructare, & exinde ut de propriis facere velle suum, & ad prædictum debeat ipsi Comuni

muni Bibbonis dari auxilium, & favorem per quoscunque Officiales Communis, & pro Communi Florentiæ, & quemlibet ipsorum.

X. Item quod dictum Comune Bibbonis possit exigere, & exigere facere per se omnem pecuniam, & rem quæ sibi debetur a quacunque de Causa, & in hoc detur si favor, & auxilium ut supra.

XI. Item quod Pasturæ Bibbonis, & Prateriæ, quæ ad ipsum Comune Bibbonis pertinerent, prout hactenus pertinebant, & cum eisdem iuribus, & non cum maioribus, vel aliis, & in eorum iuribus, quæ habent in dictis Pasturis non debeant impediri, vel molestari.

XII. Item quod quaelibet persona dicti Comunis Bibbonis, quæ inde recessisset, possit redire, & habitare in dicto Communi Bibbonis, & tenere, & possidere omnia sua bona, etiam si sibi fuissent occupata quacunque Causa.

XIII. Item consideratis Guerris præteritis, & damnis, & molestis receptis per Homines, & personas dicti Comunis Bibbonis. Quod ipsi Homines, & Personæ, vel aliquis ipsorum non possint, nec debeant conveniri, exigi, vel gravari in persona, vel bonis pro aliquo Affictu, sive Censu, pro quibus quoquo modo tenerentur pro tempore præterito Domino Archiepiscopo, & quod aliquis Rector, vel Officialis non possit, nec debeat pro prædictis facere, vel inferre, aliquam molestiam, vel gravamen, & quod ipsi Homines, vel Personæ de, & a prædictis intelligantur liberi, & absoluti.

XIV. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis hactenus factis pro quibuscunque Malaficiis, & Excessibus in Civitate vel Districtu Florentiæ, aut in Civitate Vulterræ, aut in Civitate, vel Districtu Pisarum, & pro ipsis Condemnationibus, & Bamnis non possint, nec debeant capi, detineri, aut aliquo modo molestari in persona, vel bonis quoquo modo, & nullam executionem dictæ Condemnationes, & Bamna habere possint.

XV. Item quod dicti Homines, & Personæ de dicto Comuni Bibbonis, & ejus Curia intelligantur esse, & sint absoluti, & plenissime liberati ab omnibus, & singulis Maleficiis, Excessibus, & Delictis hactenus commissis, & perpetratis, etiam quomodocunque gravibus, vel gravissimis, & propterea non possint, nec debeant accusari, denunciari, condemnari, puniri, vel molestari, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane, & de facto revocetur.

XVI. Item quod dictum Comune Bibbonis, & Homines, & Personæ dicti Comunis teneantur, & debeant non obstantibus præ-

di-

dictis, & infra scriptis facere omni tempore pro Comuni Florentiæ Exercitus, & Cavalcatas ad mandatum dicti Communis Florentiæ, & Suorum Officialium, sed semper debeat haberi consideratio ad possibilitatem ipsius Communis, & secundum Eorum possibilitatem, ad hæc omni vice procurantur, & non ultra.

XVII. Item quod dictum Comune Bibbonis in signum Obedientiæ, & Subiectionis debeant deinceps in perpetuum quolibet Anno facere per Eorum Syndicum offerre die Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ de Mensæ Junii in Ecclesia Sancti Iohannis prædicti de Florentia ut moris est, & in similibus observatur unum Palium de Serico valoris ad minus Florenorum Octo Auri, & in his debeat observare sub Pena Librarum Quingentarum Florenorum Parvorum pro qualibet vice Comuni Florentiæ applicanda, in qua aliquid de prædictis observetur.

XVIII. Item quod dictum Commune Bibbonis possit semel, & pluries, & quodocunque, & quotiescunque sibi, & pro ipso, & in ipso Comuni facere Statuta, & Ordinamenta pro Regimine, & Gubernatione Ipsorum Hominum, & Personarum pro causis Civilibus, & Criminalibus, quæ Statuta, & Ordinamenta non valeant, nisi postquam approbata fuerunt in Civitate Florentiæ per Magnificos Dominos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Iustitiæ Populi, & Communis Florentiæ & Gonfalonierios societatum Populi, & Duodecim bonos Viros Communis prædicti, vel duas partes Eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis, vel alios Cives Florentinos quos ad hæc semel, aut pluries deputaverint, & quod per Ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiæ, & Eorum Collegia prædicta, & duas partes Eorum aut alii Cives qui deputati fuerint possint dicta Statuta, & Ordinamenta, & quomodolibet Eorum in totum, & in partem Approbari, Reprobare, & Cassari, & eis addi, Detrahi, & Mutari, & nova Capitula fieri prout, & quoties voluerint, & cum illis modis, limitationibus, & Exemptionibus, mutationibus de quibus Eis, vel duabus partibus Eorum videbitur. Et quod de approbatione, & de omnibus faciendis vigore præsentis Capituli in Comitatu Florentiæ debeat apparere scriptura, quæ inde facta fuerit per Scribam Reformationum Consiliorum Populi, & Communis Florentiæ, vel ejus Coadiutorem, & non per alium, & alias non valeant.

XIX. Item quod deinceps omni tempore Decem Officiales Baliae Communis Florentiæ pro tempore existentes, & seu duæ partes Eorum aliis absentibus, & irrequisitis, & non existentes Decem Baliae Dominorum Priorum, & Vexilliferi Iustitiæ Populi, & Communis Florentiæ una cum officio Gonfalonieriorum Societatum Populi, & Duo-

decim bonorum Virorum Communis praedicti, & seu duae partes Eorum aliis etiam absentibus, & irrequisitis possint semel, & pluries, & quotiescunque Deliberare, Ordinare, Providere, Disponere de Gubernatione, Regimine, & Immunitate, Exemptionibus, Oneribus, Factionibus, Favoribus, Custodia, Gratiis, Benefitiis dicti Communis, & Ejus Curiae Hominibus, & Personis in genere, & in specie pro ut, & sicut & quoties voluerint, aut viderint convenire: Et quod de his quae Deliberaverant Ordinaverant, vel facerant vigore praesentis Capituli in Civitate Florentiae debeat apparere Scriptura, quae inde fiat per Scribam Reformationum Communis Florentiae, vel Ejus Coadiutorem, & non per alium.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentiae in Audientia Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Paulo Ser Landi Fortini, & Ser Martino Lucae Martini Notaris, & Civibus Florentinis, Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Nono, Indictione Secunda die Vigesimo quinto Mensis Martii.

Nobiles, & Prudentes Viri.

Bernabas Johannis de Aleis	— — — — —	}
Rossus Pieri Rossi	— — — — —	
Ser Jacobus de Salviatis Miles	— — — — —	
Pierus Jacobi de Baroncellis	— — — — —	
Ser Bartholommeus de Popoleschis	— — — — —	
Nicolaus Nepi de' Spinis	— — — — —	
Jacobus Francisci Cambi	— — — — —	
Leonardus Sylvestri Brigliarus	— — — — —	

Cives honorabiles Florentini Octo ex Decem Officialibus Baliae Communis Florentiae, absentibus Nicolao Johannis de Uzzano, & Luca Manetti de Filicaia Eorum Collegis. Auditis Ambaxiatoribus supradicti Communis Bibbonis dicentibus inter alia quod tempus Duorum Annorum Exemptionis ipsi Comuni Bibbonis concessae in Civitate Florentiae de suprascripto Mense Januarii Anno Millesimo Quadringentesimo Sexto finem habuit de Mense Januarii nunc proxime praeteriti, ac etiam finitum tempus securitatis a Debitis concess-

43

cessae ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis, & similiter de Gabella Vini, & Macelli, & etiam finitum tempus, & dicentibus Damna per Eos in Guerra concepta. Et auditis Eorum Petitionibus, & volentes ipsis Gratiā facere, praemisso, & celebrato secreto Scriptorio, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinamenta vigore Autoritatis, & Potestatis Eorum Officio supra concessae, & omni modo, Via, Causa, & Forma quibus melius potuerunt, Providerunt, Ordinaverunt, & Deliberaverunt omnia, & singula infra scripta, videlicet.

In primis quod supradicta Exemptio, & Immunitas concessa ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro Duobus Annis finitis de Mense Januarii proxime praeteriti intelligatur esse, & sit de novo concessa, & ipsum de novo concesserunt pro aliis Duobus Annis, qui intelligantur habuisse initium die Octavo Mensis Januarii proxime praeteriti, cum eisdem modis, effectibus, & conditionibus in superscripto secundo Capitulo contentis.

Item quod Gabella Vini, & Macelli, & aliae Gabellae solitae, de in dicto Comuni Bibbonis ipsi Comuni Bibbonis concessae, ut supra patet pro Duobus Annis intelligantur etiam de novo concessae, & sic concesserunt ipsi Comuni Bibbonis pro aliis Duobus Annis qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti.

Item quod tempus Duorum Annorum pro securitate a Debitis concessum ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis ut apparet in Tertio Capitulo superscriptorum Capitulorum intelligatur esse, & sit de novo concessum, & ipsum de novo concesserunt ipsi Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii proxime praeteriti cum hoc tamen effectu inter alia, quod quolibet Anno dictorum Trium Annorum debeant solvere Tertiam partem Debiti, & deficientes in terminis ex nunc graventur, & non habeant securitatem ex tunc.

Item quod tempus Trius Annorum pro quibus ipsum Comune Bibbonis, & Ejus Homines, & Personae debent habere de Salina a Comuni Florentiae, ut in superscripto Tertio Capitulo de superscriptis continetur prorogatur, & illud prorogaverunt pro tempore Unius Anni finitis dictis Tribus immediate proxime sequuturi, & cum eisdem modis, & conditionibus in dicto Capitulo contentis.

Acta fuerunt praedicta in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia dictorum Dominorum Decem Baliae, presentibus Ser Martino Lucae Notario Florentino, & Francisco An-

44
tonii Praeceptore Officii Dominorum Priorum, & Vexilliferi Iustitiae Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo Decimo, Indictione Quarta Secundum cursum, & Morem Florentinorum Die Decimo Octavo Mensis Februarii.

Nobiles, & prudentes Viri Domini Decem Baliae tunc in Officio Praesidentes, & in numero sufficienti invicem congregati in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia Eorum Residentiae pro Eorum Officio exercendo; Audito Ambaxiatore Communis Bibbonis de Maritima Comitatus Pisarum Subiecti Comuni Florentiae narrante inter alia in effectu quod tempus Exemptionis pro Comuni Florentiae dicto Comuni Bibbonis, & Suis Hominibus, & Personis concessae ultima vice supra scripto die Vigesimo Quinto Mensis Martii Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Decimo ut supra patet pro Duobus Annis finem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti. Et quod propter Damna per Homines dicti Communis Bibbonis recepta in Guerra facta, ut alias narratum fuit, & verum est dicti Homines, & Personae dicti Communis Bibbonis adhuc non sunt potentes ad supportandum Onera, & ad solvendum dicto Comuni Florentiae pro ut deberent, & vellent. Et audita Supplicatione, & Petitione facta pro parte dicti Communis Bibbonis & examinata per Officium ipsorum Decem Baliae hac materia ut dixerunt. Et habita super his ad invicem deliberatione solemni, & praemisso, & celebrato inter Eos in numero ut dictum est sufficienti invicem congregatos Solemni, & Secreto Scriptione, & ottento Partito ad Fabas Nigras, & Albas Secundum Ordinamenta virtute Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt. Quod supradicta Exemptio, & Immunitas ut supra concessa dicto Comuni Bibbonis, & quod finem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti intelligantur esse, & sit cum salvo infrascripto de novo concessa, & ipsam de novo Dederunt, & Concesserunt dicto Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum, qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti, & exinde proxime futurum cum modis, conditionibus, & salvis aliis Ordinamentis, & etiam cum concessione Gabel-

bellarum ipsi Comuni, Bibbonis alias facta, ut supra patet. Et etiam pro dicto tempore Trium Annorum cum solita Concessione, & prae-
tio Salinae, ut in aliis Capitulis de Salina continentibus disponitur,
& sicut alias ordinatur.

Hoc tamen salvo, & Ordinato quod non obstantibus suprascri-
ptis dictum Commune Bibbonis teneatur, & debeat Solvere Como-
ni Florentiae, & Camerariis Camerae Civitatis, & Comunis Flo-
rentiae quolibet, & pro quolibet Anno dictorum Trium Annorum
Libras Centum Florenorum Parvorum in duabus Pagis videlicet de
Sex Mensibus in Sex Menses dictorum Trium Annorum sub paena
Quarti Pluris Auri, quod in termino non solveret. Et pecunia pro
praedictis solvenda mittatur ad Cassam Conducte dictae Camerae
Comunis Florentiae, & non ad alium Introitum, nec in alia Capsa
Mandantes suprascripta effectu aliter observari debita.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio, & Au-
diencia sopradictis, presentibus Ser Paulo Ser Landi Notario, &
Marco Niccoli Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis,
& vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Mil-
lesimo Quadringentesimo Tertio decimo, Indictione Sexta, Secundum
Cursum, & morem Florentinorum die Primo Mensis Aprilis.

Magnifici, & potentes Domini Domini Priores Artium, &
Vexilliferi Iustitiae Populi, & Comunis Florentiae, una cum Officii
Gonfalonieriorum Societatum Populi, & Duodecim bonorum Virorum
dicti Comunis intellectis, quae coram Eis exposita fuerunt pro par-
te Communis Bibbonis de Maritima Comitatus Pisarum, & hodie
Comitatus Florentiae suprascripti continente in effectu, quod tem-
pus Duorum Annorum suprascriptorum pro quibus tertia vice E-
xemptio concessa fuit dicto Comuni Bibbonis, ut supra patet fi-
nem habuit die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti,
& quod Homines, & Personae de ipso Comuni Bibbonis propter
Damna hactenus recepta ut alias dictum fuit adhuc non sunt po-
tentes ad substinenda Onera pro ut vellent, & essent Eorum inten-
tionis, quam bonam habent erga Commune Florentiae. Et audita
Supplicatione, & Petitione facta cum reverentia pro ipso Comuni
Bibbonis, & volentes dicto Comuni, & Hominibus Gratiam de
novo facere habita super his ad invicem deliberatione Solemni, &
demum inter ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae, &
Gon-

Gonfaloneros societatum Populi, & Duodecim bonos Viros in numeris sufficientibus invicem Congregatos in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae, praemisso, & celebrato Solemni, & Secreto Scrupiteo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum ordinem vigore auctoritatis, & potestatis Eis concessae, & competentis vacante Officio Decem Baliae, & omni modo, Via, Forma, & Causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt, quod Exemptio, & Immunitas supradicta hactenus dicto Comuni Bibbonis concessa, & prorogata, & quae finem habuit die Octavo Mensis Januarii proxime praeteriti ex nunc intelligatur, & sit de novo concessa, & ipsam de novo dederunt, & concesserunt dicto Comuni Bibbonis, & Ejus Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum qui intelligantur initium habuisse die Octavo Mensis Januarii nunc proxime praeteriti cum modis, & conditionibus, & salvis aliis ordinatis, & cum omnibus aliis Eis concessis, & de quibus superius continetur, & cum solutione etiam Librarum Centum Florenorum Parvorum facienda quolibet Anno Camerario Comunis Florentiae, ut in alia suprascripta continetur, & scriptum est.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini presentibus Fratre Georgio Nuti Priore Hospitalis Sangalli, & Ser Iohanne Ser Viviani Notario, & Cive Florentino Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis. In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIV.

Sommissione di Donoratico alla Repubblica Fiorentina.

Ex Libro Comitatus Pisarum a c. 198.

CAPITULA DONORATICI.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo septimo Indictione Quintadecima secundum cursum, & morem Florentinorum die Decimo Mensis Februarii.

Ma-

Magnifici , & Nobiles Viri .

Bartolus Jacobi Banchi	— — — — —	}
Ridolfus Pauli Lotti	— — — — —	
Antonius Domini Lucae de Panzano	— — — — —	
Cionaccius Francisci de Baroncellis	— — — — —	
Johannes Johannis de Aldobrandinis	— — — — —	
Ceccus Domini Cecchi Fei	— — — — —	
Pierus Johannis Firenzis , &	— — — — —	
Gerozzus Francisci de Aleis	— — — — —	

Cives honorabiles Florentini Octo de Officio Dominorum Decem Baliae Magnifici , & Potentes Communis Florentiae absentibus tamen Thomafo de Oricellariis , & Miniato Dini Eorum Collegis diligenter considerantes Submissionem factam Officio ipsorum Dominorum Decem Baliae pro Comuni Florentiae *recipientes de Comuni , & Castro Donoratici Comitatus Pisarum , & Eorum Fortilitiis , Curii , Hominiibus , & Personis in perpetuum* per Antonium Lupi vocatum Corso , Sindicum , & Sindacario nomine ipsius Communis Donoratici , & Eius Hominum , & Personarum , & receptionem factam per ipsum Officium Dominorum Decem Baliae pro ipso Comuni Florentiae cum Exentionibus , Gratiis , Beneficiis , Oneribus , Absolutionibus , Liberationibus , Capitulis , Modis , & Conditionibus de quibus prout , & sicut semel , & seu pluries provisum , ordinatum , deliberatum , & dispositum fuerit per Officium ipsorum Dominorum Decem Baliae . Et volentes super his , & de infra scribendis providere , ordinare , disponere , & deliberare habita ad invicem deliberatione solemni , & demum inter ipsos Dominos de Officio Decem praemisso , & facto solemni , & secreto Scriptorio , & obtento Partito ad Fabas Nigras , & Albas secundum ordinamenta dicti Communis vigore auctoritatis , & potestatis Eorum Officio concessae , & attributae , & omni modo , via , causa , & forma quibus melius , & efficacius potuerunt , providerunt , deliberaverunt , ordinarunt , & disposuerunt omnia , & singula infra scripta videlicet .

I. In primis quod dictum Comune , & Castrum Donoratici cum eius Curia , Pertinentiis , Hominiibus , & Personis , intelligatur esse , & sit in perpetuum sub Dominio , Imperio , Iurisdictione , Gubernatione , Regimine , Custodia , & Obedientia dicti Magnifici Communis Florentiae , & non alterius ullo modo , & ipsi Comuni Florentiae , & Suis Officialibus , & nulli alii debeat in omnibus obedire legaliter , & fideliter in perpetuum .

II. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Hominiibus , & Personis tractetur , & reputetur *ut Comune , & ut Homines , & Personae de Comitatu Florentiae , & pro ut vere , & mere Sudditi*
Comu-

Comunis Florentiae, & non aliorum, & ipsum Castrum cum Fortilitiis semper teneatur, & custodiat pro Comune, & pro Comuni Florentiae.

III. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Homini-
bus intelligatur esse, & sit Exemptum, Liberum, & Immune per
tempus Duorum Annorum proxime futurorum ab omnibus, & sin-
gulis Datis, & aliis Impositis, Extimis, Prestantiis, Gabellis, &
Factionibus ordinariis, & extraordinariis, & propterea non possit,
nec debeat gravari, vel molestari, nec aliquis de Hominibus ipsius
Comunis Donoratici: salvo quod praedicta non intelligantur pro
Gabella Portarum, & eius membris.

IV. Item quod dictum Comune Donoratici cum Suis Homini-
bus, & Personis intelligatur esse, & sit absolutum, & liberatum ab
omnibus, & singulis ad quae pro tempore praedicto tenebantur seu
tenentur Comuni Pisarum quacunque de causa, & propterea ipsum
Comune Donoratici, vel sui Homines, vel aliquis Eorum non pos-
sint, nec debeant gravari, vel molestari.

V. Item quod dictum Comune Donoratici, & Eius Homines,
& Personae, vel aliquis ipsorum non possint, nec debeant capi, de-
tineri, gravari, vel molestari in Persona, vel bonis hinc ad Duos
Annos proxime futuros pro aliquo Debito hactenus contracto, vel
facto cum aliqua singulari persona, & seu ad quod pro tempore
praeterito tenentur alicui singulari personae.

VI. Item praedicti Homines, & Personae de dicto Comuni
Donoratici intelligantur esse, & sint absoluti, & liberati ab omni-
bus, & de omnibus, & singulis Condemnationibus, & Bamnis ha-
ctenus ubicunque factis, pro quibuscunque Maleficiis, Excessibus,
Delictis, & pro ipsis non graventur, nec molestantur.

VII. Item quod dicti Homines, & Personae de dicto Comuni
Donoratici intelligantur esse, & sint absoluti, & liberati ab omni-
bus, & singulis Maleficiis Excessibus, & Delictis hactenus ante Men-
sem Novembris proxime praeteriti commissis, & factis, & propte-
rea non possint Accusari, Condemnari, vel Molestari.

VIII. Item quod dictum Comune Donoratici teneatur, & de-
beat quolibet Anno in perpetuum facere offerri in Civitate Flo-
rentiae die Festi Sancti Johannis Baptistae de Mense Junii in Eccle-
sia Sancti Johannis praedicti unum Cerum Librarum Decem ~~Corae~~,
ut in similibus observatur sub Poena Librarum Quinque ~~Florentorum~~
Parvorum Comuni Florentiae applicanda pro qualibet vice, in qua
non fuerit facta dicta Oblatio.

IX. Item quod dictum Comune Donoratici teneatur, & de-
beat non obstantibus praedictis facere pro Comuni Florentiae Exer-
citus, & Cavalcatas secundum suam possibilitatem.

X. Item

X. Item quod dictum Comune Donoratici possit, & sibi liceat facere, & fieri facere in Flumine Navalenti unum Molendinum cum suis Aedificiis, Pertinentiis, & Expedientiis quibuscunque sine contradictione, & molestia cuiuscunque, & ipsum Molendinum pertineat ad ipsum Comune Donoratici salvis tamen Iuribus cuiuscunque personae.

XI. Item quod dictum Comune Donoratici possit, & sibi liceat Aedificare seu facere Rehaedificari, & aptari prope Portam unum Infrantorium ad Oleum cum Aedificiis, & Pertinentiis quibuscunque quod Infrantorium pertineat ad ipsum Comune Donoratici sine molestia, & contradictione cuiuscunque.

XII. Item quod Homines, & Personae de dicto Comuni Donoratici tractentur, & reputentur ut Comitativi Comitatus Florentiae, & pro talibus habeantur, & censeantur, & insuper quod medietas Condemnationum fiendarum pro Capitaneo, & Eius Notario de dicto Comuni, vel aliqua persona exinde medietas pertineat ad ipsum Comune Donoratici, & alia ad Comune Florentiae, & sic observetur.

XIII. Item quod Antonius Duccini vocato Zaccagninus habitans in dicto Comune Donoratici Rebanniatur ab omni Condemnatione hactenus facta contra Eum in Civitate Vulterrae, & per Magnificos Dominos Dominos Priores & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & Eorum Collegia Deliberetur, & Ordinetur quod ipse Antonius absolvatur, & cancelletur in dicta Civitate Vulterrae liberè de qualibet sua Condemnatione, & Bamno.

XIV. Item quod dictum Comune Donoratici possit semel, & pluries pro suo Regimine, & Gubernatione facere Statuta, & Ordinata, quae postquam approbata fuerunt in Civitate Florentiae, & non prius valeant, & observentur, & quod ipsa Statuta, & Ordinata possint approbari in Totum, & in Partem, & Reprobari, Cassari, Corrigi, & Mutari, & Eis addi, & nova Capitula fieri per Dominos Priores, & Vexilliferum Iustitiae Civitatis Florentiae, & Eorum Collegia, vel Duas partes Eorum, & seu alios Cives Florentiae, qui per Eos deputati fuerint, ita tamen quod de qualibet tali Approbatione, & de aliis faciendis in dicta Civitate apparere, & fieri debeat scriptura quae facta fuerit per scribam Reformationum Communis Florentiae, & seu Eius Coadiutorem, & non per alium ullo modo.

XV. Item quod dictum Comune Donoratici cum suis Homi- nibus, & Personis debeat omni tempore pro Comune Florentiae benigne, & gratiose tractari.

XVI. Item quod deinceps omni tempore Magnifici Domini

G

Domi-

Domini Priores Artium, & Vexillifer Iustitiae Populi dicti Comunis Florentiae, & Eorum Collegia, & seu duae partes Eorum aliis tamen absentibus, & irrequisitis possit semel, pluries, & quotiescunque super, & de Immunitatibus, Exemptionibus, Gratiis, Liberationibus, & Absolutionibus quibuscunque, ac Oneribus, & Gravedinibus dicti Comunis Donoratici, & Eius Hominum, & Personarum, & cuiuslibet Eorum, providere, ordinare, & deliberare, prout, & sicut Eis, vel duabus partibus Eorum videbitur expedire. Ita tamen quod de omnibus, & singulis faciendis in Civitate Florentiae vigore praesentis Capituli apparere debeat scriptura manu Scribae Reformationum Comunis Florentiae, vel Eius Coadiutoris, & non alterius.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini in Audientia dictorum Dominorum Decem Baliae praesentibus Ser Martino Lucae Martini, & Ser Paulo Volte Notariis, & Civibus Florentinis Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Iesu Christi Millesimo Quadringentesimo Nono Indictione secunda secundum cursum, & morem Florentinorum, die vigesimo quinto Mensis Martii.

Nobiles, & prudentes Viri.

Barnabas Johannis de Aleis	— — — — —	}
Roffus Pieri Roffi	— — — — —	
Ser Jacobus Alemanni de Salviatis Miles	— — — — —	
Pierus Jacobi de Baroncellis	— — — — —	
Ser Bartholommeus de Popoleschis	— — — — —	
Scolaus Nepi de Spinis	— — — — —	
Jacobus Francisci Cambi	— — — — —	
Leonardus Silvestri Brigliarius	— — — — —	}

Cives honorabiles Florentini Octo ex Decem Officialibus Baliae Magnifici Comunis Florentiae, absentibus Nicolao Johannis de Uzano, & Luca Manetti de Filicaia Eorum Collegis. Audito Antonio Mattei vocato Corso Ambaxiatore supra scripti Comunis Donoratici allegante, quod tempus supra scriptorum Duorum Annorum Exem-

Exemptiones concessae ipsi Comuni Donoratici supradicto Anno Millesimo quatercentesimo sexto finem habuit de Mense Februarii nunc Proxime praeterito, & similiter de securitate a Debitis, & aliis. Et dicente impotentiam dicti Comunis Donoratici, & Eius Hominum, & Personarum, & quod sunt multum distantes a Civitate Florentiae. Et audita Petitione facta per ipsum Antonium Ambaxiatorem praedictum, & volente ipsi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis gratiam facere praemisso secreto Scruptineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum ordinem, vigore Bailliae, & auctoritatis Eis concessae, & competentis, & omni modo via, & forma, & causa quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt omnia, & singula infra scripta videlicet.

In primis quod Exemptio, & Immunitas supra concessa ipsi Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis pro tempore Duorum Annorum, qui finem habuerunt de Mense Februarii proxime praeteriti, intelligatur Eis de novo concessa, & pariter Eis de novo concesserunt pro tempore aliorum Duorum Annorum, qui intelligantur initium habuisse die Decimo Mensis Februarii nunc proxime praeteriti cum iisdem modis, & conditionibus in suprascripto Tertio Capitulo suprascriptorum Capitulorum contentis.

Item quod tempus Duorum Annorum Eis supra concessum, quod non possint capi, aut gravari, vel molestari pro debitis ut in Capitulo continetur, intelligatur ipsa concessio, & eadem securitas concessa, & sic concesserunt pro tempore Trium Annorum proxime futurorum, qui intelligantur initium habuisse die Decimo Mensis Februarii nunc proxime praeteriti in hoc effectu videlicet: quod in primo Anno ipsorum Trium Annorum ante finem Anni solvere debeant tertiam partem Debitorum, & aliam tertiam partem similiter in secundo Anno, & aliam tertiam partem in tertio anno dictorum trium annorum, & aliter pro ipsis debitis non possint, nec debeant gravari, vel molestari, sed qui ex ipsis Hominibus defecerit solvere in dictis terminis, gravetur pro eo quod dare deberet, & pro toto, & ex nunc dicti termini sibi non prosint.

Item quod de condemnationibus, quas faciet Capitaneus Campigliae de Hominibus dicti Comunis, medietas pertineat ad Comune Florentiae, & alia medietas ad Comune Donoratici, sed pro condemnationibus Damnorum datorum, totum pertineat ad Comune Donoratici praedictum.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini praesentibus Ser Martino Lucae Notario Florentino, &

Francisco Antonii Praeceptore Officii Dominorum Priorum, & Vexilliferi Iustitiae Testibus ad praedicta adhibitis, & vocatis.

§ §.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quatercentesimo Decimo, Indictione Quarta secundum cursum, & morem Florentinorum die Decimo septimo Mensis Februarii.

Nobiles, & Prudentes Viri.

Ser Laurentius Antonii de Ridolfis Decretorum Doctor	}
Jacobus Rainerii de Saffolinis — — — — —	
Ser Johannes Serristori Legum Doctor — — — — —	
Andreas Nicolai de Giugnis — — — — —	
Johannes Rossi Pieri — — — — —	
Antonius Davanzati de Davanzatis — — — — —	
Particinus Johannis Ghiovi — — — — —	
Ser Masus Lucae de Albizis — — — — —	
Bindus Francisci de Aglis — — — — —	

Cives honorabiles Florentini Novem de Officio Dominorum Decem Baliae, Magnifici, & potentis Communis Florentiae absente Thomafo Neri de Ardinghellis Eorum Collega, informati quod olim die Vigesimo quinto Mensis Martii Anno Millesimo Quatercentesimo Nono per tunc Officium Decem Baliae ut supra patet fuit in effectu Provisum, & Deliberatum in favorem suprascripti Communis Donoratici. Quod Exemptio dictorum Annorum pro quibus fuerat concessa ipsi Comuni Donoratici ut in Tertio Capitulo suprascriptorum primorum Capitulum continetur, & apparet, quod tempus erat tunc tempore secundae Deliberationis iam finitum die Decimo Mensis Februarii tunc proxime praeteriti de novo Concederetur, & sic ipsam Concesserunt ipsi Comuni Donoratici pro tempore aliorum Duorum Annorum, qui intelligerentur initium habuisse die Decimo Mensis Februarii tunc proxime praeteriti Anno Millesimo Quatercentesimo octavo, ut in Deliberatione suprascripta continetur. Et audito de novo Ambaxiatore dicti Communis Donoratici, & Eius Petitione, & Supplicatione intellecta: Et volentes etiam gratiam facere ipsi Comuni Donoratici, & Eius Homines, & Personis habita super his ad invicem Deliberatione solemni, & demum inter ipsos Dominos Decem Baliae superius nominatos, simul congregatos in Pala-

Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in Audientia Eorum Officii praemisso Scriptorio, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & forma quibus melius potuerunt, Providerunt, Ordinaverunt, & Deliberaverunt, quod dicta Exemptio de qua supra fit mentio, & a principio concessa fuit dicto Comuni Donoratici, ut patet in superscripto Tertio Capitulo primorum Capitulorum, & quae, & postea ut supra dicitur, & apparet fuit etiam de novo concessa pro tempore Duorum Annorum. Qui duo secundi Anni finem habuerunt die Decimo praesentis Mensis Februarii intelligatur esse, & sit de novo concessa, & imposterum de novo Concesserunt ipsi Comuni Donoratici, & Eius Homines, & Personis pro tempore Trium Annorum proxime futurorum initiatorum die Decimo praesentis Mensis Februarii, cum Effectibus, Modis, & Conditionibus in superscripto Tertio Capitulo contentis, hoc tamen addito proviso, & declarato quod non obstantibus praedictis dictum Comune Donoratici, & Eius Homines, & Personae teneantur, & debeant Camerario Camerae Communis Florentiae pro ipso Comuni recipiente, quolibet Anno dictorum Trium Annorum die Quintodecimo Mensis Augusti cuiuslibet Anni dictorum Trium Annorum Libras--~~Quadragesima Florentinorum~~ Parvorum--sub poena Quarti Pluris: Et quod modis, & in effectibus supradictis possit, & debeat observari.

Item postea Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadragesimo quartodecimo, Indictione Septima secundum cursum, & morem Florentinorum, Die Tertio decimo Mensis Aprilis.

Nobiles, & Prudentes Viri Domini ~~Decem~~ ~~Baliae~~ ~~Comunis~~ Florentiae invicem in numero sufficienti Congregati in Palatio Populi Florentini Civitatis Florentiae in loco Eorum Audientiae, audita Narratione coram Eorum Officio facta pro parte superscripti Communis Donoratici in effectu continente, quod Exemptio, & Immunitas hactenus ultima vice concessa dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadragesimo Decimo, pro Tribus Annis finem habuit de Mense Februarii proxime praeteriti. Et audita etiam Paupertate, & Impotentia Hominum, & Personarum dicti Communis, & quod necesse est pro Conservatione dictorum Hominum quod dicta Exemptio, & Immunitas de novo Concedatur dicto Comuni Donoratici habita invicem deliberatione solemnii, & demum inter ipsos Decem praemisso, & celebrato solemnii, & secreto Scriptorio, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis. Et
omni

omni modo, via, & forma, quibus magis, & melius potuerunt, providerunt, & ordinaverunt, & deliberaverunt quod dicta Exemptio, & Immunitas hactenus ultima vice concessa dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadringentesimo Decimo pro Tribus Annis ut supra dicitur, & cum solutione Annuali Librarum Quadraginta Florenorum Parvorum ex nunc intelligatur esse, & sit de novo concessa, & ipsam de novo concesserunt dicto Comuni Donoratici, & Eius Hominibus, & Personis pro tempore Trium Annorum proxime futurorum initiatorum immediate post finem dictae ultimae Exemptionis ut supra concessae dicto Comuni Donoratici de Mense Februarii Anno Millesimo Quadringentesimo Decimo, & cum dicta Solutione Librarum Quadraginta Florenorum Parvorum facienda quolibet Anno dictorum Trium Annorum, pro quibus dicta Exemptio de novo conceditur Camerario Camerae Communis Florentiae, & cum eisdem terminis, & cum eisdem modis, & conditionibus in dicta ultima Exemptione contentis. In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XV.

*Approvazione delli Statuti di Donoratico fatta dalla
Repubblica Fiorentina.*

Fides per me infrascriptum, qualiter in Fasciculo Statutorum Communis Donoratici editorum de Anno 1407. existente in Archivio Palatii Urbis Florentiae, in fine dictorum Statutorum habetur infrascripta Approvatio tenoris sequentis, videlicet.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Iesu Christi Millesimo Quadringentesimo septimo, Indictione Decima quinta secundum cursum, & morem Florentinorum die Primo Mensis Iunii.

Nobiles, & prudentes Viri

Jacobus Michaelis Giachi Lanifex	—	—	—	—	—	}
Laurentius Johannis Coreggiarius	—	—	—	—	—	
Leonardus Marci Giotti Fantonis, &	—	—	—	—	—	
Nicolaus Manovellozi Manovelli	—	—	—	—	—	

Ci-

Cives honorabiles Florentini electi, & deputati in Commissarios, & Approbatores, & pro Commissariis Magnificorum, & Potentum Dominorum Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi Justitiae Populi, & Communis Florentiae, & per ipsos Dominos Priores, & Vexilliferum Justitiae, & Eorum Collegia secundum Ordinamenta, ad Videndum Examinandum, Corrigendum, Approbandum, seu Reprobandum, & Cassandum suprascripta Statuta, & Ordinamenta Communis, Castri, Hominum, & Personarum Castri Donoratici de Maritima Gherardeschae noviter facta, & composita, & ipsis Addendum, & Detrahendum, Mutandum, Corrigendum, & Capitula de novo faciendum, & ad faciendum in praedictis ea, quae possent ipsi Domini Priores, & Vexillifer, & Eorum Collegia supradicta simul existentes Florentiae in Palatio Populi Florentini, Visis, auditis, & intellectis suprascriptis Statutis, & Ordinamentis, & Capitulis ipsorum Statutorum, & Ordinamentorum noviter compositorum, & super praedictis factis, examinatis per plures, & plures dies, tandem vigore Auctoritatis, & Potestatis Eis concessae, & competentis, & omni modo, via, & forma, quibus magis, & melius potuerunt, praemisso primo inter eos Solemni, & secreto Scrutineo, & obtento Partito ad Fabas Nigras, & Albas secundum Ordinamenta, ipsa Statuta, & Ordinamenta approbaverunt, & confirmaverunt, & pro approbatis, & confirmatis esse decreverunt cum salvis, exceptis, Correctionibus, Additionibus, Detractionibus, Mutationibus, & Cassationibus infra scriptis, & de quibus infra mentio fiet, videlicet.

1. In primis quod praedicta Statuta, vel aliquod ipsorum Capitulum non intelligantur, vel observentur, nec locum habeant contra Ecclesiasticam Libertatem, nec contra Honorem, Statum, Dominium, vel Jurisdictionem Communis Florentiae, nec contra bonos Mores.

2. Item, quod per dicta Statuta, vel Ordinamenta non derogetur, nec derogatum intelligatur Statutis, & Ordinamentis Communis Florentiae, vel alicui Eorum, nec per ipsa fieri possit contra Statuta, & Ordinamenta Communis Florentiae, nec etiam derogetur, nec derogatum intelligatur Jurisdictioni vel Honori Communis Florentiae, vel Potestatis, Capitanei, vel Executorum Ordinamentorum Iustitiae Civitatis Florentiae.

3. Item Vigessimus Octavus Capitulum primi Libri dictorum Statutorum positum sub Rubrica. Quod in casibus Dotis restituendae Mulier possit petere antefatum, supradicti Approbatores dictum Capitulum cum omnibus suis partibus in totum Cassaverunt, & Annulaverunt, & nullius efficaciae esse voluerunt, & deliberaverunt.

4. Item,

4. Item, etiam Trigesimum Quartum Capitulum Secundi Libri dictorum Statutorum positum sub Rubrica De Paena non custodientium tam de die, quam de nocte, supradicti Approbatores, & Commissarii dictum Trigesimum Quartum Capitulum cum omnibus suis partibus in totum Cassaverunt, & Annullaverunt, & pro Casso, & Annullato esse voluerunt.

5. Item, quod omnium, & singularum Condemnationum fiendarum vigore praesentium Statutorum de quacumque Persona per Potestatem, seu Officiale dicti Communis Donoratichi, medietas perveniat, & pervenire possit, & debeat ad Commune Florentiae, & alia medietas ad Commune Donoratichi non obstante Octavo Capitulo Secundi Libri dictorum Statutorum posito sub Rubrica De Poenaliu[m] offensionu[m] tam cum sanguine, quam sine sanguine, vel etiam aliquo alio Capitulo praesentium Statutorum in contrarium disponentium quoquo modo; Et quod Camerarius generalis dicti Communis Donoratichi, qui pro tempore erit, teneatur, & debeat solvere Camerario Communis Florentiae finito suo Camerariatus Officio dictam medietatem Denariorum tangentem Communi Florentiae secundum Ordinamenta, salvo, & excepto a praedictis condemnatur Damnoru[m] datoru[m], & dandoru[m] in dicto Communi Donoratichi, quae Condemnationes Damnoru[m] datoru[m], & dandoru[m] mittantur executioni, & applicentur secundum quod, & prout disponitur per praesentia Statuta de dictis Damnis datis, & dandis non obstante praesenti Capitulo dicente, quod sint in totum dicti Communis Donoratichi.

Item, quod dicta Statuta, & Ordinamenta intelligantur esse, & sint Approbata cum Corretionibus, & Modificationibus omnibus suprascriptis, & sic ipsa Approbaverunt pro tempore, & termino Trium Annoru[m] proxime futurorum initiatoru[m] dicta die Prima dicti Mensis Junii, & non ultra; Deliberantes, & Ordinantes dicti Approbatores, quod ante lapsum dictorum Trium Annoru[m], vel postea infra Duos Menses immediate sequentes dictum Commune Donoratichi sub poena Libraru[m] Ducentaru[m] Florenoru[m] Parvorum ab ipso Communi Donoratichi pro Communi Florentiae exigenda teneatur mittere Florentiam ad Approbandu[m] dicta Statuta, & Ordinamenta, & procurand[u]m cum effectu novam Approbationem; Et elapsos dictos Tres Annos, & Duos Menses dicta Statuta, & Ordinamenta sine nova Approbatione usum non possit habere, nec sint alicuius valoris sine nova Approbatione.

Acta fuerunt praedicta in Civitate Florentiae in Palatio Populi Florentini praesentibus Ser Martino Lucae Martini Notario, & Ci-

ve

ve Florentino, & Ser Francisco Tomafii de Urbe Veteri Notario Publico Testibus ad prædicta adhibitis, & vocatis.

c. Ego Simon Fabbrini Minister Archivii Palatii Civitatis Florentiae, in fidem me subscripsi hac die 29. Mensis Iulii 1769.

NUM. XVI,

Documento che prova, che i Signori Conti della Gherardesca non possiedono Donoratico, che Essi chiamano Feudo di S. A. S.

Adì 15. di Giugno 1635. in Firenze,

ATteso che il Conte Ugo della Gherardesca intenda muover Lite contro li Signori Luigi Senatore, e altri de Serristori per ricuperazione della metà del Pasco di Donoratico, contenente Pasture, Terre sode, e da Sementa, e Boschi per ricuperarla da loro come attenente al Castello di Donoratico *Feudale di S. A. S.*, pervenuto in lui per la morte di Monsignor Conte Cosimo della Gherardesca, come per il Memoriale fattone a S. A. S. dal detto Conte Ugo, e fermato da Quella per Informazione al Magistrato Illustrissimo de Signori Luogotenente, e Consiglieri sotto dì 23. di Maggio prossimo passato, e che li detti Signori Serristori l'abbino in Emfiteusi, o Fitto perpetuo a Linea Masculina dall'Arte del Cambio della Città di Firenze, e desiderando il detto Conte Ugo di sfuggire spese di Liti con la detta Arte promette per se, e suoi Successori in detta Contea di Donoratico, che semprechè di ragione le venisse recuperata la detta metà di Pasco come sopra senza restituzione di prezzo alcuno, di corrispondere alla detta Arte *per l'importanza del medesimo Canone ogni Anno fino alla Recaducità del Feudo predetto a S. A. S.*, che li pagano li Signori Serristori, purchè la detta Arte non si opponga alle pretensioni del detto Conte Ugo, ma si difenda Lei (che non le mancheranno ragioni) contra alli medesimi Signori Serristori in tutto quello, che oltre all'importanza del detto Canone per conservazion loro potessero pretendere da Lei per causa, et occasione dell'Evizione della detta metà di Pasco come sopra, e perciò Io Ugo sopraddetto ho fatto la presente Scrittura, e sottoscritta di mia propria mano, obbligandomi a quanto sopra detto di, et Anno in Firenze.

c. Ugo de Conti della Gherardesca mano propria.

H

Adì

Adì 16. Febbraio 1646.

Esibita in Cancelleria del Cambio dai Signori Conti Guido, Piero, e Simone Maria Figliuoli, et Eredi del Signor Conte Ugo della Gherardesca, e dicenti essere sottoscritta di mano del detto Signor Conte Ugo loro Padre, e Loro confermare quanto in essa si dice: presente il Cancelliere del Cambio, et accettante per detta Arte ec.

c. Fabio Cilleni Cancelliere.

Adì 10. Ottobre 1771.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nella Filza Terza di Rescritti dell' Arte del Cambio a c. 251., che si conserva nell' Archivio della medesima di presente riunita al primo Dipartimento della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture della Città di Firenze, e concorda salvo ec.

c. Filippo Vannetti S. Cancelliere.

NUM. XVII.

Statuti di Bolghieri

J. M. J. 1509.

AD Honorem, Laudem, & Reverentiam Omnipotentis Dei, & Ejus Gloriosissimae Virginis Mariae Matris Suae, & Sanctissimi Apostoli, & Prophetae Johannis Baptistae Auctoris, Protectoris, Defensoris, & Gubernatoris Magnifici, ac Potentissimi, & Invictissimi Populi Florentini, & ad honorem, & reverentiam Beatorum Apostolorum, & Sanctorum Jacobi, & Christophori ejusdem Protectorum, & Defensorum Communitatis Castri Burgheri Maritimae Pisarum Capitanatus Campiliae Dominationis Benemerito Magnificae, ac Potentissimae Reipublicae Florentinae: sub ejus Regimine, Gubernatione, & Devotione dictum Comune Castri Bulgheri regitur, & gubernatur: Et ad honorem Statum, Gloriam, & Magnificentiam Praefatae Reipublicae Florentinae, & Partis Guelforum: Et ad honorem, & lau-

& laudem perpetuam Hominum, & Personarum dictae Comunitatis
Castri Bulgheri Amen &c.

Hoc est Statutum sive Lex Praefatae Comunitatis Castri Bulgheri noviter factum, editum, & compositum per prudentes, & sapientes, & discretos Viros infra scriptos videlicet.

Magistrum Andream Dominici Fabrum
Michel' Angelum Francisci Ulivi, & } Statutarios electos, ab
Lucam Sforzii del Stora — — — } suntos, & deputatos
per Consilium Generale dictae Comunitatis Bulgheri ad componendum, & de novo faciendum, & ordinandum omnia, & singula Statuta, sive Leges inferius descripta, & ad notata, per quae dictum Comune & Homines Castri Bulgheri in perpetuum Regentur, & Gubernantur, & scripta, & publicata per me Johannem Olim Thomasi Pieri de Giacomellis de Castro Ripomarancii Vallis Cecinae Districtus Florentiae Notarium Publicum Florentinum sub Annis Domini Nostri Jesu Christi ab Eius Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo nono, Indictione Duodecima, die vero Prima Mensis Junii dicti Anni infra scripti tenoris, & continentiae videlicet.

Considerato i prefati Statutari, che per il passato i Consoli, e Camarlingo del prefato Comune inconsideratamente, e senza alcuna Commissione di Comune, hanno fatte spese ingordissime, per non avere alcuna regola, nè ordine nelle Venute degli Officiali di Bibbona a Borgheri, di modochè hanno dato disordine grandissimo, e al Pubblico, e al Privato per essersi trovate in sei Mesi passati tali spese fatte per conto di tali Notari, e Officiali messe a Escita Lire Ottanta, che non sono tutte le altre correnti, e ordinarie Uscite a raggaglio di quelle, e volendo a tali disordini ovviare per conservazione di esso Comune, e dei Poveri di quello per non avere Entrate, se non per via di Dazi. Però provvidero, e di nuovo Statuirno, & Ordinorno, che per l'avvenire i Consoli, e Camarlingo, che si troveranno di detto Comune per alcun modo, nè sotto alcuno quesito colore non possino, nè debbino fare alcuno spendio delle avute Sostanze, e Beni di detto Comune, se prima non sarà Stanziato per i due terzi d'un Uomo per Casa di detto Comune, e facendosi tale spesa in altro modo, e senza Stanziamento prima fatto, non possino per modo alcuno essere messe, e fatte buone al Camarlingo, e pena ai Modolatori di Esso Comune di Lire Dieci per uno, ed obbligati a fare buone tali spese messe a Escita senza Stanziamento al detto Comune; Salvo che la prima volta che detto Notaro di Bibbona verrà a Borgheri sia lecito a detti Consoli, e Camarlingo poter fare Onore al detto Notaro e Officiali dell'avere, e pecunia di detto Comune senza loro pregiudizio, e danno, non potendo però

passare di spesa in tale Onoranza più che Lire Due, ed ogni altra spesa, che occorrerà straordinaria in detto Comune, non si possa pagare nè per il Camarlingo, nè per altri, se prima non sarà Stanziata per i Consoli, e per i due Terzi di un' Uomo per Casa di detto Comune. E stanziandosi in altro modo, i Modolatori, ovvero Ragionieri di detto Comune non possono quelle mettere a Escita, e mettendole siano obbligati farle buone al detto Comune.

II. Avendo veduto i detti Statutari, che per non avere avuta regola, nè modo nel vendere i Proventi, ed Entrate di Comune è conseguito Disordine grandissimo, per essersi Incantati dai Forestieri, e Uomini di poco credito, di che il Comune ha ricevuto Danno grandissimo per non essere stato pagato, e volendo a tale Disordine ovviare, e regola porre, però Provvidero, e di nuovo Statuirno, ed Ordinorno, che per l'avvenire i Consoli di detto Comune siano tenuti, & obbligati ogni Entrata, e Provento di Comune vendere ad Incanto per un' Anno per volta, e in dì di Festa comandata, affine vi si possa trovare tutto il Popolo, e in prima facendosi Bandire pubblicamente sei dì innanzi. Come tale dì deputato tali Proventi si averanno a vendere, e darsi, e concedersi per i detti Consoli a lume di Candela, e restino al fine di quello al più Offerente con utile, e bene di Comune, e che in sei dì tali Entrate di Proventi, Vendite, e Concessioni di Vendite non possono per modo alcuno, nè sotto alcun quesito Colore essere concesse a nessuno, che non pagherà Gravezze in detto Comune, pena a Ciascuno di detti Consoli di Lire Dieci, e tal Vendita resti di nessun valore, e tali Forestieri tenerla non possono. E per più sicurtà di Comune, quello a chi tali Vendite resteranno, sia tenuto, ed obbligato infra tre dì, dal dì restatogli tale Provento, e Vendita dare ai detti Consoli due Idonei, e sufficienti Pagatori di dover pagare, e integralmente soddisfare ai debiti tempi le sue paghe da descriversi tali Pagatori per il Cancelliere del detto Comune, e in sù Libri di quello, e mancando di tale osservanza, incorra tale Offerente, e Compratore di tali Entrate in pena di Lire Venticinque, e inoltre tali Entrate, e Proventi di nuovo si rivendino, e concedansi per i detti Consoli al più Offerente, e vendendosi meno, tale primo Compratore per non aver dato, e pagato, oltre alla detta pena di Lire Venticinque, sia tenuto, ed obbligato di fatto quel meno si rivenderà il suo Provento, Comprando, Satisfando il detto Comune, e la pena in che farà incorso delle dette Lire Venticinque, si possa di fatto riscuotere, e senza fare altre Solennità, o Condannazione, e la Quarta Parte sia data al Rettore che quella farà riscuotere, e il resto sia del Comune, e Comunista, secondo il consueto di detto Castello.

III.

III. Desiderando i detti Statutari, che i Forestieri sieno a termini loro, e che i Luoghi Domestici da Essi, e loro Bestie sieno riguardati dagli infiniti Danni che essi fanno, però provvidero, e di nuovo ordinarono, che per l'avvenire nessuna Bestia di alcun Forestiere, intendendosi quello, che non pagherà Gravezze in detto Comune, non possa tenere nessuna Bestia di qualunque generazione in alcun Luogo dei Domestichi di detto Comune, e che farà universalmente tenuto Dimeffico, come in Possessioni, Vigne, e Luoghi simili, pena per ciascun Branco di Bestie Grosse, o Minute di qualunque ragione di Lire Cinque. Intendendosi Branco in questo Conto tanto da Bestie Venticinque in su, e da detto numero indietro, Pena Soldi Quattro per Bestia: E che ogni Persona possa essere Accusatore, e guadagni la Quarta parte, e Soldi Quattro per Lira quella farà pervenire nelle mani del Camarlingo di detto Comune, e Comunità secondo il contenuto di detto Luogo.

IV. Conoscendo i Prefati Statutari, e Ordinatori esser cosa onorevole, e utile il tenere il Castello ordinato, e netto dalle Brutture, e massime di cosa facile, e senza pregiudizio e disagio degli Uomini, e Persone di quello: Però Provvidero, Statuirono, e nuovamente Ordinarono, che per l'avvenire alcuna Persona di qualunque Stato, Grado, o Condizione si sia, ardisca, o presumi in modo alcuno porre, gettare o porre, fare alcuna Generazione di Spazzatura, Fastidj, o Brutture di qualunque Generazione si sia nel Castello predetto, e massime nella Via, Piazza, o Chiasse Publici, ed Abitabili di Esso: Pena ciascuna volta chi contrafarà Soldi Dieci, e che per detto Castello non si possa tenere alcuna Generazione di Bestia, salvo che nelle Stalle ordinarie, e recipienti da Bestie: E simili i Porci possino stare, e tenersi nei Castri ordinarj, e consueti, ma non per la Terra, pena a ciascuno Contrafacente per ciascuna Bestia Soldi Cinque, e ciascuna Persona di tali Contrafazioni possa essere Accusatore, e guadagni la Quarta parte, e un Quarto di quel Rettore, che tal Pena, e Condennazione farà riscuotere, ed il resto del Comune, o Comunità predetta secondo il consueto.

V. Veduto, ed esaminato i prefati Statutari della detta Terra, ed Uomini di quella si governano con il Bestiame, ed essere il primo d' Ottobre, e per cagione di detto Bestiame essere infinite volte intravvenuto (e che mediante le Semente fatte fuori dei Confini, e Luoghi Confinanti) Inimicizia, e scandolo infra gl' Uomini di detti Luoghi, e desiderando i detti Statutari, che gli Uomini abbiano il dovere di seminare, e a il Bestiame a pasturare, e che più Scandali abbino per detta cagione a nascere, e intervenire, però i Prefati Statutari provvidero, e di nuovo ordinarono, che nes-

funa

funa Persona di qualunque grado, e condizione si sia ardisca per modo alcuno Recte, o Indirecte di fare alcuna Generazione di Semente fuori dei Confini, e Luoghi Dati, e Consueti Anno per Anno Seminarfi in detta Comunità, e contrafacendo, ed essendo dannificati dalle Bestie, non possino tali Bestie dannificanti in tali Luoghi Seminati fuori del Consueto, essere accusate, ne ragione se ne possa per alcuno Officiale tenere, ne etiam ad alcuna Estima, e Padroni di esse Bestie essere per alcun modo obbligati, ne ragione di simile Estima tenere se ne possi, ma sieno detti Padroni di esse Bestie, e quelle del tutto Liberati, e Consolati, affine che ciascuna Persona abbia a essere, e stare tacita, e contenta alla Sementa, e Luoghi consueti, e Ordinati per gli altri.

VI. Ricercò, e trovato i detti Statutari, che per il passato i Camarlinghi di detto Comune hanno sempre renduto conto al loro proposito, il che è stato in danno, e pregiudizio grandissimo del detto Comune, e volendo a ciò provvedere, e a tale iniqua cosa ovviare; Però Statuirno, e di nuovo fermarono, che per l'avvenire tutti i Camarlinghi, che faranno in detto Comune, etiam quelli, che averanno Amministrato delle Avute, e Pecunia di detto Comune, siano tenuti, ed obbligati infra tre dì dal dì del fine del suo deposito Offizio avere data la sua Entrata, e Uscita del suo Offizio, e Amministrazione nelle mani dei Modolatori, ovvero Ragionieri, che gli faranno stati eletti, e deputati dai Consoli di detta Comunità sotto pena di Lire Dieci di fatto da pagarsi, e applicarsi per la Quarta parte a quel Rettore, che quella farà riscuotere, e pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e che i Consoli di detta Comunità sieno tenuti, ed obbligati il primo dì dell'Entrata del loro Offizio eleggere, e deputare due Modolatori, ovvero Ragionieri a quel Camarlingo, e tale Persona, che averà tenuto, e Amministrato delle Avute, e Pecunia del detto Comune sotto pena a ciascuno dei detti Consoli di Lire Dieci di fatto, da pagarsi, e riscuotere, e applicarsi come sopra, I quali due Modolatori così eletti, e deputati per modo alcuno rifiutare non possino, ma al tutto sieno tenuti, ed obbligati tale Officio accettare e infra dì cinque dal dì averanno avute le Scritture dal detto Camarlingo, e Persona, che averà Amministrato dell'Entrate, e Pecunia, e cosa del detto Comune Avuta, Riveduta, Ricerca, e Calcolata, e Infaldata la ragione per loro Sentenza posta, e ridotta sotto pena a ciascuno di Essi Ragionieri di Lire Dieci di fatto da applicarsi, e riscuotersi come di sopra, e che detto Camarlingo, e Persona infra cinque dì dal dì di detta sua faldà Ragione sia tenuto, ed obligato ogni Somma, e Quantità di Pecunia, Roba, e Avuta avessi, o fossi stato giudicato da
sua

sua Modolatori fosse Debitore di detto Comune, avere dato, pagato, e restituito nelle mani del nuovo Camarlingo del detto Comune sotto pena del Doppio, di fatto passati detti cinque dì da essere incorso, e di tale pena del Doppio Grazia alcuna fare non se ne possa, e sempre, e in ogni tempo se ne possa riconoscere, e riscuotere, e farla pagare per il Notaro, e Officiale di Bibbona, senza avere altro richiamo, e abbino solo il suo di resto da quel tale fosse debitore.

VII. Considerando i prefati Statutari, che nella Corte, e Giurisdizione del detto Castello si fanno infiniti Danni Personali, e che cosa alcuna si campa, e volendo qualche Terrore, e Pena dare ai Dannificanti, però provviddero, e di nuovo ordinorno, che per l'avvenire ciascheduna Persona, che darà Danno Personalmente in Vigne, ò in qualunque altra Generazione di Frutti Domestici d'altra Persona, sia condannato di fatto in Lire Una per ciascuna volta, e di Notte raddoppino le dette Pene, salvo, e riservato, che ai Fanciulli d'età d'Anni Otto in dietro non possino essere Accusati, nè per alcun modo Condannati, nè alcuna ragione di tali Fanciulli tenere se ne possa.

VIII. Vedendo i detti Statutari, che i Lupi fanno infinitissimi danni al Bestiame, e desiderando dare animo agl' Uomini, e Persone di fare Edifizi, e ordinghi di pigliare simili Lupi, e ancora che gl' Uomini più volentieri seguitino d'ammazzare, e Offendere detti Lupi, però provviddero, ed ordinorno, che per l'avvenire ciascheduna Persona, che ucciderà Lupi grossi in su la Comunità, e Giurisdizione di Borgheri, abbi per suo Premio, e fatica Lire Tre dell' uno, e per ciascuno Lupicino Lire Una, i quali Danari, e Pagamenti il Camarlingo di detta Comunità sia tenuto, & obbligato di fatto pagarli senza avere altro ~~svantaggio~~, o suo pregiudizio, o danno dell' Avute, e Pecunia di detta Comunità, dichiarando, e provando così essere i Consoli di detto Comune.

IX. Considerando i prefati Statutari, che l'Ufizio dei Consoli, e il Regimento, e Governo del detto Comune, e che per non avere alcuna Commissione di punire i Disubbidienti all' Offizio di quelli è conseguito il più delle volte Disordine, e Danno di Comune, e volendo, che ogni Uomo nelle fazioni di Esso Comune sia vigilante, e abbi Timore, e Pena non osservando. Però provviddero, e di nuovo statuirno, ed ordinorno, che per l'avvenire i Consoli di detto Comune possino, e Autorità, Potestà, e Balta abbino di potere punire, e condannare in sino in Soldi Dieci qualunque Persona di qualunque grado si sia subietta al detto Comune non osservante i Comandamenti, e Ordini di detti Consoli, e massime per cose appartenenti, e spettanti al detto Comune, e la detta Pena possino di fatto riscuotere,

tere, e quella darla per richiamo al Notaro di Bibbona, e per meno si possa graziare.

X. Conoscendo i prefati Statutari essere cosa giusta, ed onesta, che i Conduttori del Macello abbino a stare con qualche regola in nel Vendere le Carni il giusto, e conveniente Prezzo, e non al proposito di essi, come per il passato hanno fatto in danno, e pregiudizio del Privato, e volendo a ciò provvedere, e ordine a questi dare, però ordinorno, e statuirno, e per Legge fermorno, che per l'avvenire i Consoli del detto Comune ogni volta, che detto Macello si averà a Vendere, e Concedere, sieno tenuti, & obbligati Quindici di innanzi, che farà il tempo di detta Vendita, porre, e fermare i Prezzi giusti, e convenienti, secondo la loro Coscienza di tutte le Carni, che per l'Anno avvenire Vendere, e Concedere si potessino per il nuovo, e futuro Conduttore di detto Macello, nominandosi, e fermandosi il Prezzo a ciascuna Generazione di Carne, e separatamente, e con tali Prezzi così posti, e fermati ancora sieno tenuti, & obbligati Dieci di innanzi al tempo della Vendita di detto Macello farlo per Bando pubblicare, come in tali Conduzioni si averà a Vendere, e Concedere, e al debito tempo con tali Prezzi così fermati, e presi, i detti Consoli sieno tenuti, & obbligati Vendere, Dare, e Concedere a Lume di Candela, o Moccolo spento, e con quegl' obblighi a detti pagatori, e pene da incorrere, non dandogli, che si contengano nello Statuto di Vendere gl'altri Proventi, e Entrate di Comune, e che tali Conduttori, ovvero Conduttore sia tenuto, & obbligato osservare, e tali Prezzi così impostigli, e fermati in su detto suo Incanto, e Vendita di Macello per i detti Consoli, e di quegli per modo alcuno uscire, nè contraffare sotto alcuno quesito Colore, sotto Pena di Lire Cinque per qualunque Libbra Venderà, e volta contrafarà a detti Prezzi posti, e nominati nell' Incanto, e Vendita di detto Macello, di fatto da essere incorso, e da applicarsi per la Quarta parte al Rettore, che quella farà riscuotere, e pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e di tale Condannazione, e Pena grazia alcuna fare non se ne possa, e in ogni tempo se ne possa riconoscere per gl' Officiali di Bibbona. E similmente incorrino i Consoli predetti in Pena di Lire Dieci per ciascuno di Essi non osservando tale Ordine, e modo nel Vendere al Macello soprascritto con i Prezzi, e Capitoli sopraddetti, e da applicarsi, e riscuotere come di sopra, e che nessuno di qualunque grado si sia non possa Vendere al detto Castello, e Jurisdizione di quello alcuna generazione di Carne, se prima non pagherà l'Infrafcritta nominata Gabella al Conduttore di detto Macello sotto Pena di Lire Tre per qualunque Bestia, e obbligato alla Gabella, i quali
Prez-

prezzi infra scritti pagati, o accordati al Conduttore, vendere, e fare possa come il detto Conduttore: Salvo, e riservato, che delle Carni salvatiche in qualunque modo prese. Avendo Carne il Beccajo fatta di qualunque ragione, non si possino dette Carni salvatiche vendere in detto Castello, e Jurisdizione di quello, per infino che tali Carne trovata fatta di detto Beccajo non è venduta, e distribuita senza licenza di detto Beccajo, ma sendo senza Carne, si possa vendere per l'infra scritto Prezzo, e Gabella infra scritta, da pagarsi al detto Conduttore: Ed affinchè il Conduttore non abbi avere Litigio, e Controversia con chi vendere, e Macellare vorrà alcuna generazione di Carne, dichiarano gli sia lecito, e possa pigliare da chi vendere, e Macellare vorrà l'infra scritta Tassa, e Gabella, e di questa escire non possa cioè

Per ciascuna Vitella di Latte Vaccina Soldi dieci, cioè	
Soldi — — — — —	Sold. 10. —
Per ciascuna Vacca, e Bue Soldi quindici, cioè	Sold. 15. —
Per ciascun Castrone Macellato Soldi cinque, cioè	Sold. 5. —
Per ciascun Porco Maschio, e Femmina Sol. tre, cioè	Sold. 3. —
Per ciascuna Capra, Arcibecco, Becco, e Capretto	
Soldi tre, cioè — — — — —	Sold. 3. —
Per ciascuna Pecora, e Agnello Soldi trè, cioè	Sold. 3. —
Per ciascuno Bufalo, e Bufala, Soldi quindici, cioè	Sold. 15. —
Per ciascuna Vitella Bufalina Soldi dieci cioè	Sold. 10. —
Per ciascuno Cervio, e Cervia di qualunque peso	
di dieci, cioè — — — — —	Sold. 10. —
Per ciascuno Porco, o Troja Salvatica di qualunque	
peso, Soldi cinque — — — — —	Sol. 5. —

E se ciascuno, così il Conduttore, come altri che vendesse Carne, o una Generazione di Carne per un'altra, incorra per ciascuna volta in Pena di Lire Dieci, e di fatto si possa risquotere, e la Quarta parte sia di quel Rettore, che quella farà pervenire nelle mani del Generale Camarlingo di detto Comune, e ogni Persona ne possa essere Accusatore, e abbino la Quarta Parte, e siagli tenuto segreto, e che ciascuno che vorrà Macellare, o vendere Carne, oltre ad avere accordata la Gabella al Conduttore, sieno tenuti vendere le dette Carni per loro Macellate per quei Prezzi, e modi è tenuto darla il vero Conduttore, e mancando incorra in quella medesima Pena, e pregiudizj, che detto Conduttore, salvo che alla Carne Salvatica di qualunque ragione, si abbi a porre i Prezzi per i Consoli in quel tempo esistenti in Offizio il dì si averà condurla a vendere, e per quelli si abbino a Osservare per i detti Venditori di detta Carne Salvatica, e in altro modo vendere non si possa,

Actum in Castro Castagneti praesentibus Gabriele Bono Venturae de Volaterris, & Ioanne Marci de Salutio Comitatus Aretii Testibus &c.

Pateat qualiter Convocatis Hominibus Consilii Communis Castagneti in Ecclesia Sancti Laurentii de Castagneto in numero Viginti, & similiter Comite Fatio, olim Comitis Gherardi della Gherardesca, & considerantibus, & examinantibus inter se ad immensa Damna que quotidie fiunt in nemoribus, & Curia Castagneti circa Incisione, & Devastationes Arborum, & volen. in futurum providere, ne talia Damna fiant obtento prius inter se legitimo Partito per Fabas Viginti, & insuper viva voce, & communi Concordia Consensu, & Voluntate venerunt inter se ad has Transationes, Conventiones, Capitula, & Pacta perpetuo, & in futurum observant., & manutenen. sub infra scripta paena: Quod in futurum non liceat Hominibus Communis Castagneti, nec aliis undecunque sint, nec licitum sit Incidere, nec Schapezare, aut aliter Devastare Arbores dictae Curiae sine Licentia Hominum dicti Communis Castagneti, & dicti Comites Fatii omnium in Concordia, *quam dare, & concedere non possit una dictarum Partium sine alia, & data non valeat, nec teneat*; Et quicumque contrafecerit incidat in paena Librarum Quinque pro qualibet Arbore quae paena pro dimidia dicti Comitatus Fatii a quibus, & de quibus sic exactis Capitaneus, & Rector qui exegerit, habeat, & habere debeat a qualibet dictarum Partium Solidum Duos pro qualibet Libra, videlicet in totum Solidos Quatuor inter ambas Partes pro qualibet Libra.

Liceat tamen, & licitum sit sine Licentia Hominum dicti Communis Castagneti dicto Comiti Fatio facere debeat pro se tantum, & non pro aliis, & Incidere Arbores impune.

Et similiter liceat Hominibus Communis Castagneti facere Trabes, & Incidere Arbores pro faciendis dictis Trabibus pro Aedificando, & similiter facere Aratra, & Sapes pro claudendis Granis, & Bladis, faciendis Aratris non possit Incidere Arbores ad pedes sub dicta paena, & quod Commune Castagneti teneatur, debeat, & possit eligere unam Custodiam, & unam aliam dictus Comes Fatius quae habeant custodire dicta Nemora, & ne dicta Damna fiant, cum ea Salarii quantitate pro ut inter se remanserint in Concordia quibus Custodibus sic ut supra electis in praedictis, & circa praedicta adhibeatur plena fides.

Quae omnia, & Singula Supra scripta dictae Partes dictis Modis, & Nominibus, & solemnibus Stipulationibus hinc inde intervenientibus Promiserunt, & Convenerunt sibi Iphis, & Ipsorum, & cujusque Ipsorum Haeredibus, & Successoribus Recipientibus, &
Sti-

NUM. XVIII.

*Statuti di Castagneto, e loro Approvazione fatta dalla
Repubblica Fiorentina.*

A dì 3. Luglio 1769.

Fede per me infra scritto, come nel Quaderno delli Statuti della Comunità di Castagneto fatti l' Anno 1421. che si conservano nell' Archivio di Palazzo della Città di Firenze sotto Num. 39. vi si legge a c. 10. t. quanto appresso cioè.

Ordinorno, e Statuirno in detti Statutari, che il Sindaco de Malefici del detto Comune, sia tenuto, e debba ogni Maleficio, Delitto, & Eccesso, il quale nel tempo del suo Offizio si farà, o commetterà per qualunque Persona di manifestarlo, e notificarlo a M. Capitano di Campiglia, ovvero al suo Offiziale, e per ciascuna Andata, la quale facesse per queste simili cagioni per lo Capitano abbia Soldi Dieci da quello conto a lui proceder si dovesse, e se dal detto Malfattore non potesse avere il detto prezzo per cagione, che fusse assente, e non si trovassero de Beni suoi, il Comune predetto sia tenuto al detto Salario.

Item nel suddetto Quaderno de prefati Statuti della Comunità di Castagneto a c. 51. si legge quanto appresso.

Ancora hanno Ordinato, Statuito, e Deliberato gli Statutari predetti, che l' Estimo del detto Comune, di Castagneto, si debba rinnovare di Tre Anni, in Tre Anni nel detto Comune, cominciando a Calendri di Marzo prossimo, e debba venire 1422. secondo Firenze, e finiendo come seguirà, e cò Consoli che si troveranno nel detto Comune, sieno tenuti ne detti tempi ad operare, che il detto Estimo si rinnovi, e se faranno negligenti in ciò, sieno condannati in Lire Dieci per uno per ciascheduna volta.

Item in fine di detto Quaderno degli Statuti Suddetti a. c. 52. vi si legge l' Approvazione fatta dal Comune di Firenze, con alcune Correzioni, ed Eccezzioni, sotto di 14. Ottobre 1421: per il tempo, e termine di Anni Cinque, il tenore della quale Approvazione è il seguente.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Quadragesimo Vigesimo primo Indictione Quinta decima die Quarto decimo Mensis Octobris.

Nobiles, & prudentes Viri.

Iohannes Domini Donati de Barbadoris, }
 Nicolaus Nicolai de Fagnis, & }
 Franciscus Iohannis Calandri Corrazarius }

Cives Honorabiles Florentini, Extracti, Apssumpti, & Deputati, secundum formam Ordinamentorum Communis Florentiae una eum Paulo Bernardi de Borbonibus eorum Collega, absente in Officiales, et Approbatores pro Communi Florentiae Statutorum, & Ordinamentorum Communis Castagneti, olim Comitatus Florentiae noviter compilatorum, & factorum, & ad Videndum, Examinandum, Corrigendum, Approbandum, & Improbandum ipsa Statuta, & Ordinamenta dicti Communis Castagneti, ipsisque Addendum, & Detrahendum, & de novo Capitula faciendum, & Ordinandum caeteraque omnia, & singula faciendum in predictis, & infra scriptis, & circa ea, quae videret utilia, & opportuna fore, visis namque, & auditis, & intellectis dictis Statutis, & Ordinamentis, & Super ipsa facta diligenti examinatione in pluribus, & diversis diebus, & horis, ac etiam Deliberatione Solemni vigore cuiuscumque Auctoritatis, Potestatis, & Baliae eis Concessae, & Attributae per quaecumque Ordinamenta Communis Florentiae, & omni modo, via, jure, & forma quibus melius poterunt, ipsa Statuta, Capitula, & Ordinamenta supra in hac praesenti, & aliis Viginti tribus cartis edinis simul Subis, Contentis, & Ligatis in assidibus copertis de Corio Rubeo Publice rogata, & scripta Manu Ser Gratie, olim Gregorii, Gratie de Panteolis de Castro Plebis Sancti Stephani sub die Secundo Mensis Octobris praedicti Millesimo Quadragesimo vigesimo primo, Indictione Quinta Decima, secundum Cursum, & Morem Florentinorum, Approbaverunt, & Confirmaverunt, & pro Approbatis, & Confirmatis haberi voluerunt, & esse Deliberaverunt pro tempore, & termino Quinque Annorum proxime futurorum, cum salvis tamen Exceptionibus, & Correctionibus infra scriptis videlicet.

In primis namque Capitulum primum, Libri primi dictorum Statutorum positum sub Rub. Della Balia de Consoli, quod Capitulum incipit, provveddero, Statuirono, & Correxerunt sub ista forma videlicet, quod possint expendere prout in dicto Capitulo continetur dummodo quodlibet Officium Consulatus tales Expensas facere audeat, vel permittere non possit ultra Quatuor voces tantum, & non aliter quoquo modo.

Item Septimum Capitulum positum in primo Libro dictorum Statutorum &c. sub Rub. Della Pena di chi vendesse Carne, ò Pesce, Correxerunt, & Deliberaverunt quod praefatum Capitulum Vires habeat, et intelligatur pro Carnibus recentibus tantum, & non Salis, nec aliter quoquo modo &c.

Item

Item Providerunt, & Ordinaverunt quod omnia, & singula quae continerentur, vel essent in ipsis Statutis, & Ordinamentis, vel quocumque ex eis, quae essent contra Fidem Catholicam aut Ecclesiasticam Libertatem, vel contra Honorem, & Statum juris, Jurisdictionis, aut Ordinamentorum Communis Florentiae ex nunc intelligantur esse, & sint Capsa, & Annullata, & sic Cassaverunt, & Annullaverunt.

Item quod hac Approbatio dictorum Statutorum, & Ordinamentorum duret per tempus Quinque Annorum incipiendorum, pro ut supra dictum est, & non ultra. Et quod dictum Commune Castagneti, ante lapsum dictorum Quinque Annorum, vel immediate infra Mensem possit ipsos Quinque Annos sub paena Librarum Ducentarum Florenorum Parvorum Comuni Florentiae applicandarum, teneatur mittere ad Civitatem Florentiae ad approbanda de novo dicta Statuta, & Ordinamenta, sine nova Approbatione elapsis dictis Quinque Annis nullus utatur atque uti possit dictis Statutis, & Ordinamentis, & quidquid contra fieret sit irritum, & inane.

Acta fuerunt praedicta per dictos Approbatores in Civitate Florentiae, in Palatio Populi Florentini praesentibus S. Andrea Lucae Antonii de S. Geminiano, & Ser Bartolo Philippi Zenobii de Decomano, Cumbobus Notariis Florentinis, & aliis Testibus, ad praedicta vocatis, & habitis.

In quorum &c.

c. Simon Fabbrini Minister Archivii
Palatii Civitatis Florentiae.

NUM. XIX.

Instrumento celebrato fra i Comunisti di Castagneto, e il Conte Fazio della Gherardesca Sopra il Taglio degli Alberi.

Fides per me infra scriptum, qualiter in Rogitibus olim Egregii Ser Iacobi quondam Nicolai de Marsiliis existentibus in Publico ac Generali Archivio Florentino inter Cetera reperitur a c. 50. Infra scriptum Instrumentum sequentis tenoris Vid.

IN DEI NOMINE AMEN &c. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab Eiusdem Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo Septimo Indictione Decima, Die vero Nona Mensis Octobris.

Actum

fa, e vendendo Carne Lupata, o Stralupata in detto Castello, similmente i detti Consoli la prezzino secondo la qualità di detta Carne, e di quella se ne paghi la Gabella al Conduttore, secondo l'ordine della Macellata.

XI. Veduto, ed esaminato i Prefati Statutari, che per non avere avuto per il passato ordine, ne regola il corre l'Uve, e Vendemmiare le Vigne, e conseguito Danno, e Difordine grandissimo al Privato per aver potuto gl'Uomini ad ogni loro beneplacito, e volontà Vendemmiare, e desiderando, che tale Vendemmia si faccia universalmente in un tempo, affinchè le Uve abbino la loro perfezione; però Provvidero, e di nuovo Statuirono, ed Ordinarono, che per l'avvenire nessuna Persona di qualunque Generazione si sia, possa per alcun modo, ne sotto alcuno Quesito Colore, Corre, e Vendemmiare alcuna Vigna nella Corte, e Giurisdizione di detto Castello innanzi Santa Maria di Settembre sotto pena a Ciascuno Contrafacente per ciascuna Soma Soldi Venti di fatto da Incorrere, e Riscuotersi, e la quarta Parte di quel Rettore, che quella farà pervenire nelle Mani del Generale Camarlingo di detto Comune: Salvo che i Consoli di detto Comune ogni volta giudicheranno sia bene, e tempo di Vendemmiare, possono dare per Loro Deliberazione Licenza Universale, ed ogni Persona con tale Licenza ottenuta possa, e lecito gli sia potere Vendemmiare senza suo pregiudizio, o danno di Pena contenuta in detto Statuto, o Proibizione in contrario esponente di tale Licenza.

c. Ego Johannes olim Thommasi Pieri de Giacomellis de Castro Ripomarancii, Vicariatus Vallis Cecinæ Districtus Florentiæ Imperiali Auctoritate Notarius, & Judex Ordinarius, nec non Notarius Publicus Florentinus, & ad præfens Notarius, & Officialis Castri, & Potestariæ Bibbonæ Capitaneatus Campiliæ Suprascriptæ Undecim Statuta in his Quinque Cartis cum facie Sexta pecurdinus scripta, a dictis suprascriptis Statutariis Prolata, Ordinata, & Deliberata scripsi, & in hanc Publicam Formam redesi, & de Eorum voluntate rogatus fui, & in Fidem prædictorum Manu Propria, Signumque meum apposui consuetum.

In quorum &c.

Extracta fuit præfens Suprascripta Copia per me infra scriptum a suo Originali existente in hoc Archivio Palatii Civitatis Florentiæ cum quo facta diligenti rimatione concordare inveni in omnibus, & per omnia Salvo &c. Ideoque me subscripsi.

c. Cajetanus Tanfani Minister
Archivii Palatii Florentiæ.
NUM.

Scipulantibus Perpetuo Firma, Grata, & Rata Habere, Tenere, Observare, & Adimplere, & contra non facere, dicere, vel venire per se vel Alium sive Alios aliqua ratione, Jure, modo vel Causa de Jure, vel de Facto in Judicio, sive Extra Sub Paena Florentinum Centum Largarum applicandorum Parti observanti. Quae paena &c. qua paena &c. pro quibus &c. obligaverunt, renun. Quarantigias Rog.

c. Ego Aloysius Maria Manni Minister Substitutus Generalis Archivi Publici Florentini in Fidem me Subscripsi hac die 26. Aprilis 1771.

NUM. XX.

Instrumento Simile Sopra il Taglio degli Alberi.

Fides per me Infra scriptum qualiter in Rogitibus, olim Egregii S. Francisci quondam Octaviani de Aretio existentibus in Publico ac Generali Archivio Florentino inter cetera reperitur a c. 82. Infra scriptum Instrumentum sequentis tenoris Vid.

IN DEI NOMINE AMEN. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab Ipsius Salutifera Incarnatione Millesimo Quingentesimo undecimo Indictione Decima quinta, & die Vigesima quarta Mensis Octobris. Actum in Palatio Magnificorum & Excell. Dominorum Floren., & in Cancell. Reformat. Praesentibus Testibus &c. Jacobo Mei Morandini vocato Morandino, & Dominico Papij Donni amobus famulis Rotellini praefat. Magnificor., & Excell. Dominorum Florent.

Cum Sit quod inter Spectabilem Comitem Fatium Filium quondam Magnifici Comitibus della Gherardesca, & Consilium sive Homines Consilii Communis Castagneti facta fuerit quaedam Conventio sive Compositio praesertim circa Incidiendas vel non Incidiendas Arbores in dicta Curia Castagneti existentes, & circa Paenam propter ea incurrendam, & circa Custodias sive Custodes hujusmodi Arborum, & Eorum electiones, & qui deberent Nemora custodire, & circa actus, Actiones sive Denuntiationes per hujusmodi Custodes faciendas, & circa fidem eis adhibendam, & circa alia plura in Instrumento desuper confecto contenta, & pro ut latius de praedictis constat Instrumentum publicum manu providi Viri Ser Jacobi Ser Nicolai Ser Jacobi de Marsiliis de Sancto Geminiano Not. Pub. Florent. Sub die Nona Mensis Octobris 1507. seu alia veriori die, ad quod, & contenta in eo in omnibus, & per omnia

In-

infra-scriptae Partes infra-scriptis Nominibus, se retulerunt, & referunt.

Cumque inter dictas infra-scriptas Partes vertae fuerint, & vertantur licet Verbo coram Magnificis, & Excell. Dominis Dominis Prioribus Libertatis, Vex. Justitiae Perpetuo Populi Florentini Lites, & Controversiae praefertim occasione, & praetextu Arborum, tam ante quam post dictam factam Conventionem, sive Compositionem Incisarum, & poenarum propterea incurfarum, & aliorum plurium contentorum, & conventorum in Instrumento praedicto, & a praedictis Dependendum Emergentium, & Conventorum.

Cumque dictae infra-scriptae Partes suafu maxime, & intervencu plurium Amicorum utriusque partis velint ab hujusmodi Liti-bus, & Controversiis discedere, & amicabiliter eas componere, & pacifice, & quiete, ut decet, vivere, & omnem materiam discordiarum tollere, & penitus amputare.

Hinc est quod praefatus Spect. Comes Fatius per se & suos Haeredes, & Successores ex Parte una, & prudentes Viri Silvester Lucae Silvestri, & Andreas Chechi alias Scambrilla de Castagneto praedicto facientes omnia, & singula Infra-scripta Eorum, & cujuslibet eorum nominibus propriis, nec non pro, & vice, & nomine dictorum Communis, & Hominum Castagneti pro quo, & quibus quilibet ipsorum se se in solidum, & in totum obligando de rato, & rati habitione legitime promiserunt &c., & se facturos, & curaturos &c. quod dictum Commune, & Homines seu Generale Consilium dicti Communis Castagneti per totum Mensem Novembris proxime futuri legitime ratificabunt &c. alias &c. sub infra-scripta poena &c., & quolibet dictis modis, & nominibus &c. ex parte altera: sponte, & ex certa scientia &c. & omni modo &c. venerunt ad invicem ad infra-scriptam Conventionem sive Compositionem Vid. &c.

Quia ad abundantiosem Cautelam, & ad majorem Corroborationem, & ad majorem Expressionem voluntatis earum sponte &c., & omni modo &c. Confirmaverunt, & Approbaverunt supra-dictam Conventionem, sive Compositionem alias ut supra factam, & dictum Instrumentum desuper ut supra confectum manu dicti Ser. Jacobi de Mansiliis de Sancto Geminiano, & omnia, & singula in Instrumento praedicto conventa, contenta, promissa, facta, & gesta in omnibus, & per omnia, & pro omnibus, & singulis, & quoad omnes, & omnia, & singula, & prout, & sicut ibidem continetur, & scriptum est quae omnia, & singula voluerunt hic haberi pro sufficienter expressis, & de verbo ad verbum appositis, & insertis cum salvis tamen, & declarationibus infra-scriptis videlicet &c.

Et

Et primo quod occasione, & pretextu aliquarum Arborum hactenus quomodocunque, & perquemcunque, vel quoscunque, & quotquot sint usque in praesentem diem Incisarum in dicta Curia Castagneti nulla possit, vel debeat fieri, nec acceptari, nec prosequi Accusatio, Denuntiatio, seu Notificatio, & nullus possit propterea modo aliquo Accusari, Denuntiari, seu Notificari, vel Condemnari; Et nulla possit peti, vel exigi Poena: Et nullum possit peti, vel exigi Damnum vel Interesse aliquod, sed penitus hinc inde intelligatur esse, & sit facta Remissio, Quietatio, Liberatio, & Absolutio, & unicuique in, de, & super praedictis intelligatur esse, & sit perpetuum silentium impositum.

Item quod ubi in Instrumento Praedicto inter ipsas Partes convenitur, quod ipsis Custodibus juxta formam ibi traditam eligendis adhibeatur plena fides Cupientes dictae Partes dictas Arbores in dicta Curia Castagneti existentes, maxime pro pascendis Bestiis conservari, & quod quilibet ab Incisione, & Devastatione earum se abstineat, sponte &c. & omni modo &c. legitime convenerunt Partes praedictae, quod non obstantibus iisque circa fidem adhibendam hujusmodi Custodiis, sive Custodibus in dicto Instrumento dicuntur, & conveniuntur, quilibet dictorum hujusmodi Custodum de per se, & Insolidum possit Incidentes dictas Arbores vel in eis, seu circa eas Damnum dantes accusare, denunciare, seu notificare, & eidem in praedictis, & circa praedicta plena, & indubitata Fides adhibeatur, & adhiberi debeat per quemcunque, & per inde sit, ac si ambo hujusmodi Custodes Simul, & concorditer Accusarent, Denuntiarent, seu Notificarent in omnibus, & per omnia. Et salvis praedictis caetera in supradicto Instrumento contenta, conventa, facta, & gesta, ut dictum est perpetuo firma maneat, & perdurent, & quae omnia &c. dictae Partes dictis modis, & Nominibus legitime promisserunt &c. attendere &c. Sub paena, & ad paenam Florenorum Centum Auri, & in Auro Largorum &c. quae poena &c., & dicta poena &c. pro quibus &c. Obligaverunt &c., Renuntiaverunt &c., quibus per Quarantigiam &c. rogantes &c.

c. Ego Aloysius Maria Manni Minister Substitutus Generalis Archivi Publici Florentini in Fidem me Subscripsi hac die 16. Aprilis 1771.

K.

NUM.

Statuto Fiorentino del 1408. in detto Anno fu registrato nelli Statuti di Firenze, e poi riportato nei Medesmi l' Anno 1415. sopra l' Iudicente di Campiglia che aveva Giurisdizione nei Castelli della Gherardesca.

Quorum unus ad regimen Donoratichi, Castagnoti, & Borgoris.
Secundus ad regimen Bibbone, & Cafalis. Tertius ad
regimen Guardistalli, & Montiscudarii.

STATUTA POPULI ET COMUNIS FLORENTIÆ, DE ANNO MCDVIII.

IN CAPITANEATU CAMPIGLI.

Magnates de VI. Vicibus una.

SUB Capitaneatu Campigli subsunt loca infra scripta. Comune Campigli, Saffetti Donoratichi, & Bolghori, Bibbone, Castagnoti, & Cafalis, Guardistalli, & Monte Scudaii. Qui dictus Capitaneus habeat unum Militem Socium, tres Notarios, duos Domicellos vestitos ad unam Tagliam, sex Famulos, & duos Equos, & ha-

beat pro se, & omnibus aliis pro toto Semestri Libras VIII. cum Retentione, & Solutione Gabelle, solendas de Mense in Mensem per dicta Comunia, & loca supradicta pro rata secundum ipsorum Extimum, & habeat dictus Capitaneus merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminalibus, & satisfdet, & juret de

Libris MMIII. Florenorum Parvorum.

In quorum &c.

Extracta fuit præfens supradicta Copia per Me Infra scriptum a suo Originali existente in Volumine Statutorum Populi, & Communis Florentiæ de Anno 1408. in Tractatu Quarto a c. 195., quod asservatur in hoc Archivio Palatii Civitatis Florentiæ, cum quò facta diligenti Collatione concordare inveni in omnibus &c. Salvo &c. hac die 31. Decembris 1771.

In quorum &c.

c. Cajetanus Tanfani Minister
Archivii Palatii Flor.

NUM.

NUM. XXII.

Statuto del Comune di Firenze.

A dì Primo Ottobre 1735.

Fides qualiter in Libro quinto Statutorum Communis Florentiae editorum de Anno 1415. Originaliter existente in Archivio Publico Reformationum dictae Civitatis, & in Tractatu Quarto Officiorum extrinsecorum, & in Rub. 35. dicti Tractati de Potestariis Comitatus. Pisarum inter cetera a c. 3. apparet, & legitur infra scriptum §. tenoris sequentis ad verbum videlicet,

DE POTESTARIIS COMITATUS CIVITATIS PISARUM.

Rubrica 35.

IN CAPITANEATU CAMPIGLI.

SUB Capitaneatu Campigli sub sint loca infra scripta, Comune Campigli, Saffecti, Donoratichi, Castagneti, & Bolgari, Bibbona, & Cafalis, Guardistalli, & Montis Scudari; Qui dictus Capitaneus habeat unum Militem, Socium tres Notarios, quorum unus ad regimen Donoratichi, Castagneti, & Borgaris, secundum ad regimen Bibbone, & Cafalis, tertius ad regimen Guardistallis, & Montis Scudarii, duos Domicellos vestitos ad unam tagliam, sex Famulos, & duos Equos, & habet pro se, & omnibus aliis pro toto Semestri Libras Viif. cum retentione, & solut. Gabelle solvend. de mense in mensem per dicta Comunia, & loca Supradicta pro rata secundum ipsorum Extimum. Et habeat dictus Capitaneus merum, & mixtum Imperium in Civilibus, & Criminalibus; Et Satis det, & jure de Libris MMCCCC. f. p.

c. Ego Cajetanus M. de Beccattinis Josephi Filius I. V. D. Civis Florentinus, ac adus Ministro ad Reformationes in Fidem Subscripsi ad Laudem Dei &c.

*Lettere della Repubblica Fiorentina al Capitano di Volterra, sopra
il non volere i Conti nei Castelli della Gberardesca.*

Die 4. Mensis Aprilis 1771.

Fides per Me Infra-scriptum, qualiter in Libro cui Titulus est = Istruzioni agl' Ambasciatori, e Lettere ai Forestieri de Dieci di Balìa dal 1402. al 1406. = esistente in Archivio Palatii inter caetera reperiuntur a c. 124. t. infra-scriptae Epistolae tenoris sequentis, videlicet.

Ubaldino Guasconi Capiteo Vulterraram.

Sono stati da noi Nanni di Giusto da Volterra, e Martino di Ser. Gino da Campiglia per volere riducerci a ricevere a Grazia il Conte Giovanni, e i Fratelli, e con Loro siamo rimasti compositione, che in caso, che per tutto di Martedì, Esso ti dia nelle Tue mani la Tenuta, e Possessione del Castello, e Cassero di Bibbona, e di Donoratico, e se altra Fortezza, o Castello tenesse, e che Esso sia Libero, & Assoluto di tutti i Malefici, e Cose Commesse, e che i Fratelli che hai presi saranno liberi con questa Condizione, che Essi possono avere Beni, e Frutto de Beni Loro, e Cose che ragionevolmente fusseno Loro, & a Loro si appartenesseno di ragione, siccome in nanzi si Ribellassono avevano. E che il detto Conte Giovanni prometta, & obblighisi non stare, o abitare in alcun luogo vicino a nostri Confini, e di Pisa a meno di Miglia 50., e i suoi Fratelli debbano stare da Volterra in qua, e però se questa fa, manda a pigliare la Tenuta delle dette Terre, e prestamente ce n' ayviva. Data in Firenze a di 23. di Ottobre 1406.

Ubaldino de Guasconibus Capiteo Vulterraram.

Noi abbiamo ricevute Tue Lettere sopra la Tenuta delle Fortezze di Bibbona, e Donoratico prese, e udito Nanni di Giusto, e Giusto d' Agnolino da Volterra, e Martino di Ser Ghino da Campiglia, quanto sopra i fatti del Conte Johanni, e de Fratelli ci hanno detto, e per dare spaccio al fatto vogliamo, che Tu dia termine al Conte Johanni, e a tutti gli altri Forestieri, che sono in Bibbona, e Donoratico, che per tutto di 8. di Novembre prossimo che viene, Essi avranno sgombro Nostro Terreno, e fa avere buona cura, e diligenza, che de detti luoghi non Traggono cosa alcuna, se non solamente quello con che v' entrarono, che fu Arme e Cavalli, facendo in questo per forma attendere, che l' effetto segua

gua alla intenzione. E al Conte Johanni da Termine per in fino al dì 15. di Novembre detto a essere fuori delle 50. Miglia dilunge ai Confini del Terreno di Pisa, Notificandogli, che ogni volta Eſſo rompeſſe i Confini s'intenda eſſer Ribello, e tutti i Beni Suoi, e de Fratelli faranno Confiſcati al Comune, e dalle coſe per Lui commeſſe, ò per altri, che con Lui foſſe ſtato per in fino al dì rimanefſi con Lui d'accordo, vogliamo non ſi poſſa per alcun tempo, ò per alcuna Perſona cognoſcere. Il Conte Niccolao, ol Fratello, che ai coſtì preſi vogliamo, che rilafci pigliando Sodamento da Loro per buoni Mallevadori, ehe non ſi partiranno di Volterra ſenza licenza. E coſì ſe altro non ti foſſe Scritto non gli laſciare partire. Data in Firenze a di 29. di Ottobre 1406.

In quorum.

c. Simon Fabbrini Miniſter Archivii
Palatii Civitatis Florentiae

NUM. XXIV.

*Relazione di Iacopo Dani, e Reſcritto del Gran Duca Ferdinando I.
ſopra i Privilegi dei Conſi della Gherardeſca.*

SERENISSIMO GRAN DUCA.

LI Conti della Gherardeſca Umiliſſimi Servi di V. A., li narrano con debita reverentia, come fin dell' Anno 1405. ſotto dì 28. di Gennaro furono fermate le Capitolazioni infra gli Anteceſſori di detti Supplicanti, e la Repubblica Fiorentina con li Magiſtrati, che avevano in quel tempo piena autorità per quell' effetto, et le quali Capitolazioni ebbero al tempo della Repubblica altre Dichiarazioni; Come di poi quali ſiano ſtate le mutazioni delli Offiziali, e Miniſtri, e forſe le occaſioni de tempi, per li quali ſono ſtate Interpretate altrimenti di quello, che contengono in parole, et in ſenſo, ſenza attendere altro conſueto, con alterarle in parte, e farle oſſervare diverſamente. Dove deſiderando li detti Supplicanti, ſiccome li Anteceſſori loro vennero con buona volontà a quelle Convenzioni, e con ſincera fede l'hanno oſſervate per tutti li tempi, e gli detti Supplicanti con la loro Deſcendentia per Grazia di Dio, e Bontà di V. A. come obligatiſſimi Servi ſuoi, e della ſua Sereniſſima Caſa ſono per fare perpetuamente, coſì che venghino con l' Autorità, e Com-

Comandamento di V. A. S. fermati tutri insieme con ogni Dichiarazione, Convenzione, di maniera che per la confirmazione, e Autorità di V. A. S. così confermati, siano osservati per li tempi avvenire da qualunque, in qualunque caso indifferentemente.

1. Li Capitoli alterati sono intorno alla Vicaria perpetua, et Iurisdizione, che fù concessa alli detti Conti in molti Castelli, e Ville, delli quali Castelli, ne ritengono al presente solo tre, Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, e quattro Ville, Segalari, Castiglioncello, Pietrarossa, e Biserno nella Maremma di Pisa, et in quelli non è loro mantenuta quella Iurisdizione, che fu concessa per li Capitoli, fuori che delli Malefizi, e Delitti per li quali venisse a imponersi pena di Morte, e Mutilazione di Membra.

2. Ancora sono alterati nella facultà, che hanno per detti Capitoli, di poter Caricare, e Discaricare alle Spiagge della Gherardesca Grani, e Biade, et altri Frutti, che ricogliessino nelli loro luoghi nominati in detti Capitoli, et estrarli.

3. Senza alcuna Gabella liberamente, come ancora di non pagare Gabella di Bestiame, et altre cose nel passare per il Territorio Fiorentino: sopra le quali facultà ci è nato più Dichiarazioni, e Sentenze per la loro osservantia, e dato diversi Ordini, e di presente non vengono effettuati.

4. Questi Capitoli in questa parte integrale, come che gli Uomini di detti luoghi delli Conti non sono mantenuti nelle loro Immunità dalle Spese, e Gravezze, che si pongono sopra gl' altri Popoli ordinariamente.

5. Ancora il particolar Capitolo della facultà di poter portar l' Arme detti Conti, e loro Descendenti in infinito per il Territorio Fiorentino di qualunque forte lecitamente, e nella Città di Firenze con più familiari, purchè non siano Fiorentini, vien loro osservato altrimenti.

Però inchinandosi a V. A. S. detti Conti la supplicano della osservanza de loro Capitoli, et in quel modo, e forma sempre che verrà da Lei Comandato, e si degnerà per sua bontà, che si riduca in ordine per quelli che più piacerà a V. A., acciò si tolga ogni difficoltà ne casi contingenti, e si offervi quanto farà la Volontà di V. A. S. assolutamente; Che Nostro Signore Dio li renda li meriti con conservarla in somma felicità lungamente.

Per Informazione, questi Supplicanti Conti della Gherardesca, domandano a V. A. come nuovo Principe, la Confirmazione de Loro Capitoli concessili per Patto dalla Signoria di Firenze l' Anno 1405. quando si sottomesero con le loro Castella a questo Dominio,

nio, et in particolare dove sono stati Alterati in diversi tempi, si riduca tutto a dovere, et in somma sono questi.

1. Che li Conti Gabbriello, et Arrigo Fratelli, e Figli del Conte Ugo, e Giovanni, e Niccolò, e gl' altri Loro Fratelli Figliuoli d' un' altro Conte Niccolò, e Vincislao del Conte Napoleone, et i Loro Figliuoli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina, tanto nati, quanto da nascere in perpetuo, s' intendessino fatti, e fussino costituiti perpetui Vicarj del Comune, e per il Comune di Firenze, con ogni Amministrazione, Iurisdizione, e Governo delli infra scritti Castelli, loro Corti, Uomini, e Persone cioè.

CASTEL CASALE	}	del Contado di Pisa.
CASTELLO DI BIBBONA		
CASTELLO BOGORI		
CASTEL CASTAGNETO, E CASTEL DONORATICO		

2. Che gl' infra scritti luoghi con le loro Corti s' appartenghino a Effi Conti, et a Loro Figliuoli, e Descendenti predetti in quel modo, che allora se li appartenevano, e li possedevano, et usufruttino come per l' addietro avevano fatto, e di quelli possino disporre, come potevano prima; Li luoghi sono questi cioè.

COL MEZZANO.

La parte, che si appartien loro del luogo detto le Mote. La

CASALI	OLIVETO	parte loro in Bifer- no, Castiglione, Man- digli App., e fuori della Corte di Rosignano, ne' quali luoghi non è Fortezza alcuna, come fu asserito.
CASAGUISTRI	SEGALARI	
CASTIGLIONE	PIETRA ROSSA	

3. Che nelli detti Castelli, e Luoghi, e nelle loro Corti, Uomini, e Persone, li detti Conti come Vicarj predetti, possino in perpetuo esercitare ogni Iurisdizione, salvo nondimeno de Malefizi, e Delitti, per i quali di ragion Comune venissi imposta pena di Morte, o Mutilazione di Membra: La cognizione, e Iurisdizione de' quali s' appartenga al Comune di Firenze, et a quelli Uffiziali, che farà commesso dalli Dieci di Balìa, ò dalla Signoria, e non alli Conti. Con questo però, che l' esecuzione delle Condannazioni in Persona si debba fare ne' luoghi, dove sarà commesso il Delitto.

4. Che detti Conti, loro Figliuoli, e Descendenti predetti pigli-

glino, e pigliar possino in perpetuo i Frutti, e Rendite di detti Castelli, e luoghi, et a Loro s'aspettino detti Frutti, per la conservazione, e custodia di essi Castelli, et altre cose espedienti per essi.

5. Che detti Conti Vicarj predetti, e li loro Figli, e Descendenti, e li detti Castelli, e Luoghi s'intendino essere, e siano sotto la Protezione del Comune di Firenze.

6. Che per Recognizione del detto Vicariato offerischino ogni Anno per S. Giovanni un Palio di Seta di Valuta almeno di Fiorini Dieci, per mezzo di loro Procuratore, o Famiglio a Cavallo.

7. Che siano tenuti far Soldati, e Cavalli per il Comune di Firenze, secondo la possibilità loro, e tenerli quando, e quanto faranno ricerchi da Ezzo Comune.

8. Non possino raccettar Condannati dal Comune di Firenze, ò di Volterra in pena di Morte, ò Mutilazione di Membra, nè in pena Pecuniaria che passi 200. Lire, eccetto che possino ricevere nelli loro Luoghi li Conti Niccolò, e Matteo da Strido.

9. Che in ogni tempo faccino Guerra, e Pace con chi, e quando li farà comandato dal Comune di Firenze.

10. Che non dian direttamente, ò indirettamente Aiuto alcuno alli Inimici del Comune di Firenze, ma devino avere per Inimici, gl' Inimici, e per Amici, gl' Amici di Ezzo Comune di Firenze.

11. Che in ogni tempo raccettino Gente a Piè, e a Cavallo, e fra qualunque Persona, ad ogni requisizione del Comune di Firenze.

12. Che detti Conti, e loro Descendenti predetti debbino custodire, e Salvare detti Castelli a onore di Firenze come veri Vicarj di Essa.

13. Che i Feudi, et altre ragioni appartenenti a detti Conti in detti Luoghi siano loro come prima.

14. Che le Ragioni de' Padronati delle Badie, e Chiese, e Spedali, che hanno in detti Luoghi siano loro, eccetto che non possino esercitare quelli che avessero fra il Castello di Guardastallo, ovvero infra il Castello di Monte Scudaio.

15. Che ne' Beni, che detti Conti possedessero a Censo, ò Livello da Chiese, non siano molestati dalli Officiali del Comune di Firenze, ma per conto di essi, si presti loro ogni favore giusto, et onesto.

16. Che detti Conti possino risquotere ne' soprascritti Luoghi, e Castelli le Gabelle solite, e Passaggi, eccetto, che dalli Cittadini, ò Contadini Fiorentini, e loro Bestie, quali non paghino loro cosa alcuna.

17. Che

17. Che in quello, che detti Conti possedevano allora, possino usare tutte le loro ragioni, come di ragione se li spetta,

18. Che detti Conti, et i Luoghi, e Comuni come sopra concessi loro, siano liberi da ogni Debito, che avevano allora con la Comunità di Pisa.

19. Che per Dieci Anni allora prossimi, detti Conti, e gl' Uomini di detti Castelli, e Luoghi non potessero esser Gravati dalli loro Creditori Pisani, per i Debiti che tenevano con Essi.

20. Che detti Conti, e ciascuno di Loro possino Caricare, e Scaricare nelle Piagge della Gherardesca Grano, e Biade, che ricogliessero nei Luoghi soprascritti concessili, senza pagamento d' alcun Dazio, o Gabella,

21. Che detti Conti possino usar tutte le Ragioni che hanno sopra le Possessioni, che possiedono, eccetto, che ne' Comuni, e Castelli di Guardistallo, e Monte Scudaio, et ogni Sequestro fatto loro per li Dieci di Balìa si revochi.

22. Che il Conte Vincislao possa godere i Beni, che ha fuori della Castellina, ma la Casa concessa al Comune della Castellina, sia di esso Comune, et il Palazzo esistente nel Castello, sia del Comune di Firenze.

23. Che detti Conti, e li Uomini di detti Luoghi, fussino Assoluti da ogni Delitto sino allora commesso.

24. E similmente venissero Liberi, e Cancellati da ogni Banda, e Condannatione, sino allora fattali.

25. Che detti Conti, e li loro Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo, possino portare per la Città, e Dominio Fiorentino ogni sorta di Arme difensiva, et offensiva lecitamente, e senza pena alcuna, et in ogni altro luogo, dove il Comune di Firenze abbia Iurisdizione. E li nomi delli Conti per l' Arme, che allora furono nominati, sono questi.

Conte Arrigo, e Gabbriello predetti

Conte Niccolò, e Giovanni, e loro Fratelli, Figli del Conte Niccolò

Bernabò, e Lorenzo Figli del Conte Arrigo, e

Vincislao Figlio del Sig. Napoleone, Figlio di detti Conti.

26. Che quando detti Conti saranno in Firenze, o in qualsivoglia altra Città, dove il Comun di Firenze abbia superiorità, possino con Dieci loro Familiari portar tutte le Armi Offensive, e Difensive, ma che detti Familiari non siano della Città di Firenze, et i Familiari siano veramente di lor Famiglia. E detta facultà di Dieci Familiari con Arme, s' intenda concessa loro, quando fussino dua di detti Conti insieme nelle dette Città, et essendovene un solo,

L

lo,

lo, possa portar dette Arme con Otto Familiari per detta Città, e loro Contado, e Distretto.

27. E che le Cose predette, non derogino ad altri Capitoli, e Concessioni fatte per l'Offizio di Dieci di Balìa.

E che detti Conti debbino giurare di essere, e perseverare in avvenire buoni Servitori del Comune di Firenze.

Per udire i Ministri di Dogana, et altri per loro interesse feci intendere al Capitano di Campiglia, acciocchè avendo lui la Iurisdizione Civile, e Criminale in tutti quei Luoghi, diceffi quello che li occorreva intorno al Capo della Iurisdizione, che questi Conti pretendono.

Et a Consoli di Mare, che intorno al 2. e 3. Capo del poter Caricare, e Scaricare a quelle Spiagge, e del Pagamento delle Gabelle, alle quali pretendono non esser obbligati.

Et al Magistrato de Nove, e lor Ministri circa l'Imposizione delle Spese Universalì, e mi referissero quanto gli occorreva intorno a ciò per conservazione delli Offizi loro, come hanno fatto

137 *Dicendo il Capitano di Campiglia, che lui esercita la Iurisdizione Civile, e Criminale in quei Castelli de Conti, ma non trova già in quelle Scritture l'origine, quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitarla, non ci essendo Memoria in contrario.*

I Consoli di Mare mi scrivono, che essendovi già varie dispute, fra questi Conti, e la Dogana di Pisa per conto dell' Estrazione, e Gabelle, i Consoli in quel tempo per loro Memoriali, ricorsero l'Anno 1569. a S. A. dicendo, che avendo i detti Conti Controversia con essi Consoli, circa l'interpettazione di loro Capitoli, i quali dall'Anno 1444. in quà erano stati variamente in diversi Offizi dichiarati, però domandorno che si facessero rivedere, e maturamente esaminare, non ostante la Sententia, e contrari Decreti de Magistrati in diversi tempi fatti.

E S. A. Rescrisse. *La Pratica Segreta con intervento del Fiscale, intese le Parti, et esaminati i Privilegi dica il suo parere.*

Onde la Pratica avendo visto insieme col Fiscale i Capitoli de Conti, et udito in Voce Essi Conti, e loro Procuratori, e quello che i Consoli avevano prodotto, e considerato diligentemente ogni cosa, fu di parere.

Che detti Conti della Gherardesca, e loro Conduttori, e Affittuarii, siano tenuti, e obbligati ogni volta che passeranno con loro Bestiami, et altre Mercanzie, e Robe per Tratta, ò Messa di detta Contea, ò in detta Contea, ò toccheranno in qualsivoglia modo del Contado di Pisa, e dello Stato di Fiorenza pagarne le debite Gabelle, Passaggi, e Dazi *in tutto, e per tutto come sono tenuti,*

*nuti, et obbligati pagarli li altri Cittadini, e Particolari della Città di Fiorenza, non ostante quello, che si sia osservato per l'addietro da 35. Anni in quà, e non ostante la Sentenzia, che allegano in lor favore data già sotto dì 14. Febbraio 1444. la quale è Erronea, e Nulla, come si vede manifestamente, e non ostante la Sentenzia degl' Otto di Pratica, sotto dì 14. di Gennaio 1549., che seguitando il medesimo Errore Pronunziorno Ingiustamente contro detti Capitoli, ma li parve che avendo detti Conti le dette Sentenze, e l' Osservanza per l' addietro, meritassero di essere Assoluti da tutte le Gabelle, e Passaggi, sino al dì che da S. A. fu commessa la Causa a Essa Pratica Segreta, o da indi in quà, e per l' avvenire dovessero pagare. Al qual Capo del referto della Pratica S. A. Rescrisse = *Stà bene, =**

Quanto alli Grani, Bestiami, Robe, et altre Mercanzie, che li Conti faceffino passare, ò condurre nella Contea da luogo a luogo per Tratta, ò Messa, ò da Luoghi della Contea in un' altro Stato, non toccando il Dominio Fiorentino, non fussino tenuti pagar Gabella, o Dazio alcuno alla Dogana di Fiorenza, ò di Pisa; E similmente se conduceffino Bestiame, ò Robe di fuori dello Stato di Fiorenza per metterle nella Contea, non toccando il Dominio Fiorentino, non debbano pagar Gabella, et il medesimo alli Loro Conduttori, et Affittuarj, che così patisce la Capitolazione.

Al qual Capo S. A. Rescrisse = *Non è possibile che mettino, ò cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per Mare, ò per Aria, et a questo bisogna considerare rispetto alle Fraudi. =*

Referii ancora la Pratica nella medesima Relazione, che li Conti potevano Caricare, e Discaricare nelle Piagge della Gherardesca Grani, e Biade, che si ricogliessero nei Beni della Contea, senza pagamento di Dazio, ò Gabella stando fermo, che debbino dar notizia alla Gabella di Pisa della quantità di Grano, ò Biade che caricheranno in dette Spiagge, e che il medesimo si osservassi alli loro Conduttori, et Affittuarj per vigore della Capitulatione, salvo nondimeno il Beneplacito di V. A. quanto agl' Affittuarj, e Conduttori.

Et a questo Capo fu Rescritto da S. A. = *Questo è permissivo, pur concedersi, che possino Mettere, ma non Trarre, e sempre che la Tratta è serrata per altri, s' intenda serrata per li Conti ancora, eccetto che possino Trarre per lo Stato. Però si riformi una volta per sempre, e chiariscasi di sorte, che ogni dì non si torni a queste dispute. =*

I Ministri del Magistrato de Nove, circa il 4. Capitolo, mi dicono, che non fanno pagare le Spese Universalì alle Tre Castella, e le Quattro Ville nominate nella Supplica di Essi Conti, ma solo al Comune di Castagneto, il che si cominciò l' Anno 1545. quando

prima furono imposte dette Spese Universali; Dicendo che quella Legge deroga a tutte l'eccezioni.

Circa il 5. Capo dell'Arme, dicendo i Conti, che questa facoltà di portar l'Arme, con i loro Familiari, conforme ai Capitoli, vien Loro impedita per diversi Bandi mandati nella Città, non posso dir altro intorno a ciò, dependendo dalla Volontà di V. A.

Questo è quanto mi occorre dire per Informazione, e di più avendo io detto ai Conti, che ci è il Decreto della Pratica con i Rescritti di S. A., che risolve la cosa delle Gabelle, et altro come sopra, mi hanno replicato, che di questo anco nè domandano la Revisione, e massime, che l'ultimo Rescritto non è Decisivo, e non si è mai risoluto: Oltre che il presupposto nel secondo Rescritto, in fatto non sussiste, perchè possono Trarre, e Mettere nella Contea robbe senza toccar lo Stato di V. A., passando da Pietra Rossa a Sughereto, che è di Piombino, siccome mi affermano ancora i Consoli di Mare.

E che quanto all' Osservanza delle Gabelle, che fanno pagare agl' Uomini de Conti per la Messa, e per l' Uscita quando toccano il Dominio Fiorentino.

Però V. A. Comanderà se gli vorrà esaudire, ò che si vegga di nuovo dalla Pratica, e quali Capi. Et umilmente li Bacio la Mano.

Di V. A. S.

Di Casa alli 12. di Gennaio 1588.

Umilissimo, et Obligat. Servo.
c. Iacopo Dani.

Conferminsi li loro Privilegi in quanto sono in osservanza, e che non heno stati alterati per Ordini, e Bandi ò Rescritti de Serenissimi Predecessori di S. A., quali Ordini, Bandi, e Rescritti si osservino massime nel particolare dell' Estrazione delle Grasce, e per conto delle Licenze d' Armi de Supplicanti, e loro Famiglie, già S. A. ha provveduto a parte.

c. FERDINANDO

c. Gio. Batista Cont. 2. Dicembre 1589.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nell' Archivio di Palazzo di questa Città di Firenze nella Filza IV. di Relazio-

lazioni di M. Iacopo Dani dal 1588. al 1590. sotto Num. 121., e concorda salvo per me infra scritto questo dì 4. Marzo 1769. In quorum &c.

c. Simone Fabbrini Ministro nell' Archivio di Palazzo.

NUM. XXV.

Cinquecento Sedici Sentenze del Tribunale di Campiglia dalle quali risulta, essere dal Medesimo stati processati anco i Conti, e loro Familiari per Risse, & altre cose piccole.

Condanne del Tribunale di Campiglia per Trasgressioni, e Delinquenze commesse in Castagneto, Denoratico, Bolgheri, e Segalari, e tratte dalla Camera Fiscale.

Filza Segnata di Lett. H.

1458. **C**Ontro Francesco, e Giacomo di Rifomini Corfi Abitanti Ambedue in Bolgheri, Condannati per Rissa, e Ferimenti in Lire Trecento per ciascheduno sotto dì 27. di Luglio.

1550. Tiberio di Simone di Bolgheri per Furto semplice fatto in detto luogo, Condannato in Lire dieci, e restituzione del tolto, sotto dì 26. Gennaio.

Ulivieri di Francesco di Bolgheri per Rissa fatta in detto Luogo, con Mone di Alfonso di detto Luogo, Assoluti sotto dì 30. Gennaio.

1551. Domenico di Giovanni, con altri tre di Castagneto per Riffa fatta in detto luogo, col CONTE ORAZIO DEL CONTE JACOPO DELLA GHERARDESCA, Assoluti sotto dì 4. Aprile.

Bonifazio d' Antonio di Castagneto per parole ingiuriose dette in Piazza di detto Luogo al Castellano della Torre &c., Condannato in Lire dieci sotto dì 6. Giugno.

Matteo di Giusto abitante in Castagneto per Rissa avuta con Bartolommeo Chellini, Condannato in Lire quattro sotto dì 19. Agosto.

Mario di Luca da Lucca abitante in Castagneto per Furto di Fagioli in un Orto di detto luogo, Percosse date al Padrone dell' Orto, Condannato in Lire 5. sotto dì 12. Novembre.

1551. Annibale di Teseo di Castagneto per Insulti, e Ferite, Condan-

dannato in Lire 25., e per la Delazione dell' Arme in Lire 15. sotto di 12. Novembre.

☞ Cristofano d' Arezzo Servitore DEL CONTE GHERARDO DELLA GHERARDESCA in Castagneto per Insulti, e Ferite, Condannato in Lire 75. sotto di 16. Novembre.

Mariano di Tonino, e } Ambi di Castagneto per Insulti, e
Pieraccio di Gio. Domenico. } Ferite in persona d' un Guardiano
di Porci, Condannati, il primo in Lire 18. 15., il secondo in Lire 5.
sotto di 20. Nembre.

☞ Marc' Antonio di Lodovico Servitore del CONTE GHERARDO per Rissa fatta in detto luogo con Cristofano &c., Condannato in Lire 5. sotto di 4. Gennajo.

Filippo di Matteo detto Speranza di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, con Gio. di Biagio di detto Luogo, Condannato in Lire 7. li 9. Gennajo.

Bastiano di Jachino di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, e Percosse date a Giusto, e Nanni di Niccolajo di detto Luogo, Condannato in Lire 29. 10. sotto di 25. Gennajo.

Maestro Biagio Muratore di Castagneto per Ammenazione di Pugni contro Mariano di Pasquino di detto Luogo, Condannato in Lire 20. sotto di 21. Marzo.

1552. Barzio di Marco Abitante in Bolgheri per Ferita data a Gio. d' Antonio di detto Luogo, Condannato in Lire 15. sotto di 7. Aprile.

Francesco Pastore Pistoiese fidato in Donoratico, e in Castagneto per aver Tagliati alcuni Castagnoli in detto luogo, Condannato in Lire 75. sotto di 2. Giugno.

Teseo di Annibale, e } Ambidue di Castagneto per Rissa avuta
Nigi di Gismondo } in detto Luogo, Condannati il primo in
Lire 4. 10., il secondo in Lire 9. 7. 6. sotto di 19. di Luglio.

Antonio Maria di Guasparri di Castagneto per Rissa, e Percosse date in detto luogo, a Piero di Meo da Gambassi, Condato in Lire 22. sotto di 19. Luglio.

Pace di Cesare di Castagneto per parole Ingiuriose contro Antonio Maria di detto Luogo, Condannato in Lire 7. sotto di 3. Ottobre.

Niccolajo di Mattio di Castagneto per Bastonate date in detto Luogo al Messo della Sassetta, Condannato in Lire 11. 5. sotto di 26. Settembre.

1552. Pier Giovanni di Monte Catini Abitante in Castagneto per aver Ritolto al Messo di Campiglia con violenza, e offese un
Pe-

Pegno, che per Ordine della Corte gli aveva levato, Condannato in un' Anno di Confino a Pisa 26. Settembre.

Cesare di Francesco da Bolgheri per Rissa, e parole Offensive, e Provocatore, e con Arme contro Taviano di Marco di detto Luogo, Condannato in Scudi 25. d' Oro, e due Tratti di Fune sotto dì 18. Gennajo.

1553. Manco di Olivieri di Castagneto per Rissa, e parole Offensive contro Pier Lorenzo suo Fratello, Condannato in Lire 15. sotto dì 3. Agosto.

Bonifazio d' Antonio da Castagneto per Bastonate date in Piazza di detto Luogo a Niccolò di Biagio, Condannato in Lire 10. sotto dì 9. Ottobre.

Jacoma Vedova di Cecchino di Castagneto per parole Offensive contro Niccolajo di Marchionne di detto Luogo, Condannata in Lire 5. sotto dì 9. Ottobre.

Giuliano di Lorenzo da Bolgheri per Rissa avuta con Girolamo di Fratino da Castagneto. Assoluto sotto dì 25. Novembre.

1554. Marc' Antonio di Zaccheria, e } ambedue di Bolgheri per
Mariano Servitore del Marchese } Rissa, e Ferite vicende-
voli, Condannati il primo in Lire 7. 10. il secondo in Lire 100.
sotto dì 19. Settembre.

Mariotto Consobrino del Marchese, e } abitanti in Bolgheri per
Matteino Nipote alias di Montecchio } Bastonate date arbitra-
riamente a Marc' Antonio di detto Luogo, Condannati in Lire 50.
per Ciascuno sotto dì 19. Settembre.

Giuliano di Batista da Bargi **GUARDIA DEL CONTE BERNARDO DELLA GHERARDESCA** in Castagneto per Ferita data a Bestia Bufalina danneggiante i Grani del CONTE, Condannato in Lire 4. 10, sotto dì 20. Novembre.

Andrea di Tommaso di Castagneto per Rissa promossa in detto Luogo, Condannato in Lire 2. 16. sotto di 26. Novembre.

Barzo di Marco di Bolgheri per Estrazione di Bestie Bufaline da detto Luogo, Condannato in Scudi 10. d' Oro, due Tratti di Fune, e perdita del-e Bestie sotto dì 26. Novembre detto.

Domenico di Taviano di Bolgheri per Insulto contro i Priori di detto Luogo, e Percosse date a Virginio di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 29. Dicembre.

Bonifazio d' Antonio Lombardo Abitante in Castagneto per Rissa avuta con Bista di Babboccio sulla Piazza di detto Luogo, Condannato in Scudi 25. d' Oro detto dì.

Niccolajo di Biagio di Castagneto per Spreto Precetto del Capitano di Campiglia, Condannato in Lire 10. sotto dì 16. Marzo.

Il medesimo suddetto Niccolò, per altri Comandamenti disprezzati come sopra, Condannato in sei Mesi di Confino a Pisa sotto dì 16. Marzo.

1555. Vincenzio di Matteo di Silano, e } Ambi Abitanti in Bol-
 Gio. Battista Matteini di Reggio } gheri per Rissa, e Fe-
 rite vicendevoli date in detto Luogo, Condannato il primo in Li-
 re 100., il secondo in Lire 150. sotto dì 24. Settembre.

Mone di Stolfo da Bolgheri per Bastonate date in detto Luogo a Rocchino di Jacopo, Condannato in Lire 8. 6. sotto dì 11. Maggio.

1556. Francesco di Costantino di Castagneto per Rissa fatta in detto Luogo, con Pier Leonardo di detto Luogo, Condannato in Lire 2. 10. sotto dì 13. Maggio.

Piero Volponi, con altri tre tutti di Castagneto per Disprezzato Precetto, Condannati in Lire 4. per ciascheduno sotto dì 15. Maggio.

☞ Pellegrino di Lorenzo Mugnajo del CONTE BERNARDO DELLA GHERARDESCA in Castagneto per aver Macinato senza Poliza, Condannato in Lire 42. sotto dì 10. Maggio.

Salvatore di Giovanni, e } Ambi di Castagneto per Rissa fatta
 Tommaso di Tommaso } in detto Luogo, Condannati in Li-
 re 1. 17. 6. per Ciascuno sotto dì 24. Settembre.

1558. Lorenzo di Memmo, con altri undici tutti Abitanti in Castagneto per Debbi fatti in quelle Macchie, con taglio d' Alberi Jandiferi, Condannati in diverse somme, come nella Sentenza del 19. Novembre 1558.

☞ Nanni di Piero SINDACO di Castagneto per non esser comparso nel Termine Statutario al Tribunale di Campiglia per giurare il suo Ufficio, Condannato in Lire 5. sotto dì 26. Novembre.

☞ Gio. di Bastiano SINDACO di Bolgheri per non esser comparso come sopra a giurare il suo Ufficio, Condannato in Lire 5. sotto dì 8. Gennajo.

1559. Maria Luisa di Pieruccio di Castagneto per Rissa, e Saffate, Condannata in Lire 10. sotto dì 26. Novembre.

☞ Marchionne SERVITORE del CONTE BERNARDO di Castagneto per Ferite date in detto Luogo a Guglielmo Guardia, Condannato in Lire 28. sotto dì 14. Dicembre.

Taddeo di Leonardo di Bolgheri per Spreto Precetto del Tribunale di Campiglia, Condannato in Lire 5. sotto dì 14. Dicembre.

Piero Volponi, con altri quattro tutti di Castagneto per Debbi fatti in quelle Macchie, con taglio d' Alberi Jandiferi, Condannati in diverse Somme come per la Sentenza del dì 30. Dicembre 1559.

Benedetto di Marc' Antonio di Bolgheri per Rissa fatta in detto luogo, e Ferite, Condannato in Lire 50. sotto dì 12. Febbraio.

1561. Francesco di Sandro, e } Ambi di Castagneto, per Rissa
 Silvestro di Domenico, } fatta in detto luogo, senza
 percosse &c. Assoluti sotto dì 2. Maggio Filza 5.

Giuliano di Francesco di Castagneto, per Insulto fatto in detto luogo, contro Baccio di Pieraccio di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 13. Maggio.

Giuliano Suddetto, per Bastonate date al Suddetto Baccio di Pieraccio di Castagneto, Condannato in Lire 40, sotto dì 11. Ottobre.

Antonio di Bernabò di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, e Bastonate date a Jacopo, di Jacopo di detto luogo, Condannato in Lire 15. 15. sotto dì 7. Gennajo.

Luchetta d' Antonio Corsetti, di Castagneto, e } per Rissa,
 Antonia di Michele da Vernia Abitante in detto luogo, } e Percosse
 vicendevoli, Condannate in Lire 4. per ciascheduna sotto dì 29. Febbrajo.

1562. Donato di Giorgio di Castagneto, per aver Bruciati alcuni Alberi Jandiferi in quelle Macchie, Condannato in Scudi 25. d' Oro sotto dì 4. Dicembre Filza 8.

Pier Lunardo di Tommaso di Castagneto per parole, Ingiuriose contro Jacopo di Rimini di detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 21. Gennajo.

1563. Maria Giovanna, ferva d' Antonio di Bernabò di Castagneto, per piccoli Furti fatti a detto suo Padrone, e Altri di detto luogo, Condannata in due ore di Gogna, restituzione del tolto sotto dì 25. Maggio Filza 11.

Cosimo di Raffaello, Bottegaio in Castagneto, per aver Ammazzo con una bastonata un Pulcino in detto luogo, Condannato in Lire 5., e refezione del Danno sotto dì 25. Maggio.

Giovanni Battista di Piero del Cornicca di Castagneto, per Ferite date a Luchetta Corsetti di detto luogo, Condannato in Lire 40., e per la Delazione del Pugnale in Lire 15. sotto dì 31. Luglio.

1564. Teseo di Annibale di Castagneto, per aver tenuti Cani mordaci uccifori di Pecori &c. Assoluto per difetto di prove sotto dì 22. Gennajo Filza 15.

Piero di Bartolo di Giovanni di Bolgheri &c., per Rissa promossa, e Ferite date a Bastiano Signorini di detto Luogo, Condannato in Lire 20. 12. 6. sotto dì 12. Maggio.

1565. Marco di Nardo da Castagneto, per Omicidio seguito in Rissa in detto luogo, Condannato in Contumacia in Pena del Capo, e in Lire 200. sotto dì 7. Agosto.

M

CON-

13 CONTE FAZIO DELLA GHERARDESCA, e } Denunziati dal Sinda-
Tonino di Nicodemo detto il Bandiera, } co di Castagneto, per
Rissa fatta alla Campagna di Castagneto &c. Assoluti sotto dì 22.
Settembre.

Francesco di Melottino, e } Ambedue Abitanti in Castagneto,
Piero di Tonino } per Rissa, Ferite, e Omicidio
seguito in detto luogo, il Primo in Pena del Capo, il Secondo in
Lire 75. sotto dì 9. Marzo.

1566. Rombolo di Santi, e } Ambi di Castagneto, per Rissa
Domenico Vaccajo, } fatta in Piazza di detto luogo,
Condannati, il Primo in Lire 26. 5., il Secondo in Lire 20. sotto dì
Primo Febbraio Filza 23.

Giusto di Maria Antella di Bolgheri, per Rissa fatta con Ma-
ria di Cammillo, e Maria Mafa sua Madre di detto luogo, Condan-
nato in Lire 30. sotto dì Primo febbrajo detta Filza 23.

Momo di Menghino di Santi Abitante in Castagneto, per parole
Ingiuriose dette a Pier Leonardo di detto luogo, Condannato in Li-
re 5., 6. Marzo.

Taviano di Bartolo, e } Ambi Abitanti in Castagneto, per Rif-
Bertella Bolognese, } sa fatta in Corte di Castagneto, Con-
dannati in Lire 5. per ciascheduno sotto dì 6. Marzo.

1567. Andreone Vaccaio in Castagneto, per avere Ucciso un
Cane di Luca di detto luogo senza motivo, Condannato all'e-
menda del Danno, da giudicarsi dai Periti sotto dì 28. Giugno
Filza 26.

Ulivieri Pastore Lucchese Abitante in Castagneto, per Sassa-
te, e Bastonate date a tradimento, a Frate Niccolajo Romito di
S. Giusto di detto luogo, Condannato il Lire 110. sotto dì 28.
Giugno.

Cristofano Abitante in Bolgheri, per parole Ingiuriose, e Per-
cosse date a Ettore di Menghino Abitante in detto luogo, Condan-
nato in Lire 40. sotto dì 5. Marzo.

1568. Piero di Jacopo detto il Papa di Castagneto, per aver
levato con Violenza un suo Somaro trovato a far Danno, che era
condotto allo Stabulario di detto luogo, Condannato in Lire 5., e
aggiustare il Danno sotto dì 6. Luglio Filza 31.

Antonio di Francesco, e } Abitanti in Bolgheri, per Rissa fat-
Pier Giovanni di Scarinci, } ta in detto luogo, Condannati il
primo in Lire 3. 15. il Secondo in Lire 12. 8. 6. sotto dì 26.
Ottobre.

13 Matteo di Sandro GARZONE del CONTE BERNARDO DELLA GHE-
RAR-

RANDESCA, per Estrazione di Grasce da detto luogo, per Piombino, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratti due di Fune, e perdita delle Grasce sotto dì 20. Maggio.

Grazio di Giovanni, tratto Sindaco di Bolgheri, per non essere andato nel Termine Statutario a giurar l' Ufficio &c, Assoluto sotto dì 31. Maggio,

Maria Lucrezia di Matteo di Castagneto, per Turbato Possesso, contro **Maria Agata di Giovanni di detto luogo**, Condannata in Lire 25. sotto dì 14. Agosto.

1569. **Maria Graziada d' Antonio**, } **Ambedue di Bolgheri**, per Rissa
e **Maria Pellegrina di Bernardo**, } fatta in detto luogo, parole In-
giuriose. e Pugni, Condannate in Lire 11. 5. per ciascheduna sotto
di 27. Maggio. Filza 39.

Bastiano d' Jacopo, e, } **Ambi di Castagneto**, per Rissa in detto
Michel Angelo di Lorenzo } **Luogo**, con **Marc' Antonio di Bastiano**,
Condannati il Primo in Lire 7. 10. il secondo in Lire 5. sotto dì
12. Agosto.

Silvio di Maso, con altri Tre tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, Condannati in diverse piccole Somme, come per la Sentenza del dì 12. Agosto.

1570. **Marco di Potente**, e } **Ambi Mugnaj nel Mulino del Pieva-**
Simone di Cesare, } **no in detto Luogo**, per Trasgressio-
ne in Fraude della Gabella, Condannati il primo in Scudi 8. d' Oro
e Stratte due di Fune, il secondo in Scudi 4. d' Oro, e uno Stratto
di Fune sotto dì 2. di Giugno.

Ancilago da Palaja, **FATTORE DEGL' EREDI DEL CONTE BERNARDO** in
Castagneto, per parole Ingiuriose, e Percosse in Campagna detto luogo,
Assoluto per mancanza di Prove sotto dì 29. Luglio.

Francesco Pisano, Abitante in Bolgheri, per Bastonate date a
Piero del Rosso di Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 18.
Agosto.

Giulio di Pasquino, } **Abitanti in Bolgheri**, per Rissa Condanna-
e **Giovanni Bolognese**, } ti, il Primo in Lire 75., il Secondo in Li-
re 25. in dì 9. Novembre.

Cencio di Tonarellone, } **Ambi di Castagneto**, per Rissa fatta in
e **Jacopo di Capponcino**, } detto luogo, e Percosse vicendevoli,
Condannati, il primo in Lire 7. 10., il Secondo in Lire 2. 10, sotto
di 9. Novembre,

1571. **Andrea di Piero da Mangona**, e } **Ambi Abitanti in Bolghe-**
Luca di Paolo da Fauglia, } ti, per parole Ingiuriose
vicendevoli, Assoluti sotto dì 8. di Giugno. Filza 44.

Lorenzo di Andrea di Nardo di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Assoluto sotto dì 8. di Giugno.

Luca di Paolo da Fauglia, e } Abitanti in Bolgheri, Denunziati da
Giovanni di di Lari, } quel Sindaco per Rissa fatta in detto luogo, Assoluti sotto dì 6. Ottobre.

Michele di Piacente Feducci da Vernia, Abitante in Castagneto, per aver Ritolta di mano alla Corte una Bufala statagli Gravata per Debito, Condannato in Lire 5. e, rimettere il Pegno in mano della Corte sotto dì 12. Ottobre.

Giovannino d' Aldovrando da Pierramala, Abitante in Castagneto, per Spreto Precetto del Sig. Capitano di Campiglia, Condannato in Lire 20. sotto dì 12. Ottobre.

Lorenzo di Zazzarello di Castagneto, e } per Rissa fatta in
Matteo di Gio. da Piombino abit. in Castagneto, } detto Luogo. Il primo Assoluto, il secondo Condannato in Lire 12. 10. sotto dì 26. Febbraio.

Nencio della Baruffa, alias Renzo Bifolco, Abitante a Castagneto, per Danno dato Personalmente, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e Stratti due Fune sotto dì 8. di Giugno.

Luchino di Michele di Castagneto, per Rissa avuta in detto luogo con suo Fratello, e sua Zia, Condannato in Lire 6. 5. sotto dì 30. Giugno.

Stefano di Leone, detto il Ciabattino di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 20. sotto dì 26. Febbrajo.

1572. Maria Agata di Baldo, } Ambe di Castagneto, Condanna-
e Maria Angelica di Giuliano } te, per Rissa fatta in detto Luogo tra di Loro, Condanate la prima in Lire 15., la seconda in Lire 3. 15. sotto dì 19. Maggio Filza 50.

Giulio di Santi da Fossato, Guardia degli Eredi del Conte Bernardo, e Domenico di Luca da Crespina, Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo. Il primo Condannto in Lire 55. il secondo in Lire 40. sotto dì 15. Giugno.

Mona Silea, Donna di Francesco di Castagneto, per Rissa, e parole Ingiuriose, Condannata in Lire 15. sotto di 29. Novembre.

Nencio di Batista da S. Miniato, Abitante in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 29. Novembre.

Mona Franca di Jacopo, } Ambe di Castagneto, per Rissa fatta
e Mona Lorenza di Tita, } in detto luogo tra di loro, e percoffe, Condannate la Prima in Lire 22. 10., la seconda in Lire 3. 15. in di 29. Novembre.

1573. Sandro di Maso da Prato, Mugnajo in Castagneto, per Traf-

Traffessione in Fraude della Gabella, Condannato in Scudi 4. sotto di 2. Giugno Filza 54.

Santino Guerrieri di Castagneto, tratto Sindaco di detto luogo, per non esser comparso a Campiglia a Giurare il suo Ufficio, Condannato in Lire 50. sotto di 20. Ottobre.

Marfilio Corso, Abitante in Castagneto, per Rissa, e Bastonate date in detto luogo con Arme in Asta, Condannato in Lire 10. e per l' Arme in Scudi 10., e Trattati due di Fune sotto di 28. Ottobre.

Marfilio, e Giovanni Corsi abitanti in Castagneto, per Rissa, Ferite, e Percosse con Arme in Asta, Condannato il Primo in Lire 45. e per l' Arme in Scudi 20. e Stratti 4. di Fune, il Secondo in Lire 5. sotto di 4. Dicembre.

1574. Baronte di Piero da Castiglione, Garzone del Conte in Castagneto, per Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 3. 15. sotto di 3. Aprile Filza 54.

Salvadore di Gio. di Piero di Castagneto, Mugnajo in detto luogo, per Traffessione in Fraude della Gabella, Condannato in Lire 15. 15. sotto di 20. Ottobre.

Baronte di Piero, **GUARDIA del CONTE FRANCESCO DELLA GERARDESCA** in Castagneto, per Rissa in Lire 5. e per Delazione d' Arme il Lire 15. sotto di 30. Marzo.

Cintio di Ser Gio. abitante in Bolgheri, per Ferite, e parole Ingiuriose, Condannato in Lire 6. 10. e per Delazione d' Arme in Lire 15. sotto di 8. Ottobre Filza 58.

Ridolfo di Niccolò, e Agostino di M. Jacopo Sgringa, } **Ambi di Castagneto**, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 18. 15. per Ciascheduno, sotto di 5. Luglio.

Cosimo di Niccolò Perlini di Castagneto, per aver date più Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 7. sotto di 20. Ottobre.

Marco di Jacopo Luprivecchi, Abitante in Castagneto, per Rissa, e Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto di 26. Novembre.

1575. Andreolo di Bernardino, tratto Sindaco di Castagneto, per non aver Giurato il suo Ufficio, e fatte più Traffessioni, Condannato in Lire 200. sotto di 26. Febbraio Filza 63.

Pier Giovanni di Caino di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 12. 10. sotto di 4. Aprile.

Mecarello di Carlo di Castagneto, per Rissa, e Piattonate date in detto luogo, Condannato in Lire 7. sotto di 4. Aprile.

1576. Antonio di Meo dalla Saffetta **AGENTE del CONTE FRANCESCO IN CASTAGNETO = POLITO GUARDIA IN DETTO LUOGO =**, e Fonso di San-

Sinfonetto di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati il Primo, e Terzo in Lire 10, per Ciasuno; il Secondo in Lire 20. & in Scudi 50. sotto dì 8. Giugno Filza 67.

Casanova di Giuliano di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10., e in 6, Mesi di Confino a Pifa sotto dì 8. Giugno.

Simone da Cavrenna, per Bastonate date in Castagneto, Condannato in Lire 5., e sei Mesi di Confino a Pifa sotto dì 24. Luglio.

Francesco, Garzone d' Orazio, Abitante in Castagneto per Rissa, Condannato in Lire 5. sotto dì 8. Maggio.

Gambino di Costanzo, tratto SINDACO di Castagneto, per Disubbidienza a Precetti della Corte di Campiglia, Condannato in Lire 20. sotto dì 24. Agosto.

Luchino di Michele, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in
Matteo di..... } detto luogo, Condannati il Primo in Lire 30. & il Secondo in Lire 70. e per l' Intromissione in Lire 50. sotto dì 6. Novembre.

Matteo di Giovanni SINDACO di Castagneto, per Tragressioni commesse nel suo Ufizio, Condannato in Lire 50. sotto dì 6. Novembre.

Filza 70. 1577. Santi di Raffaello di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Somideo d' Ulivieri di detto luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 6. Agosto.

Valerio di Pier Leonardo di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Raffaello di Matteo Riccianti con Saffate, Condannato in Lire 25. sotto dì 16. Settembre.

Bastiano di Lollo d' Antonio di Castagneto, per non aver fatta la Portata giusta de Grani, e delle Bocche, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e perdita del Grano non denunziato, sotto dì 7. Febbraio.

Filza 74. 1578. Michelangiolo di Moro di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Offese con Arme, e Sassi, Condannato in Lire 7. 10. e per la Delazione dell' Arme in Scudi 5. d' Oro, e Stratti uno di Fune, sotto dì 18. Agosto.

Giovanni di Pellegrino, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta
Fulvio di Giuliano, } in detto luogo, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo in Lire 5. sotto dì 21. Gennajo.

Anton' Maria di Guasparri di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, contro Barna di Jacopo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Maestro Vico di Giovanni Fantacci di Castagneto, per Saffata tirata a Cecchetto di Sandro di detto luogo, Condannato il Lire 18. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Mi-

Michele di Domenico, Fabbro in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Tomme di Sandro di detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 21. Gennajo.

Sandro di Gimignano, Oste in Castagneto, per aver Alloggiato per più giorni Persona Forestiera Armata di più Armi proibite, senza averlo Denunziato alla Corte di Campiglia, Condannato in Scudi 150. sotto dì 20. Maggio.

Andrea di Giovanni di Castagneto, per Spreto Precetto del Tribunale di Campiglia, Condannato in Lire 15. sotto dì 16. Ottobre.

Filza 77. 1579. Cerbone di Piero da Castagneto, per aver preso confidenzialmente un Bufalo domo di Andrea di Gio. di detto luogo, senza averlo mai rimesso, Condannato in un' Anno di Confino a Porto Ferrajo, e rimettere il Bufalo, o sua giusta Valura sotto dì 7. Gennajo.

Marco di Patente di Castagneto, per Bastonata data a Cesare di Pace di detto Luogo, Assoluto per mancanza di Prove, sotto dì 4. Marzo.

Gabbriello di Becone da Vernio, Pastor fidato in Castagneto, per Rissa fatta alla Porta di Castagneto, con Niccolajo di Leonardo di detto luogo, e Parole Ingiuriose, Condannato in Lire 5., e per l' Arme in Scudi 5. d' Oro, e uno Stratto di Fune sotto dì 30. Aprile.

Orazio di Giomo, con altri tre Compagni tutti di Castagneto, per Insulti fatti con Mano Armata contro due Passeggieri, che erano a quell' Osteria, e levatali una Donna, e Strupo tentato con violenza in Persona di essa, Condannati in due Anni di Confino a Porto Ferrajo, e in Scudi 5. d' Oro, e un Tratto di Fune per ciascheduno, sotto dì 4. Maggio.

Bisogno, Garzone di Muzio Falconcini in Castagneto, e } per Gio. di Pasquino, altro Garzone del medesimo in Donoratico, } Rissa e Percosse vicendevoli, Condannati, il Primo in Lire 50., il Secondo in Lire 10. sotto dì 25. Febbrajo.

Filza 80. 1580. Orazio di Giomo da Pisa, Abitante in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Pier Gio. da Vernia, Condannato in Lire 10., e per Delazione d' Armi in Scudi 5. d' Oro, e uno Stratto di Fune sotto dì 5. Novembre.

Matteo d' Andrea Lucchese Abitante in Castagneto, per aver Rubato un Porco dalla Poreherencia del Piano del Conte Francesco, Condannato ad andar sull' Asino con Scopa, e in Gogna con Cartello esprimente il suo delitto, e a rimettere il Porco, o sua Valura, sotto dì Primo Marzo.

Orazio d' Andrea di Donoratico, perchè venuto in Piazza di Ca-

Castagneto Tirò un Sasso, e Colpì Berna di.... che dormiva, Condannato in Lire 55. sotto dì 6. Ottobre.

Filza 83. 1581. Silvio di Silvestro Valentini, per Rissa fatta in Piazza di Castagneto, con Diambra, e Luca di Leonardo, Condannato in Lire 3. 15. sotto dì 18. Agosto.

Il suddetto Silvio Valentini, per Pugna date in Castagneto a Silvestro di Leonardo, Condannato in Lire 4. 15. sotto dì 18. Agosto.

Giovanni di Pellegrino di Castagneto, per Ferite date senza motivo, a Santi Guerrieri, e Federigo di Niccolò, Condannato in Lire 65., e Stratte 4. di Fune, sotto dì 2. Marzo.

Maria Corfetta, Moglie di Benedetto, } tutte di Castagneto,
 Maria Antilea Moglie di Vincente, e } per Rissa fra le due
 Maria Calidonia di Giov. Antonio, } prime; la prima Assoluta, la Seconda Condannata in Lire 17. 10., la Terza per essersi intromessa nella Rissa, Condannata in Scudi 50. d' Oro, sotto dì 30. Ottobre.

Bastiano dal Forno, Tessandolo in Castagneto, per Ferite date senza Causa a Maestro Bernardo Tessitore in detto luogo, e a sua Moglie, Condannato in Lire 380. a forma dello Statuto di Campiglia.

Filza 86. 1582. Andrea Ambigliozzi, FATTORE DEI CONTI UGO in Bolgheri, con altri undici Compagni, per Rissa fatta sull' Aia di Bolgheri, Condannati alcuni, e alcuni Assoluti, come nella Sentenza de 21. Novembre.

Silvio di Silvestro Valentini, e } per Disprezzato Precetto di
 Maestro Domenico Muratore, } non tirare avanti a Murare, in pregiudizio di Donna Veronica di Pasquino di Castagneto, Condannati in Lire 25., e a Demolire il fatto, sotto dì 11. Febbajo.

Liseo di Pompeo d' Adamo di Castagneto, per aver percosso con sasso Luchino di Michele di detto luogo, Condannato in Lire 85., sotto dì 17. Luglio.

Luchino di Michele di Castagneto, Capitano di Campiglia, Catturato Per Confino rotto, Condannato nella pena già Comminatagli sotto dì 18. Luglio.

Giulio di Luca da Cascina, e } Ambi Abitanti a Castagneto,
 Giovanni di Giuliano da Figline, } per Rissa fatta in detto luogo, Condannati il Primo in Lire 8. 9., il Secondo in Lire 19. 14. sotto dì 12. Agosto.

Matteo da Piombino, e } per Rissa fatta nell' Osteria
 Stefano di Leone Oste in Castagneto, } detta, Condannati in Lire 2. 10. per ciascheduno sotto dì 14. Gennejo.

Matteo suddetto, Denunziato dal Sindaco di Castagneto per Basto

Nonate date al suddetto Stefano in Castagneto, Condannato in Lire 30. sotto dì 15. Febbrajo.

Filza 93. 1584. Piero di . . . , di Bolgheri, per Gabella frodata al Mulino detto, Condannato in Lire 21. sotto dì 10. Gennajo.

Benedetto Lucchese, Pastore fidato in Bolgheri, per Gabella frodata, Condannato in Lire 21, sotto dì 10. Gennajo.

Michele di Domenico Fabbro, e } Ambi di Castagneto, per Riffa
Gasparri d' Andrea } fa, e Pugni Vicendevoli &c.,

Affoluti sotto dì 9. Settembre.

Filza 95. 1585. Domenico di Tonto di Castagneto, per Resistenza alla Corte, Condannato il Lire 25. sotto dì 24. Settembre,

Silvio di Silvestro Valentini, e } Ambi di Castagneto, per Affronti fatti al GUARDIA DEL
Paul Antonio di Paolo . . . , } fronti fatti al GUARDIA DEL

CONTE FRANCESCO DELLA GHERARDESCA, Condannati in Lire 10. per ciascheduno sotto dì 4. Marzo.

Benedetto di . . . Lucchese, e } Ambi di Castagneto, per Riffa
Giovanni di Giuliano, } fatta in detto luogo, e Percosse,

Condannato, il Primo in Lire 15., il Secondo, Affoluto sotto dì 30. Settembre.

Diamante di Taviano di Castagneto, per Saffate tirate alla Leonida di Giovanni con Ferita, Condannata in Lire 40. sotto dì 3. Ottobre.

Pasquino di Giovanni, alias Taraballa di Castagneto, per Delazione d' Arme in detto luogo, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratte uno di Fune sotto dì 28. Dicembre.

Filza 98. 1586. Francesco di Domenico, e } Ambi Abitanti
Antonio di Pasquino, } in Castagneto,
per Riffa fatta in detto luogo, Condannati, il Primo in Lire 10., il Secondo in Lire 2. 10. sotto dì 4. Febbrajo.

Don Grazia di Silvestro Valentini di Castagneto, per Riffa promossa in detto luogo, e Offese con Arme, Condannato in Scudi 50. d' Oro, & in Lire 40. sotto dì 10. Dicembre.

Filza 102. 1587. Giovanni Batista di Michelagnolo di Castagneto, per Insulti fatti in detto luogo con Arme, Condannato in Lire 5. sotto dì 21. Maggio.

Antonio di Batista di Giorgio Batocci, Abitante in Castagneto, per Estrazione d' Olio di detto luogo, per Piombino, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Stratte due di Fune, perdita dell' Olio, e Bestie, sotto dì 6. Agosto.

1588. Maestro Santi di Simone Santucci, e } Ambi Abitanti
Antonio di Giovanni Battista Falconcini, } in Castagneto,
N per

per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 7. 10. per ciascheduno sotto dì 31. Marzo.

Filippo d' Jacopo di Santi di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 4. 13. 4. sotto dì 31. Marzo.

Maestro Michele di Domenico, Fabbro in Castagneto, per Ferite in persona di Bernardino di Nardo, Condannato in Lire 75., e nel Confino per sei Mesi fuor del Capitanato di Campiglia, pena le Stinche, sotto dì 5. Maggio.

Maestro Santi di Simone Santucci abitante in Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì 8. Luglio.

Filza 105. 1589. Tommaso di Luca di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 12. Giugno.

Filza 108. 1590. Michele d' Antonio, e } Ambi di Lucca,
Vincenzio di Nanni, } Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta nell' Osteria di detto luogo, e per Delazione d' Arme in Asta, Condannati, il Primo in Scudi 50. d' Oro, il Secondo in Lire 7. 10. sotto dì 7. Maggio.

Cesare di Pier Maria da Pisa, per Rissa fatta in Piazza di Castagneto, con Matteo di Vincenzio da Lucca, Condannato in Lire 9. 7. 6., sotto dì 2. Gennajo.

Lattanzio di Cesare, Fabbro in Castagneto, per Ferite date in Piazza di detto luogo a Giovanni d' Annibale, Condannato in Lire 50. sotto dì 25. Gennajo.

Diomede di Bonifazio, Castellano della Torre di S. Vincenzio, Denunziato dal Sindaco di Castagneto, per trovandosi in Piazza di Castagneto, spianò lo Schioppo contro Mariano di detto luogo, Condannato in Scudi 5. d' Oro, e Strattè due di Fune, sotto dì 9. Giugno.

Filza 111. 1591. Silvestro di Jacopo di Bargi, Oste in Castagneto, per aver impedito al Guardia di Bolgheri con Pugni, e Bastonate, il menare allo Sstabulario due suoi Cavalli, trovati da detto Guardia a dar danno ai Grani, Condannato in Lire 70. sotto dì 26. Marzo.

MICHELE D' ANDREA, GUARDIA del CONTE FRANCESCO DELLA GHERARDESCA Denunziato, dal Sindaco di Castagneto, per Rissa fatta, con Luca di Benedetto Pastor fidato in detto luogo, e per Ferite dategli, Condannato il Lire 50., e per la Delazione dell' Arme in Scudi 5. d' Oro, sotto dì 2. Maggio.

Filza 113. 1592. Alessandرو di Giuliano di Castagneto, per Ferite date a Filippo di Lorenzo da Palaja nel Pian di Castagneto, Con-

Condannato in Lire 80., e Confinato per Sei Mesi fuori del Capitanato di Campiglia, sotto dì 2, Maggio,

Giovanni Antonio, e } di Michele, Pastori fidati in Castagne-
Gulio } to, per Rissa promossa in detto luogo,
e Ferite &c. Condannati, il primo in Lire 50., il Secondo in Scudi
50. per aver usato il Roncone in Rissa sotto dì 2, Maggio.

Niccolajo di Giovanni, Batista, e } Abitanti in Castagneto, per
Sagripante da Fossata } Rissa in detto luogo, e Pu-
gni vicendevoli, Condannati in Lire 10, per ciascheduno sotto dì
17. Settembre.

Margherita Lupivecchi, Abitante in Castagneto, per Furto fatto
in detto luogo, a danno di Maria Francesca di Gimignano di detto
luogo, Condannata alla Restituzione, & in un' Anno di Confinò fuo-
ri del Capitanato, sotto dì 11, Novembre.

IL COMUNE, E UOMINI DI CASTAGNETO, per non aver eletto, e
creato il Sindaco de Malefizi, & esserne stati senza, dal dì 6, d' Ago-
sto, al 26. dì Settembre, Condannati in Lire 100, sotto dì 11. No-
vembre.

Filippo detto Rodilosso, e } Ambi di Castagneto, per Rissa fat-
Piero di Salvatore del Mancino } ta da S. Bastiano di detto luogo,
Condannati, il Primo in Lire 5., il Secondo in Lire 25, sotto dì 28.
Novembre.

Bernardo di Michelagnolo, FATTORE DEL CONTE UGO DELLA
GHERARDESCA in Bolgheri, per Pugni, e Percosse date à Mariano sta-
to suo Garzone nell' atto, che gli chiedeva il suo Salario, Condan-
nato in Lire 15. sotto dì Primo febbrajo.

Bernardo di Pier Maria di Castagneto, per Danno dato perso-
nalmente nell' Orto del CONTE FRANCESCO in Castagneto, Condan-
nato in Scudi 10. d' Oro, e Stratte due di Funo sotto dì 25. Giugno.

Francesco di Domenico, Michele di Domenico, Denunziati dal
Sindaco di Castagneto, per Ferite date a Baldovino di Gulio ne Pasco-
li di Castagneto, Condannati in Lire 40. per ciascheduno sotto dì
24. Luglio.

Paolo da S. Miniato Cavallajo in Castagneto, per Bastonate date
a Marco di Raffaello, mentre dormiva ne Pascoli di Bolgheri, Con-
dannato in Lire 50. sotto dì 24. Luglio.

Marco di Taddeo da Pietra Mala, Garzone in Castagneto, per
aver levato forzatamente dallo Stabulario di Castagneto un suo Ca-
vallo trovato a dar danno, Condannato in Lire 25., e Refezione del
danno sotto dì 9. Novembre.

Benedetto di Giovan Piero di Castagneto, per Pugni dati a
Cesare di Arcangiolo, Condannato in Lire 70. 10. sotto dì 9. No-
vembre.

Michele di Domenico da Castagneto, per un Pugno dato nel Viso, a Servio di Piero suo Cugino, Condannato in Lire 10. sotto dì 5. Novembre.

Filza 118. 1593. Sandrino di Piero, Garzone del Valentini in Castagneto, per Furti in danno di detto suo Padrone, Condannato in un Anno di Confino fuori del Capitanato, pena le Stinche, e Restituzione sotto dì 22. Aprile.

Nigi di Giovanni d' Antonio di Bolgheri, per Delazione d' Archibuso in detto luogo, & aver Ammazzato una Cornacchia, Condannato in Scudi 12., e due Stratte di Fune, e perdita dello Schioppo, sotto dì 22. Aprile.

Piero di Sabatino Capraio, e } Abitanti in Bolgheri, anzi in
Donato di . . . Lombardo, } Castagneto, per Rissa fatta nelle Semente di detto luogo, e Percosse colle Zappe, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo Assoluto sotto dì 15. Dicembre.

Martino di Ranieri da Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con Cajo di Michel Agnolo, e Ferite &c. Condannato in Lire 33. 15. sotto dì 15. Dicembre.

Laura di Nardo al Bisogno di Bolgheri, per Bastonate date all' improvviso, a Betta di Grazio di detto luogo, Condannata in Lire 40. sotto dì 27. Ottobre.

Maria Giovanna di Federigo detta la Turchetta, e Veronica di Niccolò, Ambi Abitanti in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Pugni vicendevoli, Condannate in Lire 5. 12. 6. per ciascheduna sotto dì 27. Ottobre.

1594. Maria Antonia di Francesco, e } Ambi di Castagneto,
Maria Leonida di Piero d' Andrea, } per Rissa, e Percosse datefi in Piazza di detto luogo, Condannata, la Prima in Lire 69. 7. 6., la Seconda Assoluta sotto dì 9. Luglio.

Lallo di Francesco, e } di Castagneto, per Rissa fatta sulla Piazza
Jacopo di Bastiano } di detto luogo, Condannato il Primo in Lire 3. 15. Il Secondo Assoluto, sotto dì 9. Luglio.

Maria Elisabetta di Colombino, e } di Castagneto, per essersi
Maria Caterina sua Figlia } accordate à Percuotere
Maria Antonia di Santi senza Causa, Condannate la Prima in Lire 15., la Seconda in Lire 30. sotto dì 22. Agosto.

Maestro Bartolommeo Fabbro in Castagneto, per Percosse date, a Battista di Benedetto di detto luogo, Condannato in Lire 2. 16. 3. sotto dì 22. Agosto.

Filza 121. 1595. Maestro Santi di Simone Santucci di Castagneto, per Rissa promossa, e Pugni dati in detto luogo, à Pasquino Lombardo &c. Condannato in Lire 15. sotto dì 15. Maggio.

Mae-

Maestro Michele di Domenico, e } Ambi Fabbri in Castagneto,
 Maestro Martino d' Antonio, } per Riffa fatta in Piazza di
 Castagneto &c. Il Primo Assoluto, il Secondo Condannato in Lire
 50. sotto 12. Giugno.

Giacomino di Luchetto, e } per Riffa, e Ferite date alla Guar-
 Tognetto Suo Cognato, } dia di Bolgheri nel Piano di detto
 luogo, Condannati il Primo in Lire 40., e per la Delazione dell' Arme
 in Scudi 20., e Stratte 3. di Corda, il Secondo in Lire 20. sotto
 dì 2. Marzo.

Filza 123. Antonio di Domenico della Sambuca, Catturato tra
 Bolgheri, e Castagneto per Dilazione d' Arme, Condannato in Scu-
 di 20. e Stratte 3. Fune, sotto dì 2. Marzo.

Nigi di Giovanni di Bolgheri, per Riffa promossa in detto luo-
 go, e Ferita data a Michele di Michelagnolo di detto luogo, Con-
 dannato in Lire 12. 10. sotto dì 19. Dicembre.

Domenico di Teuccio di Bolgheri, per Bastonate date in detto
 luogo, a Fello di Piero suo Buttero, Condannato in Lire 3. 15. sot-
 to dì 3. Aprile.

Michele di Domenico, e } di Castagneto, per Percosse, e Feri-
 Cecone di Giulio, } te date in detto luogo, Condannati
 il Primo in Lire 7. 10., il Secondo in Lire 3. 15. sotto dì 14. Maggio.

Sabarino di Giovanni Abitante in Castagneto, Denunziato da quel
 SINDACO per Ferite date all' Oite di detto luogo, Condannato in Lire
 87. 12., e Stratte 2. di Corda, sotto dì 2. Luglio.

1596. Pasquino di Menico da Fossato, e } Abitanti in Castagneto,
 Meo di Riccio detto Catenaccio, } per Riffa fatta in Piaz-
 za di Castagneto, Il Primo Assoluto, il Secondo Condannato in Lire
 15. sotto dì 20. Luglio.

Filza 125. Adriano di Simone, e } Ambi di Castagneto, per Rif-
 Vincenzo di Bastiano, } sa fatta in Piazza di detto
 luogo, Assoluti sotto dì 28. Agosto.

Bastiano di Ceo da Castagneto, per aver Bastonato un Cavallo
 di Lorenzo Corzerelli, in luogo detto i Mandorli di detto luogo,
 Assoluto per mancanza di prove sotto dì 6. Ottobre.

Mafone di Tognò da Fossato Pastor fidato in Castagneto, per
 Insulti, e Ferite contro la GUARDIA di detto luogo, che gli aveva
 trovate le sue Bestie a far danno a Grani, Condannato in Lire
 145., e in sei Mesi di Confino fuori del Capitanato, pena le Stin-
 che &c., sotto dì 2. Aprile.

Michele di Domenico, e } di Castagneto, per Riffa fatta in
 Orazio Palmerini } Piazza, Condannati il Primo in Lire
 11. 5., il Secondo in Lire 15. sotto dì 2. Aprile.

Gio.

Gio. Maria di Michele di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse date a Pasquino di Gabbriello di detto luogo, Condannato in Lire 31. 17. 6. sotto dì 4. Maggio.

Piero, e Bartolo da Coll'Ulivo, Comune di Castagneto, per Rissa nel Piano di Bolgheri, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 2. 10., il Secondo in Lire 2., e per Delazione di Coltello in Scudi 20., Stratti 3. di Fune, e il Coltello perfo sotto dì 2. Giugno.

**Filza 129. 1598. Luca di Piero Cianfi } FATTORE, SOTTO FAT-
Antonio di Gio. Battista, e } TORE, e GUARDIA DEL
Michelino di Giuliano, } CONTE SIMONE DELLA**

GHERARDESCA, Denunziati da Giuliano Lavoratore del Ceuli di Segalari Comune di Castagneto, per avergli levato arbitrariamente dalla Stalla alcune Bestie, e condotte allo Stabulario di Bolgheri &c. tutti Assoluti per mancanza di Prove sotto dì 29. Gennajo.

Bastiano d' Antonio, e } di Castagneto, Querellati da Vincenzo
Vincenzio suo Garzone } di Meo Fabbro di detto luogo per as-
ferto Furto fatto di Moggia 2. $\frac{1}{2}$ di Carbone, fatto nelle Macchie di
di detto luogo, Assoluti per mancanza di prove sotto dì 6. Marzo.

Antonio di Giovanni detto Manciana, Abitante in Castagneto, Denuziato dal SINDACO di Castagneto, per Rissa fatta con Domenico di Michele da Cauni, Condannato in Lire 25., sotto dì 17. Marzo.

Ferdinando di Giannotto GARZONE DEL CONTE CAMMILLO DELLA GHERARDESCA in Castagneto, Denunziato dal Sindaco di Bolgheri, per asferte Percosse date a Jacopo di Marco Pastor fidato in Bolgheri &c., Assoluto per mancanza di prova sotto dì 21. Agosto.

Filza 132. 1600. Nanni di Annibale da Fossato Pastor fidato in Donoratico Querelato, per aver dato Fuoco, e arsa una Siepe, luogo detto la Mandria del Conte, Condannato secondo lo Statuto di Campiglia in Lire 100., & Emenda del danno sotto dì 9. Giugno.

Vincenzio di Meo Fabbro, con altri due Artieri di Castagneto, per non essersi dati in Nota per frodar la Tassa dovuta alla Grafia, Condannati in pena di Lire 10. per ciascheduno, sotto dì 9. Giugno.

Nigi di Paolo, con altri Cinque Artieri in Bolgheri, e Castagneto, per non essersi dati in Nota, a fine di frodar la Tassa da pagarsi da tutti gl' Artieri alla Grafia, Condannati in Lire 10. per uno sotto dì 31. Aprile.

Domenico GUARDIA di Segalari, per Rissa fatta in detto luogo, e Ferite date a Gimignano d' Ercole di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 31. Aprile.

Maria Olivetta di Domenico detto Giannella di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, e Percosse date a Maria Chiara di Bernar-

ardino di detto luogo, Condannata in Lire 20. sotto dì 14. Agosto.

Filza 134. 1601. Lionetto di Michele di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 5. sotto dì 4. Luglio.

Filza 136. Vincenzio di Maestro Bartolo di Castagneto, & altri &c., per Ferimento, Condannato in Lire 100. sotto dì 7. Ottobre.

Vincenzo di Meo Fabbro in Castagneto, per Insulto con Arme senza Offesa, Condannato in Lire 10. sotto dì 7. Ottobre.

Maestro Santi Santucci dalle Pomarance, per Ingiurie, e Insulto commesso in Castagneto, Condannato in Lire 47. 6. sotto dì 7. Ottobre.

Gio. Piero di Vincenzio di Castagneto, per Rissa con Ferimento, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 7. Ottobre.

Michelino di..... di Bolgheri, per Attentato Adulterio, Condannato in un Anno di Confino a Livorno sotto dì 19. Gennajo.

1602. Gorizio di Bernardino Mugnajo di Castagneto, & Altro &c., per Ammenazione di Pugni, Condannato in Lire 2. 16. 3., e il Secondo in Lire 2. 16. 8., sotto dì 16. Agosto.

Filza 138. Angelica Raspanti di Castagneto, per Furto d'una Scritta Cambiaria, Condannata in sei Mesi d'Esilio dal Capitanato in dì 18. febbrajo.

Filza 140. 1603. Alessandro di Giuliano da Castagneto, & Altro &c., per Rissa, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 20., & il Secondo in Lire 5. sotto dì 27. febbrajo.

Filza 142. 1604. Pier Maria di Domenico della Sassetta, con Altro &c., per Attentato Stupro violento &c., furono tutti Assoluti, sotto dì 16. Gugnio.

Giuseppe di Basilio di Castagneto, e Altro &c., per Rissa, Condannato in Lire 11. 5. sotto dì 22. Settembre.

Paolo di Piero da Prato, per Delazione di Pugnale nel Territorio di Donoratico, Condannato in Scudi 20., e Tratti tre di Fune sotto dì Primo Dicembre.

1605. Barista di Benedetto da Modana, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 9. Agosto.

Filza 145. 1606. Cosimo d' Andrea da Castagneto, per Percosse, Condannato in Lire 10. sotto dì 20. Aprile.

Michele di Giusto da Castagneto, per Rissa, e Piero di Gio. di Castagneto, per Spreto Precoetto, Condannato il Primo in Lire 20., e il Secondo Assoluto sotto dì Primo Ottobre.

Caporal Marco di Giuseppe, per Rissa seguita in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì Primo Ottobre.

Filza 147. 1607. Jacopo di Benedetto VACCHAIO DEL CON-

TE

TE SIMONE DELLA GHERARDESCA a Bolgheri, per Rissa, Condannato in Lire 10. sotto dì 22. Settembre.

Giuseppe di Basilio Lucchese Abitante a Castagneto, per Rissa, e Ferimento, Condannato in Lire 33. 5. sotto dì 22. Settembre.

Francesco di Matteo di Castagneto, GUARDIA di Donoratico, per Rissa, e Ferite date in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 22. Settembre.

Paolo di Matteo di Castagneto, per Rissa in occasione di Giuoco di Carte, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 22. Settembre.

Marc' Antonio Attolini da Rosignano, con Altri due, per Abigeato commesso in Castagneto, Condannato il Primo in Lire 22. 10., il Secondo in Lire 25., il Terzo assoluto, sotto dì 14. Dicembre.

Pellegrino di Matteo del Bucciano, per Rissa seguita in Castagneto, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 14. Dicembre.

Girolamo d' Orazio da Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì 14. Dicembre.

Filza 149. 1608. Antonio di Bernardo, SINDACO DI CASTAGNETO, per Trasgressione nel suo Ufficio, Condannato in Lire 200. sotto dì 19. Dicembre.

Silvestro di Silvio di Castagneto, con Altri tre, per Rissa, e Agostino di Francesco Garzone del Casanuova in Castagneto, Intromesso alla Rissa seguita in detto luogo, Condannato detto Agostino per l'Intromissione in Lire 150., e Confinato alla Fabbrica di Livorno sotto dì 13. Marzo.

Filza 151. 1609. Jacopo Casanuova, con Altri, per Turbato Possesso in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 30. Novembre.

Maestro Batista di Bartolommeo Pature Bresciano, con Altri, per Insulti, e Violenza a Casa d' una Vedova Onorata di Castagneto, Condannati in Lire 100., e Trattati due di Fune.

Filza 152. 1610. Maestro Niccolò di Bastiano Fabbro in Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 15. Giugno.

Filza 154. 1611. Bastiano di Domenico di Castagneto, per Vendita di Vino a Minuto in Castagneto, Condannato in Lire 600. sotto dì 30. Giugno.

Domenico di Gio. da Bolgheri &c., per Rissa, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 20. Agosto.

Bartolommeo di..... da Vecchiano, per Abigeato commesso in Castagneto, Condannato in Confino a Lire 100. sotto dì 25. Ottobre.

Piero di Carbone da Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 15. sotto dì 23. Ottobre.

Mae-

Maestro Achille Caterini Oste in Castagneto, per Ferimento, Condannato in Lire 25., & Esilio per Sei Mesi da tutto il Capitanato sotto dì 23. Ottobre.

Maestro Achille Caterini suddetto, per Violenza, contro Maria Verginia Biagini, per Adulterio, Condannato il primo in Confino a Livorno, e la Seconda in Esilio dal Capitanato, e Precetto di non Trattare &c. con detto Caterini, sotto dì 30. Ottobre.

Maddalena di Gimignano di Castagneto, per Resistenza con Insulti, e Percosse al Messo di Campiglia, andato per gravarla, Condannata in Lire 15. sotto dì 20. Agosto.

Filza 156. 1612. Domenico d' Antonio da Ronta, per Rissa fatta in Donoratico, Condannato in due Tratti di Fune sotto dì 4. Maggio.

Fabio Certaldi di Pisa, ed Altri, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 16. 17. 6. sotto dì 3. Luglio.

Biagio di Biagio dalla Saffetta, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 1. 17. sotto dì 16. febbrajo.

Girolamo Corso &c., per Ferimento, e Delazione d' Arme in Asta detta Corsefea nel Piano di Donoratico, Condannato per la Ferita in Lire 40., e per la Delazione dell' Arme in Scudi 50., in dì 10. Luglio.

Giuliano GUARDIA di Segalari, Comune di Castagneto, per Rissa fatta in Segalari, Condannato in Lire 30. sotto dì 29. Settembre.

Jacopa d' Jacopo da Castagneto, per Ingiurie, & Insulti, Condannata a forma dello Statuto di Campiglia, Rub. 45., e 46. in Lire 10. sotto dì 21. febbrajo.

Filza 158. 1613. Girolamo d' Orazio Noccioli, Catturato per preteso Furto fatto in Castagneto, e poi Assoluto sotto dì 24. Settembre.

Bonifazio di Benedetto GUARDIA del SIG. CONTE UGO in Bolgheri, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 78. sotto dì 11. Settembre.

Filza 160. 1614. Battista di Domenico da Castagneto, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 9. 7. 6. sotto dì 12. Agosto.

Giovanni di Torre, e Fratelli di Castagneto, per Turbato Possesso, &c. Condannati in Lire 25. a forma dello Statuto di Campiglia, Rubr. 59., sotto dì 21. Aprile.

Filza 162. Paolo di Matteo Niccolini, per Rissa promossa in Castagneto, Condannato in Lire 15. sotto dì 23. Marzo.

Alessandro da Bergamo Zingaro abitante in Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 30. sotto dì 23. Marzo.

1615. Francesco d' Antonio Zingaro, abitante in Castagneto, per Abi-

Abigeato tentato in alcune Cavalle, Condannato in un Anno di Con-
fino a Livorno sotto dì 22. Luglio.

Lionetto di Michele Potenti di Castagneto, per Rissa seguita
con Altri due in detto Luogo, Condannato in Lire 5. sotto dì 23.
Novembre.

Paolo di Bastiano Pulcini, per Rissa fatta in Bolgheri, e Ferite
date a Muzio Calabrese, Condannato in Lire 100. in dì 23. No-
vembre.

13 Francesco CAVALLAIO DEL SIG. CONTE IN BOLGHERI, per Rissa
fatta in detto Luogo, Condannato in Lire 5. 13. 6. sotto dì 30.
Settembre.

Bartolommeo di Bastiano, e | Abitanti in Castagneto, per Rissa
Gio. suo Fratello Lombardi, | fatta in detto luogo, per causa
di Giuoco, Condannati il Primo in Lire 35, e il Secondo in Lire
25. sotto dì 23. Novembre.

Filza 164. 1616. Alessandro di Bernardino Zingaro, Abitante
in Castagneto, per pretesa Tramaratura d' un Cavallo, afferto Ru-
bato al Sig. Principe di Piombino &c., Assoluto sotto dì 20. Gennajo.

Filza 166. 1617. Matteo da Modana, Garzone di Casanuova in
Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, Condannato in Lire 25.
sotto dì 2. Gennaio.

Vincenzio di Gio. di Castagneto, con Altri Due Inquisiti, per
Giuoco di Primiera, Condannati in uno Stratto di Fune per cias-
cheduno, sotto dì 21. Ottobre 1617.

Maddalena di Bernardino, e | Ambi di Bolgheri, per Rissa fat-
Caterina di....., | ta in detto luogo, Condannate
in Lire 5. 12. 4. per ciascheduna sotto dì 19. Novembre.

Filza 168. 1618. Polito di Pompeo da Pietramala Abitante in
Castagneto, per Rissa con Saffate in detto luogo, Condannato in Li-
re 37., e Confinato per due Mesi fuori del Capitanato, sotto dì 3.
Aprile.

Allegrante di Jacopo di Castagneto, per Ferimento in detto luo-
go, Condannato in Lire 20. sotto dì 12. Aprile.

Antonio di Meo Mugnajo, e | Ambi Abitanti in Castagneto,
Giuseppe di Bernardino Lucchese, | per Rissa fatta in detto luogo.
e Ferite, Condannati il Primo in Lire 22. 10., e il Secondo in Li-
re 15. sotto dì 30. Giugno.

Filippo d' Agostino di Castagneto, per Rissa fatta in detto luo-
go, con Saffate, Condannato in Lire 75. sotto dì 25. Ottobre.

Filza 170. 1619. Alessandro di Bernardino di Castagneto, per
Rissa fatta in detto luogo, e Percosse con Arme, Condannato in Li-
re 30., e Stratte tre di Fune, e Perdita dell' Arme sotto dì 4. Aprile.

Do-

Domenico di Gio. Benedetto di Bolgheri, per Trasgression di Caccia in detto luogo, Condannato in Scudi 25., e Stratti 2. di Fune, e perdita dello Schioppo sotto dì 12. Maggio,

Filza 172. 1621. Simone di Pier Antonio di Bolgheri, e Lorenzo di di detto luogo, e Ferite, per causa di Giuoco di Palla in detto luogo, Condannato il Primo in Lire 20., il Secondo in Lire 12. 10, sotto dì 5. Ottobre, | per Riffa.

Domenico di Casole, Garzone in Castagneto, per Ferimento commesso in Bolgheri, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno sotto dì 26. Aprile.

Filza 174. 1622. Giulio di Lodovico Querci, per Riffa fatta in Castagneto, e Delazione d' Arme, Condannato in Lire 30., & in Scudi 50. d' Oro, sotto dì 8. Agosto.

Filza 176. Luca di Giovanni di Castagneto, per Riffa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 7. Novembre.

Giovanni Casciani, Agente de Sigg. Artolini, per Riffa, e Ferimento in Castagneto, Assoluto sotto dì 7. Novembre.

Michele di Giusto, Beccaj in Castagneto &c., per Riffa, Condannati in Lire 10. per Ciascheduno sotto dì 7. Novembre.

Tommaso di Bastiano da Bolgheri, per Incendio Colposo in detto luogo, Confinato per sei Mesi fuori del Capitanato di Campiglia sotto dì 6. Dicembre.

Domenico di Giulio di Castagneto, per Percosse, Condannato in Lire 60., e per Delazione della Corfeca, Condannato in Scudi 10. d' Oro, e Stratte due di Fune, sotto dì 14. Marzo.

Domenico di Biagio da Vinci, per Delazione di Archibuso in Castagneto, Condannato nella perdita di Ezzo, & attesa l' Adolecenza di detto Inquisito, Assoluto dalla Pena della Delazione dell' Arme, sotto dì 14. Marzo.

1623. Antonio di Sabatino da Torri, per Riffa, Condannato in Lire 70. sotto dì 26. di Luglio.

Filza 178. 1624. Michelino di Giusto di Castagneto, per Riffa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 10. sotto dì 28. Marzo.

Filza 179. 1625. Domenico d' Ulivieri dalla Saffetta, & Altri, per Riffa fatta in Castagneto, con Ferite, Condannato in Lire 15. sotto dì primo Ottobre.

Giacomo d' Orazio, & Altri di Castagneto, per Riffa, senza Ferite, Assoluti sotto dì primo Ottobre.

Francesco Santucci &c., per Riffa, e Pugni, Condannato in Lire 20. sotto dì primo Ottobre.

Giovanni di Sabatino, e | di Castagneto, per Insulti vicendevo-
D. Mattea di Vincenzo | li, Assoluti Ambedue con Sentenza
de 3. Agosto 1625.

Filza 181. 1626. Lorenzo di Domenico di Castagneto, per Riffa con Percosse, e Ferite, Condannato in Lire 30. sotto dì 5. Marzo.

Biagio di Bastiano, per Delazione di Spada, e Munizione, in Castagneto, Condannato in Scudi 45. in tutto, sotto dì 15. Novembre.

Filza 183. 1627. Giusto d' Agnolo Lapi, & Altri di Castagneto, per Bastonate date in detto luogo in Riffa, Condannati il Primo in Lire 10., & il Secondo in Lire 20. sotto dì 2. di Luglio.

Marco di Potente Potenti di Castagneto, per Pegno Ritolto dalla Giustizia con Insulto, e Violenza, Condannato in Lire 25. sotto dì 2. Agosto.

Niccolajo di Bernardo da Castagneto, per Riffa, in detto luogo, e Sassi scagliati, Condannato in Lire 18. 15. sotto dì 30. Settembre.

Filza 186. 1628. Niccolò d' Antonio da Castel Nuovo, per Ferimento nel Comune di Bolgheri, Condannato in Lire 70. sotto dì 10. Marzo.

Bartolino d' Antonio da Collulivo, per Riffa, e Percosse in Bolgheri, Condannato in Lire 102. 10. sotto dì 10. Maggio.

1629. Tommaso di Bartolommeo, & Altro, per Riffa fatta in Bolgheri con Ferite, Condannati il Primo in Lire 93. 15. il Secondo in Lire 18. 15. sotto dì 23. Aprile.

Filippo Niccolò, & Altri del Comune di Castagneto, per preteso piccolo Furto, Condannati alla refezione del Danno, e non altro sotto dì 14. Luglio.

Filippo del Cap. Leonetto Potenti &c. di Castagneto, per Riffa, e Percosse in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 14. Luglio.

Antonio d' Antonio Lorini d' Alessandria, per Insulti fatti col suo Cavallo nel Comune di Castagneto, che cagionarono Omicidio, Condannato in Scudi 200., e Confino a Volterra sotto dì 10. Settembre.

Donna Tommasa Moglie d' Allegrante Potenti di Castagneto, per Turbato Possesso, e percezione di Rendita, Condannata in Lire 25., e restituzione del Precetto sotto dì 6. Ottobre.

Filza 191. 1632. Girolamo d' Orazio &c., per Riffa fatta in Castagneto con Pugni, Condannato in Lire 15. sotto dì 9. Maggio.

Lorenzo di Domenico Tuti, & Altro &c., per Riffa fatta in Castagneto con Ferite, Condannati il Primo in Lire 92. 4., il Secondo in Lire 24. 18. sotto dì 9. Maggio.

Fil-

Filza 193. 1633. Antonio d' Jacopo Cafanuova, per Turbato Possesso in Castagneto, e Parole Ingiuriose, Condannato in Lire 25. sotto dì 21. Giugno.

Piero di Mariotto, per Delazione di Spada Sfoderata per Castagneto in tempo di Notte, Condannato in Scudi 60., e Stratte 3. di Fune, per Sentenza del dì 3. Dicembre.

Giovanni di Jacopo da Montauto, per Delazione di Spada di Notte per Castagneto senza Facolta, Condannato in Scudi 20., e Trattati 3. di Fune sotto dì 3. Dicembre.

Giuliano d' Alessandro di Castagneto, per Riffa, Condannato in Lire 17. 2. 8., e Sparo di Schioppo contro un Branco di Pecore, Condannato in Lire 50. sotto dì 2. Giugno.

Bartolommeo di Cammillo di Castagneto, per Insulti, e Prepotenze contro l' Oste di detto luogo, Assoluto sotto dì 10. Novembre.

Tommaso di Bastian Poggini di Bolgheri, per Insulti, e Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 100. sotto dì 10. Novembre.

Paquino di Giovanni Lapi di Bolgheri, per Stupro commesso in piccola Fanciulla di detto Luogo, Scarcerato con Mallevadore, sotto dì 24. Dicembre.

D. Domenica d' Ulimento, & altre di, per Pugni, e Percosse, Condannata in Lire 50. sotto dì 24. Dicembre.

Filza 194. 1634. Piero di Domenico di Castagneto, per Abigeato, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno, pena di Stinche, sotto dì 13. Gennajo.

Piero di, Cavallaro de Sigg. Papi di Bolgheri, per Riffa in detto luogo, con Percosse, e Ferite &c. Condannato in Lire 100., e Confino di sei Mesi a Livorno sotto dì 15. Marzo.

Antonio di Iacopo Cafanuova di Castagneto, per Riffa, e per Percosse, e Bastonate nel Comune di Donoratico, Condannato in Lire 17. 10. sotto dì 15. Marzo.

Orazio d' Antonio Mugnaio in Castagneto, per Trasgressione di Gabella, Condannato in Lire 4. sotto dì 13. Gennajo.

Filza 196. 1636. Niccolao di Bernardino da Castagneto, per Riffa con Ferite, Condannato in Lire 25. sotto dì 26. Aprile.

Raffaello Tucci di Castagneto, per Riffa in detto luogo con Ferite, Condannato in Lire 15. sotto dì 23. Aprile.

Cammillo di Bartolommeo Buffotti di Castagneto, per Insulti fatti ALLA GUARDIA DE CONTI DELLA GHERARDESCA, Condannato per due Mesi fuori del Capitanato sotto dì 5. Agosto.

Donna Bartolommea di Niccolao di Castagneto, per Pugni, e Percosse, Condannata in Lire 11. 5. sotto dì 5. Agosto.

Fil-

Filza 199. 1637. Pietro Potenti di Castagneto, per Resistenza fatta alla Corte di Campiglia, in occasione di dover esser Gravato Realmente, Condannato in Lire 100. sotto dì 12. Dicembre.

Michelagnolo Taddei di Bolgheri, per aver Impedita la Vendita del Pegno statoli Gravato dopo spirati i Fatali, Condannato in Lire 50. e sei Mesi d' Esilio da tutto il Capitanato di Campiglia, sotto dì 12. Dicembre.

Arcangelo Biagioni di Castagneto, per Vendita dolosa di Capre non sue proprie, Condannato in sei Mesi di Confino a Livorno, sotto dì 12. Dicembre.

1638. Domenico Buffotti di Castagneto, per Bastonate date in detto Luogo, Condannato in Lire 223. 2. 6. sotto dì 4. Settembre.

Filza 201. 1639. Caporale Lorenzo Tuti di Castagneto, et Altri ec., per Percosse date in detto Luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì primo Aprile.

Domenico Rossi di Castagneto, et Altri ec., per Rissa fatta in detto Luogo, Assoluto il Primo, et il Secondo, Condannato in Lire 42. 10. sotto dì 2. Settembre.

Giorgio di Michele di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 7. 10. sotto dì 2. Settembre.

Antonio di Ruggieri da Tonni, per Percosse date in Bolgheri, Condannato in Lire 39. 10. sotto dì 9. Luglio.

Filza 203. Giovanni del Turco di Castagneto, per Omicidio casuale, commesso in detto luogo, Condannato in 5. Anni di Confino a Portoferraio, sotto dì 13. Ottobre.

Prospero Foracchi di Castagneto, per Ferimento in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 12. Marzo.

1640. Prospero Foracchi suddetto, per Rissa in Castagneto, Condannato in Lire 37. 10. sotto dì 26. Settembre.

Filza 204. 1641. Stefano da Fossato abitante in Castagneto, per Ferimento, e per Delazione di Spada in detto Comune, Condannato in Lire 25., e per la Delazione in Scudi 20., e Trattati due di Fune, sotto dì 28. Agosto.

Cammillo Buffotti di Castagneto, per Ferite in detto luogo, Condannato in Lire 100. sotto dì 24. Settembre.

Filza 206. Paolo di Matteo Niccolini di Castagneto, per Percosse date in detto luogo, Condannato in Lire 15. sotto dì 4. Novembre.

1642. Francesco di Bartolommeo, detto lo Spagnolo di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 15. sotto dì 12. Luglio.

Filza 208. Caporale Mariano Nerini dalla Sassetta, per pretefa

sa Assistenza prestata in Rissa seguita nel Comune di Donoratico, Assoluto per mancanza di prove sotto dì 15. Dicembre.

1643. Caporale Domenico Tuti di Castagneto, per aver impedito con Violenza il condurre le sue Bestie trovate a dar Danno, al Pubblico Stabulario, Condannato in Lire 50. sotto dì Primo Giugno.

Antonio Casanuova di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 70. sotto dì Primo Giugno.

Taddeo di Berretta di Castagneto, e } per Rissa, e per De-
 Francesco Benelli, } lazione di Schioppo;
 Il Primo Assoluto, il Secondo Condannato in Scudi 100. sotto dì 15. Settembre.

Filza 209. 1644. Domenico di Lorenzo Tuti di Castagneto, per Pegno negato alla Giustizia, Condannato in Lire 50. sotto dì 26. Settembre.

Giovanni da Gazano, per Rissa promossa con Altri nel Comune di Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 30. Agosto.

Filza 210. Cammillo di Bartolommeo Buffotti di Castagneto, per aver levati Arbitrariamente alcuni dati in Soccio, e fuor di tempo, Condannato a rimettergli insieme coll' utile percettone, sotto dì 15. Gennaio.

Paolo di Piero Pagli di Bolgheri, per parole Ingiuriose, e Percosse, Condannato in Lire 52. 10. sotto dì 15. Gennaio.

Filza 211. 1645. Domenico, et Altri d' Alessandro di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 25. sotto dì 5. Gennaio.

Lorenzo Casanuova di Castagneto, per Rissa, e Ferite date, Condannato in Lire 100. sotto dì 5. Gennaio.

Antonio Casanuova di Castagneto, per Rissa, e Percosse ammenate, Condannato in Lire 25. sotto dì 5. Gennaio.

Ulivo di Giovanni, per Ferimento, e per Resistenza fatta in Castagneto a' Famigli, Condannato in Lire 50. sotto dì 5. Gennaio.

Filza 213. 1647. Giovanni SINDACO di Castagneto, per Rissa col Caporale Antonio Pecchioli, Condannato in Lire 50. sotto dì 18. Novembre.

1648. Gio. Filippo da Tonni della Saffetta, per Rissa fatta in Castagneto, e Ferimento, Condannato in Lire 25. sotto dì 28. Ottobre.

Filza 215. 1649. Cammillo di Bartolommeo Buffotti di Castagneto, e Bastiano del Rosso, per Furti diversi commessi in detto luogo, Condannati il Primo in Mesi sei, e il Secondo in Anni 10. di Confino a Livorno, sotto dì 20. Febbraio.

Filza 217. 1651. Paolo di Batista di Castagneto, per Rissa con Vin-

Vincenzio Fabbrini di detto luogo, e Ferimento, Condannato in Lire 50. sotto dì 5. Giugno.

Cintio di Gio. Orlandini di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50., e per Delazione d'Arme in Scudi 20., e Trattati due Fune, sotto dì 5. Giugno.

Filza 218. 1652. Giuliano Cafabianca di Castagneto, per aver impedito con Violenza, il condurre al pubblico Stabulario le sue Bestie, trovate a dar danno, Condannato in Lire 50. sotto dì 31. Dicembre.

Filza 221. 1654. Battista di Sinibaldo di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 25. Gennaio.

Filza 225. 1658. Luca di Michele Ricci abitante in Castagneto, per parole Ingiuriose, e Ferimento, Condannato in Lire 50. sotto dì 3. Marzo.

1659. Orazio di Francesco Giachi di Bolgheri, per Omicidio casuale seguito in Rissa in detto luogo, Condannato in Anni tre di Confino a Volterra, pena le Stinche non osservando sotto dì 19. Settembre.

Francesco di Marco Tartagli, per Furto commesso in Bolgheri, Condannato in due Anni di Confino a Pisa, pena le Stinche non osservando, et alla Restituzione sotto dì 19. Settembre.

Filza 227. 1660. Matteo di Paolo Niccolini di Castagneto, per Bastonate in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 18. Giugno.

Filza 230. 1663. Bartolommeo Bartolucci, abitante in Castagneto, per aver levato Arbitrariamente, e forzatamente dal pubblico Stabulario un suo Cavallo, trovato a dar danno ec. Condannato in Lire 100. sotto dì 2. Ottobre.

Filza 232. 1664. Giuseppe d'Antonio Modanese, per Pugnolate date a Paolo Puccini in Bolgheri, Condannato in diciotto Mesi di Confino a Volterra ec. Sotto dì 30. Dicembre.

Filza 233. 1666. Donna Francesca di Giovanni Salici di Castagneto, per Bastonate date in detto Luogo, a Donna Alessandra Gani Condannata in Lire 100., e Mesi sei di Confino fuori del Capitano sotto dì 22. Giugno.

Filza 235. 1667. Pietro di Sabatino, detto Sabocchio da Torri, per Infulti, e Percosse con Pugnale date in Castagneto a Donna Caterina Vannelli di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 29. Agosto.

Filza 238. 1669. Michele di Santi, detto il Crocchia di Donarico, per Colombi, Assoluto per difetto di prove sotto dì 9. Dicembre.

1670. Simone, e Pietro Fratelli, e Figli del suddetto Michele, detto il Crocchia di Donoratico ec., per Parole Ingiuriose ec., Condannati in solidum in Lire 200. sotto di 20. Maggio.

Filza 240. 1671. Antonio alias Tognone, e } ambi abitanti in
Domenico di Matteo } Castagneto, per
Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati il Primo in Lire 280., e
il Secondo in Lire 50. sotto di 8. Giugno.

Matteo di Oste, e } ambi abitanti in Castagneto, per
Maria Moglie di Gabriello } Rissa, e Percosse vicendevoli,
Condannati il Primo in Lire 10., e la Seconda in Lire 25. sotto di
8. Giugno.

Sabatino di Gabriello Pieraccini Oste in Castagneto, per aver
Venduto il Pane cattivo, e senza Segno, Condannato in Scudi dieci
sotto di 7. Settembre.

Domenico detto Picchiotto Fabbro in Castagneto, per Bastonate
date proditoriamente in detto luogo, a Selvaggio Piccioli, Condan-
nato in Lire 200. sotto di 28. Settembre.

Giovanni di Giovanni Rossellini SERVITORE DE SIGNORI CONTI DELLA GHERARDESCA in Castagneto, per Spreto Precetto della Corte
di Campiglia, Condannato in Scudi 25. sotto di 28. Settembre.

Filza 240. 1671. Leonardo Squarci di Bolgheri, per Spreto
Precetto, come sopra, Condannato in Scudi 25. sotto di 28. Set-
tembre.

Filza 241. Filippo di Francesco Lavoratore al Podere del Ca-
fanova in Castagneto, per aver Ferito con Accetta quattro Bufali di
Bartolommeo Prospero di detto luogo, Condannato in Lire 30. sot-
to di 25. Gennaio.

1672. Bartolommeo Casabianca di Castagneto, per Bastonate
ammenate arbitrariamente, Condannato in Lire 100. sotto di 22.
Maggio.

Michel Corso, già Guardia del Buffotti in Castagneto, per Fur-
to d'una Capra levata da Pascoli di Bolgheri, Condannato in Tra-
tti due di Fune da darfeli in Pubblico, e Restituzione, sotto di 5.
Febbraio.

Filza 243. 1673. Domenico Bardelli detto Picchiotto Fabbro in
Castagneto, per Rissa, e Ferite in Persona di Domenico di Giovanni
di detto Luogo, Condannato in Lire 50. sotto di 22. Febbraio.

Domenico d'Anselmo, e } Abitanti in Castagneto, per Rissa
Venturino di Corsica } nell'Osteria di detto Luogo, e De-
lazione d'Arme, Condannati il Primo in Lire 25., il Secondo in
Scudi 20., e Tratti due di Fune, sotto di 22. Febbraio.

P

Filza

Filza 244. 1675. Bartolommeo Buffotti di Castagneto, per Ferite, e Percosse date a un Bestiaio di detto Luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 30. Settembre.

Filza 246. Giovanni, e Matteo di Piero Matteoni, con Altri sette ec. per Rissa fatta in Castagneto, Condannati in diverse Pene, comé nella Sentenza del dì 30. Settembre 1675.

Gio. Piero Pagli di Bolgheri, per Rissa fatta in Castagneto con Niccodemo Casabianca, Condannato in Lire 25. in dì 7. Gennaio.

Filza 247. 1677. Francesco di Filippo Galli, e } di Castagne-
Francesco di Iacopo Galli } to, per Rissa,
e Percosse in detto luogo, Condannati il Primo in Lire 50., e tre
Anni di Confino a Volterra, e il Secondo in Lire 50. sotto dì 11.
Maggio.

Domenico di Francesco Pierini di Castagneto, per Boccate date a Leonetto Lupivecchi di detto luogo, Condannato in Lire 18. 5. sotto dì 29. Luglio.

Filza 248. Iacopo di Giovanni Govi di Castagneto, per Rissa in detto luogo, e Sassate tirate a Bartolommeo Buffotti, Condannato in Lire 25. sotto dì 18. Ottobre.

Filza 249. 1679. Iacopo Govi di Castagneto, per Ferite in persona della Moglie senza motivo, Condannato in Lire 60., e un Anno di Confino a Pisa, sotto dì 3. Settembre.

Piero da Ponziano, per Rissa, e Delazione d'Arme in Castagneto, Condannato in Lire 60., e per la Delazione d'Arme in Scudi 20. e Trattati due di Fune, sotto dì 3. Settembre.

Filza 251. 1681. Bartolommeo di Domenico } per Rissa, il
Prosperi di Castagneto, e } Primo Assolu-
Bartolommeo Casabianca di detto luogo, } to, il Secondo
Condannato in Lire 50. sotto dì 6. Maggio.

Filza 252. 1682. Giovanni di Marco da Gucciano, per Omicidio casuale in Rissa fatta nel Comune di Castagneto, Condannato in due Anni di Confino a Pisa, pena le Stinche ec. sotto dì 4. Settembre.

Filza 254. 1683. Bartolommeo Buffotti di Castagneto, per Insulti arbitrari in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 27. Aprile.

Filza 256. 1684. Giovanni Nicolai, detto Belluccio di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 6. Aprile.

Filza 257. 1685. Niccodemo Casabianca di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 13. Giugno.

Donna Marta Giovannelli di Castagneto, per Furto di Polli in detto

detto luogo, Condannata in lire 50., e Restituzione sotto dì 19. Aprile.

Filza 259. 1686. Ventura Profperi di Castagneto, per aver fatto uscire dal Pubblico Stabulario alcune Bestie ec., Assoluto sotto dì 30. Aprile.

Domenico Puccini, per Rissa in Castagneto ec., Condannato in Lire 10. sotto dì 10. Giugno.

Matteo Stagi da Bolgheri per Taglio di Cerri, e Querce in Beni altrui, Condannato in Scudi 96., e Refezione del Danno, sotto dì 10. Giugno.

Francesco Cafanuova di Castagneto, per Furto d'una Porcastra ec. non si molesti di vantaggio, sotto dì 10. Giugno.

Matteo di Francesco Stagi di Bolgheri, per Insulti alla Porta di Donna Onesta, Condannato in Lire 75. sotto dì 13. Luglio.

Simone Cardi, per piccolo Furto fatto in Bolgheri, Condannato in Lire 25. sotto dì 10. Giugno.

Filza 261. 1687. Niccodemo Cafabianchi di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 17. Dicembre.

Giovanni di Domenico Rossi di Castagneto, per Ingiurie verbali, Condannato in Lire 25. sotto dì 25. Gennaio.

Filza 264. 1689. Giuseppe Cecchini di Castagneto, per Introduzione di Ferro Forestiero in Castagneto, Condannato in Scudi 50. il dì 22. Maggio.

Francesco Lemperi, per Ferimento, e Delazione di Spada in Castagneto, Condannato in Lire 200., e per l'Arme in Scudi 20., e Trattati due Fune, sotto dì 5. Ottobre.

Giuseppe Ballini di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 23. Gennaio.

Bastiano Franchini, per Rissa in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 23. Gennaio.

Filza 265. 1690. Gabriello Giorgi di Castagneto, per piccolo Furto, Condannato in Lire 60. sotto dì 25. Agosto.

Giuseppe d'Andrea Ballini, et Altro ec., per Rissa fatta in Castagneto, Condannati il Primo in Lire 25., il Secondo in Lire 50. il dì 25. Agosto.

Filza 266. 1691. Michelagnolo Cecchini di Castagneto, per Danno dato personalmente, Condannato in Lire 25. sotto dì 7. Aprile.

Bartolommeo Cecchini, con Altro, per aver Ammazzato un Bufalotto, e appropriatoselo ec., Condannati in Lire 70. per ciascuno sotto dì 24. Aprile.

Lorenzo di Bastiano Landini, per Delazione d' Archibuso nel Comune di Castagneto, Condannato in Scudi 100., e perdita dello Schioppo, sotto dì 22. Giugno.

Filza 267. 1692. Iacopo, detto il Pisano di Castagneto, per Taglio d'una Quercè non sua, Condannato in Lire 25., e Refezione del danno, sotto dì 24. Aprile.

Matteo Stagi di Bolgheri, et Altri, per Rissa, e Percosse in detto luogo, Condannato in Lire 60. sotto dì 27. Giugno.

Filza 270. 1693. Antonio Morrani di Castagneto, per piccolo Furto, Condannato in Lire 100., e Restituzione, sotto dì 11. Giugno.

Domenico Palmerini, per Insolenze fatte in Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 15. Settembre.

Marco Balocchi, con Altri, per Insulti, e Insolenze fatte alla Porta di Donna Onesta in Castagneto, Condannati in Lire 100. per ciascheduno sotto dì 28. Novembre.

Giuliano di Silvio Ponci, con Antonio suo Figlio, e un Compagno, per Furto di Commestibili dall' Osteria di Castagneto, Condannato il secondo in un Anno di Confino a Livorno, e gli Altri due in Carcere, sotto dì 15. Gennaio.

Pellegrino di Michele Petri, con due Altri di Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati il primo in Lire 25., il secondo in Lire 100., il Terzo in Lire 70. sotto dì 25. Giugno.

Filza 273. 1694. Niccolò di Val di Buca, per Bastonate date in Bolgheri, Condannato in Lire 25. sotto dì 19. Aprile.

Simone Montrucchielli di Castagneto, per Furto d'un Porco, Condannato in un' Anno d' Esilio dal Capitanato, sotto dì 23. Giugno.

Giovanni Carrara di Castagneto, per Furto d'un Porco, Condannato in Trattati due di Fune, con Cartello ec., sotto dì 23. Giugno.

1695. Pellegrino di Matteo Fornaini, per Ingiurie, e Insulto fatto alla Guardia di Sanità della Marina di Castagneto, Condannato in Trattati due di Fune sotto dì 22. Giugno.

Filza 275. 1697. Giuseppe Maria Luchini, per avere Incendiato a caso un Pagliajo ec., Condannato alla refezione del Danno sotto dì 25. Ottobre.

Gimignano Gioffredi, per Bastonate date in Castagneto, Condannato in Lire 100, sotto dì 26. Ottobre.

Pier Maria Pezzantini di Bolgheri, et Altri, per Ingiurie, e Pugni in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciascheduno, sotto dì 26. Ottobre.

Filza 277. 1699. Giuseppe Simoncini, et Altri di Castagneto, per

per Rissa in detto luogo, Condannati in Lire 60. per ciascheduno, sotto dì 27. Aprile.

Antonio Martini di Castagneto, per Rissa in detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 27. Aprile.

Tiberio Mori, per Ferimento in Donoratico, Condannato in Lire 70. sotto dì 27. Aprile.

Matteo di Simone Cecchini di Castagneto, per Danno dato a' Grani col farvi passare il Traino ec., Condannato in Lire 50., e refezione del Danno, sotto dì 27. Aprile.

Antonia d' Andrea, per Ferimento in Castagneto, Condannata in Lire 80. sotto dì 27. Aprile.

Marco Balocchi di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 60. sotto dì 27. Aprile.

Iacopo Verani di Castagneto, per Turbato Possesso ne' BENI GHERARDESCA, Condannato in Lire 50. sotto dì 8. Febbraio.

Matteo Bianchi di Castagneto, per Danno dato personalmente, Condannato in Lire 25. sotto dì Primo Aprile.

Antonio da Bolgheri abitante in Castagneto, per Saffate tirate, Condannato in Lire 25. sotto dì Primo Aprile.

Giovanni Giannelli di Castagneto, per Schiaffo ammenato, Condannato in Lire 25. sotto dì 27. Aprile.

Filza 278. Gio. Domenico Cecchetti, per Rissa promossa con Altri in Castagneto, Condannato in Lire 40. sotto dì 20. Ottobre.

Francesco Beccacci ec., per Furto commesso in Castagneto, Condannato in Sei Mesi d' Esilio dal Capitanato, sotto dì 18. Settembre.

Andrea Marracci di Bolgheri, per Insulti, e Ingiurie, Condannato in Lire 50. sotto dì 18. Settembre.

Pier Giovanni Casini, per Danno dato personalmente in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 18. Settembre.

Sabatino Potenti di Castagneto, per Rissa commessa in detto luogo, Condannato in Lire 30. sotto dì 20. Ottobre.

Filza 279. 1700. Cornelio Parenti, con Altri, per asserto Furto fatto in Castagneto, fu ordinato tenerli il Processo aperto, il dì 20. Settembre.

Giuseppe Balzini di Castagneto, per Insulti, e Ingiurie in detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 20. Settembre.

Domenico Puccini Speciale in Castagneto, per Rissa in detto luogo, et Ingiurie, Condannato in Lire 30. sotto dì 20. Settembre.

Michel Capresi, et Altri di Castagneto, per Rissa, Condannato in Lire 60. sotto dì 20. Settembre.

Gior-

Giorgio di Pellegrino Rossi di Castagneto, per Rissa promossa in detto luogo, Condannato in Lire 60. sotto dì 30. Ottobre.

Filza 281. Antonio Bonaccorsi ec., per Rissa, Condannato in Lire 25. sotto dì 16 Marzo.

Gio. Francesco Puccini di Castagneto, per Pegno negato alla Corte, e Percosse date al Messo, Condannato in Lire 100. sotto dì 16. Marzo.

Antonio Marracci di Castagneto, per Pugni, e Percosse, Condannato in Lire 25. sotto dì 16. Marzo.

Sabatino Potenti di Castagneto, per Percosse date in Rissa, Condannato in Lire 120. sotto dì 16. Marzo.

Sig. Lorenzo Casanuova per parole ingiuriose, e percosse, Condannato in Lire 50. sotto dì 16. Marzo.

Lorenzo Simoncini di Castagneto, per Delazione d' Archibuso, e Coltella in Castagneto, Condannato in Scudi 100., e per la Coltella in Scudi 25., e Tratti due di Fune, sotto dì 3. Febbraio.

1701. Maria Nutini di Castagneto, per Danno dato con una Somara studiosamente, Condannata in Lire 25. ec. sotto dì 7. Maggio.

Filza 283. 1702. Gio. Francesco Puccini di Castagneto, per Insulto fatto a Domenico suo Fratello, Condannato in Lire 60. sotto dì 6. Maggio.

Prorasio, e Santi Bottai di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciascheduno, sotto dì 6. Maggio.

Antonio Marracci di Castagneto, per Ferite date con Accetta, a Filippo Sabatini di detto luogo, Condannato in Lire 500. sotto dì 6. Maggio.

Antonio Bonaccorsi Oste, e Maria Baldesca sua Moglie in Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 25. per ciascheduno sotto dì 29. Luglio.

Caporale Gio. Pietro Bussotti, per Rissa fatta in Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 29. Luglio.

Zaccheria Merlaio Lucchese, per Ferite date a Bernardo Bacconi nelle Macchie di Castagneto, Condannato in Lire 100. sotto dì 29. Luglio.

Marco Chesi, per Rissa fatta in Castagneto, con Domenica Giorgerini, Condannato in Lire 50. sotto dì 7. Settembre.

Sabatino Potenti di Castagneto, per Insulti, e parole Ingiuriose, contro Maria Francesca Pavolini di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 6. Ottobre.

Filza 284. 1703. Donna Baldesca }
d' Antonio Bonaccorsi, e }
Laura di Filippo Parrini }
re 25. per Ciascheduna sotto dì 19. Maggio. Car-

Carlo, Guardia del Casanuova, per Ingiurie, e Percosse a Donna Maddalena Pellegrini, Condannato in Lire 25. sotto dì 19. Maggio.

Giuseppe Simoncini di Castagneto, per Bastonate date a Piero Arcangioli di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 19. Maggio.

Gio. Domenico Cecchetti di Castagneto, per Bastonate date in Bolgheri ad Antonio Brandani, Condannato in Lire 50. sotto dì 20. Settembre.

Matteo Donati di Castagneto, per Furto d' un Pajo d' Arcioni da Basto levati dalla Capanna del Bufsotti, Condannato in Lire 70., e alla Restituzione ec. sotto dì 19. Maggio.

Filza 285. 1704. Bastiano Cantini di Castagneto, per Furto a danno di Maria Cafabianchi, Condannato in Lire 50., e Restituzione, sotto dì 26. Gennajo.

Francesco Scateni, per Parole Ingiuriose contro Giuseppe Baldini di Castagneto, Condannato in Lire 25. sotto dì 26. Gennajo.

Piero di Francesco di Vite di Castagneto, per avere Ammazzata una Troia del Cipolli, Condannato in Lire 50., e restituzione del Prezzo, sotto dì 19. Marzo.

Filza 286. Domenico Puccini, e Landino Tucci } ambi di Castagneto, per Rissa, e Percosse vicendevoli, Condannati, il Primo in Lire 120., e il Secondo in Lire 25. sotto dì 29. Gennajo.

Protasio Bottai di Castagneto, per Bastonate date a Francesco Falorni di detto luogo, Condannato in Lire 120. sotto dì 29. Gennajo.

Francesco Scateni di Castagneto, per parole Ingiuriose contro Giuseppe Barbieri di detto luogo, Condannato in Lire 50. sotto dì 8. Aprile.

Gio. Bartolommeo Dreini, con Altri tre di Castagneto, e di Bolgheri, per Rissa seguita nell' Osteria di Bolgheri, e Percosse vicendevoli, Condannato il Primo in Lire 25., e per gl' Altri fu ordinato tenersi il Processo aperto, sotto dì 8. Aprile.

Lazzerio Prospero di Castagneto, per aver guastato un Aratolo di Cosimo Simoncini di detto luogo, Condannato in Lire 50. ec. sotto dì 29. Gennajo.

Sabacino Potenti di Castagneto, per Furto di due Porchetti dalla Mandria di Segalari, Condannato in Anni tre d' Esilio fuori del Capitanato, e Venti Miglia attorno, sotto dì 29. Gennajo.

Nicolaio Prospero, Cosimo Simoncini, e Giovanni Donati } tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto Luogo, e Percosse vicendevoli, Condannati il Primo, e Secondo in Lire

Lire 50. per ciascheduno, il Terzo non molestarsi, sotto dì 29. Gennaio,

Filza 287. 1705. Giovanni Donati, e } ambi di Castagneto, per
Gregorio Martini } Bastonate, e Ferite date
in detto luogo a Luc' Antonio Pieragnoli in tempo di Notte, Con-
dannati in Lire 50. per ciascuno, sotto dì 8. Aprile.

Filippo Cozzolini, detto Bellucello, per Bastonate date a Vin-
cenzo Puccini, che l'aveva trovato nella Vigna a corgli le Frutte,
Condannato in Lire 200. sotto dì 30. Maggio.

Domenico Nannini, con Altri cinque tutti di Castagneto, per
Rissa fatta in detto luogo, dopo l'ogresso della Messa Cantata,
Condannato il suddetto in Lire 250. tutti gl'altri Lire 50. per cia-
scheduno sotto dì 30. Maggio.

Antonio Parrini, e } ambi di Castagneto, per Percosse, e pa-
M. Gio. Ceccanti } role Ingiuriose, contro l'Oste di Casta-
gneto, Condannati in Lire 50. per ciascheduno sotto dì 24. Luglio.

Domenico Puccini, e } ambi di Castagneto, per Saffate scaglia-
Iacopo Martini } te di Notte a Niccolò Parrini mentre
se n'entrava in Casa, Condannati in Lire 20. per ciascuno il dì
17. Settembre.

Giuseppe Arrighi di Castagneto, e } Querelati da Gio.
Giuseppe Simonetti Sindaco di Castagneto, } Carlo Lorenzi di
detto luogo, per Ferite ricevute di Notte a tradimento dal Primo,
e perchè dal Secondo non era stato fatto il Referto alla Corte di
Campiglia, Condannati il Primo in Lire 20., il Secondo in Lire 50.
sotto dì 23. Settembre.

Filza 288. Domenico Vannini di Castagneto, per Furto fatto al
Granaio di Casanuova in Segalari, Condannato in Lire 200., e re-
stituzione, sotto dì 17. Ottobre.

1706. Gio. Andrea Becciarini, e } Ambi di Castagneto, per
Giuseppe Simoncini } Rissa promossa in detto luo-
go, e Percosse, e Ferite date a Lessandro Mancini di detto luogo,
Condannati il Primo in Lire 50., il Secondo in Lire 120. sotto dì
21. Aprile.

Filza 290. Iacopo Dagli di Bibbona, per aver levate Arbitra-
riamente, e con Violenza dal Pubblico Stabulario di Bolgheri le pro-
prie Cavalle, condottevi dal Guardia per averle trovate a dar Dan-
no, Condannato in Lire 200., e ad accordare il Dannificato, sotto
dì 21. Aprile.

Lorenzo Casanuova di Castagneto, per Archibufata tirata a un
Maiale del Puccini, Condannato in Lire 25., e refezione del Dan-
no, sotto dì 10. Marzo.

Il sud-

Il Suddetto Lorenzo Casanuova ec., per Archibufata tirata al Porco d' Antonio Puccini, Condannato in Lire 25., et accordare il Danno, sotto dì 10. Marzo.

Il Suddetto Lorenzo Casanuova ec., per Archibufata tirata al Porco di Giuseppe Moschetti ec., Condannato in Lire 25., et accordare il Danno, sotto detto giorno.

Filza 293. 1708. Marc' Antonio Casabianchi di Castagneto, per aver Arbitrariamente, e con Violenza violato il Diritto dello Stabulario Pubblico di Bolgheri, Condannato in Lire 50., e sodisfare il Danno, sotto dì 30. Maggio.

Giuseppe Casabianca di Castagneto, per Ferite date a Matteo Donati di detto luogo, Condannato in Lire 75. sotto dì 30. Maggio.

Il Caporale Gio Pietro Buffotti, con Altri venticinque Compagni, perchè in occasione d' essere alla Caccia Grossa nelle Macchie di Castagneto, guastassero più Porci Domestici, benchè avvertiti a non mettere i Cani, fino a che non fossero stati messi fuori, Condannati in diverse Pene pecuniarie, come si vede nella Sentenza del dì 31. Maggio 1708.

Marc' Antonio Casabianca, con Altri nove Compagni tutti di Castagneto, per Rissa fatta di Notte in detto luogo, e Percosse, e Ferite date, Condannati in diverse Pene, come nella Sentenza del dì 27. Agosto 1708.

Niccolò Parrini, e }
Luc' Antonio Pieragnoli } Ambi di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, Condannati in Lire 70. per ciascheduno sotto dì 16. Ottobre.

Gio. Paolo Galli di Castagneto, per Salfata, colla quale colpì Lorenzo Benedetti di detto luogo, Condannato in Lire 25. sotto dì 16. Ottobre.

1709. Marc' Antonio Casabianca di Castagneto, per Violenza fatta allo Stabulario di detto luogo, levando arbitrariamente le Bestie danneggianti, Condannato in Lire 120., e a aggiustare i Danni sotto dì 29. Luglio.

Domenico, e Antonio Parrini di Castagneto, per Ferite, e Percosse date in detto luogo a tradimento a Francesco Lepri, Condannati il Primo in Lire 130., e il Secondo in Lire 120. sotto dì 25. Aprile.

Matteo N. N. }
Martino Scateni, e }
Michele Balocchi } tutti di Castagneto, per Rissa fatta in detto luogo, con vicendevoli Percosse, e Ferite, Condannati il Primo in Lire 70., il Secondo in Lire 120., e il Terzo in Lire 50. sotto dì 25. Giugno.

Q

Ma-

Maria di Michele Castiglioni, e } Castagneto; La prima per
 Gio. Paolo di Filippo, Sindaco di } Parto occultato con perico-
 lo, il secondo, per non aver Denunziato alla Corte la Gravidanza,
 e però la prima non molestarsi, il secondo Condannato in Lire 25.
 sotto dì 25. Giugno.

Filza 297. 1710. Guasparri Cafabianchi di Castagneto, per Ba-
 stonate date nell' Aia del Piano di detto luogo a Bernardo Gambi-
 ni, Condannato in Lire 120. sotto dì 19. Maggio.

Lorenzo Cafanova di Castagneto, per aver Arbitrariamente o-
 perato a Danno di Maria Anna Piccini ec., Condannato in Lire 50.
 sotto dì 19. Maggio.

Marc' Antonio Cafabianca di Castagneto, per violato Seguestro,
 Condannato in Lire 50. sotto dì 19. Maggio.

1711. Landino Turi di Castagneto, per parole Ingiuriose con-
 tro al Prete Iacopo Lapini di detto luogo, Condannato in Lire 50.
 sotto dì 31. Marzo.

Arcangelo di Francesco Cianti, per Percosse date senza causa
 all' Oiteffa di Castagneto, Condannato in Lire 50. sotto dì 31. Marzo.

Agostino d'Agostino Marchi, per Incendio di una Casa posta in
 Segalari, Condannato in Scudi 100., e refezione del Danno sotto
 dì 28. Aprile.

Lorenzo, e } Cafanova, per Rissa tra di loro in Castagneto, e
 Iacopo } vicendevoli Offese, Condannati il Primo in Lire
 50., il Secondo in Lire 70. sotto dì 15. Giugno.

Giuliano Bottai di Castagneto, per Bastonate date in detto
 luogo a Vincenzio Vannini, fu detto non molestarsi ec. sotto dì
 29. Ottobre.

Filza 300. Caterina Cenni, e } di Castagneto, per Rissa, et
 Gabbriello Gori } Offese vicendevoli, Condanna-
 ti in Lire 25. per ciascheduno, sotto dì 21. Maggio.

Filza 301. 1712. Filippo Parrini di Castagneto, perchè richie-
 sto da Iacopo Stazzoni al pagamento di certi Danni, gli si rivoltas-
 se co' Morfi, Condannato in Lire 25. sotto dì 25. Gennaio.

1713. Iacopo Cafaggi, Garzone in Bolgheri, per Furto fatto a
 danno del Padrone, Condannato in un' Anno di Confino a Pisa, e
 restituzione del Tolto, sotto dì 14. Agosto.

Galeazzo Santi, e } di Castagneto, per Rissa fatta sulla salita
 Andrea Costantini } di Castagneto, Condannati il Primo in Li-
 re 50., e il Secondo in Lire 25. sotto dì 31. Ottobre.

Filza 303. Michele Pierallini, per Insulti, e Offese contro il
 Romito di Castagneto, e suo Garzone, Condannato in Lire 50. sot-
 to dì 2. Dicembre.

Filza

Filza 305. 1715. Carlo d' Andrea, SINDACO di Castagneto, e Maria Domenica sua Moglie, per Resistenza fatta alla Corte con Offese, Condannati il Primo in un' Anno di Confino a Pisa, la Seconda in Lire 100. sotto dì 18. Giugno.

Iacopo Pagli di Bolgheri ec., per parole Ingiuriose, e Offese in detto luogo, Condannato in Lire 120. sotto dì 12. Agosto.

Bartolommeo di Matteo Bianchi di Castagneto, per Furto di Temporili dalla Mandria di Donoratico, Condannato in Lire 60., e Restituzione, sotto dì 27. Agosto.

Antonio Parrini di Castagneto, per Ferita data in detto luogo a Giovanni Bacci di detto luogo, Condannato in Lire 120. sotto dì 27. Novembre.

Gio. Antonio Nannini, e } di Castagneto, per Furto di Pietro Pagnini, Oste del Piano } Grano, e Compra di esso ec. Condannati in Lire 70. per ciascheduno sotto dì 14. Gennaio 1715.

Adì 6. Febbraio 1771.

Le sopraddette Sentenze in riscontro, si trovano apparire nelle sopracitate Filze di Sentenze Criminali de' Rettori esistenti in questa Pubblica, e Gran Camera Fiscale di S. A. R., in fede ec. salvo ec.

c. Gio. Giuseppe Giacomelli Primo Ministro di Camera Fiscale.

NUM. XXVI.

Relazione di Francesco Vinta, dell' Anno 1565. e Rescritto, che nega l' Estrazione.

ILLUSTRISS., & ECCELLENTISS. SIG. PRINCIPE

Bernardo de Conti della Gherardesca espone essere indisposto di malattia incurabile, & aver bisogno di potere Estrarre dello Stato di V. Ecc. fino alla Somma di Sacca Mille di Grano, per supplire alle Spese, e vivere da Gentil' Uomo con le Sue piccole Entrate. Perciò Supplica V. Ecc. Li faccia Grazia della Tratta, & allega la Capitulazione, & che è obbligato solamente mandare alla

Q 2

Do-

Dogana di Pisa per la Buletta di quella quantità, che vuole Estrarre, e se la Dogana dinegasse fargliela, possano i Conti far un Protesto, di poi Estrarre il Grano senza pregiudizio, conforme alla lor Capitulazione.

Per Informazione, ho visto di presente, & altra volta ancora li Capitoli, e Privilegii de' Conti della Gherardesca fermati l' Anno 1405., & intra l' altre cose fu concesso loro, che possino Caricare, & Discaricare alle Spiagge della Gherardesca, Grano, e Biade, che ricoglieranno nelli lor Luoghi della Gherardesca, senza pagamento d' alcun Dazio, ò Gabella; ma son tenuti *per una Legge generale fatta l' Anno 1493., che comprende*, etiam qualunque Capitolo, e Privilegiato, manifestare alla Dogana di Pisa la quantità del Grano, che vogliono Trarre, e farsene fare la Buletta, perciocchè la Legge vol sapere la quantità, che si Trae, il tempo, & il luogo, acciocchè apparisca ogni Anno quanto Grano vadia fuori del Dominio, & ciascuno dica la quantità, che ne Trae, ancorchè sia esente dalla Gabella, ~~perchè non ne Traesse più~~, che non ricoglie, & commettesse fraude. Non trovo già, che sia permesso Loro per li Capitoli, né per la detta Legge, che possino Protestare alla Dogana, nè sò che si sia mai usato, nè che convenga per molte ragioni; E' ben vero, che il Supplicante ricorre alla Grazia di V. E. I., e si raccomanda alla sua Benignità, atteso che nelli Suoi Stati non è strettezza di Grano, & io con ogni Reverenza le bacio la Mano, e prego ogni felicità.

Di V. Eccell. Illustriss.

Di Firenze il dì 12 d' Aprile 1565.

Umilissimo Servo
c. Francesco Vintha

PER ORA S. ECC. NON LA VUOL CONCEDERE.

NUM. XXVII.

Relazione dell' Aud. Vinta de 17. Agosto 1567. per cavar Legne dalla Gherardesca, Filza 8. Seconda della Pratica a c. 52., e Rescritto negativo.

ILLUSRISS., & ECCELLENTISS. SIG. PRINCIPE.

HO visto altra volta i Capitoli de Conti della Gherardesca, con la Città, & non trovo, che possino per Giustizia cavar Legne della loro Contea, per mandarle fuori delli Stati di V. E. I. contro
le

le Sue Proibizioni, e Bandi fatti espressamente per conservare le Grasce, & Legne, & Carboni nelli suoi Dominii; & li Rescritti che Essi allegano aver ottenuto altra volta da Lei, o dal Duca mio Signore devono esser per Grazia, come dissi nella mia Relazione, la quale farà inclusa in questa, e con ogni Reverenzia umilmente le Bacio la Mano, & prego ogni felicità.

Di V. E. I.

Di Casa il dì 17. d' Agosto 1567.

NON OCCORRE ALTRO.

NUM. XXVIII.

Attestato, che i Beni posti di là dalle Colline, non pagano all' Ufficio de Fossi.

Adì 31. Luglio 1769.

Dichiarasi per me infra scritto, Ministro Generale dell' Estimo per S. A. R. dell' Ufficio dei Fossi di Pisa, come per le spese che occorrono per il mantenimento degl' Argini, e Ripe del Fiume Arno, e Serchio sono collettate per l' Imposizione, tutte quelle Comunità della Provincia Pisana, che vi scolano, ò che possono ricevere Danno dalle Inondazioni di detti Fiumi.

Item, Dichiarasi, come per le Spese del mantenimento dei Fossi, Scolì, Rii, Torrenti, e simili, sono Collettate tutte quelle Comunità, che ò scolano le loro Acque nei medesimi, ò che possono risentire Danno dalle Inondazioni dei Torrenti &c.

Item, Dichiarasi, come tutte le altre Comunità, le quali son poste di là dalle Colline con le loro Acque, ò non influiscano in detti Fiumi, Fossi, Scolì, Torrenti posti di qua dalle Colline, come sono, le Comunità di Rosignano, Riparbella, Castellina, Gabbro, Castel Nuovo, Pomaia, Chiani, & altri, non sono Collettate per le spese del mantenimento dei Suddetti Fiumi Arno, e Serchio, e dei Suddetti Fossi, Scolì, Rii, e Torrenti &c.

c. Filippo Gaspero Bigongini Ministro in Fede &c.

NUM.

NUM. XXIX.

*Relazione dei Ministri delle Riformazioni de 18. Marzo 1612. in
 Filza 3. dell' Usimbardi a c. 201. e Rescritto del Gran Duca
 Ferdinando I.*

SERENISSIMO GRAN DUCA.

LI Conti della Gherardesca per l' incluso Memoriale Supplicano a V. A., che Si degni concedere loro Licenza di Estrarre Grano, e Biade ricolte ne loro Beni della Contea della Gherardesca in Maremma, conforme à Patti, & Condizioni antiche, che fecero con la Repubblica Fiorentina nel 1405., non ostante che oggi per Ordine de Serenissimi Predecessori di V. A. non siano in possesso di tal facoltà.

Per informazione: Questi Conti l' Anno 1405. innanzi al primo acquisto di Pisa, furono ricevuti sotto la Protezione, Filiatione, & Obedienza del Comune di Firenze, & fatti Vicarij perpetui per detto Comune, con ogni Amministrazione, Jurisdizione, e Governo delle Castella di Casale, Bibbona, Borgheri, Castagneto, e Donoratico, & fu convenuto, che alcuni altri luoghi, e Castelli quivi espressi s' appartenessino à detti Conti in quel modo, che li tenevano allora, ma in oggi in tutti esercita la Jurisdizione in Civile, & Criminale il Capitano di Campiglia.

Fu ancora convenuto tra le cose in detta Capitulatione nel Cap. XX. quanto appresso, con queste stesse parole = Item quod di = sti Comitēs, & quilibet eorum, possint Caricare, & Discaricare in = Plagis della Gherardesca Granum, & Bladum quod recollige = rent in dictis Castris, & locis, supra Eis concessis, sine Polutione = alicujus Datii, vel Gabelle =

In virtù di questo Capitolo pretendono di potere Estrarre i lor Grani, e Biade, e ne domandano la esecuzione, e l' osservanza; & similmente d' un' altra Convenzione, e Contratto del 1515., fatto fra i Conti, e la Signoria di Firenze, il quale hanno prodotto, e sarà qui inserito, e vi si narra, come essendosi provveduto per Legge nel 1493., che chi aveva privilegio d' Estrarre Grano, e Biade del Contado di Pisa non se ne potessi valere, se non per quel Grano, e Biade che egli ricogliesse, & che gli avanzasse, satisfatto alla necessità di sua Famiglia, & questo anco non lo potessino Estrarre, ne mandar fuori dei luoghi de loro Comuni senza Buletta della Dogana di Pisa, nella quale si contenessi la quantità del Grano, Biade
 da

da estrarsi, e fra che tempo, il qual tempo non potessi passare due dì quanto à quelli, che stessino presso à Pisa a 12. Miglia, e per li altri più lontani tre dì, sotto pena della perdita del Grano, e Biade, e Bestie.

Et come, essendo nato differenza per cagione di detta Legge frà i Conti della Gherardesca, & i Provveditori delle Gabelle di Pisa, afferendo i Conti venire per Essa alterati, e maculati i loro Capitoli, & non si essere potuta fare in pregiudizio di essi Capitoli: tuttavia si contentarono, e promessono di osservarla, con questa moderazione però: Che il tempo della Bulletta, e Licenza di Estrarre s' ampliassè ai Conti fino à giorni sei, & che i detti Provveditori delle Gabelle di Pisa fusseno tenuti fare la Bulletta con detto beneficio di sei giorni, ad ogni semplice richiesta de Conti, & se fussi loro negata, fatto il protesto, potessino Estrarre senza altra Licenza, o Bulletta, & se per qualche caso fortuito, ò per tempesta di Mare, à dichiarazione della Signoria di Firenze, non potessino far l' Estrazione fra i sei giorni contenuti nella Licenza, non incorressino in tal caso in Pena alcuna.

Trovasi di poi, come dell' Anno 1569. avendo i Conti Controversia con i Consoli di Mare, e più volte avendo disputato sopra l' interpretazione de loro Capitoli, i quali dall' Anno 1444. sin all' ora erano stati nella Dogana di Pisa, & in altri Offizi variamente dichiarati, li Consoli supplicorno al Gran Duca Francesco, allora Principe Governante, che facesse esaminare detti Capitoli, & stabilirne una dichiarazione tale, che sopra tutti i capi si avesse certezza di quello si dovesse eseguire, & osservare, non ostanti le Sentenze, e contrari Decreti de Magistrati in diversi tempi fatti.

Il Principe commesse alla Magnifica Pratica, che con l' intervento del Fiscale, udite le Parti, & esaminati i Privilegi diceffi il suo parere, e la Pratica sotto dì 5. di Gennajo 1569. fece la sua Relazione, nella quale disse d' aver lungamente visto insieme col Fiscale tutti li Capitoli de Conti, & aver uditi in voce li stessi Conti, e loro Procuratori, e veduto tutto quello, che avevano voluto produrre i Consoli di Mare, e d' aver considerato diligentemente ogni cosa, e fra l' altre cose contenute in detta Relazione vi sono gl' infrascritti due Capitoli, attenenti a quel che si tratta al presente, cioè.

Quanto alli Grani, Biade, Bestiame, o altre Robe, e Mercanzie, che li Conti faranno passare, o condurre nella Contea da luogo, a luogo per Tratta, o Messa, o da luoghi della Contea in alcun' altro Stato, non toccando il Dominio Fiorentino, non siano tenuti pagare Gabella, o Dazio alcuno alla Dogana di Fiorenza, o di

di Pisa, & similmente se conduceffino Bestiame, o Robe di fuora dello stato di Fiorenza per metterle nella Contea, non toccando il Dominio Fiorentino, non debbano pagar Gabella, & il medesimo si offervi alli loro Conduttori, & Affittuarj, che così patisce la Capitulazione. A questo S. A. Rescrisse. = *Non è possibile, che mettino, o cavino senza toccare il Dominio Fiorentino, se non per Mare, o per Aria, & a questo bisogna considerare rispetto alle fraudi* = In oltre la Pratica foggjunse in continenti quanto appresso.

Possano ancora li Conti Caricare, e Discaricare nelle Spiagge della Gherardesca Grani, & Biade ricolte, & che ricorranno per l'avvenire ne Beni della Contea per la parte loro, senza pagamento di Dazio, o Gabella, stando fermo, che debbano dar notizia alla Dogana di Pisa della quantità del Grano, o Biade, che caricheranno in dette Spiagge, & il medesimo si ha da osservare alli loro Conduttori, & Affittuarj per vigore della Capitulazione. A questo che fù l'ultimo Capitolo di detta Relazione, Sua Altezza rescrisse = *Questo è pernicioso, perciò concedesi, che possino Mettere, ma non Trarre, e sempre che la Tratta è ferrata per altri, s'intenda ferrata per li Conti ancora, eccetto che possino Trarre per lo Stato. Però si riformi una volta per sempre; dichiariscasi di forte, che ogni dì non si torni à queste dispute* =.

Non apparisce, che poi si faceffi altra riforma, o dichiarazione in efecuzione di quest'ultimo Rescritto, e dicono i Conti, che dal tempo di questi Rescritti fin al presente, non hanno mai goduto beneficio di Tratta di lor Biade, o Bestiami in lor grave danno, & contro alla Capitulazione, e Convenzione suddetta.

L'Anno 1589. li Conti ricorsero per loro Memoriale all'Altezza Paterna domandando, che fussino osservati li loro Capitoli, & particolarmente quello, che concede loro facultà di poter Caricare, e Scaricare alle Spiagge della Gherardesca Grani, e Biade, & altri frutti, che ricoglieffino ne loro luoghi, & Estrarli senza alcuna Gabella liberamente: Fù rimesso per Informazione detto Memoriale a Messer Jacopo Dani, il quale tra altre cose nella sua Relazione inserì li medesimi due Capitoli sopraferitti, con i suddetti Rescritti dell'Anno 1569., e disse, che i Conti sopra il secondo Rescritto dicevano, che non era decisivo, che non si era mai risoluto, & che il presupposto nel primo, in fatto non suffisteva, perchè possono Trarre, e Mettere nella Contea senza toccare lo Stato di V. A., passando da Terra Rossa a Sughereto Territorio di Piombino, & il medesimo affermavano i Consoli di Mare; tuttavia S. A. Rescrisse il dì 2. di Dicembre 1589. = *Confermansì li loro Privilegi in quanto sono in osservanza, e che non siano stati alterati per Ordini, e Ban-*

e Bandi, o Rescritti de Serenissimi Predecessori di S. A., quali Ordini, Bandi, e Rescritti s' offervino, massime nel particolare dell' Estrazione delle Grasce. =

Dicono adesso i supplicanti, che stante l' abbondanza, che si trova al presente ne Felicissimi Stati di V. A. non hanno modo da esitare i loro Grani, e Biade, perchè nella lor Contea non si fa Mercato in alcun luogo, & a Pisa dove sono soliti venderli, non vale più di Lire 9. il Sacco, e che la spesa della Sementa, e della Vettura fin a Pisa, ascende a Lire 7. il Sacco; però domandano Grazia a V. A., e licenza dell' Estrazione, conforme a loro Capitoli, alla quale umilmente facciamo Riverenza,

Di V. A. Serenifs.

Di Firenze alli 12. di Marzo 1612.

Umilissimi Servi.

c. I Ministri delle Riformagioni
in assenza dell' Auditore.

S. A. non si risolve ad alterare li Rescritti de Serenissimi suoi Predecessori.

c. FER.

c. Belisario Vinta 18. Marzo 1612.

NUM. XXX.

*Relazione del Senatore Buonarroti, e Rescritto del Gran Duca
Cosimo III. del 1716.*

AL NOME DI DIO AMEN

A dì 14. Dicembre 1748.

FEde per me Infra scritto, come nel Tribunale di Campiglia apparisce esistere una Copia Autentica, con suo Rescritto in piè d' un Memoriale del tenore, che appresso.

ALTEZZA REALE.

GLI Conti Cav. Ugo, e Fratelli Figlioli del quondam Senatore Cav. Guido Conti della Gherardesca, Umilissimi Servi di V. A. R. reverentemente Le Rappresentano, come fino dell' Anno 1405. gli di loro Autori Conti della Gherardesca si Raccomandor-

R

no-

no all' Eccelsa Repubblica Fiorentina, e furono da Quella ricevuti in Protezione, e per le Capitolazioni convenute per Instrumento Rogato Ser Viviano 28. Gennajo 1405., confermate per altro Instrumento de 14. Ottobre 1466. furono Creati Loro, & i di Loro Figlioli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo Vicarj perpetui del Comune di Fierze, delli Castelli di Bolgheri, e Castagneto, e Donoratico, colle di Loro Corti, e Persone, e di altri diversi Luoghi descritti in dette Capitolazioni, con tutta l' Amministrazione, Giurisdizione, e Governo, e fra l' altre Preminenze, e Facoltà concessegli specialmente, che in detti Castelli, e Luoghi, e loro Corti, e persone, potessero in perpetuo esercitare ogni Giurisdizione, salvo che per quei Delitti, per i quali di ragion Comune si dovesse imporre la Pena di Morte, e di Mutilazione di Membra, della quale Preminenza, e Facoltà, detti Oratori non sono nell' actual quasi Possesso, perchè la Giurisdizione Civile e Criminale in detti Castelli, e Luoghi vien esercitata dal Capitan di Giustizia di Campiglia, e benchè Essi supponghino di poter, mediante le suddette Capitolazioni ottenere per Giustizia l' attuale esercizio di detta Giurisdizione, nondimeno intendono di riconoscer tutto dalla somma Clemenza di V. A. R.

Supplicano umilmente V. A. R., che senz' alcun pregiudizio degl' altri loro Privilegi, Preeminenze, e Facoltà che godono in detti Castelli, e Terre a volergli concedere l' attuale Esercizio della detta Giurisdizione Civile, e Criminale a tenore, e forma delle suddette Capitolazioni, e quanto alla Cognizione di quei Delitti, eccettuati in dette Capitolazioni, volere la Medesima Delegare a detti Conti, quali per mezzo del loro Ministro, che terranno nel luogo, e d' un' Assessore Legale, che terranno in Firenze, possino di quelle conoscere come Delegati di V. A. R. con Partecipazione dell' Informazione all' Auditor Fiscale, secondo la Riforma ordinata per gli altri Feudi, che l' Elezione del Ministro del Tribunale in detti Castelli, s' aspetti al più Vecchio de detti Conti, che sarà pro tempore, in caso di Divisione di detti Castelli, sia tenuto il detto Ministro di partecipare le Cause a quel Conte, o Conti di cui fossero Sudditi i Delinquenti, che di tal Grazia &c.

Quam Deus &c.

L' Auditore delle Riformazioni Informi.

c. Francesco Panciatichi 29. Novembre 1716.

AL-

ALTEZZA REALE.

L Conti Cav. Ugo, e Fratelli, Figlioli del q. Sen., e Cav. Guido Conti della Gherardesca per il retroscritto Memoriale narrano a V. A. R., come fino dell' Anno 1405, li di loro Autori Conti della Gherardesca si Raccomandorno all' Eccelsa Repubblica Fiorentina, e da Quella furono ricevuti in Protezione, e per le Capitolazioni convenute in detto Anno 1405,, e di poi confermate loro ne 14. Ottobre 1466. furono creati Loro, ed i di Loro Figlioli, e Descendenti Maschi per Linea Masculina in perpetuo Vicarj del Comune di Firenze delli Castelli di Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, con le di loro Corti, e Persone, e di altri Luoghi in dette Capitolazioni descritti, con tutta l' Amministrazione, Giurisdizione, e Governo, e fra l' altre Preeminenze, e Facoltà stateli concesse. ottennero specialmente di potere esercitare in detti Castelli, e Luoghi, e loro Corti, e Persone ogni Giurisdizione, salvo che per quei Delitti, per i quali di Ragion Comune si fosse dovuto imporre la pena di Morte, o di Mutilazione di Membra; E perchè d' una tale Giurisdizione, tanto delle Cause Civili, e Criminali restano del tutto privi i suddetti Oratori, per essere questa esercitata dal Capitano di Giustizia di Campiglia. E benchè Essi supponghino di potere, mediante la suddetta Capitolazione, ottenere per Giustizia l' attuale esercizio di tale Giurisdizione, nondimeno intendono di riconoscere tutto dalla somma Clemenza di V. A. R., che perciò Supplicano umilmente la R. A. V., che senza alcun pregiudizio degli altri loro Privilegj, Preeminenze, & Esenzioni, che godono in detti Castelli e Terre, a volergli concedere l' attuale Esercizio della detta Giurisdizione, tanto Civile, che Criminale a tenore, e forma in tutto, e per tutto delle suddette Capitolazioni, e quanto alla Cognizione di quei delitti eccettuati in esse Capitolazioni, a volersi degnare di Delegare le medesime a detti Oratori, quali per mezzo del loro Ministro, che terranno nel Luogo, e d' un Assessore Legale, che terranno in questa Città di Firenze, possino di quelli conoscere come Delegati di V. A. R. con Partecipazione dell' Informazione all' Auditor Fiscale, secondo la Riforma Ordinata per gli altri Feudi, perchè l' Elezione del Ministro del Tribunale di detti Castelli, s' aspetti al più Vecchio de detti Conti, che sarà pro tempore, & in caso di Divisione di essi Castelli, sia tenuto il detto Ministro di partecipare le Cause a quel Conte, o Conti, di cui fossero **Sudditi i Delinquenti.**

R 2

Per

Per Informazione, reverentemente si Rappresenta a V. A. R. come fino sotto dì 28. Gennajo 1405. il Conte Gabbriello Figlio del Conte Ugo, & il Conte Giovanni del Conte Niccolò de Conti della Gherardesca si Diedero in perpetuo, per Veri, e Divoti Servitori, & Obbedienti del Comune di Firenze, il quale gli ricevè, e Concesse loro più Immunità, Esenzioni, e Privilegj, infrà i quali, che i detti Conti, & i Loro Figlioli, e Descendenti Maschi, per Linea Masculina in perpetuo come Vicarj del Comune di Firenze de Castelli di Cafale, Bibbona, Bolgheri, Castagneto, e Donoratico, loro Corti, Uomini, e Persone, ed altri Luoghi descritti in dette Capitolazioni, potessero in perpetuo esercitare Essi ogni Giurisdizione, salvo nondimeno de Malefizi, e Delitti, per i quali di Ragione Comune venisse imposta pena di Morte, o Mutilazione di Membra, la Cognizione, e Giurisdizione de quali si aspettasse, & appartenesse al detto Comune di Firenze, & a quelli Uffiziali, ai quali fosse commesso dalli Dieci di Balla, o dalla Signoria, e non a detti Conti, con questo però, che l' esecuzione delle Condennazioni in persona si dovesse fare nei luoghi del commesso delitto, quale Immunità, Esenzioni, e Privilegj, con i riservi che sopra, furono loro confermati sotto dì 14. Ottobre 1466. nell' occasione di essere detti Conti, e più loro Seguaci assolti da certe Condennazioni, come di tuttociò chiaramente apparisce in questo Uffizio delle Riformagioni.

E perchè di detta Cognizione, e Giurisdizione sì nelle Cause Civili, che Criminali, e Miste, e non eccettuate in detta Capitolazione, ne sono al presente privi i detti Supplicanti, venendo Amministrata dal Capitano di Giustizia di Campiglia, al quale tengono detti Conti *per antica Tradizione*, che fosse Racomandata dalla Madre d'alcuni Conti Pupilli, e come ancora apparisce enunciato in una Informazione stata fatta al Serenifs. Gran Duca Ferdinando di Gloriosa ricordanza sotto dì 20. Novembre 1611. da Angiolo Niccolini Provveditore della Gabella del Sale, & in un' altra Informazione ancora di Jacopo Dani del 1589. nella quale si dice, che il Capitano di Giustizia di Campiglia di quei tempi, non trovava nelle sue Scritture l' origine, quando i suoi Predecessori cominciassero ad esercitare una tal Giurisdizione; Parrebbero i detti Conti Supplicanti meritevoli del domandato attuale Esercizio di tale Giurisdizione, poichè merita qualchè considerazione il motivo, che i medesimi adducono cioè, che per tal Capitolazione possa competere per Giustizia ai Medesimi il detto attuale Esercizio, non ostante l' uso dimesso, per essere chiamati ex persona propria; E quando V. A. Reale inclinasse d' esaudirli, potrebbe l' A. V. Reale concedere la Giurisdizione delle Cause Civili, Criminali e Miste per i Luoghi nei quali re-

presentemente sono in possesso di godere tutte l'altre prerogative, e Preeminenze Feudali, e come Vicarj del Comune di Firenze.

E quanto alla Grazia, che i Medesimi chiedono, di poter conoscere come Delegati di V. A. R. per mezzo del Loro Ministro, che terranno nel luogo, e di un Assessore Legale, che terranno in Firenze di quei delitti, eccettuati in detta Capitolazione, e de quali è riservata la Cognizione al detto Comune di Firenze, ciò dipende dalla mera Grazia di V. A. R., e quando l'A. V. R. inclinasse d'esaudire, anco per questo capo i medesimi Supplicanti, arderei proporre, che l'A. V. R. potesse Graziarli per il tempo limitato di Anni Dieci, o per quel più che Le parebbe, per vedere in questo mentre, che effetto possa partorire una tal Grazia, con la condizione, che passato detto tempo, quando però non abbia ottenuto nuova Grazia, s'intenda ritornata la detta Delegazione al Capitano di Campiglia, per quelle Cause solamente riservate al Comune di Firenze in detta Capitolazione del 1405., e di dovere Partecipare d'esse il Processo all'Auditor Fiscale, e osservare pienamente tutto quello, e quanto vien prescritto per la Riforma ordinata per gl'altri Feudi.

E rispetto non solo di quelle Cause, delle quali chiedono a V. A. R. di poter conoscere, e procedere come Delegati, quanto dell'altre, delle quali chiedono la Cognizione, e Giurisdizione, che per la suddetta Capitolazione le viene concessa, arderei di proporre a V. A. R. che detti Supplicanti fossero tenuti d'eleggere, e di tenere nei detti Castelli per la Cognizione d'esse Cause per Commissario un Notajo Pubblico Fiorentino, che sia Suddito, e Domiciliato nelli Stati di V. A. R., e che non abbia pregiudizi, dimodochè sia capace d'andare negl'altri Uffizi, siccome di tenere in Firenze un'Assessore, o Auditore Insignito del Carattere di Dottore, l'Elezione de quali s'aspetti al più Vecchio di detti Conti, che farà pro tempore, e che in caso di Divisione di essi Castelli, sia tenuto il detto Commissario di partecipare le cause a quel Conte, o Conti di cui fossero Sudditi i Delinquenti. E con condizione, che per la presente Concessione, non s'intenda fatta alcuna novazione, nè apportato alcun Pregiudizio *alle ragioni acquistate dal Magistrato de Nove di questa Città di Firenze, per l'Imposizioni Universalì, Tasse di Cavalli, e Spese di Bargelli*, ma possa il detto Magistrato sempre esigere le medesime, come se la presente Grazia stata fatta non fosse, siccome non s'intenda pregiudicato ad altre ragioni, che competano, e competere possono al Comune di Firenze, nè meno a quelle, che competono, e competere possono a detti Supplicanti in ordine alla
sud-

suddetta Capitulazione. Il comandare fà all' A. V. R. alla quale Umilmente bacio la Veste.
Della R. A. V.

Di Casa 30. Novembre 1716.

Umilissimo Servo

c. Filippo Buonarroti.

S. A. R. Concede ai Conti Supplicanti, per i luoghi ne quali godono presentemente tutte l'altre Preeminenze, e Prerogative Feudali, e di Vicarj del Comune di Firenze, l'esercizio della Giurisdizione nelle Cause Civili, e Criminali, e Miste, la quale gli viene concessa nella Capitulazione dell' Anno 1405., levandola al Capitano di Giustizia di Campiglia, che sino ad ora l'ha esercitata, non ostante &c.

E quanto alle Cause, in essa Capitulazione riservate al detto Comune di Firenze, togliendone parimente la Cognizione al medesimo Capitano di Campiglia, quella Delega, e Concede al più Vecchio pro tempore di detti Conti, da cominciare questa Delegazione dal Primo di Gennaio prossimo avvenire, e durare per Anni quindici, cioè sino a tutto Dicembre 1731., e passato detto tempo, la Cognizione delle medesime Cause, spetti al detto Capitano di Campiglia, come Delegato del Comune di Firenze, quando però non ottenghino nuova Grazia, e tutto con le Condizioni, Modi, e Ordini, che si propongono, non ostante, e l'Auditor Buonarroti nè dia gl'ordini opportuni per l'esecuzione.

c. Cos.

c. Francesco Panciatichi 2. Dicembre 1716.

c. Ego Franciscus Maria quondam I. V. D. Hieronymi de Giuntinis I. V. D. Civis Florentinus, Primus Minister ad Reformationes Civit. Florentiæ in Fidem Subscripsi, & solitum dicti Ufficii Signum appofui ad Laudem Dei &c.

Item in detto Tribunale di Campiglia appare, fra l'altre Scritture lasciate in consegna, anco l'appresso Lettera, copia della quale si registra di parola in parola cioè &c.

Molto Illustre Sig. Ofs.

ESsendosi degnato S. A. R. di Concedere, e Prorogare per altri Cinque Anni a suddetti Conti della Gherardesca la Delegazione di potere conoscere di tutte le Cause Civili Criminali, e Miste in quei Castelli, e Luoghi dove di presente esercitano tutte l'altre Preeminenze, e Prerogative Feudali &c. in conformità dell' ultima Concessione. Le trasmetto per tanto qui acclusa

Co-

Copia Autentica di detta Grazia, acciò questa faccia riporre in codesto Tribunale a perpetua Memoria, conforme prendere l'opportune note, e dare quegli ordini, che stimerà più proprj, perchè resti pienamente adempita la Mente della Prefata A. Sua; Starò attendendo grata risposta della ricevuta della presente, per conservarsi, & unirsi al Negozio Originale, e resto facendole divotissima Riverenza.

Di VS.

Firenze 9. Marzo 1730.

Sig. Capitano di Giustizia di Campiglia.

Devotiss. Servitore
c. Filippo Buonarroti.

Presentata

A dì 6. Aprile 1731.

Si rispose, e si mandò al Sig. Dottor Giovannelli.

c. Io Stefano Domenico Rellini Cittadino, Notaro Publico Fiorentino, di presente Capitano per S. M. I. di Campiglia in Fede &c. Salvo &c.

NUM. XXXI.

A dì 19. Luglio 1769.

Attestato del Ministro delle Farine circa alla Tassa di Macina, che si paga da quei di Castagneto.

A Ttestasi per me infra scritto, che i Popoli della Comunità di Castagneto, hanno sempre pagato in mano al Camarlingo della Tassa del Macinato la loro rispettiva Tassa di Macine, & anco di presente la pagano.

c. Gio. Andrea Cordelli
Ministro della Tassa.



583221